VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

FACVLTAD DE DERECHO

TESiS DOCTORAL

LA TUTELA DEL CONSUMIDOR EN EL PROCESO PENAL

PRESENTADA POR:

FRANCESCO URBINATI

DIRECTORES:

Dr. D. EUGENIO LLAMAS POMBO

Dr. D. CARLO FIORIO

SALAMANCA, 2021

ÍNDICE

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

INTRODUCCIÓN

1. La protección del consumidor y la «sociedad del riesgo»: un encuadramiento de sistema..... 2
2. El proceso penal y los consumidores: el enfoque de la cuestión y la estructura de la investigación..... 7

CAPITOLO I

IL CONSUMATORE NEL PROCESSO PENALE: LE DIFFICOLTÀ DELLA TUTELA INDIVIDUALE E LE CRITICITÀ DELL'AZIONE COLLETTIVA

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento..... 12
2. Una prospettiva storica: la partecipazione delle organizzazioni collettive dal codice di procedura del 1930 al codice vigente..... 15
3. Dalla *deminutio* formale all'estensione in via interpretativa: i tratti fondamentali dell'intervento degli enti collettivi nel codice del 1988..... 24
3.1. Il riconoscimento formale..... 24
3.2. Il ruolo delle associazioni nel dettato normativo:
a) la debolezza della pubblica accusa nei processi a tutela degli interessi collettivi..... 28
b) l'«adesione» all'attività del pubblico ministero e le modalità di intervento..... 31
3.3. Legittimazione processuale e tutela degli interessi «lesi dal reato»: ragioni giustificative e tipologie di interessi..... 33
3.4. La durevole tendenza giurisprudenziale (e legislativa) all'estensione della legittimazione dei soggetti collettivi a costituirsi parte civile..... 42
3.5. Orientamenti recenti e richiamo alle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale: necessità di una normazione?..... 63

CAPITOLO II

I POTERI PROCESSUALI DEI CONSUMATORI: LIMITAZIONI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

1. La persona offesa nel procedimento penale..... 76
2. L'individuazione della persona offesa..... 78
3. I poteri processuali dell'offeso, tra abbondanza e ineffettività..... 79
3.1. Diritti e facoltà..... 79
3.2. Obblighi di informare la persona offesa: l'art. 90-*bis* c.p.p..... 84
3.3. Gli altri obblighi «informativi»..... 87
3.4. Diritti e facoltà degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato..... 88
4. Nuove prospettive dell'esercizio dell'azione penale..... 90
4.1. Inadeguatezza dello Stato nella tutela dei consumatori e ruolo dei privati: ripensare la partecipazione privata?..... 90
4.2. L'azione penale: uno strumento da maneggiare con cura..... 91
4.3. Azione e processo penale: la funzione servente al potere autoritativo..... 94
4.4. La progressiva «crisi della legalità»: cause e ricadute sull'azione penale..... 97
4.5. «Obbligatorietà» ed «esclusività»: l'azione penale tra legalità di facciata e debolezze statuali..... 106
a) L'esercizio obbligatorio dell'azione: sogno o realtà?..... 106
b) Esclusività della domanda penale in mano pubblica: necessità di una svolta?..... 112
4.6. Sulle tracce del potere dei privati in materia processual-penale..... 124
a) Uno sguardo interno: le timide indicazioni del legislatore italiano.... 125
b) La *acción penal* privata nel processo spagnolo: un modello per la domanda penale dei consumatori?..... 140
b1) La tutela dei consumatori tramite l'azione privata..... 153
b2) La fase intermedia e il controllo sulla sostenibilità dell'accusa..... 158
5. Riflessioni conclusive *de iure condendo*..... 160

CAPITOLO III

LA RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE: LA TUTELA PREVENTIVA DEI CONSUMATORI

1. Considerazioni introduttive..... 168
2. La cultura della prevenzione: dal *societas delinquere non potest* alla responsabilità da reato degli enti..... 170
3. Il *risk management* del crimine d'impresa nella società moderna..... 174
4. La *criminal compliance* all'italiana: profili fondamentali e criticità..... 183
4.1. (*segue*): i criteri di imputabilità e la responsabilità «autonoma» dell'ente..... 186
4.2. (*segue*): la centralità del modello organizzativo-gestionale..... 195
4.3. (*segue*): l'organismo di vigilanza, una figura dai contorni imprecisati..... 211
5. La prova nel processo *de societate*..... 217
6. L'obbligatorietà dell'azione penale nel processo agli enti..... 224

CAPITOLO IV

SISTEMI SANZIONATORI E TECNICHE DI TUTELA DEL CONSUMATORE: RISVOLTI PROCESSUALI

1. Considerazioni introduttive..... 234
2. La tutela anticipata dei beni dei consumatori..... 235
3. Responsabilità civile e contaminazioni pubblicistiche..... 253
4. Giustizia riparativa e tutela dei consumatori..... 273

CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS..... 287

BIBLIOGRAFÍA

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

I. - FUENTES Y ENTRADAS PERTIENTES

abr.	abrogato
all.	allegato
art.	articolo e articoli
BOE	Boletín Oficial del Estado
c.c.	codice civile
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
CDFUE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CE	Constitución Española
Cedu	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
circ.	Circolare
cod. cons.	codice del consumo
conv.	Convenzione
Cost.	Costituzione della Repubblica italiana
d.lgs.	decreto legislativo
d.l.	decreto legge
d.P.C.M.	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica

disp. att. c.p.p.	disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Gazz. Uff.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
l.	Legge
l. cost.	legge costituzionale
l. reg.	legge regionale
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LGDCU	Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
ord. giud.	ordinamento giudiziario
ord. penit.	ordinamento penitenziario
prot.	protocollo
r.d.	regio decreto
r.d.l.	regio decreto legge
reg.	Regolamento
suppl. ord.	supplemento ordinario
t.u.	testo unico
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
vig.	vigente

II. - ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Cass.	Corte di cassazione penale
Cass. civ.	Corte di cassazione civile

Cass., Sez. un.	Corte di cassazione, sezioni unite
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione europea
Cons. Stato	Consiglio di Stato
Cons. Stato, Ad. gen.	Consiglio di Stato, adunanza generale
Cons. Stato, Ad. plen.	Consiglio di Stato, adunanza plenaria
Corte App.	Corte di appello
Corte Ass.	Corte d'assise
Corte cost.	Corte costituzionale
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
G.i.p.	Giudice per le indagini preliminari
G.u.p.	Giudice dell'udienza preliminare
Pret.	Pretura
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TAR	Tribunale amministrativo regionale
Trib.	Tribunale

III. – ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS Y REVISTAS

Arch. n. proc. pen.	Archivio della nuova procedura penale
Arch. pen.	Archivio penale
Arch. pen. online	Archivio penale (rivista online)
Banca borsa tit. cred.	Banca, borsa e titoli di credito
Cass. pen.	Cassazione penale
Cass. pen. Mass. ann.	Cassazione penale - Massimario

	annotato
C.E.D. Cass.	Massimario del Centro elaborazione dati della Corte di cassazione
Contr. impr.	Contratto e impresa
Corr. merito	Corriere del Merito (Il)
Corti umbre	Corti umbre (Le)
Crit. dir.	Critica del diritto
Crit. giur.	Critica giudiziaria
Crit. pen.	Critica penale
Danno resp.	Danno e responsabilità
Dif. pen.	Difesa penale (la)
Dig. disc. pen.	Digesto delle discipline penalistiche
Dir. civ. cont.	Diritto civile contemporaneo
Dir. comm. int.	Diritto del commercio internazionale
Dir. giur. agr.	Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente
Dir. giust.	Diritto e giustizia
Dir. pen. cont.	Diritto penale contemporaneo
Dir. pen. cont. online	Diritto penale contemporaneo (rivista online)
Dir. pen. proc.	Diritto penale e processo
Dir. pen. uomo	Diritto penale e uomo
Dir. proc. amm.	Diritto processuale amministrativo
Doc. giust.	Documenti e giustizia
Enc. dir.	Enciclopedia del diritto
Enc. dir., Annali	Enciclopedia del diritto, Annali
Enc. giur. Treccani	Enciclopedia giuridica Treccani
Eur. dir. priv.	Europa e diritto privato

Foro ambrosiano	Foro ambrosiano (Il)
Foro amm.	Foro amministrativo (Il)
Foro it.	Foro italiano (Il)
Foro pen.	Foro penale (Il)
Giur. comm.	Giurisprudenza commerciale
Giur. cost.	Giurisprudenza costituzionale
Giur. it.	Giurisprudenza italiana
Giur. merito	Giurisprudenza di merito
Giur. pen.	Giurisprudenza penale
Giust. cost.	Giustizia e Costituzione
Giust. pen.	Giustizia penale (La)
Guida dir.	Guida al diritto
Ind. pen.	Indice penale (L')
Legisl. pen.	Legislazione penale (La)
Noviss. dig. it.	Novissimo digesto italiano
Nuova proc. civ.	Nuova procedura civile (La)
Nuova. giur. civ. comm.	Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
Nuove leggi civ. comm.	Nuove leggi civili commentate (Le)
Pol. dir.	Politica del diritto
Proc. pen. giust.	Processo penale e giustizia
Quad. C.S.M.	Quaderni e pubblicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura
Quad. cost.	Quaderni costituzionali
Quad. dir. pol. eccles.	Quaderni di diritto e politica ecclesiastica
Quest. crim.	Questione criminale (La)
Quest. giust.	Questione giustizia
Rass. dir. civ.	Rassegna di diritto civile

Rass. dir. tecnica alimentaz.	Rassegna di diritto e tecnica dell'alimentazione
Recueil	Recueil Dalloz
Resp. amm. soc. enti	Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)
Resp. civ. prev.	Responsabilità civile e previdenza
Riv. coop. giur. int.	Rivista della cooperazione giuridica internazionale
Riv. crit. dir. priv.	Rivista critica del diritto privato
Riv. dir. agr.	Rivista di diritto agrario
Riv. dir. civ.	Rivista di diritto civile
Riv. dir. comm.	Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
Riv. dir. ind.	Rivista di diritto industriale
Riv. dir. int.	Rivista di diritto internazionale
Riv. dir. lav.	Rivista italiana di diritto del lavoro
Riv. dir. priv.	Rivista di diritto privato
Riv. dir. proc.	Rivista di diritto processuale
Riv. giur. edilizia	Rivista giuridica dell'edilizia
Riv. giur. idrocarburi	Rivista giuridica degli idrocarburi
Riv. giur. lav.	Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
Riv. it. dir. proc. pen.	Rivista italiana di diritto e procedura penale
Riv. it. dir. pubbl. comunit.	Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Riv. it. med. leg.	Rivista italiana di medicina legale
Riv. pen.	Rivista penale
Riv. soc.	Rivista delle società

Riv. trim. dir. pen. ec.	Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
Riv. trim. dir. proc. civ.	Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Riv. trim. dir. pubbl.	Rivista trimestrale di diritto pubblico
Rivista AIC	Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti
Sist. pen.	Sistema penale (rivista online)

IV. – VARIAS

§	paragrafo/paragrafi
aa.vv.	autori vari
arg.	argomento o argomentando
c.	colonna
cap.	capitolo e capitoli
cfr.	confronta
cit.	citato
co.	comma
conf.	conforme
diff.	difforme
ed.	edizione
fasc.	fascicolo
id.	idem
n.	numero/numeri
nt.	nota/note
núm.	número
op. ult. cit.	opera ultima citata
ord.	ordinanza

p.	pagina/pagine
pt.	parte
s. - ss.	seguente - seguenti
suppl.	supplemento
t.	tomo
trad. it.	traduzione italiana
ult.	ultimo
v.	vedi
vol. - voll.	volume - volumi

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE: 1. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y LA «SOCIEDAD DEL RIESGO»: UN ENCUADRAMIENTO DE SISTEMA; - 2. EL PROCESO PENAL Y LOS CONSUMIDORES: EL ENFOQUE DE LA CUESTIÓN Y LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN.

1. La protección del consumidor y la «sociedad del riesgo»: un encuadramiento de sistema

En la economía globalizada, los asuntos de consumo asumen cada vez más importancia debido a la centralidad de la posición «débil» del consumidor con respecto a las estructuras organizativas, informativas y económicas de la contraparte profesional.

La facilidad del comercio, las economías construidas a escala mundial y la dinámica conexa del crecimiento del capital han producido, por una parte, un cambio significativo en el equilibrio de las negociaciones, que dio lugar a la regulación sectorial fundamental (Código del Consumidor, Decreto Legislativo n. 206, de 6 de septiembre de 2005), que deroga el principio de la autonomía negocial[1], y por otra, la adaptación «camaleónica» del sistema de responsabilidad civil a las nuevas necesidades de protección derivadas de los mecanismos de producción de la sociedad capitalista, facilitada por una red inferior de restricciones a nivel constitucional[2].

La progresiva «centralización» de la figura del consumidor en el ámbito del derecho civil, aunque con los problemas conexos[3] – y todavía en

[1] Véase L. MEZZASOMA, *Il consumatore e il professionista*, en *Diritti e tutela dei consumatori*, editado por G. Recinto-L. Mezzasoma-S. Cherti, Nápoles, 2014, p. 13; R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Nápoles, 2003, p. 141 y ss.; G. VILANACCI, *Autonomia privata e buona fede nella complessa relazione evolutiva con la normativa consumeristica*, en *Contr. impr.*, 2013, p. 917 y ss.; ID., *I profili dell'abuso del diritto e la funzione integrativa del programma negoziale*, en *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 158 y ss.; S. PATTI, *Autonomia contrattuale e diritto privato europeo*, en *Contr. impr.* 2013, p. 633 y ss.

[2] C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milán, 2004, p. 135 y ss.

[3] Una de ellas es la posibilidad de extender la protección del consumidor también a otros sujetos, como las personas jurídicas estructuralmente débiles: véase S. RODOTÀ, *Persona-consumatore*, en *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, editado por P. Stanzione, Nápoles, 1999, p. 19 y ss.; G. ALPA, *Introduzione*, en *La responsabilità del produttore*, editado por ID., Milán, 2019, p. 32 y ss. Sobre las mismas cuestiones críticas relativas al sobreendeudamiento, véase V. RICCIUTO, *La nozione di consumatore nella disciplina consumistica e nella normativa del sovraindebitato*, en *Il sovraindebitato del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, editado por E. Llamas Pombo-L. Mezzasoma-U. Rana-F. Rizzo, Nápoles, 2018, p. 43 y ss; L. MEZZASOMA, *Il*

discusión –, no fue seguida de una redefinición sistemática de su papel en el marco teórico de la justicia penal, a pesar de la evidente primacía que caracteriza a los bienes jurídicos pertenecientes a la parte más débil y del fenómeno crucial de la «europeización» de la protección del consumidor[4].

Esto es aún más importante a la luz de las formas «masivas» de lesionar a los bienes jurídicos mencionados, donde la complejidad de la organización empresarial, junto con la distribución a gran escala de las actividades, produce una expansión de las oportunidades para verificar el riesgo de lesiones.

La hipertrofia de la inseguridad[5], que exige una expansión de la justicia penal[6], se encapsula en el concepto de «sociedad del riesgo»[7], según el cual las dinámicas de la posmodernidad son procesos circulares, en los que el aumento de los conocimientos corresponde a la creación de un riesgo, y de esto – y del intento de frenarlo – se da lugar al surgimiento concatenado de otros riesgos[8].

El cambio de perspectiva con respecto a la era de la industrialización en el siglo XIX es radical: si en esta era los riesgos «ya no representan un

---

sovraindebitato e la tutela del consumatore, *ivi*, p. 139 y ss; ID., *La tutela del sovraindebitato quale contraente debole*, en *Scritti in onore di Vito Rizzo*, editado por E. Caterini-L. Di Nella-A. Flamini-L. Mezzasoma-S. Polidori, Nápoles, 2017, p. 1261 y ss.

[4] Así D. CASTRONUOVO, *La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori*, en *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, editado por M. Donini-D. Castronuovo, Padua, 2007, p. 3 y ss.

[5] O de la incertidumbre, parafraseando a Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, Bolonia, 1999.

[6] En este punto se puede observar, adhiriéndose a D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, 2012, p. 83, que «no sabemos si el derecho penal produce más seguridad, pero sabemos que la seguridad produce más derecho penal».

[7] U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, ed. it. por W. Privitera, Roma, 2000.

[8] Habla de la ciencia «reflexiva» que «crea nuevos riesgos, intenta contenerlos y, al mismo tiempo, genera otros insondables», C. PIERGALLINI, Ius sibi imponere*: controllo penale mediante autonormazione?*, in *La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali*, editado por C.E. Paliero-S. Moccia-G. De Francesco-G. Insolera-M. Pelissero-R. Rampioni-L. Risicato, Nápoles, 2016, p. 138.

motivo para contemplar la desgracia ajena [...], sino que constituyen la fuerza motriz del progreso»[9] – y por consiguiente son aceptados y distribuidos socialmente – en la era postindustrial estamos asistiendo a una extensión incontrolada de las zonas de riesgo, con un potencial tal que afecta a una masa indistinta de sujetos, incluso a escala mundial[10]. En resumen, la técnica moderna que se convierte en una amenaza, la sociedad concebida como una «organización en riesgo»[11], la acción colectiva-cumulativa que se vuelve inmanejable y se disocia de la voluntad del individuo[12].

Y es precisamente en el contexto de una extensión desproporcionada de las actividades productivas, que subvierte las reglas clásicas del mercado y de la competencia, que la atención a la protección de los intereses del consumidor aumenta proporcionalmente: el desarrollo del «capitalismo organizado» crea una dialéctica entre «posiciones económicas dominadas y posiciones económicas dominantes» donde estas últimas fijan «los límites de su propio trabajo y las nuevas reglas del mercado» y el consumidor se encuentra sufriendo «las decisiones tomadas a nivel de la producción»[13].

---

[9] C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 5.

[10] Según U. BECK, *La società del rischio*, cit. pág. 49 y ss, existe lo que se describió como un *efecto bumerán* de la propagación de los riesgos. Si antes afectaban a las clases sociales más débiles, ahora «los propios actores de la modernización acaban siendo muy concretamente víctimas de los peligros que causan y de los que se benefician». El A. señala (pág. 52) que la distinción entre las clases sociales ha desaparecido: «la "clase" de los implicados en las situaciones de riesgo no se contrasta con una "clase" de los no implicados. En todo caso, la "clase" de los involucrados se contrasta con la "clase" de los que aún no están involucrados». Habla de «democratización del riesgo», C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.* , p. 9.

[11] A. R. CASTALDO, *La concretizzazione del «rischio giuridicamente rilevante»*, en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1097.

[12] H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, editado por P.P. Portinaro, Turín, 2014, *passim.*

[13] F. SGUBBI, *Tutela penale di «interessi diffusi»*, en *Quest. crim.* 1975, p. 451 y ss. Véase también R. Pardolesi, *L'attività d'impresa e i privati nel processo economico. Impresa, mercato e intervento statale*, en *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, ed. por N. Lipari, Bari, 1974, p. 677 y ss.

Las observaciones realizadas subyacen a una pluralidad de problemas cruciales para la gestión de los riesgos, que pueden vincularse a la intensa procedimentalización de las actividades productivas, a la que le sigue la dificultad (a menudo imposibilidad) de encontrar una persona encargada de la tarea específica y a la que se pueda atribuir la responsabilidad relativa[14].

Por lo tanto, ante una progresiva «erosión» de la conexión directa entre la acción culpable y el evento, los operadores se encuentran a medio camino entre una posible irresponsabilidad de las organizaciones complejas y el polo opuesto, constituido por la «objetivación»[15] de la responsabilidad penal y la relativa fricción con el principio personalista[16]. La ambición es, por lo tanto, doble: por un lado, «la representación de un (posible) futuro modelo "reformado" de sistema penal, capaz, incluso en el ámbito de una sociedad

[14] Leemos en la *Relazione al decreto legislativo n. 231/2001*, en *aodv.231.it*, p. 1, que «ya está claro que las principales y más peligrosas manifestaciones de la delincuencia son llevadas a cabo [...] por sujetos con una estructura organizada y compleja» y que «la complejidad del modelo industrial posmoderno está, en efecto, notoriamente marcada por el aumento de los centros de decisión, por su acentuada fragmentación y por el uso de "pantallas ficticias" a las que se atribuyen elecciones y las consiguientes responsabilidades».

[15] La solución a las criticidades del derecho penal clásico se encuentra, casi espontáneamente, en la predicción de los delitos de peligro presunto: véase, *ex multis*, A. ALESSANDRI, entrada *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, en *Dig. disc. pen.*, vol. II, Turín, 1988, p. 145, 149; S. CANESTRARI, entrada *Reato di pericolo*, en Enc. *giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 7 y ss.; M. DONINI, *Selettività e paradigmi della teoria del reato*, en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 371 y ss.

[16] Así, L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, en Aa.Vv., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milán, 2002, p. 95, según el cual, en la gestión penal del riesgo, «es en detrimento de la culpabilidad que se consume el ataque más peligroso». Sobre los intentos de crear una «ley penal oculta de peligro», que desearía una «interpretación "flexible" de la causalidad y la culpabilidad», véase F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3ª ed., Milán, 2003, p. 225 y ss. Las mismas observaciones se hicieron con respecto a la responsabilidad civil: según P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milán, 1961, p. 9 y ss., mientras que, por una parte, el principio de responsabilidad por el riesgo puede tener «la función social de hacer soportable el daño mediante una amplia distribución del mismo entre el público», por otra parte, «la responsabilidad objetiva tiene también y sobre todo la función de atribuir a la empresa la asunción del riesgo que le incumbe, como parte de sus costes, para determinar únicamente la supervivencia de las empresas y los métodos de producción socialmente activos».

todavía burguesa, de proteger también los intereses de tipo "alternativo"»; por otro lado, «la posibilidad de realizar una intervención inmediata en la legislación penal vigente, mediante la sustitución de la (y/o el flanqueo de la) objetividad jurídica "original" por la "nueva", que se centra en el "interés difuso"»[17].

El escenario que se abre es el de un derecho «débil»[18], que es incapaz de regular y manejar las nuevas situaciones que se le presentan, obligado a perseguir e intervenir *ex post* para reparar el daño producido por las «criaturas» de la modernidad. El resultado que se obtiene es la delegación de la actividad reguladora a las fuentes de rango sublegislativo, a la labor creativa de los jueces, a la autorregulación privada[19].

Lo mismo se aplica al ámbito del procedimiento penal: la forma del proceso penal, las dificultades de acceso efectivo a la justicia para el consumidor individual[20] y las escasas disposiciones sobre la protección colectiva denotan la incapacidad de las estructuras procesales-penalistas conocidas para adaptarse a los inexorables avances del *novum*[21].

Tal vez sea éste el mayor desafío del derecho en la economía globalizada, y en este marco crítico el legislador penal es incapaz de dotarse de los

---

[17] F. SGUBBI, , *Tutela penale di «interessi diffusi»*, cit., p. 442 y s.

[18] Habla de «impotencia del derecho penal» ante los nuevos peligros tecnológicos F. STELLA, *Il rischio da ignoto tecnologico e il mito delle discipline*, en Aa.VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, cit., p. 16.

[19] Sobre estos aspectos, con más detalle, ver C. PIERGALLINI, Ius sibi imponere, cit., p. 117 y ss. Con referencia particular a los daños causados por productos, véase D. CASTRONUOVO, *Responsabilità da prodotto e struttura del fatto colposo*, en *Riv. it. dir. proc. pen.* 2005, p. 322 y ss.

[20] Lapidario, en el punto, M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, en *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 374: «el consumidor aislado, por sí solo, no actúa; si lo hace, es un héroe; pero sólo si está legitimado para actuar no sólo para sí mismo, sino para todo el grupo del que forma parte, tal "héroe" será apartado del ridículo destino de Don Quijote en una vana y patética lucha contra los molinos de viento».

[21] Como señala M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, en *Giur. it.*, 1975, IV, c. 50, «en nuestra "civilización de consumo", es cada vez más esencial que el individuo-consumidor (como lo fue hace un siglo para el individuo-trabajador) se organice en una "sociedad de consumo" para defenderse de los abusos y los excesos de poder desconocidos por las civilizaciones anteriores».

medios adecuados para hacer frente a las nuevas realidades, obligando al consumidor, que es el destinatario final de las deficiencias del derecho, a confiar únicamente en sus propias y limitadas fuerzas.

2. El proceso penal y los consumidores: el enfoque de la cuestión y la estructura de la investigación

El objetivo de este trabajo es proporcionar un panorama sistemático y completo de la relación entre el proceso penal y la clase de los consumidores, tratando de comprender si el primero es el lugar propicio para la protección de los intereses de los segundos.

Teniendo en cuenta los bienes fundamentales relativos a los consumidores, enumerados en las normas constitucionales y supranacionales y su propio «estatuto»[22], particularmente a los denominados «derechos fundamentales» reconocidos en el artículo segundo del código de consumo[23], el examen partirá del dispositivo de procedimiento y luego reconstruirá la urdimbre armónica que pueden tejer los diferentes compartimentos jurídicos con miras a una garantía completa y efectiva del contratante débil.

La investigación se desarrollará en tres niveles: procesal, pre-procesal y extra-procesal.

Una primera parte del escrito (capítulos I y II) estará dedicada a las modalidades de participación de los consumidores en el proceso penal, tanto a nivel individual como en formas multi-individuales. Un primer enfoque

[22] No debe entenderse como un *status*: sobre el punto, para todos, véase L. MEZZASOMA, *Consumatore e Costituzione*, en *Rass. dir. civ.* 2015, p. 316 y ss.

[23] Debe quedar claro desde el principio que el término derechos fundamentales no significa identificarlos con «derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, sino subrayar que son los derechos básicos garantizados a todos los consumidores como tales»: véase G. ALPA, sub *art. 2*, in *Codice del consumo*. *Commentario*, editado por G. Alpa-L. Rossi Carleo, Nápoles, 2005, p. 31. Egualmente G. Vettori, sub *art. 2*, en Codice *del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, editado por E. Capobianco-G. Perlingieri, Nápoles, 2009, p. 12.

(capítulo I) será de tipo historicista, centrado en la evolución de los instrumentos de intervención que se les proporcionan, evaluados a la luz del paso de un modelo de juicio inquisitivo a otro acusatorio, con las consecuencias conexas que arrastran las diferentes «ideologías». Como se demostrará, la aparición incisiva de los llamados intereses «difusos» o «colectivos», debido a la naturaleza difusa del delito de masas, ha supuesto una práctica legislativa-jurisprudencial de ampliación de la participación de los organismos meta-individuales en la constitución en parte civil, que ha anulado la lógica del nuevo código – o lo que queda de él –[24], dirigida a situar al órgano representativo al lado de la fiscalía, limitando así las reclamaciones de indemnización. El segundo fragmento del trabajo tendrá por objeto el estudio analítico de las facultades de los consumidores y de las asociaciones representativas en la estructura procesal actual, poniendo de relieve cómo el papel de los particulares – con especial atención a determinadas instituciones – se hace cada vez más invasivo en la lógica de la protección efectiva de sus derechos, de modo que una posición de dependencia total del fiscal podría concebirse en una inversión de la tendencia que coloca al consumidor, tal vez en formas organizadas, al mismo nivel que la fiscalía, restableciendo la *ratio* que subyace a la entrada en vigor del nuevo código. En esta parte de la investigación se examinará la criticidad de ciertas configuraciones del proceso penal – desde el *flatus vocis* de la obligatoriedad del enjuiciamiento hasta las dificultades de investigación de la fiscalía pública – tratando de imaginar, a la luz de la renovada sensibilidad victimológica de la derivación europea y con una visión comparativa, algunas modificaciones normativas y formas innovadoras de intervención que podrían contribuir a una protección eficaz.

El segundo nivel de análisis (capítulo III) pondrá en el centro del estudio ya no a la contraparte más débil, es decir, el consumidor, sino a la

[24] A. GAITO, E.N. LA ROCCA, *Vent'anni di «giusto processo» e trent'anni di «codice Vassalli»: quel (poco) che rimane...*, en *Arch. pen. online*, 2019, 3; O. MAZZA, *Tradimenti di un codice*, *ivi*.

contraparte organizada y estructuralmente más fuerte: la empresa. El cambio de enfoque conducirá a un análisis de la legislación sobre la prevención del riesgo del delito (Decreto legislativo 231/2001), que ya ha alcanzado los veinte años de experiencia *in action*. Valorando el momento organizativo como instrumento privilegiado de protección frente a los delitos empresariales, se identificarán las principales dificultades en la aplicación del microcosmos de la responsabilidad derivada del delito, señalando cómo las hipótesis más avanzadas de reconfiguración normativa provienen del sector de la protección del consumidor.

El último nivel del estudio (capítulo IV) se ha denominado extra-procedimental por una razón muy específica: destacar lo que sucede más allá del juicio penal y más allá de los límites de la justicia penal. En primer lugar, se mostrará cómo los modelos penales-sancionadores establecidos para proteger al consumidor están constituidos, en una lógica inevitablemente preventiva e incluso cautelar, marcando sus efectos en los perfiles probatorios del proceso penal.

En segundo lugar, se pondrá de manifiesto la verificación de dos tendencias: la primera es la de la «punitivización» de la responsabilidad civil, ya prevista por el modelo administrativo-punitivo; la segunda es, por el contrario, la de la privatización del conflicto penal, entendida como un movimiento de búsqueda de otros modelos de resolución de conflictos víctima-reo y de paradigmas diferentes «al castigo». En la primera perspectiva, despiertan un especial interés las nuevas sanciones civiles pecuniarias y la reciente jurisprudencia en materia de *daños punitivos*; en la segunda, se dedicará un extracto del análisis a la *restorative justice*, tratando de comprender si, incluso en el ámbito desindividualizado de la delincuencia empresarial, existen márgenes operativos del modelo de diálogo-reparación.

Una última anotación, de fundamental importancia, se coloca al final de la estructura de la investigación, ya que se refiere a todos los niveles

indicados precedentemente. La perspectiva de la protección «efectiva», que se asume como paradigma[25] de dicha investigación, y de la «reasignación de los costos de la protección»[26], no puede profundizarse sin medirla con el kit de garantía que caracteriza el proceso penal y sus formas[27]: formas a las que no se puede renunciar y que representan «un crisol de opciones orientadas epistemológica y axiológicamente – es decir, atentas a la eficacia del método de conocimiento y al respeto de los valores humanos – que a su vez son el resultado de un metabolismo sociocultural a menudo secular» y, por lo tanto, «la mejor veracidad que una sociedad puede expresar» y que «reflejan su modo de entender la relación entre la Autoridad y el Individuo»[28].

[25] En el significado acuñado por T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, trad. it. por A. Carugo, 2ª ed., Turín, 1969.

[26] Sobre el cual, para todos, C.E. PALIERO, *L'economia della pena*, en *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1336 y ss., que incluye entre los costos de aplicación de la ley también las normas de comprobación.

[27] Sobre la crisis de la legalidad de las formas de justicia penal ver, recientemente, D. BRUNELLI, *Giustizia penale e agone politico: quando il contrasto interpretativo si scioglie nel tifo da stadio*, en *Arch. pen. online*, 2020, 1.

[28] G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma, 2020, p. 7, según el cual «la justicia penal puede considerarse el documento de identidad más fiel de un pueblo».

CAPITOLO I

IL CONSUMATORE NEL PROCESSO PENALE: LE DIFFICOLTÀ DELLA TUTELA INDIVIDUALE E LE CRITICITÀ DELL'AZIONE COLLETTIVA

SOMMARIO: 1. PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO; - 2. UNA PROSPETTIVA STORICA: LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE DAL CODICE DI PROCEDURA DEL 1930 AL CODICE VIGENTE; - 3. DALLA *DEMINUTIO* FORMALE ALL'ESTENSIONE IN VIA INTERPRETATIVA: I TRATTI FONDAMENTALI DELL'INTERVENTO DEGLI ENTI COLLETTIVI NEL CODICE DEL 1988; - 3.1. IL RICONOSCIMENTO FORMALE; - 3.2. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NEL DETTATO NORMATIVO: A) LA DEBOLEZZA DELLA PUBBLICA ACCUSA NEI PROCESSI A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI; B) L'«ADESIONE» ALL'ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO E LE MODALITÀ DI INTERVENTO; - 3.3. LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE E TUTELA DEGLI INTERESSI «LESI DAL REATO»: RAGIONI GIUSTIFICATIVE E TIPOLOGIE DI INTERESSI; - 3.4. LA DUREVOLE TENDENZA GIURISPRUDENZIALE (E LEGISLATIVA) ALL'ESTENSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DEI SOGGETTI COLLETTIVI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE; - 3.5. ORIENTAMENTI RECENTI E RICHIAMO ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DI RILEVANZA NAZIONALE: NECESSITÀ DI UNA NORMAZIONE?

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

Le società «complesse», con la loro organizzazione capillare e la segmentazione delle fasi produttive, determinano un inevitabile isolamento del consumatore *uti singulus*: di fronte ad una controparte professionista sempre più strutturata, pronta a contabilizzare i fattori di rischio e a governare la dialettica conflittuale (processuale e non) tramite i rapporti di forza, il contraente debole persona fisica non poteva che essere tutelato attraverso una necessaria risposta meta-individuale.

La tutela del singolo, in linea generale, può configurarsi su una pluralità di livelli: meccanismi di tipo preventivo, vòlti a sensibilizzare il professionista (tendenzialmente le imprese) nella fase organizzativa e di controllo; azioni di tipo repressivo, costituite dalla comminatoria di sanzioni di varia natura; azioni di tipo ripristinatorio/inibitorio, a metà strada tra le due sopra, ove il professionista è ancora in tempo per evitare (almeno parzialmente) il danno e tornare sulla «retta via»[29].

Tutte queste modalità di difesa della posizione del consumatore non avrebbero senso, quantomeno da un punto di vista di tutela sostanziale, se allo stesso non venisse garantito il diritto di aggregarsi per difendersi.

Il diritto positivo, in tale prospettiva, offre un ampio complesso normativo che compone il quadro della tutela collettiva del consumatore.

In primo luogo, la Costituzione contiene plurime indicazioni in tal senso:

- l'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la personalità del singolo[30]. L'ente intermedio assume duplice valenza: autonoma, poiché è titolare di una propria soggettività e di diritti che gli spettano direttamente; «teleologica»,

[29] Più nel dettaglio, cfr. A. BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, p. 1 ss.

[30] Per una prospettiva *ex* art. 2 Cost., cfr. G. CONSO, *Formazioni sociali e giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 1 ss. Anche l'art. 3, lett. b), cod. cons., definisce le associazioni dei consumatori e degli utenti quali «formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti».

dato che diviene il mezzo attraverso cui i singoli – i consumatori – tutelano le proprie sfere giuridiche e, dunque, i propri interessi;

- l'art. 3, comma 2, che impegna lo Stato a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini», impediscono lo sviluppo della personalità umana. In tal senso, come si evidenziava, a fronte della iper-organizzazione dei professionisti, non prevedere meccanismi di tutela collettiva dei consumatori significherebbe svuotare di contenuto l'effettività dei diritti degli stessi: è qui che l'ordinamento si inserisce per colmare il divario tra le parti;

- l'art. 18, che rappresenta il baluardo dell'associazionismo libero;

- l'art. 24, ove la difesa in giudizio va garantita in senso sostanziale, permettendo l'accesso effettivo ai meccanismi di giustizia, anche in via ultraindividuale;

- l'art. 32, che tutela la salute come diritto del singolo, ma anche come «interesse della collettività»;

- l'art. 39, che conferisce alle organizzazioni sindacali la legittimazione a rappresentare gli interessi di categoria;

- l'art. 41, comma 2, ove si garantisce la libertà di iniziativa economica privata, ma senza permettere che questa si svolga «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Particolarmente rilevanti gli ultimi due fattori: da una parte, il professionista non può condizionare la scelta del consumatore in modo tale da privarlo della propria libertà (da qui l'importanza degli obblighi informativi e formativi-educativi e il divieto di pratiche commerciali aggressive e ingannevoli); dall'altra, il valore della dignità umana, richiamata peraltro espressamente nel Codice del consumo (art. 27-*bis*, co. 3: nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana; art. 30: è vietata la televendita che offenda la dignità umana).

Nella medesima direzione si collocano le fonti di rango sovranazionale, tra cui si segnala l'art. 169 TFUE, il quale, tra le altre cose, prevede il promovimento da parte dell'Unione del diritto dei consumatori «all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi», che rientra chiaramente tra le «esigenze inerenti alla protezione dei consumatori» di cui all'art. 12 dello stesso corpo normativo e nella necessità di garantire «un livello elevato di protezione dei consumatori», come stabilito dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 114 TFUE.

Per quel che riguarda la normativa di settore, l'art. 2 del Codice di consumo riconosce tra i «diritti fondamentali dei consumatori», nel senso indicato *ab initio*, alla lettera f), quello «alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti».

Tale previsione si traduce, nel testo normativo, in una serie di disposizioni, tra cui si segnalano:

- l'art. 137, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

- gli artt. 37, 139, 140, che compongono il quadro delle azioni inibitorie ed i relativi meccanismi procedurali;

- l'art. 140-*bis*, che prevedeva l'azione collettiva risarcitoria, meglio nota come *class action*, ora trasfusa nel codice di procedura civile[31].

Nel settore processual-penale, il codice vigente prevede al libro I, titolo VI, artt. 91-95, la disciplina essenziale dei diritti e delle facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

La collocazione nel titolo dedicato alla persona offesa non è casuale, anzi sembra configurare la volontà esplicita del legislatore di relegare la figura

[31] L., 12 aprile 2019, n. 31, rubricata «Disposizioni in materia di azione di classe».

meta-individuale nello spazio di azione ritagliato per l'offeso[32]. A tale proposito, infatti, l'art. 212, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) stabilisce che «quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice».

Tuttavia, la prassi giurisprudenziale e la stessa attività – prolifica – del legislatore sembrano aver smentito fin da subito la *littera legis*[33], lasciando gli studiosi senza approdi sicuri ed ai giudici un incontrollato potere discrezionale.

In riferimento ai meccanismi preventivi, significativa è la disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti (d.lgs. 231/2001), tesa alla responsabilizzazione delle imprese e all'autocontrollo societario, con risvolti importanti dal punto di vista processuale, di cui ci occuperemo nel terzo capitolo.

2. Una prospettiva storica: la partecipazione delle organizzazioni collettive dal codice di procedura del 1930 al codice vigente

Non è certo la proliferazione dei rischi della società *post*-moderna a dare impulso al dibattito intorno alla tutela organizzata nel processo penale. Al contrario, il problema era di grande interesse anche prima dell'entrata in

[32] Ritengono particolarmente significativo il ruolo della persona offesa, alla luce del titolo autonomo alla stessa dedicato, A. GHIARA, sub *art. 90 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989, p. 401; G. DE ROBERTO, *Le parti private diverse dall'imputato*, in *Doc. giust.*, 1988, n. 6, c. 79, il quale sottolinea come tale autonomia «va ben oltre l'assetto topografico, per assumere un rilievo concettuale ed un corrispondente valore precettivo». In senso conforme, quantomeno dal punto di vista della collocazione formale, P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 608.

[33] Come afferma G. SPANGHER, *Azione civile e processo penale*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 509, «gli argini non hanno tenuto».

vigore del codice vigente[34], soprattutto in presenza di una inesistente disciplina normativa e di un conseguente, quanto inevitabile, operoso lavoro degli interpreti[35].

Già all'epoca erano chiari gli ostacoli ad una effettiva partecipazione della singola persona nel processo, difficoltà in parte superate per via interpretativa, ma nient'affatto sopite dall'ingresso del nuovo codice di procedura penale.

La dottrina[36] individuava una pluralità di barriere in merito all'intervento processuale della persona fisica. Innanzitutto, la necessaria derivazione

---

[34] Se si volesse risalire sino alla fase pre-codice del 1930, si leggano le parole del Ministro di Grazia e Giustizia (e dei culti), sen. Finocchiaro-Aprile, con cui presentava al Senato nel 23 maggio del 1911 il Progetto del codice di procedura penale, rinvenibili in *Commentario del nuovo codice di procedura penale. Lavori preparatori fondamentali*, a cura di E. Florian-A. Bernau, Milano, 1914, p. 659: «l'osservazione diretta dei fatti ora appunto mi avverte di un largo e multiforme avvento di nuove leggi sociali, garantite da sanzione penale alla cui osservanza vengono a trovarsi più direttamente interessate speciali categorie di persone. Ciò è così vero che queste persone, o singolarmente o corporativamente, già fin d'ora si studiano di difendere, in sede penale, costituendosi parte civile, gli interessi che dalla infrazione a certe leggi di prevalente carattere sociale vengono offesi, quasiché di diritti subiettivi e non di semplici interessi o diritti riflessi non si trattasse; e quel che è più degno di considerazione, è che la giurisprudenza il più delle volte credè di spianare la via a queste esigenze con l'accoglierne le istanze». Più recentemente, v. G. MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 1054, secondo cui è «lo stesso sistema giuridico ad apparire inadeguato di fronte alla crescita dei più urgenti bisogni sociali, come sia lo stesso Stato di diritto legato all'idea di una società a struttura borghese (considerata separatamente dallo Stato) ed a condizioni politiche e sociali ben diverse da quelle odierne, ma soprattutto basato su di una ideologia individualistico-proprietaria, che non può offrire garanzie ad interessi meta individuali ormai comunemente riconosciuti come rilevanti».

[35] Come ebbe ad affermare – e l'affermazione è più che mai attuale – N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 1113, «è alle corti che individui e formazioni sociali rivolgono con insistenza le loro aspirazioni e le loro istanze di tutela. E si noti, non solo per veder eliminate, in funzione di repressione, attività poste in essere in modo difforme dalle modalità o dai criteri legali prefissati dal legislatore per la realizzazione di un interesse superindividuale, ma anche per vedere affermati, in via di realizzazione *diretta* ed *immediata*, interessi e posizioni "nuove" di cui il legislatore non ha avuto cura di disciplinare modalità e criteri di attuazione». Di necessità di un sistema che consentisse «l'attività giudiziale a *carattere suppletivo*» e che lasciasse «ampi margini di discrezionalità alla magistratura di merito» in assenza di una adeguata disciplina normativa, discorre G. MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi*, cit., p. 1068 s.

causale del danno dal reato: l'interpretazione consolidata dell'articolo 22 c.p.p.[37], in combinato disposto con gli artt. 91 c.p.p.[38] e 185 c.p., riteneva che fosse possibile costituirsi parte civile, e dunque chiedere il risarcimento, solo in presenza di un danno diretto ed immediato[39]. In tale prospettiva, la parte civile partecipava al processo solo per gli interessi civili e non perché «essa (avesse) il ruolo di accusatrice privata […] o (fosse) un ausiliare del p.m.»[40]. Tale impostazione rifletteva chiaramente la concezione «statalista»

---

[36] Cfr. P. TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 152 ss.

[37] L'art. 22, codice del 1930 (r.d. 19 ottobre 1930), rubricato «legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile», così recitava:

«L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno oppure da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.

Essa può essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile».

[38] Art. 91, codice del 1930:

«Chi ha diritto di esercitare l'azione civile nel procedimento penale può costituirsi parte civile.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non possono costituirsi parte civile, se non sono rappresentate, autorizzate od assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili».

[39] Cass., 6 giugno 1969, in *Cass. pen.*, 1970, p. 1949; Cass., sez. I, 7 marzo 1962, Zullo, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1962, p. 651; Cass., sez. I, 11 marzo 1960, Pedrotta, in *Giust. pen.*, 1960, III, c. 526. In dottrina T. GRIMALDI, *L'azione civile nel processo penale*, Napoli, 1965, p. 39 s.; G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*,vol. IX, Torino, 1995, p. 236.

[40] E. LUPO, sub *art. 22 c.p.p.*, in *Esposizione di giurisprudenza sul codice di procedura penale dal 1960*, a cura di E. Lupo-L. Carinci-G. Lattanzi, I, Milano, 1969, p. 60. La *Relazione al Re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale* (r.d. 28 maggio 1931, n. 602), in *Bollettino ufficiale. Legislazione e disposizioni ufficiali*, vol. LXI, Roma, 28 febbraio 1931, p. 584, era lapidaria: «[…] se l'ente, l'associazione o il privato non avesse da esperire alcuna azione civile, la sua costituzione di parte civile nel processo penale non potrebbe avere altra finalità se non quella della repressione del reato. Ma questa è una funzione propria di un organo specifico dello Stato, cioè del pubblico ministero, del quale il nuovo codice di procedura penale ha opportunamente rinvigorito i poteri e aumentato il prestigio. […] non è opportuno snaturare, per alcuna ragione, il carattere dell'istituto della costituzione di parte civile, e conviene reagire ad ogni tentativo di trasformare l'istituto medesimo in un'accusa privata, elemento perturbatore della serenità dei giudizi penali, condannato dall'esperienza e bandito dagli ordinamenti dello Stato

del regime fascista, ove gli interessi individuali e collettivi venivano assorbiti in quello generale[41]. In secondo luogo, veniva in rilievo la strutturazione delle fattispecie quali reati di pericolo e dunque che si configurano prima della provocazione del danno. Da ultimo, non per importanza, i costi processuali[42].

Ad ogni modo la *littera legis* era lapidaria: l'azione civile può essere esercitata esclusivamente dalla persona fisica, salvo specifiche disposizioni di legge[43].

Da altra angolazione, la partecipazione dei soggetti collettivi era osteggiata dalla classica bipartizione delle forme di tutela: da una parte,

---

moderno. È quindi sufficiente, per l'efficace svolgimento dell'attività dei predetti enti ed associazioni, il diritto di denuncia ad essi spettante».

[41] G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata*, Milano, 1989, p. 23 ss.; N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, cit., p. 1139.

[42] A. DE VITA, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi nella prospettiva del sistema francese. Aspetti principali del problema e specificazioni in tema di protezione degli interessi dei consumatori*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 378; G. ALPA, *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977, p. 273 ss.

[43] In realtà era già rinvenibile nell'ordinamento almeno un'ipotesi normativa che prevedeva la partecipazione delle associazioni nel processo penale, cioè l'art. 46, r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, secondo cui «gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreto del ministro per l'economia nazionale secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto». Ad ogni modo, quale che fosse il soggetto costituitosi parte civile, la partecipazione rimaneva strettamente correlata all'azione civile: così emergeva dall'art. 2 disp. att. c.p.p. (r.d. 28 maggio 1931, n. 602), in base al quale «anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti per determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale per l'esercizio dell'azione civile». Sulla sostituzione del termine «persona» di cui all'art. 22 c.p.p. 1930 con il più ampio «soggetto» *ex* art. 74 c.p.p., quale evidente «volontà legislativa di sgombrare il campo da ogni residuo dubbio circa la possibile legittimazione delle persone giuridiche e degli enti collettivi all'esercizio dell'azione civile in sede penale», v. E.M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, I, a cura di G. Dean, Torino, 2009, p. 536. Nello stesso senso C. QUAGLIERINI, *Le parti diverse dall'imputato e l'offeso dal reato,* in *Trattato di procedura penale,* VIII, a cura di G. Ubertis-G.P. Voena, Milano, 2003, p. 34.

quella dell'interesse generale, «affidata al promovimento, in chiave monopolistica, dell'azione da parte del pubblico ministero», dall'altra, quella dell'interesse individuale, «prevalentemente visto nell'ottica del diritto soggettivo, la cui violazione concreta un danno risarcibile e la cui tutela è affidata allo strumento della costituzione di parte civile»[44].

Fondamentale passaggio per il ribaltamento della concezione statalista è sicuramente l'avvento *medio tempore* della Costituzione, con l'ampio *corpus* di articoli dedicato ai gruppi intermedi tra individuo e Stato[45].

Da ciò è derivata un'importante attività ermeneutica della giurisprudenza che, in via casistica, ha riconosciuto la legittimità a costituirsi parte civile di determinati soggetti collettivi[46]. Così, ad esempio, è stata ritenuta valida la costituzione di parte civile della pubblica amministrazione nei procedimenti per reati d'interesse privato in atti d'ufficio e di furto di beni patrimoniali ad essa appartenenti[47]; quella di un ente pubblico per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dai reati commessi dai propri

---

[44] F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, in *Quest. crim.*, 1976, p. 9. Rileva Bricola, *ivi*, p. 31, come la partecipazione al processo penale dei soggetti privati in epoca fascista veniva limitata da due principi, il corporativismo e il consolidamento dell'autorità dello Stato: il primo, permetteva limitate forme partecipative, in ogni caso «smorzate da ogni carica antagonista»; il secondo, conduceva a «riaffermare il monopolio pubblico dell'azione penale».

[45] È proprio la Carta costituzionale a dare impulso all'«uso alternativo del diritto borghese», cioè a dire che, «muovendo da precisi agganci costituzionali, si ricercano nell'ordinamento positivo vigente e/o si propongono in un piano riformistico futuro, strumenti tecnico-giuridici atti a proteggere ed (ulteriormente) promuovere quegli interessi "esclusi", anche e proprio nella loro carica antagonista rispetto al valore "appropriazione privata del profitto"»: così F. SGUBBI, *Tutela penale di «interessi diffusi»*, in *Quest. crim.*, 1975, p. 441; ID., *L'interesse diffuso come oggetto della tutela penale (considerazioni svolte con particolare riguardo alla protezione del consumatore)*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 551 ss. Sulla tendenza dei nuovi interessi a superare la mera «efficacia morale», v. M. SANCHÉZ MORÓN, *La participación del ciudadano en la Administración pública*, Madrid, 1980, p. 116 ss.

[46] Sul punto, M.G. AIMONETTO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e costituzione di parte civile*, in *Giur. it.*, 1982, II, c. 19 ss.; G. BOLOGNA, *Gli interessi collettivi nelle pronunce della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, p. 415 ss.

[47] Trib. Roma, 25 luglio 1965, Marotta e altro, in *Giur. it.*, 1966, II, p. 214.

dipendenti[48]; quella di un partito politico che, nonostante la carenza di personalità giuridica, poteva costituirsi come parte civile *ex* art. 36 c.c., spettando al segretario, quale figura assimilabile al presidente dell'associazione, la rappresentanza processuale[49]; quella di una congregazione religiosa, riconosciuta come persona giuridica, nel caso di omicidio commesso ai danni di un professo[50]; quella del comitato di quartiere per danneggiamento del patrimonio storico e del paesaggio[51]; quella del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali e del Consiglio Nazionale Forense in un procedimento per l'omicidio del Presidente del Consiglio dell'Ordine suddetto[52].

Di particolare rilevanza il caso delle associazioni sindacali, per il loro fondamentale ruolo antagonista rispetto alla tutela degli interessi economici: la questione maggiormente dibattuta era se lo Statuto dei Lavoratori attribuisse un diritto soggettivo proprio ed esclusivo del sindacato o anche la legittimazione alla tutela degli interessi collettivi o del lavoratore *uti singulus*[53].

---

[48] Cass., sez. I, 26 febbraio 1964, Natoli e altro, in *Foro it.*, 1965, II, c. 463; Trib. Ravenna, 23 marzo 1962, in *Riv. giur. idrocarburi*, 1962, p. 626.

[49] Trib. Milano, 28 luglio 1960, Libonati e altro, in *Foro pen.*, 1965, p. 155.

[50] Corte App. Venezia, 18 aprile 1959, Pensa e altro, in *Riv. pen.*, 1960, II, p. 759.

[51] Pret. Roma, ord. 18 marzo 1977, in *Giur. merito*, 1977, p. 833, con nota di A. POSTIGLIONE, *Sulla costituzione di parte civile di Comitati di quartiere*.

[52] Corte Ass. Torino, 26 aprile 1983, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 836, con nota di G. LOZZI, *La costituzione di parte civile di un Consiglio dell'Ordine in un procedimento per omicidio.*

[53] Tra gli innumerevoli contributi in dottrina, v. G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., p. 53 ss.; P.P. RIVELLO, *Sulla legittimazione delle associazioni sindacali a costituirsi parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose, con violazione delle norme poste a cautela della salute dei lavoratori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 1558 ss.; G. VIDIRI, *Interessi collettivi, sindacato e costituzione di parte civile*, in *Giust. pen.*, 1985, III, c. 47; P. TONINI, *L'intervento di sindacati ed associazioni nel processo penale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 1421; F. SANTORO PASSARELLI, *Diritto soggettivo e interesse legittimo dei sindacati al rispetto della libertà sindacale nei luoghi di lavoro*, in *Riv. dir. lav.*, 1973, I, p. 3 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, nel primo senso, cfr. Trib. Prato, 19 luglio 1974, in *Riv. giur. lav.*, 1975, p. 274; Cass., 6 maggio 1972, n. 1380, in *Foro it.*, 1972, c. 1201; nel secondo, Trib. Milano, 8 novembre 1977, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 607; Trib. Torino, 27 aprile 1977, in *Giur. merito*, 1979, p. 164.

In altre occasioni, invece, gli interpreti hanno sbarrato l'accesso al processo penale a determinate figure collettive, sulla base della non configurabilità di un danno tangibile[54].

Sul versante consumeristico, una previsione legislativa particolarmente interessante, riguardante la partecipazione nel procedimento degli enti collettivi a tutela del consumatore, è quella di cui all'art. 8-*bis* l. 7 agosto 1986, n. 462 (di conversione del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»), il quale inserisce nel d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (rubricato «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti»), l'art. 109-*bis*, secondo cui «le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni».

Emblematica, in tale frangente, al di là della quanto mai vaga formulazione «altre associazioni interessate», la soppressione del requisito della immediatezza del danno, poiché sembrerebbe di trovarsi di fronte ad una vera e propria azione penale del soggetto meta-individuale, slegata da qualsivoglia istanza risarcitoria.

Come è stato fatto notare, «il decreto in esame ha inteso utilizzare il tradizionale strumento della parte civile solo per consentire la partecipazione al processo penale di soggetti particolarmente qualificati e competenti in ausilio al pubblico ministero nella tutela dell'interesse

[54] Si segnalano Trib. Bologna, ord. 9 dicembre 1975, in commento alla quale v. R. RICCIOTTI, *Inammissibilità della costituzione di parte civile dell'A.N.P.I. nei procedimenti aventi per oggetto reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645 (sanzioni contro il fascismo)*, in *Crit. pen.*, 1975, p. 356 ss.; Cass., 15 gennaio 1974, in *Foro it.*, 1975, II, c. 146, la quale ritenne inammissibile la costituzione dell'associazione Italia Nostra in merito ad un procedimento per deturpamento di bellezze naturali *ex* art. 734 c.p.; Cass., Sez. V, 16 maggio 1980, Di Gregorio e altri, in *Giur. it.*, 1982, II, c. 20, con nota di M.G. AIMONETTO, *Orientamenti giurisprudenziali*, cit.

collettivo dei consumatori», prendendo atto «dell'inadeguatezza degli organi pubblici in tale settore»[55].

Si osservi come, nella normativa da ultimo menzionata, non era previsto nessun requisito oggettivo che identificasse l'ente legittimato a partecipare, sicché l'interprete doveva rifarsi ad altre norme, quale sicuramente l'art. 46 r.d.l. n. 2033/1925.

In definitiva, dal resoconto effettuato, si può agevolmente rilevare la incapacità della Suprema Corte a «formulare un indirizzo coerente ed uniforme, idoneo a guidare le magistrature di merito» e la tendenza dei tribunali a «largheggiare nell'ammettere la costituzione di parte civile»[56].

Tuttavia, l'estensione del novero dei soggetti legittimati a partecipare in qualità di parte civile al processo penale non poteva essere rimessa nelle mani dei giudici. Se, da una parte, era apprezzabile lo sforzo di riempire i vuoti normativi, dall'altra, non si poteva lasciare agli interpreti un margine di discrezionalità così ampio.

D'altronde, un limite era imposto dalla *ratio* ispiratrice della trattazione unitaria dei processi civili e penali, ravvisabile «nell'esigenza di evitare dispersioni o inutili duplicazioni nell'esercizio dell'attività giurisdizionale e nel principio del divieto del conflitto di giudicati, che opera, in via preventiva, attraverso accorgimenti legislativi idonei ad evitare il sorgere di tale conflitto ed, in via repressiva, attraverso congegni diretti a risolvere la contraddizione con il sacrificio di uno dei giudicati in contrasto»[57].

---

[55] G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., p. 171 ss. Sull'uso ambiguo della costituzione di parte civile quale strumento atto ad evitare accertamenti superficiali e parziali del pubblico ministero, cfr. C. SANTORIELLO, A. GAITO, *Ma davvero il processo penale è il luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 401; A. DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 840; L. ZANUTTIGH, *Legittimazione e danno nella costituzione di parte civile di enti esponenziali*, in AA.VV., *Studi in onore di E.T. Liebman*, IV, Milano, 1979, p. 2775 ss.

[56] M. CICALA, *La parte civile: esercizio dell'azione civile in sede penale o accusa privata?*, in *Crit. giud.*, 1977, p. 159 ss.

[57] Così G. VIDIRI, *Interessi collettivi, sindacato e costituzione*, cit., c. 45. Non si dimentichino le correnti dottrinali orientate verso la completa soppressione della figura

Innanzitutto, era necessario individuare una categoria di interessi degni di tutela in sede penale e i rispettivi titolari; in secondo luogo, andava chiarito chi poteva azionare le pretese in tale sede; contemporaneamente bisognava confrontarsi con la previsione legale che richiedeva l'immediatezza del danno.

Si tenga presente che la necessità di una azione di tipo collettivo non poteva essere soddisfatta tramite azioni individuali esercitate collettivamente, ove più soggetti, associandosi in vista del processo, riuscivano sì ad abbattere i costi, ma la decisione continuava a riguardare ogni singola posizione processuale e il risarcimento spettava singolarmente a ciascun associato[58].

Ci si aspettava, dunque, un intervento riformatore in senso ampliativo dei diritti degli enti collettivi, ma ancorato a rigidi parametri di legge, sì da non permettere a qualsivoglia soggetto di poter intervenire *ad libitum* nel processo.

Il codice del 1988, tuttavia, seppur formalizza la presenza degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, ne restituisce una

della parte civile: cfr. G. PISAPIA, *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Azione civile e processo penale*, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1971, p. 3 s., il quale rammenta il progetto di codice penale redatto nel 1962 dalla Commissione nominata dal ministro della Giustizia Gonella e presieduta da Carnelutti, ove quest'ultimo «non esitò ad escludere l'istituto della parte civile, ritenuto incompatibile con la struttura puramente accusatoria del processo delineata in quel progetto», anche perché «accanto al problema dell'*essere*, la parte civile imporrebbe anche quello dell'*avere*». In senso contrario, ricorda Pisapia, si osservò come «la parte civile […] non sempre si muove sul piano dell'*avere*, ma spesso anche su quello dell'*essere*, se è vero che, avendo patito dal reato una *offesa*, ha interesse a veder ristabilito l'ordine giuridico con la condanna del colpevole, prima ancora che con il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La presenza della parte civile, in quanto *parte offesa*, ha, quindi, una sua piena giustificazione morale, oltre che giuridica». Per una ricca disamina delle elaborazioni dottrinali in tema di giustificazione dell'azione civile in sede penale v. E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 6 ss.; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, *passim*.

[58] P. TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori*, cit., p. 153 ss.

figura ridimensionata[59], visto che si passa dall'elaborazione giurisprudenziale che li legittimava di fatto quali parti civili alla versione normativa odierna, che riconosce agli stessi la mera equiparazione alla persona offesa[60].

Le domande a cui va data risposta, dunque, sono le seguenti: che caratteristiche devono avere gli enti legittimati; quali interessi devono tutelare per poter partecipare al processo; quali poteri possono esercitarvi. Per una miglior comprensione si analizzeranno le questioni di cui sopra separatamente.

3. Dalla *deminutio* formale all'estensione in via interpretativa: i tratti fondamentali dell'intervento degli enti collettivi nel codice del 1988

3.1. Il riconoscimento formale

«Bisogna evitare il pericolo che qualsiasi gruppo occasionale, magari costituendosi *ad hoc* o perseguente obiettivi generici o di dubbia conformità alla Costituzione possa intervenire come parte civile in ogni processo riguardante reati astrattamente contrastanti con i fini associativi o con l'interesse dei membri: assisteremmo altrimenti ad un moltiplicarsi di azioni

[59] D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»: figli legittimi del «nuovo» codice, ma ancora eredi del «vecchio»* status *di parti civili*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 444.

[60] Di partecipazione di enti e associazioni nel processo penale, quali «parti lese di creazione politica», parlava già G. ESCOBEDO, *Il titolo per la costituzione di parte civile specie in rapporto ai sindacati professionali*, in *Riv. pen.*, 1912, c. 1498 ss., il quale ipotizzava che «anche chi non sia parte lesa dal reato può, in casi determinati designati tassativamente dal legislatore, intervenire nel giudizio penale, quale parte privata». Sul punto ritorna F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale*, cit., p. 60 ss., individuando gli elementi essenziali della nuova figura processuale: necessità di un «atto di creazione politica», visto che le norme penali quasi mai tutelano in via diretta un interesse collettivo o diffuso; intervento slegato da un danno subìto e «da una partecipazione già acquisita sul terreno extrapenale»; maggiori poteri di impulso del p.m. che non si concretizzano in «attribuzione di nuove titolarità di azione penale (popolare)»; necessità di una «rigorosa valutazione preliminare da parte del legislatore» al momento della creazione politica.

civili da parte di più o meno fantomatiche associazioni»[61]: questi erano i rischi che parte della dottrina metteva in luce ancor prima dell'entrata in vigore del codice odierno.

Infatti, alle sempre più sentite istanze di apertura del processo penale ai soggetti meta-individuali non poteva che fare *pendant* una oculata previsione legislativa sulle caratteristiche che avrebbero dovuto contraddistinguerli.

La dottrina[62] aveva già suggerito di prendere in considerazione alcuni modelli stranieri che ammettevano la costituzione di parte civile delle associazioni dei consumatori, in particolar modo la *loi Royer* francese del 27 dicembre 1973[63].

L'art. 46[64] della menzionata legge conteneva requisiti specifici per l'abilitazione: difesa degli interessi dei consumatori quale oggetto statutario; un riconoscimento formale, previa consultazione del pubblico ministero, le cui condizioni sarebbero state fissate da un decreto; un pregiudizio diretto o indiretto all'interesse collettivo dei consumatori; la rappresentatività a

[61] Cfr. G. ICHINO, *Costituzione di parte civile di associazioni e sindacati nel processo penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 686 s.

[62] P. TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori*, cit., p. 167 ss.

[63] *Loi* 73-1193, in *Recueil*, 1974, leg., 30.

[64] Art. 46 *loi* 73-1193:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les associations de défense de consommateurs pourront être agréées après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, des associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 et des textes subséquents, pourront être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui seront fixées par le décret susvisé».

livello locale o nazionale; l'indipendenza delle associazioni rispetto alle attività professionali dei lavoratori[65].

In applicazione del suddetto articolo veniva emanato il *décret* n° 74-491 du 17 mai 1974, il quale specificava i requisiti per richiedere l'abilitazione: un anno di esistenza al momento della richiesta; aver svolto un'attività efficace e pubblica per la difesa degli interessi dei consumatori, consistente nella realizzazione e diffusione di pubblicazioni, nell'aver svolto riunioni informative e nell'avere sedi permanenti; avere una rappresentatività, per le associazioni nazionali, di almeno 10.000 contributori, requisito non richiesto se impegnate nella ricerca e nell'analisi scientifica, e, per le associazioni locali, dipartimentali o regionali, giustificare un numero sufficiente di contributori in considerazione della portata territoriale della loro attività.

Evidente l'avanguardia normativa francese rispetto alla disciplina italiana emergente dal combinato disposto degli artt. 46, r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, citato, e 90, r.d. 1 luglio 1926, n. 1361: quest'ultimo riconosceva la possibilità di costituzione di parte civile alle associazioni e gli altri enti «esistenti alla data delle promulgazione del decreto-legge medesimo e che per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata abbiano acquistata importanza notevole».

I criteri risultavano *ictu oculi* fumosi e disancorati da parametri certi. Inoltre i soggetti a cui si faceva riferimento erano «gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate», altra formula evidentemente evanescente.

Il codice del 1988 oggettivizza le figure pluri-individuali, tuttavia legittimandole all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona

[65] Come fa notare P. TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori*, cit., p. 170, è evidente il conflitto di interessi dei consumatori e dei lavoratori: gli uni ad aver un prodotto sicuro, gli altri a migliorare la propria condizione occupazionale e a veder tutelata la salute sul posto di lavoro.

offesa[66]: l'art. 91 c.p.p.[67] prevede, infatti, che non debbono avere scopo di lucro; devono aver ottenuto un riconoscimento formale *ex lege* prima della commissione del fatto; debbono tutelare gli interessi lesi dal reato.

Chiaro l'intento di garantire la serietà ed affidabilità dell'ente sotto vari profili. Innanzitutto il riconoscimento di legge impedisce la partecipazione al processo penale di tali soggetti mediante «l'autoattribuzione, ad opera di un atto dell'ordinamento interno di essi, del perseguimento delle finalità di tutela degli interessi lesi dal reato»[68]: in questo modo si evita l'affollamento del processo e la partecipazione pretestuosa allo stesso[69]. Inoltre il riconoscimento prima della commissione del fatto neutralizza dapprincipio l'eventualità di organizzazioni posticce.

La previsione di legge ricomprende senza dubbio anche il regolamento o l'atto amministrativo «purché tali atti siano emanati in esecuzione di una legge e fermo restando il potere del giudice penale di sindacare la legittimità del riconoscimento operato dalla pubblica amministrazione»[70].

Non vi è alcuna precisazione codicistica in merito alla necessaria presenza della personalità giuridica, da cui si può agevolmente dedurre che

---

[66] L'art. 2, n. 39, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (in suppl. ord., *Gazz. Uff.*, 16 marzo, n. 62), prevedeva la «attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra».

[67] Art. 91 c.p.p: «gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato».

[68] *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, serie generale, n. 250, suppl. ord. n. 2., p. 42. V., sul punto, anche C. SALVI, *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985, p. 273 ss.

[69] In tal senso U. FERRANTE, *Gli interessi diffusi ed il nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. merito*, 1990, II, p. 597 s.

[70] V. *Relazione al progetto preliminare*, cit., *ibidem*. In dottrina, S. NOSENGO, sub *art. 91 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989, p. 426; D. CHINNICI, *op. ult. cit.*, p. 445.

qualsiasi ente, purché munito dei requisiti minimi, possa intervenire nel procedimento[71].

Da ultimo, l'assenza di scopo di lucro: «un requisito che il giudice dovrà, di volta in volta, verificare senza rimanere vincolato dalle prescrizioni degli atti, e che, fra l'altro, è stato predisposto al fine di allontanare anche il minimo sospetto di una strumentalizzazione della prestazione del consenso della persona offesa per manovre non trasparenti tanto da parte di chi presta il consenso tanto da parte di chi lo richiede»[72]. La previsione evita a monte un possibile conflitto tra gli interessi della persona offesa e dell'ente/associazione, quest'ultimo posto in condizione di non poter accedere al processo per finalità ambigue.

3.2. Il ruolo delle associazioni nel dettato normativo: a) la debolezza della pubblica accusa nei processi a tutela degli interessi collettivi; b) l'«adesione» all'attività del pubblico ministero e le modalità di intervento

a) La debolezza della pubblica accusa nei processi a tutela degli interessi collettivi

Le istanze di partecipazione dei soggetti collettivi si sono storicamente scontrate con «la gelosa delimitazione del numero delle parti nel processo penale» di tipo inquisitorio, sicché «il graduale allentamento della "segretezza interna" e la prevalenza del suo carattere accusatorio»[73]

---

[71] G. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità «esponenziali»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 438 ss.; D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., p. 445. In senso contrario A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 132.

[72] *Relazione al progetto preliminare*, cit., p. 42.

[73] F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale*, cit., p. 9.

avrebbero dovuto permettere più agevolmente l'accesso ai nuovi attori sociali.

L'impatto di nuove figure sulla scena processuale avrebbe fatto da contraltare alla risaputa fragilità del ruolo della pubblica accusa nei casi di reati lesivi di interessi pluri-individuali (quali ad esempio, le frodi in materia alimentare, i reati contro l'ambiente, quelli contro la sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.), fragilità riscontrata per una serie di fattori di estrema rilevanza[74].

In primo luogo, si consideri la ritrosia all'impulso dell'attività accusatoria. Dal punto di vista della singola persona fisica, era evidente la sproporzione di forze economiche ed informative, sicché i costi processuali, le eventuali sanzioni penali in caso di denunce infondate, le difficoltà probatorie e la tendenza ad accettare un ristoro monetario extra-processuale (rinunciando a costituirsi parte civile), frenavano le istanze penalistiche del privato[75]. Per quel che riguarda le associazioni collettive, la remora alla denuncia dipendeva, al contrario, dalla impossibilità di costituirsi parte civile.

Sul fronte della pubblica accusa, l'organo inquirente mostrava o la propria «impreparazione tecnica»[76] rispetto ai reati contestati, oppure la magistratura diveniva portavoce di istanze collettive cui non era preposta,

---

[74] Sull'inadeguatezza del ruolo del p.m., v. M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giur. it.*, 1975, IV, c. 51; ID., *Formazioni sociali e interessi di gruppo*, cit., p. 374 ss.; A. ALBAMONTE, *Gli interessi collettivi ed il processo penale nel contesto della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *Riv. pen.*, 1978, p. 435; ID., *La tutela civile degli interessi collettivi nel processo penale*, in *Pol. dir.*, 1978, p. 191 s.

[75] G. CANZIO, *La tutela dell'ambiente naturale e l'art. 734 codice penale*, in *Riv. giur. edilizia*, 1971, II, p. 90. Per le stesse considerazioni in àmbito civile e amministrativo, cfr. G. MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi*, cit., p. 1055.

[76] F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale*, cit., p. 12. Ritiene G. MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi*, cit., p. 1057, che il p.m. fosse «privo di quella sensibilità e competenza (non giuridica, ma specialistica, ad es. in materia bancaria, edilizia etc.) e di quella flessibilità e rapidità che sono richieste per far fronte ai nuovi reati di stampo collettivo, o diffusamente lesivi».

trasformandosi «da interprete a vero rappresentante dell'interesse collettivo»[77].

Emblematica, in tal senso, la nota pronuncia sul caso «olio di colza»[78], ove il ruolo del magistrato si schiaccia tra l'interesse collettivo e quello economico, in palese difficoltà a gestire la situazione di «conflittualità» senza sbilanciarsi verso uno dei due poli.

Nel caso menzionato il giudice non si limitò a comporre il conflitto, ma il provvedimento emesso aveva tutte le sembianze «di una requisitoria calata nelle forme della sentenza», il suo ruolo era «un mandato diretto della collettività che reclama difesa» e la sentenza «un atto di "vendetta sociale" piuttosto che un atto di giustizia»[79].

La dottrina suggerì allora di riequilibrare la posizione del pretore, in mancanza di una chiara distinzione dei ruoli inquirenti e giudicanti, tramite la previsione di una «iniziativa processuale a tutela dei consumatori affidata a gruppi esponenziali dell'interesse collettivo»[80].

---

[77] Così E. AMODIO, *L'azione penale delle associazioni dei consumatori per la repressione delle frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 516.

[78] Pret. Treviso, 30 aprile 1974, n. 204, Chiari, in *Foro it.*, 1974, c. 322.

[79] E. AMODIO, *L'azione penale delle associazioni*, cit., p. 516 s. Nello stesso senso venne affrontato il caso dell'olio di colza in Spagna (STS, 23 de abril de 1992, n. 1996, in *supremo.vlex.es*), prendendo a prestito la deriva soggettivistica avviata dalla giurisprudenza tedesca nel noto caso «Lederspray»: nonostante la carenza di adeguata prova scientifica della causalità del danno, il Tribunal Supremo pronunciò sentenza di condanna sostenendo che «si se ha comprobado de una manera jurídicamente inobjetable que la composición del contenido de un producto – aunque no sea posible una mayor aclaración – es causante de los daños, no será requisito para la prueba de la causalidad que además se compruebe por qué dicho producto pudo ser causal de los daños, es decir, cuál ha sido, según un análisis y los conocimiento científico-naturales, el fundamento último de esa causalidad». Sul suddetto «nuovo orientamento giurisprudenziale» cfr., più approfonditamente, F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 231 ss. Sulla vicenda dell'olio di colza in Spagna, si rimanda, tra gli altri, a M.E. ÍÑIGO CORROZA, *La responsabilidad penal del fabricante por defectos de sus productos*, Barcellona, 2001, p. 367 ss.; J.M. PAREDES CASTAÑÓN, T. RODRIGUEZ MONTAÑES, *El caso de la colza: responsabilidad penal por productos adulterados o defectuosos*, Valencia, 1995.

[80] E. AMODIO, *L'azione penale delle associazioni*, cit., p. 518. L'Autore, *ivi*, p. 519, indicava quale via da percorrere ai fini dell'instaurazione di tale azione penale privata un ripensamento dell'art. 46, r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, che nella sua formulazione

Il tentativo di affiancare al pubblico ministero altri soggetti, tuttavia, non fece breccia nella dottrina maggioritaria, sicché ancora oggi ci ritroviamo di fronte al monopolio pubblico dell'accusa. Torneremo su questo argomento più avanti, analizzando le possibili tecniche di tutela degli interessi collettivi ed i limiti ad una loro introduzione nell'attuale assetto ordinamentale.

Infine, la strutturazione gerarchica degli uffici dell'accusa ha influito in maniera negativa sulla persecuzione dei crimini a tutela di interessi ultra-individuali[81].

b) L'«adesione» all'attività del pubblico ministero e le modalità di intervento

I criteri di legittimazione indicati in precedenza, se da una parte tendono a garantire l'affidabilità degli enti partecipanti, dall'altra, si scontrano con la menzionata equiparazione processuale degli stessi alla persona offesa.

La *ratio* della normativa è quella di separare definitivamente le pretese civili da quelle penali, impedendo un uso distorto della costituzione di parte civile[82].

Le limitazioni alla partecipazione degli enti collettivi, tuttavia, riguardarono non solo il ruolo da attribuirgli, ma anche il momento in cui

---

conteneva un differente significato rispetto alla «formula apparentemente cristallina della "costituzione di parte civile"».

[81] Si v., sul punto, M. SCAPARONE, *Processo penale e interessi collettivi*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 494 ss.

[82] G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., p. 206 ss.; G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, cit., p. 236: «il legislatore non ha, peraltro, mancato di attribuire, nel corso del tempo, patenti di legittimazione speciale per l'esercizio dell'azione civile riparatoria ad associazioni ed enti, svincolandoli dai presupposti generali sanciti per l'"ordinaria" costituzione di parte civile. Ciò ha palesemente condotto all'emergere – anche sul piano formale – di un'azione senza danno, attraverso la virtuale istituzionalizzazione dell'uso distorto dell'azione civile riparatoria»; G. RANALDI, *Parte civile e processo* de societate: *profili di un'esclusione ragionevole*, in *Arch. pen. online*, 2013, 2, p. 10 s., secondo cui «l'esercizio dell'azione civile risarcitoria nel processo penale costituisce, per meditata opzione del legislatore tecnico delegato, un'eccezione al "criterio fondamentale" della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale».

garantire loro l'accesso al processo: infatti, inizialmente si era ritenuto di dover permettere l'ingresso ai soggetti meta-individuali a partire dalla fase strettamente processuale, poiché la loro presenza in indagine avrebbe comportato un rallentamento della fase investigativa ed una compressione delle facoltà ivi previste in capo alla persona offesa (prendere cognizione degli atti «garantiti» di p.m. e p.g.; nominare un difensore al fine di assistere all'incidente probatorio; nominare un proprio consulente tecnico in caso di perizia, ecc.).

Tuttavia, alla fine è stato seguìto un diverso orientamento, in base al quale «agli enti e alle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato è stata consentita la partecipazione al procedimento penale in funzione di un'opera di "adesione" o di "controllo" rispetto all'attività del pubblico ministero: un'opera che risulterebbe irrimediabilmente compromessa laddove si impedisse l'intervento dei detti enti ed associazioni alla fase delle indagini preliminari»[83].

Agli enti collettivi viene dunque garantita la possibilità di partecipare «in ogni stato e grado del procedimento», sino al giudizio di cassazione[84].

L'art. 92 prevede un ulteriore ostacolo all'intervento dei soggetti pluri-individuali: il consenso della persona offesa[85]. Tale consenso deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma non può essere in ogni caso prestato a più di un ente o associazione, pena l'inefficacia dello stesso[86].

---

[83] *Relazione al progetto preliminare*, cit., p. 42.

[84] Cfr. S. CIANI, sub *art. 91*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi-E. Lupo, *I soggetti (artt. 1,108)*, vol. I, Milano, 2008, p. 752 s.; D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., p. 445.

[85] E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 559, lo definisce «potere di veto».

[86] Come chiarisce la *Relazione al progetto preliminare*, cit., p. 43, «è chiaro che, se gli offesi sono più, ferma restando la necessità del consenso da parte di ciascuno di essi, la potenzialità di introduzione degli interessi dovrà essere commisurata al numero delle persone offese». Non è inoltre necessaria la costituzione della parte offesa, nemmeno in

Inoltre, il consenso inizialmente prestato all'ente può essere revocato in ogni momento nelle stesse forme con cui è stato reso, ma, al fine di evitare una gestione «schizofrenica» ed irresponsabile della partecipazione del soggetto meta-individuale da parte della persona offesa, quest'ultima, una volta revocato, non può più prestarlo, nemmeno ad un ente diverso.

La partecipazione si attua mediante il deposito di un «atto di intervento», i cui requisiti sono previsti, a pena di inammissibilità, all'art. 93 c.p.p.[87].

Il termine ultimo per intervenire è stabilito dall'art. 94 c.p.p. fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti di cui all'art. 484 c.p.p.

3.3. Legittimazione processuale e tutela degli interessi «lesi dal reato»: ragioni giustificative e tipologie di interessi

La *littera legis* non dice molto in riferimento alla tipologia di interessi che l'ente collettivo va a tutelare e rappresentare nel procedimento se non che siano interessi «lesi dal reato» e che vengano riconosciuti tramite equiparazione *ex lege* a quelli della persona offesa[88].

---

séguito: cfr. F. ALIPRANDI, *L'intervento nel processo penale degli enti esponenziali nella nuova legge delega*, in *Giur. mer.*, 1990, I, p. 226.

[87] Art. 93 c.p.p.:

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b) l'indicazione del procedimento; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

[88] G. BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit., p. 256 ss. Discorre di *fictio iuris* la *Relazione al progetto preliminare*, cit., p. 41, mentre in dottrina v. G. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit. p. 437.

Quest'ultima infatti è legittimata dal fatto che è titolare dell'interesse leso in via immediata dal reato, mentre gli enti sono titolari di interessi differenti, che non corrispondono né a quello dell'offeso né a quello pubblico generale[89].

Si ritiene che gli enti esponenziali siano titolari di interessi «diffusi o collettivi», i quali attengono direttamente alla personalità dell'ente[90] e che possano essere azionati sulla base di determinati presupposti[91].

Tali interessi assumono fondamentale rilevanza a séguito dell'entrata in vigore della Costituzione e del quadro valoriale che la stessa ha disegnato: come è stato osservato «l'assedio da parte di nuove istanze sociali verso la fortezza del mondo giuridico tradizionale» viene determinato non solo «dalla loro capacità di organizzarsi e strutturarsi attorno a soggetti giuridicamente rilevanti», ma anche «dalla loro idoneità a reperire referenti normativi e costituzionali»[92].

---

[89] Sulle difficoltà per i giudici di distinguere tra interessi diffusi o collettivi ed interesse pubblico generale, alla cui tutela è preposto il pubblico ministero, v. N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, cit., p. 1141 s.

[90] Tra i tanti, v. C.M. BIANCA, *Note sugli interessi diffusi*, in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003, p. 73 s. Sottolinea F. ALIPRANDI, *L'intervento nel processo penale*, cit., p. 225, che nelle pronunce dei giudici di merito «il danno, per lo più non patrimoniale dell'ente, è costituito dalla lesione dell'interesse tutelato dall'ente stesso, interesse che in realtà coincide con quello tutelato dalla norma incriminatrice, ma si cerca di avvalorare la dimostrazione di un danno proprio dell'ente, sostenendo che vi è stata lesione dell'immagine, della credibilità, del prestigio dell'ente nel settore nel quale esso specificamente opera».

[91] Nel dettaglio, in argomento, cfr. E. LLAMAS POMBO, *Requisitos de la acción colectiva de responsabilidad civil*, in *Diario La Ley*, n. 7141, 24 marzo 2009, p. 1 ss.; S. CHIARLONI, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 567 ss.

[92] B. CIANCI, *Tutela degli interessi diffusi*, in *Giur. merito*, 1990, II, p. 586. Ricorda l'Autore, *ivi*, p. 587, come il settore del diritto ambientale sia l'esempio «di questo percorso, attraverso il quale tale istanza collettiva ha toccato tutte le tappe, rivestendo inizialmente i panni dell'interesse diffuso e di mero fatto, poi quelli dell'interesse legittimo, infine, il riconoscimento quale diritto soggettivo, poi anche legislativamente confermato». Per l'evoluzione giurisprudenziale v., nell'ordine, Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, in *Giur. it.*, 1978, I, c. 2128; Cons. Stato, Ad. plen., 19 ottobre 1979, n. 24, in *Giur. it.*, 1980, III, c. 81; Cass. civ., Sez. un., 9 marzo 1979, n. 1463, in *Foro it.*, 1979, I, c. 939.

Ad ogni modo, sebbene risulti condivisa la sussistenza di interessi pluri-individuali autonomi, il problema maggiore si verifica al momento della selezione di quelli degni di tutela, nel senso di riconducibilità ad un gruppo organizzato identificabile e di azionabilità in giudizio.

Una parte della dottrina ritiene quello dei consumatori un interesse di tipo «collettivo», cioè «diverso sia dall'interesse del singolo individuo che opera dal lato della "domanda" di beni o servizi; sia dall'interesse generale allo "sviluppo dei consumi" e al "benessere economico", riferibile all'intera società e tutelato dagli organi dello Stato»: un interesse, insomma, che può indubbiamente «venire in contrasto con l'interesse generale della c.d. società dei consumi»[93].

Altra dottrina ritiene quella dei consumatori una collettività allo «stato diffuso», ovverosia «composta da una serie aperta e indeterminata di soggetti che hanno un interesse in comune da soddisfare»[94], ed in tal caso l'interesse non sarebbe riconducibile ad una comunità intermedia ben individuabile[95].

Pare necessario, dunque, anche ai fini dell'analisi dei presupposti della costituzione di parte civile, differenziare i due tipi di interessi, diffusi e collettivi, e tentare di darne una definizione in vista dei risvolti applicativi che ne possono derivare[96].

Per interesse «diffuso» si intende «uno stato psico–sociale di tensione fra un bisogno e un bene ripetuto tendenzialmente all'infinito sì da riguardare

---

[93] P. TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori*, cit., p. 156.

[94] Così G. RECCHIA, *Considerazioni sulla tutela degli interessi diffusi nella Costituzione*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 39.

[95] Un ulteriore orientamento si chiede se l'espressione interesse diffuso non sia una formula «brachilogica» per identificare gli interessi personali dei singoli consumatori: G. ALPA, *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, cit., p. 283.

[96] Cfr., ampiamente, E. LLAMAS POMBO, *Las formas de prevenir y de reparar el daño*, Madrid, 2020, p. 349 ss. Per un utilizzo sinonimico delle due situazioni cfr. M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale*, cit., c. 49 ss. Secondo A. GAMBARO, *Interessi diffusi, interessi collettivi e gli incerti confini tra pubblico e diritto privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 790, «in realtà si tratta di interessi comuni che però non trovano collocazione nella grande dicotomia diritto pubblico/diritto privato».

vaste masse per definizione indifferenziate di soggetti»[97]. La fattispecie penale, in questo caso, lede i beni di una pluralità di soggetti, i quali, tuttavia, non riescono ad identificarsi in un preciso centro d'imputazione.

Si può ragionevolmente affermare che ci troviamo di fronte ad uno «stadio per così dire fluido della realtà plurisoggettiva»[98].

Al contrario, l'interesse collettivo si ha quando l'interesse diffuso si condensa in «un organismo tale da fargli assumere una dimensione soggettiva idonea a rivendicare proprie forme di tutela»[99]. L'interesse collettivo non è dato dalla somma degli interessi individuali, talché sarebbe un mero agglomerato degli stessi, ma se ne distingue da un punto di vista qualitativo, essendo riferibile ad una molteplicità di individui che esclusivamente in via collettiva riescono a perseguire l'interesse comune[100].

Una definizione è stata data anche dalla Suprema Corte nella sua massima espressione, secondo la quale per interessi diffusi «possono intendersi quegli interessi che, per l'inidoneità dell'oggetto – a causa della sua natura e del carattere della normativa – ad essere considerato

---

[97] M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 8.

[98] L'immagine è di A. DE VITA, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, cit., p. 350, secondo cui l'interesse diffuso può riguardare una pluralità di soggetti talmente ampia «fino a coincidere con la società tutta» e che « non è caratterizzata da un momento associazionistico, di fusione collettiva per il perseguimento di uno scopo comune». Parla di «interesse senza struttura» G. BERTI, *Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento*, Padova, 1986, p. 435.

[99] D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., p. 452. Sul punto, ampiamente, M.S. GIANNINI, *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova, 1976, p. 23 ss. Sulle difficoltà ad individuare un contorno preciso dell'«interesse collettivo», nonostante l'incorporazione nei testi di legge, cfr. P. GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, *La Tutela Jurisdiccional de los Intereses Supraindividuales: Colectivos y Difusos*, Navarra, 1999, p. 70 ss.

[100] A. DE VITA, *op. ult. cit.*, p. 351 ss. V. anche F. D'ONOFRIO, *Prime riflessioni sul diritto di accesso alla radiotelevisione*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 15 s.; G.S. COCO, *Sulla volontà collettiva in diritto privato*, Milano, 1967, *passim*; F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 35ª ed., 1991, p. 29. Già nei primi del '900, E. BONAUDI, *La tutela degli interessi collettivi*, Torino, 1911, p. 4, discorreva di «interessi che eccedono la sfera dell'individuo».

nell'àmbito esclusivamente individuale, sono riferibili non al soggetto come individuo, ma come membro di una collettività più o meno ampia, coincidente al limite con la generalità dei cittadini, dando così luogo a una pluralità di situazioni giuridiche analoghe»; mentre possono considerarsi interessi collettivi «gli interessi diffusi in una categoria limitata (e cioè meno ampia della generalità dei soggetti), con la possibilità, peraltro contestata, di considerarne portatrice la stessa categoria come tale»[101].

L'interesse diffuso è stato definito «adespota», cioè in cerca di un titolare, fino a quando non riesca, in un secondo momento, ad essere attribuito ad un gruppo organizzato, divenendo in tal caso interesse collettivo[102].

Si può apprezzare la distinzione tra i due tipi di interesse sotto il punto di vista della «conflittualità»: anche quando interesse diffuso e collettivo si riferiscano allo stesso bene, il primo «si connota per una sua maggiore estraneità alla conflittualità e, quindi, per una sua maggiore neutralità», da cui deriva la tendenza delle società neo-capitalistiche «a stemperare l'interesse collettivo in interesse diffuso»[103].

Da questa distinzione si possono trarre due considerazioni. La prima è che gli interessi diffusi, nonostante non abbiano un collegamento immediato

---

[101] Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, cit., c. 2130. Nello stesso senso v. L.M. BUJOSA VADELL, *La protección jurisdiccional de los intereses de grupo*, Barcellona, 1995, p. 261. Contrariamente alla attribuzione della titolarità dell'interesse metaindividuale alla collettività cfr. P. GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, *La tutela jurisdiccional de los intereses*, cit., p. 77.

[102] Così C. VOCINO, *Sui cosiddetti interessi diffusi*, in *Studi in memoria di Salvatore Satta*, II, Padova, 1982, p. 1881; C. PUNZI, *La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 18. Sulla difficoltà di individuare i caratteri del gruppo organizzato v. N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, cit., p. 1115.

[103] F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale*, cit., p. 34. Sottolinea l'Autore, *ivi*, p. 33 s., come «l'interesse collettivo, a differenza di quello diffuso, non esprime soltanto un giudizio di relazione tra un gruppo di soggetti ed un determinato bene (salute, casa, ecc.), ma, soprattutto, nel suo momento nascente e finché non si è consolidato in forme partecipative, si presenta come interesse ad un controllo sostanziale sul contenuto e sullo svolgimento di certe posizioni economico-giuridiche ancor chiuse alla partecipazione».

con le formazioni sociali intermedie, godono comunque di rilevanza costituzionale (si pensi al bene «ambiente»), ed in tal senso lo Stato deve fare quanto più possibile per dare effettività alle previsioni costituzionali (anche alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost.). La seconda è che i consumatori, seppur non configurabili quale comunità intermedia, «sono portatori di interessi costituzionalmente rilevanti, quale, ad esempio, il diritto alla salute (art. 32 Cost.)»[104].

Tuttavia, una dottrina suggerisce di analizzare nel dettaglio le situazioni e di distinguere, nell'area riconducibile agli interessi diffusi, da una parte, «la domanda di tutela da parte di soggetti identificabili per la titolarità di rapporti contrattuali in atto (gli acquirenti di un dato prodotto, gli utenti di un dato servizio)», dall'altra, la «domanda di tutela in via generale e preventiva da parte di consumatori o di utenti potenziali, che facciano valere l'interesse generale, ad esempio, alla lealtà della informazione pubblicitaria o alla correttezza nell'uso del mezzo di comunicazione»: in tal senso, l'interesse dei consumatori può non avere necessariamente la natura di interesse diffuso[105].

Per quel che attiene al procedimento penale, i due tipi di interessi legittimano in modo completamente differente l'associazione portatrice degli stessi a partecipare al processo.

Infatti, è escluso che l'interesse diffuso possa legittimare alla costituzione di parte civile: in tal caso, il collegamento immediato del danno a un centro di imputazione viene meno, sicché il fatto-reato mostra la propria inidoneità «a incidere su entità, per cosi dire, "evanescenti"»[106].

---

[104] G. RECCHIA, *Considerazioni sulla tutela*, cit., p. 42.

[105] V. DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Noviss. dig. it.*, App., vol. IV, Torino, 1983, p. 307.

[106] D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., p. 453. Come sottolineato da Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, cit., c. 2133, «la riprova della non configurabilità nell'ordinamento vigente di una tutela giurisdizionale degli interessi diffusi, come principio generale, è data dal considerare che, là dove questa tutela è stata accordata, con legittimazione del singolo o dell'ente esponenziale, si è reso necessario

D'altra parte, si ritiene «configurabile un interesse alla partecipazione dei suddetti organismi come enti esponenziali di interessi lesi dal reato», anche se il bene giuridico tutelato dalla norma penale non può «divenire oggetto di appropriazione individuale»[107].

In realtà, la dicotomia interesse diffuso/persona offesa e interesse collettivo/parte civile è tutt'altro che pacifica e, in ogni caso, difficilmente accettabile.

Il dato di partenza per districarsi in questa complicata materia resta sempre quello letterale, per poi ampliare l'orizzonte dell'analisi al formante giurisprudenziale.

Gli articoli di riferimento sono l'art. 74 del codice di procedura penale in combinato disposto con l'art. 185 c.p. e l'art. 212 disp. att. c.p.p..

Quest'ultima disposizione è emblematica rispetto al reale intento del legislatore del vigente codice: fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 240 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (comma 2), «quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice» (comma 1).

In sostanza, la costituzione di parte civile può essere esercitata, leggendo l'art. 74, che richiama l'art. 185 c.p., esclusivamente dal soggetto che dal

---

l'intervento del legislatore mediante provvedimenti di carattere particolare e dotati di cautele specifiche» (conf. Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2208, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 385). In merito a quest'ultima pronuncia è stato evidenziato come «l'impegno metodologico, l'aspirazione a non trascurare le indicazioni non sempre coerenti della dottrina specialistica, nonché le esperienze più avanzate di altri ordinamenti, non alterano il significato di una operazione di puro stampo conservatore, né in definitiva paiono giovare ad una chiara e coerente impostazione del problema»: così L. ZANUTTIGH, *«Italia Nostra» davanti alla Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1979, I, c. 171.

[107] D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., *ibidem.*

reato ha subìto un danno, mentre negli altri casi rimane *de residuo* la possibilità di intervenire *ex* artt. 91 ss. c.p.p.[108].

Chiara dunque «la definitiva collocazione degli enti in un'area estranea alla pretesa risarcitoria *ex delicto*, sicché dovrebbe ritenersi superato ogni equivoco interpretativo anche in relazione alle norme preesistenti al nuovo codice»[109].

Ecco che, *prima facie*, la dicotomia di cui sopra perde ogni valore, dovendosi in verità trasformare nell'unica figura interesse collettivo/persona offesa.

Infatti, l'art. 91 c.p.p., riconoscendo agli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, lo ha fatto poiché quegli stessi soggetti meta-individuali, previo riconoscimento *ex lege*, oggettivizzano le proprie pretese tramite la categoria degli interessi collettivi e non attraverso il più evanescente concetto di interesse diffuso.

L'entrata in vigore del codice del 1988 poteva apparire, dunque, indipendentemente dalle posizioni favorevoli o contrarie, come momento di stabilizzazione di una normativa assente e di una giurisprudenza alquanto libera da vincoli.

Anche perché – e la questione è decisiva – è proprio la difficoltà (*rectius* impossibilità) di individuare il soggetto titolare dell'interesse diffuso a creare il *vulnus* di tutela: se la ricerca della titolarità della pretesa non

[108] Come è stato osservato, l'art. 212 disp. att. rappresenta «lo spartiacque ineludibile tra vecchio e nuovo rito, nel quale l'istituto dell'intervento è (*rectius*: sarebbe stato) destinato a soppiantare definitivamente ogni ipotesi di costituzione di parte civile degli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato che non possano, al contempo, lamentare un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale quale conseguenza della lesione di un diritto soggettivo»: così M. GUALTIERI, sub *art. 91 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, I, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2017, p. 959.

[109] Cfr. P. SPAGNOLO, sub *art. 91 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, II, Milano, 2012, p. 952.

venisse rigorosamente svolta si renderebbe «sterile – per assoluta inidoneità ad ogni forma di tutela – la ricostruzione del fenomeno»[110].

È proprio la «mutazione genetica»[111] dell'interesse diffuso in interesse collettivo a permettere l'imputazione di quest'ultimo al soggetto meta-individuale e, di conseguenza, rendere l'interesse stesso tutelabile in sede giudiziale quale interesse autonomo dell'associazione.

Se tutto quello che è stato appena detto è aderente al dato normativo, allora l'interesse cui si riferisce l'art. 91 c.p.p. non può che essere quello «collettivo», cioè azionabile da soggetti determinati, con precise strutturazioni, e non qualsivoglia interesse collegabile ad un'indistinta massa di persone.

Le conclusioni a cui si è giunti esaminando la mera *littera legis* in realtà sembrano molto pregnanti, soprattutto alla luce delle considerazioni che si sono svolte inizialmente: da una parte, garantire la serietà dell'ente partecipante, dall'altra, evitare che il processo si affolli di soggetti non ben identificati, con finalità secondarie e del tutto inidonei alla tutela dell'interesse supraindividuale.

Si può allora dire che il codice del 1988 abbia voluto eliminare *in toto* la possibilità di costituzione di parte civile delle associazioni? A tale quesito si può ancora una volta rispondere attraverso un argomento letterale: l'art. 78, comma 1, lett. a), c.p.p., prevede, infatti, che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere, a pena di inammissibilità, «le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante».

Ecco che il legislatore non si è mostrato del tutto ostile all'azione civile del soggetto collettivo, ma l'aver affiancato alla pretesa risarcitoria la facoltà di intervento ha significato sicuramente un tentativo di operare una

[110] G. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 433.

[111] L'espressione è di M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso*, cit., c. 12.

«razionalizzazione» dei casi di costituzione, richiedendo quanto meno la lesione di un diritto soggettivo direttamente riconducibile all'ente.

Tale «doppio-binario» partecipativo era sicuramente un monito per i giudici, affinché circoscrivessero quanto più possibile i margini della pretesa civile in sede penale.

Ciò nonostante, l'attività ermeneutica degli interpreti ha immediatamente disatteso quanto previsto e voluto dal legislatore, ragion per cui ci si deve soffermare ad analizzare le tendenze estensive della giurisprudenza.

3.4. La durevole tendenza giurisprudenziale (e legislativa) all'estensione della legittimazione dei soggetti collettivi a costituirsi parte civile

Una considerazione preliminare si ritiene necessaria per inquadrare i differenti àmbiti operativi dell'organo giudicante nella fase precedente al codice del 1988 rispetto all'attuale: nella prima, infatti, l'estensione del novero dei soggetti collettivi legittimati a costituirsi parte civile aveva ragion d'essere nella mancanza di strumenti alternativi di partecipazione degli enti[112], mentre nella seconda, l'apparato di cui agli artt. 91 e seguenti avrebbe dovuto ridurre gli spazi interpretativi dei giudici[113].

Si osservi ancora come un'associazione possa indubbiamente costituirsi parte civile quando abbia subìto un danno diretto ad esempio alla propria

[112] Sul punto, A. ALBAMONTE, *Gli interessi collettivi ed il processo penale*, cit., p. 436.

[113] Cfr. C. QUAGLIERINI, *Le associazioni ambientaliste fra costituzione ed intervento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 1373, che evidenzia come «a differenza di quello del 1930, che non conosceva la figura dell'accusatore privato, il nuovo codice di procedura penale non "costringe" dunque a dilatare, fino a snaturarla, la nozione di soggetto danneggiato dal reato per garantire la partecipazione degli enti collettivi al procedimento penale, essendo previsto lo strumento *ad hoc* dell'intervento *ex* artt. 91 ss. c.p.p.».

immagine, ai propri locali, al proprio patrimonio[114]. In tali situazioni l'ente, infatti, fa valere un proprio diritto soggettivo e non un interesse collettivo[115].

Il presupposto, dunque, dell'azione civile in sede penale è, come anticipato, la presenza di un danno diretto ed immediato di una situazione giuridica che possa definirsi diritto soggettivo, residuando, con tutti i dubbi già riscontrati, la possibilità di partecipare al processo penale tramite intervento *ex* artt. 91 ss.[116].

A tal proposito, la giurisprudenza si era espressa nel senso appena indicato, affermando come «ogni qual volta sussista la lesione immediata e diretta di un interesse dell'associazione, qualificabile quale diritto soggettivo, la stessa troverà risarcimento nell'attuale diritto positivo e giurisprudenziale; mentre, ogni qual volta il giudice riscontri la lesione di un interesse che non possa assurgere al rango di diritto soggettivo, allora l'ente non potrà vantare una lesione ad un suo diritto, né chiedere il risarcimento

---

[114] Così G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1084.

[115] F.P. GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile*, Torino, 2002, p. 184; C. QUAGLIERINI, *op. ult. cit.*, p. 1373. Secondo P. GUALTIERI, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 118, è solo nel caso di violazione di un proprio diritto soggettivo che l'ente può costituirsi parte civile, «ad esempio, nei casi di reati contro il patrimonio o contro l'onore o, più in generale, se il perseguimento di fini statutari sia stato impedito o ostacolato da comportamenti criminosi spiegati nei confronti dei legali rappresentanti, dai quali siano derivati danni economicamente determinabili». In giurisprudenza è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di una congregazione religiosa in un caso di diffamazione poiché direttamente colpita dalle affermazioni incriminate, cfr. Cass., Sez. V, 3 dicembre 1998, n. 12744, in *Quaderni dir. pol. eccles.*, 2000, p. 820. La pronuncia menzionata richiama costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «non solo una persona fisica, ma anche un'entità giuridica o di fatto – una fondazione, un'associazione ed in particolare un sodalizio di natura religiosa – possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato: è infatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa»: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 27 aprile 1998, n. 4982, in *Cass. pen.*, 1999, p. 507, con nota di C. LAZZARI, *Offesa diffusiva: una discutibile affermazione della Corte di cassazione*.

[116] G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria*, cit., p. 1085.

del danno né, infine, costituirsi parte civile *ex* art. 74 c.p.p., potendo semmai costituirsi *ex* art. 91 c.p.p.»[117].

La costituzione di parte civile, si diceva, presuppone che l'ente venga danneggiato dal fatto-reato, ed è proprio la ricerca del fondamento della titolarità delle pretese risarcitorie a costituire il punto di maggior frizione.

La giurisprudenza, proprio in tema di ammissibilità di costituzione di parte civile di tre associazioni dei consumatori relativamente a reati di associazione a delinquere e truffa commessi con il meccanismo delle televendite, ha riconosciuto il diritto agli enti di costituirsi sulla base di alcuni presupposti: «il fondamento della legittimazione processuale di enti portatori di interessi diffusi o collettivi deve considerarsi un vero e proprio diritto degli stessi alla tutela del loro patrimonio morale o al perseguimento dei loro scopi statutari. In casi di tal genere, purché l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente, il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione la quale ha fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente. È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, stante lo scopo precipuo delle organizzazioni a tutela del consumatore, esse ben possono costituirsi parte civile ogni volta venga posta in essere una condotta di violazione delle regole di mercato a tutela dei singoli consumatori stessi»[118].

---

[117] Pret. Milano, 11 marzo 1999, in *Foro Ambrosiano*, 2000, p. 171.

[118] Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 10 febbraio 2003, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 167, con nota di M. GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*.

Innanzitutto, i giudici richiedono, ai fini del riconoscimento del diritto soggettivo in capo all'ente e, quindi, della titolarità all'esercizio dell'azione risarcitoria, un requisito formale, cioè la previsione statutaria: l'inserimento dell'interesse leso dalla norma penale tra le finalità d'azione dell'associazione produrrebbe, in via riflessa, una lesione del diritto di personalità dell'associazione, in quanto la sua stessa esistenza è vòlta alla tutela di quel determinato interesse.

Ed è in tale momento che, a detta dei giudici, si verificherebbe quella «immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito» che determina la titolarità alla pretesa in sede penale.

In base alla suddetta esegesi, è stata, ad esempio, ritenuta valida la costituzione di parte civile del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e dei consumatori), relativamente a reati connessi attraverso la realizzazione e gestione di una discarica pubblica: in altre parole, seppur i reati contestati non fossero reati strettamente ambientali (es. abuso d'ufficio, peculato, corruzione, riciclaggio), gli stessi avrebbero leso gli interessi posti dall'associazione «come obiettivi della propria azione»[119].

In secondo luogo, l'interesse previsto in statuto non deve per forza essere esclusivo, ma in ogni caso «prevalente».

In realtà, la previsione statutaria è tutt'altro che un criterio selettivo ed anzi non permette quel controllo sulla «serietà» dei partecipanti di cui tanto si è discusso.

È così che gli interpreti hanno tentato di specificare ulteriormente i requisiti oggettivizzanti la posizione dell'ente, riferendosi a «consistenti collegamenti tra l'interesse tutelato e il fatto lesivo»: tali «rilevazioni oggettive» si configurano in «scopi statutari, attività pregresse, notorietà, presenza sul territorio»[120].

[119] Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 27 giugno 2002, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 165.
[120] Trib. Milano, 4 giugno 2003, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 166.

Tuttavia, viene precisato come la valutazione rimanga «essenzialmente discrezionale in ragione del diritto-dovere del giudice di apprezzare se l'interesse, ancorché richiamato in statuto, sia non soltanto enunciato in termini formali, ma altresì collegato in termini concreti ed effettivi con l'ambito di operatività e quindi di effettiva rappresentatività del sodalizio».

Nel caso da cui è scaturita la pronuncia da ultimo menzionata, relativo a reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo collegati alle manovre di decollo di un aereo in un aeroporto, il Tribunale riconobbe quali danneggiate le organizzazioni sindacali del comparto trasporti, essendo morti lavoratori ed utenti del settore indicato ed «in ragione della loro nota attenzione operativa e diffusa riconoscibilità quali soggetti impegnati nella salvaguardia della salute dei lavoratori».

La «Lega dei Consumatori», invece, nonostante i requisiti formali, quali l'intitolazione, la tutela della saluta dei cittadini nello statuto e l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 l. 281/98, venne esclusa dalla costituzione di parte civile poiché gli interessi lesi non erano riconducibili in concreto alla propria sfera d'azione[121].

Evidente, senza bisogno di ulteriori precisazioni, come la discrezionalità giudiziale potesse agevolmente trasformarsi in arbitrio, potendo il giudice muoversi all'interno di un tracciato dai confini a dir poco fumosi.

Gli stessi orientamenti giurisprudenziali sono rintracciabili nelle pronunce della Suprema Corte, sia per quel che riguarda la titolarità degli interessi sia per i criteri di selettività degli enti legittimati.

Sul primo versante, ad esempio, venne riconosciuta in capo alle associazioni ambientaliste la legittimazione alla costituzione poiché «l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non è astrattamente connotato

[121] Peraltro, a dimostrazione della inconsistenza dei criteri enucleati, la pronuncia di cui si discorre (Trib. Milano, 4 giugno 2003, cit.), ribaltava un'ordinanza pronunciata nel medesimo procedimento (Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 28 gennaio 2003), ove nemmeno le organizzazioni sindacali furono ritenute legittimate alla costituzione di parte civile poiché non erano né «titolari del bene oggetto del fatto lesivo», né avevano, «quale scopo specifico, la tutela della sicurezza dei passeggeri degli aerei».

ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e che è diventata la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso», sempre che «dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito»[122]. E veniva attribuita per di più la titolarità di un duplice diritto soggettivo: un diritto soggettivo alla salubrità dell'ambiente, «sempre che un'articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi»; di un diritto della personalità dell'ente, «la cui lesione comporta la facoltà di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale che costituisce la finalità propria del sodalizio».

Dal secondo punto di vista, la Cassazione ha confermato che un soggetto pluri-individuale, affinché possa venir considerato «ente esponenziale della collettività», debba avere la tutela dell'ambiente come fine statutario essenziale, e quindi come ragione esistenziale, il radicamento territoriale, anche tramite sedi locali, la rappresentatività di un significativo numero di soggetti, aver dato prova della continuità della propria azione e la rilevanza del suo contributo a difesa del territorio[123].

In alcuni casi, gli interpreti, in aperto contrasto con il consolidato orientamento di legittimità[124], si sono spinti sino ad utilizzare quale criterio

[122] Cass., Sez. III, 10 giugno 2002, n. 22539, in *Giur. it.*, 2003, p. 694.

[123] Cass., Sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 181.

[124] Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, 29 aprile 1997, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, p. 209, secondo cui, anche in assenza di riconoscimento governativo, possono costituirsi parte civile le associazioni ambientaliste «quando l'interesse diffuso da esse perseguito sia volto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale sia stata fatta propria dal sodalizio», ma non «quando ricorra un mero collegamento ideologico con il bene che si intende proteggere». Conf. Cass., Sez. III, 26 settembre 1996, n. 8699, in *Giust. pen.*, III, c. 590, ove si evidenzia in aggiunta come la legittimazione alla costituzione può dirsi sussistente quando «l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo», cessando di essere comune alla generalità dei cittadini. Da quest'ultima pronuncia si evince la poca contezza della distinzione tra interesse diffuso e collettivo.

valutativo il mero «collegamento ideologico e potenziale» degli interessi lesi, indicati in statuto, ai fatti di reato[125].

I percorsi giurisprudenziali indicati, gli *iter* logici interpretativi utilizzati, le difformità ed elasticità nelle valutazioni ci conducono ad una precisa conclusione: la chiarificazione normativa del nuovo codice non ha fatto breccia nell'operato delle Corti e, proseguendo nel tracciato seguìto dai giudici rispetto al codice previgente[126], ne è derivata «una sostanziale disapplicazione degli artt. 91 e ss. del codice di rito»[127].

Le pressanti istanze sociali e le conseguenti pronunce lassiste dei giudici hanno travolto quegli orientamenti, sicuramente minoritari, che, in modo del tutto condivisibile, pretendevano maggior rigore nella valutazione dell'ammissibilità delle pretese civili nel processo penale[128].

---

[125] Sul punto G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria*, cit., p. 1086. Ad esempio, Trib. Roma, 7 maggio 2002, in *Giur. mer.*, 2002, p. 1356, ha affermato come siano «legittimate a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto lo sfruttamento sessuale dei minori le associazioni di volontariato che, per norma statutaria, tutelano tali interessi, anche in assenza del consenso della parte offesa (fattispecie in cui sono state ammesse le costituzioni di parte civile di Unicef, Telefono Azzurro, Ecpat Italia)».

[126] A. DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 851.

[127] M. GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali*, cit., p. 174. Rilevava già la tendenziale disapplicazione in via giurisprudenziale della disciplina dell'intervento G. BARONE, *Ancora in tema di costituzione di parte civile dei soggetti collettivi*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2649. Di recente v. anche Trib. Reggio Calabria, ord. 14 maggio 2015, in *Dir. pen. cont. online*, 18 maggio 2016, con nota di E. GUIDO, *La costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: una perdurante forzatura normativa*, che lucidamente osserva: «il persistente ricorso alla disciplina della parte civile, nonostante la modifica attuata col varo del nuovo codice, ha invece comportato e sta tuttora comportando una costante *interpretatio abrogans* della norma in questione, vanificando lo sforzo profuso dal legislatore nella regolamentazione, decisamente più organica, della materia e soprattutto lo spirito della disciplina, non potendosi ritenere sussistente un danno risarcibile in conseguenza della mera lesione di un interesse di cui l'ente è portatore in base allo statuto».

[128] Cfr. Cass., Sez. un., 21 maggio 1988, n. 6168, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1190, ove venne esclusa la costituzione di parte civile del consiglio di fabbrica in un caso di reato colposo ai danni di un lavoratore, poiché l'unico interesse leso era quello all'integrità fisica di quest'ultimo; Cass., Sez. III, 28 giugno 1994, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1932, in cui si sostenne che «in tema di risarcimento del danno derivante dall'alterazione dell'ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela ed i privati cittadini non sono legittimati alla

Eppure dall'evoluzione della normativa consumeristica qualche indicazione sull'affidabilità degli enti esponenziali poteva sicuramente trarsi.

Si tenga conto che se è vero che gli artt. 91 ss. c.p.p. prevedono un riconoscimento formale per l'attività d'intervento, parrebbe logico dover richiedere una individuazione *ex lege* dei soggetti abilitati a costituirsi parte civile, posizione processuale che comporta una gamma di poteri nettamente più ampia[129].

Sulla scorta di quanto evidenziato, la l. 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) prima e il Codice del Consumo in séguito, avrebbero potuto costituire un appiglio normativo relativamente alla *vexata quaestio* della legittimità a costituirsi parte civile.

La prima legge indicata, all'art. 5, istituiva presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. Tale

---

costituzione di parte civile, che è collegata all'azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo Stato ed agli enti territoriali (es.: regioni, province, comuni), sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ai cittadini è riconosciuto soltanto il potere di denuncia. Alle menzionate associazioni è attribuita una facoltà di intervento, con poteri considerati identici – per *fictio iuris* – a quelli della parte offesa, al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso, limitato comunque a non più di una di tali organizzazioni». Da segnalare per il rigore una pronuncia di merito in tal senso: cfr. Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 20 gennaio 2000, in *Foro Ambrosiano*, 2000, p. 18, secondo cui «deve escludersi la costituzione di parte civile della lega consumatori e della federazione italiana dei medici di famiglia perché, trattandosi non di persone fisiche, né di enti dotati di personalità giuridica, ma di associazioni che eventualmente, ricorrendone i presupposti di cui agli art. 91 ss. c.p.p., risultano portatori di interessi diffusi e l'aspettativa ad un corretto comportamento dei componenti la classe medica non può condurre alla titolarità di un diritto autonomamente e direttamente azionabile, né la presenza tra gli scopi statutari della difesa della salute e del diritto dei cittadini all'erogazione di servizi secondo *standards* di qualità ed efficienza attribuisce un autonomo diritto di azione nei confronti degli imputati di condotte quali quelle di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, non direttamente lesive dei diritti degli associati».

[129] In tal senso, G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria*, cit., p. 1086; S. SEMINARA, *Il reato di* insider trading *tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e partorite*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, p. 342; D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., p. 457.

iscrizione veniva «subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione»[130].

[130] Il comma 5 estendeva, tra l'altro, la legittimazione all'iscrizione: «all'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti

Avvenuto l'inserimento nell'elenco, i soggetti iscritti venivano legittimati, in base all'art. 3, «ad agire a tutela degli interessi collettivi», attraverso un ampio ventaglio di richieste giudiziali e non: richiesta al giudice di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento potesse contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate; attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Le previsioni menzionate vengono poi assorbite dal più recente Codice del consumo, che le mantiene sostanzialmente invariate.

Perché non utilizzare dunque i parametri oggettivizzanti della normativa di settore e la lista aggiornata presso il Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di partenza per impostare l'analisi sulla titolarità alle pretese civilistiche in sede penale? La soluzione poteva essere, dunque, più semplice del previsto.

Ciò detto, la rappresentatività è elemento necessario, ma non sufficiente a legittimare l'ente meta-individuale: infatti, andrebbero ulteriormente valutate le finalità istituzionali dell'associazione, cioè l'oggetto statutario, e naturalmente la presenza di un danno effettivo[131].

Sicché è stato sottolineato come «in assenza di un'indicazione puntuale nello statuto sociale dell'ambito di interesse e degli stessi beni giuridici della cui tutela l'ente si renderebbe portatore o garante, non sarebbe

---

della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

[131] G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria*, cit., p. 1087.

possibile valutare (e quantificare) l'effettiva sussistenza di una possibilità di danno in capo all'ente stesso: danno che, viceversa, non potrebbe essere nemmeno invocato (ma solo apoditticamente affermato) rispetto ad aree di interesse altrimenti troppo genericamente abbozzate»[132].

Si consideri, nondimeno, come spesso l'intervento legislativo si sia risolto in una estensione del novero dei soggetti legittimati a costituirsi parte civile in assenza di una *ratio* ben definita, sicché la regola di legge si è trasformata da strumento di razionalizzazione a indebito congegno di ampliamento dei casi di costituzione.

Tra i vari casi, del tutto eterogenei tra loro, si possono ricordare, in ordine di tempo: l'art. 11, comma 5, l. 9 luglio 1990, n. 188**,** in materia di «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità», secondo cui «potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici»; l'art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che ammette «la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare»; l'art. 19, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 169, che prevede la legittimazione alla costituzione dei consorzi cui aderiscono i produttori di olio con determinati requisiti, per i processi penali relativi ai reati disciplinati in quella legge; l'art. 2, comma 5, l. 29 dicembre 1993, n. 580, in base alla quale «le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio»; l'art. 10, l. 7 marzo 1996, n. 108, secondo cui nei processi per usura possono costituirsi parte civile «anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15»[133] della medesima legge; l'art. 39 del

[132] G.P. ACCINNI, *ibidem.*

[133] «4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della

d.P.C.M., 7 marzo 1997, n. 110, che riconosce la possibilità alla Croce rossa italiana di costituirsi parte civile nei processi penali aventi ad oggetto fatti lesivi degli interessi rappresentati; l'art. 9, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 67, che legittimava le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349[134], a «proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale»[135]; l'art. 27, comma 1, lett. b), l. 7 dicembre 2000, n. 383, che legittima le associazioni di promozione sociale ad «intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione».

In definitiva, «il nomoteta che rinnega se stesso»[136]: il tentativo di ricondurre entro binari certi o, in ogni caso, di ridurre i margini dell'azione

---

prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito».

[134] La disposizione, oggi sostituita dal T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006), al comma 1 stabiliva: «le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide».

[135] La norma si chiudeva in tal senso: «l'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione». Dalla lettura della *littera legis*, è stato evidenziato come «le associazioni ambientaliste non sono legittimate *iure proprio* all'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ambientale, ma agiscono in nome proprio per la realizzazione di un diritto altrui»: così C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, p. 67 s.

[136] D. CHINNICI, *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»*, cit., p. 452.

risarcitoria in sede penale naufraga di fronte ad un legislatore che sente su di sé il peso delle istanze della collettività[137].

Un'inversione di tendenza della giurisprudenza è rinvenibile nel caso «Parmalat»[138], in cui i giudici, nonostante la sottoposizione a forti pressioni provenienti dalla società, hanno operato quel vaglio di «serietà» nell'ammissione delle associazioni di consumatori quali parti civili[139].

Il g.u.p. procedette ad una meticolosa analisi dei presupposti della legittimazione alla costituzione, cui è necessario far cenno.

Preliminarmente va detto che le associazioni si costituirono sulla base del fatto che i reati commessi dagli imputati avessero provocato «la lesione del proprio diritto soggettivo a non veder frustrato lo scopo sociale».

Ciò premesso, il g.u.p. individuò, in base alle fattispecie contestate, i beni giuridici tutelati, cioè il «regolare funzionamento del mercato degli strumenti finanziari e, di conseguenza, l'interesse ed il diritto dei singolo investitore/risparmiatore a corrette comunicazioni, informazioni e

---

[137] Un caso di segno opposto si ha all'art. 311, co. 1, d.lgs. 152/2006, ove il legislatore, per limitare la costituzione di parte civile degli enti, l'ha attribuita al Ministro dell'ambiente. Anche in questo caso, però, la giurisprudenza ha scavalcato i limiti di legge, riallargando la platea degli ammessi a costituirsi parte civile: cfr., Cass., Sez. III, 3 novembre 2006, n. 36514, in *De jure online*, in cui si è affermato come «il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi specifiche bensì pure, contestualmente ed inscindibilmente, in una "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale"», sicché la legittimazione spetterebbe non solo a soggetti pubblici, «ma anche alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale».

[138] Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 25 gennaio 2005, in *Foro ambrosiano*, 2004, p. 464. Conforme a tale pronuncia, in un altro filone del medesimo processo «Parmalat», v. Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 24 gennaio 2007, pubblicata parzialmente in *Dir. pen. cont. online*, ove venne ritenuta legittima esclusivamente la costituzione dell'associazione Adusbef poiché «nata per la tutela ed assistenza specifiche ed esclusive della categoria dei risparmiatori/investitori, ossia di quel soggetti potenziali diretti danneggiati dalle condotte delittuose. Conseguentemente, coincidendo l'interesse tutelato dalle norme poste a tutela del regolare funzionamento del mercato degli strumenti finanziari con l'interesse e lo scopo dell'Ente, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno dell'Ente».

[139] In tal senso anche G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria*, cit., p. 1088.

prospettazioni circa le condizioni economiche delle società che operano sul mercato finanziario».

Una volta individuati i beni giuridici, il giudice si occupò di collegare le finalità dell'associazione alla tutela dell'interesse leso attraverso il criterio dell'attinenza prevalente o esclusiva dello scopo statutario alle materie oggetto del processo. L'organo giudicante sottolineò come «ammettere la legittimazione ad agire ad ente che annovera, tra gli scopi sociali, una generica ed indeterminata tutela del consumatore, e tenuto conto dell'amplissimo spettro in cui possono farsi rientrare i bisogni e gli interessi di quest'ultimo, comporterebbe un inammissibile allargamento a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di diritti».

Per evitare così l'intasamento processuale tramite partecipazione di soggetti meta-individuali aventi statuti a tutela *omnibus* del consumatore, il g.u.p. analizza ogni singolo statuto delle associazioni al fine di rinvenirvi delle finalità ricollegabili ai reati in contestazione.

Sicché riconobbe la legittima costituzione di quelle associazioni che facevano «specifico riferimento alla categoria dei risparmiatori/investitori, ossia di quei soggetti potenziali diretti danneggiati dalle condotte delittuose, per la cui tutela ed assistenza detti enti sono nati. E di conseguenza, coincidendo l'interesse tutelato dalle norme penali odierne con l'interesse e lo scopo dell'ente, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno dell'ente». Vennero invece esclusi quei soggetti i cui scopi statutari risultavano così vaghi e di ampio raggio «da far venir meno l'esclusività dello scopo che, come visto, deve coincidere con l'interesse leso»[140].

[140] Si riporta, per miglior comprensione, la valutazione analitica che il giudice dedica ad ogni singolo statuto: «sono così legittimati a costituirsi Codacons, Movimento Consumatori, Adusbef, Adoc. Ed infatti:

1) Codacons: l'art. 2 prevede che la finalità dell'associazione di tutelare con ogni mezzo legittimo (in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario) i diritti e gli interessi individuali e collettivi di consumatori ed utenti è perseguita anche attraverso la vigilanza

sul mercato mobiliare ed iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere intesi anche alla prevenzione dell'usura;

2) Movimento Consumatori: l'art. 2 indica quale scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché dei risparmiatori e dei contribuenti. Il comma secondo esplicita che l'associazione si batte per il diritto alla protezione della salute, della sicurezza, della tutela degli interessi economici, per il diritto dei consumatori ed utenti ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza dei soci, per offrire loro migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali;

3) Adusbef: lo scopo dell'Ente, *ex* art. 1 dello Statuto, è quello di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori ed utenti dei servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi, postali e sociali e, comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere;

4) Adoc: l'art. 2 prevede come scopo la difesa dei consumatori e degli utenti ed in particolare annovera lo scopo di coagulare gli interessi dei consumatori nei confronti delle forze economiche, sociali, politiche e finanziarie, di tutelare e favorire l'associazionismo e l'azione collettiva dei risparmiatori e dei piccoli azionisti.

Si tratta, in sostanza, di associazioni che fanno specifico riferimento alla categoria dei risparmiatori/investitori, ossia di quei soggetti potenziali diretti danneggiati dalle condotte delittuose, per la cui tutela ed assistenza detti enti sono nati. E di conseguenza, coincidendo l'interesse tutelato dalle norme penali odierne con l'interesse e lo scopo dell'ente, ben può, in presenza della lesione del detto interesse, ipotizzarsi un danno dell'ente.

[…] Diversa valutazione deve essere effettuata per gli altri enti, Lega Consumatori, Confconsumatori, Federconsumatori, Adiconsum, Movimento di Difesa del Cittadino Onlus, Cittadinanzattiva, Altroconsumo:

5) Lega Consumatori: art. 2, prevede quali scopi della associazione l'assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili. Promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sulla autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere di acquisto del salario e la scelta programmata e consapevole dei consumi, difende la salute e la integrità morale dei cittadini consumatori e utenti nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, nonché tutela i diritti dei cittadini nei confronti della PA;

6) Confconsumatori: l'art. 2 prevede gli scopi della tutela dei consumatori ed utenti perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la promozione di attività di informazione dei consumatori, dì corsi di formazione e aggiornamento del personale insegnante e di quanti hanno interesse in materia di diritto, economia e sociologia dei consumo, di attività di studio e ricerca nell'interesse particolare delle categorie socialmente deboli (portatori di handicap ecc.);

7) Federconsumatori: l'art. 3 indica quale scopo esclusivo anche la difesa degli interessi economici e di contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente dei consumatori ed utenti;

8) Adiconsum: l'art. 1 indica quale scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti tra cui il diritto alla salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e servizi, ad una informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, alla correttezza,

Si noti che le associazioni che richiesero di partecipare al processo in veste di parte civile erano tutte iscritte all'elenco di cui all'art. 5 l. 281/1988 (come detto oggi trasfuso nel Codice del consumo)[141].

Il caso in esame, dunque, poteva fungere da modello per gli interpreti nei processi da lì in avanti: riconoscimento formale quale primo passaggio di circoscrizione; analisi di ogni singolo statuto e degli scopi previsti; collegamento del fatto-reato e del danno da esso provocato alla frustrazione dello scopo sociale dell'associazione.

Così procedendo, innanzitutto, si riallineerebbe l'istituto della costituzione a quello dell'intervento *ex* artt. 91 ss.: ad oggi, infatti, un'associazione non riconosciuta *ex lege*, prescindendo anche dal consenso della persona offesa, potrebbe pensare di attendere la fase strettamente

---

trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, alla erogazione dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità ed efficienza, all'educazione ed al consumo responsabile, critico e solidale, eco compatibile per un uso razionale dell'energia, all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura, a ricevere assistenza e sostegno per chi è vittima dell'usura o versa in stato di bisogno;

9) Movimento di Difesa del Cittadino Onlus: l'art. 2 prevede finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori, utenti nei confronti delle P.A., di aziende pubbliche o private produttrici di beni o servizi, di corretto rapporto tra cittadini e giustizia, di obiettività dell'informazione, di accesso per tutti alle nuove tecnologie telematiche, di tutela della salute e di soggetti deboli (anziani, bambini, non abbienti), di sicurezza alimentare, di tutela del paesaggio;

10) Cittadinanzattiva: l'art. 1 prevede quale finalità la tutela dei diritti umani, la promozione e l'esercizio pratico dei diritti sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, la lotta agli sprechi ed alla corruzione, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti a salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute e della sicurezza individuale e collettiva;

11) Altroconsumo: l'art. 2 prevede quale scopo la promozione e difesa degli interessi dei consumatori ed utenti di beni e servizi, il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, la protezione della salute e della sicurezza, la tutela degli interessi economici.

Trattasi di scopi e di finalità che nessun riferimento fanno alla materia oggetto del presente procedimento, richiamando in alcuni casi fenomeni del tutto differenti (si pensi all'usura, alla corruzione, alla assistenza sanitaria, alla tutela dell'ambiente, della salute, al salario, alla tutela di fasce deboli della popolazione, alla qualità dei prodotti, alla efficienza dei servizi pubblici)».

[141] V. Decreto Ministero delle attività produttive, 9 novembre 2004, in *Gazz. Uff.* n. 289 del 10.12.2004.

processuale per costituirsi parte civile, aggirando le disposizioni sull'intervento.

Ciò determinerebbe senza dubbio «un'opportunità di "business" più che di tutela giurisdizionale» ed «un'abrogazione di fatto della disposizione di cui all'art. 91 c.p.p.»[142].

Tuttavia, nell'àmbito del medesimo procedimento ci si è spinti fino ad escludere la legittimazione di tutte le associazioni dei consumatori precedentemente ammesse: infatti, il Tribunale milanese ha operato una ridefinizione ben maggiore dei confini dell'azione civile in sede penale rispetto a quanto svolto in precedenza dal g.u.p.[143].

La ragione di tale pronuncia si lega alla difficoltà di estrapolare dagli statuti degli enti i requisiti della esclusività o prevalenza degli scopi in collegamento ai reati oggetto del procedimento. Infatti, secondo il Tribunale «l'esame degli statuti delle associazioni qui costituite non consente in nessun caso di identificare lo specifico scopo di tutela dei risparmiatori (sottocategoria del più ampio *genus* dei consumatori) come esclusivo o prevalente e ciò anche quando, tra gli innumerevoli fini perseguiti dalla associazione, siano menzionate apertamente iniziative di tutela del risparmio o del mercato di beni e servizi».

Ciò significa, e si ritiene in modo condivisibile, che la valutazione giudiziale non si debba limitare a rinvenire lo specifico scopo statutario in relazione alla fattispecie contestata, ma che, nell'àmbito dello statuto, quello scopo debba emergere in maniera evidente rispetto agli altri.

Questo perché l'associazione potrebbe aggirare ancora una volta l'ostacolo della selezione degli interessi attraverso un ampliamento delle finalità d'intervento: nel caso di specie, si tratterebbe non di prevedere una generica «tutela del consumatore», ma di una lista di finalità, magari

---

[142] Così G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria*, cit., p. 1089.

[143] Cfr. Trib. Milano, Sez. I, ord. 19 dicembre 2005, rinvenibile in parte in *Foro ambrosiano*, 2005, p. 433 ss.

specifiche, ma comunque troppo vasta per oggettivizzare i criteri di selezione.

Infatti, continua il Tribunale, «gli enti costituiti non hanno dato conto di un'attività esclusiva o prevalente nel campo del risparmio o dei mercati finanziari; anzi, molti di loro hanno allegato di aver analogamente operato nei più svariati e diversi settori (tutti indubbiamente ricompresi nei molteplici scopi dell'ente) di tutela dei consumatori».

Il solco tracciato dalla menzionata pronunciata parrebbe decisivo nella scelta dei legittimi titolari delle pretese civili, esortando gli interpreti ad un maggior rigore selettivo e le stesse associazioni a costituirsi in vista di finalità chiare, determinando in tal modo un duplice effetto: facilitare le valutazioni dei giudici e ottimizzare gli strumenti di tutela per i consumatori stessi.

Tra l'altro, nel provvedimento da ultimo indicato, il Tribunale ha dovuto confrontarsi con il nuovo tentativo di costituzione di parte civile da parte delle associazioni già escluse dal g.u.p., effettuato tramite la presentazione di uno statuto posticcio, modificato sulla base delle indicazioni dell'ordinanza emessa da quest'ultimo.

Chiaramente, e non poteva essere altrimenti, sono state confermate le esclusioni sulla base del fatto che «la legittimazione *ad causam* deve essere riferita al momento di consumazione della condotta lesiva a cui è collegata la pretesa risarcitoria e non ad eventi successivi».

La modifica statutaria *ex post* fa sorgere il sospetto di una volontà di «partecipazione a tutti i costi», la cui ammissibilità è evidentemente da escludere: la specificazione delle finalità statutarie, e quindi dell'essenza dell'ente, va condotta in fase costitutiva.

Altra pronuncia da segnalare, sulla scia degli orientamenti più rigorosi delle corti milanesi e sempre nell'àmbito della vicenda «Parmalat», è quella del g.u.p. del Tribunale di Parma[144], il quale mette in evidenza una serie di

[144] Trib. Parma, ufficio g.i.p., ord. 24 ottobre 2006, inedita.

elementi. Il primo, è che il diritto soggettivo riconducibile all'ente, per essere considerato azionabile nel processo penale, «deve concretizzarsi in azioni ed iniziative che siano storicamente e geograficamente connotate e, in più, la cui tutela rappresenti lo scopo specifico dell'ente diventandone elemento costitutivo dello stesso»[145]. In tal senso, gli enti dovrebbero provare la «effettiva e concreta azione da loro svolta nel settore del risparmio in modo da qualificare la loro attività di fatto esclusivamente o (almeno) prevalentemente orientata alla tutela dei risparmiatori e per tale via superare l'ostacolo formale rappresentato dalla enunciazione di una serie interminabile di scopi all'interno dello statuto costitutivo». Sicché si richiede al soggetto pluri-individuale di dimostrare che quello che è statutariamente previsto si sia poi tradotto in fatti concreti.

In secondo luogo, l'esame degli statuti va condotto in senso sostanziale e non sulla base della mera previsione della tutela del risparmio o del mercato dei beni e servizi.

L'analisi dei singoli statuti ha condotto il g.u.p. a rilevare come «nessuno scopo è esclusivo, ma nessuno scopo può altresì essere individuato come chiaramente prevalente sugli altri, posto che appare nella fisiologia di tali enti allargare il proprio raggio di tutela delle situazioni "sensibili" per farne poi oggetto di intervento ed azione».

Le istanze sociali vòlte all'apertura agli enti del processo penale si tramutano molte volte in «abuso» dello strumento risarcitorio e ingiustificata partecipazione quale parte civile: lo strumento, a detta del giudice parmense, per soddisfare le esigenze della collettività «in maniera più adeguata e aderente al sistema processuale penale» sarebbe rappresentato da «quell'attività propulsiva e adesiva che consente all'ente di fare sentire la sua "voce" all'interno del processo secondo le modalità stabilite dagli artt. 91 e ss c.p.p.».

[145] In tal senso v. anche Trib. Milano, Sez. X, 4 aprile 2016, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, p. 640, con nota di M.T. STURLA, *La partecipazione degli enti esponenziali al processo penale. Un problema sempre attuale*.

Si potrebbe risolvere il problema della specificità degli scopi statutari tramite riconoscimento legale degli stessi in relazione a determinati settori ben identificati. Infatti, nel settore civilistico l'art. 137 del Codice del Consumo, oltre ai requisiti di rappresentatività, richiede che l'ente abbia quale «scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti», e ciò gli permetterebbe di ottenere la legittimazione ad agire con vari strumenti (si vedano, ad esempio, gli artt. 37 e 139 ss. cod. cons.).

Per quel che riguarda il processo penale, invece, si potrebbe prevedere il riconoscimento ai fini della costituzione di parte civile, non solo attraverso il requisito della rappresentatività, che potrebbe rimanere sicuramente quello di cui all'art. 137[146], ma anche tramite una specificazione degli scopi esclusivi o prevalenti dell'ente, la cui certificazione *ex lege* produrrebbe di diritto la possibilità di costituirsi parte civile. In sostanza, si ipotizza di selezionare gli scopi in collegamento a determinate fattispecie di reato, legittimando tramite una sorta di «patente legale» gli enti riconosciuti ad azionare le pretese civilistiche nel processo penale limitando il potere di esclusione spettante al giudice[147].

---

[146] Sottolinea l'«impatto negativo» che tale normativa può avere «sulla nascita e lo sviluppo di organizzazioni tese ad operare soltanto in un ambito territoriale circoscritto, oppure finalizzate a difendere in modo particolare gli interessi dei consumatori o utenti di una determinata tipologia di prodotti/servizi», G. ALFANO, *Rappresentatività e democraticità delle associazioni di consumatori*, Napoli, 2020, p. 39.

[147] Sul punto, già prima del nuovo codice, v. L. SALAZAR, *Interessi diffusi, territorio, urbanistica e costituzione di parte civile del Comune*, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1979, p. 1076, in nota a Cass., Sez. un., 19 giugno 1979, Pelosi ed altro: «[…] perché non ritenere che una certa differenziazione possa derivare ad altri soggetti, non più enti pubblici ma privati, in virtù dell'apprezzamento operato dall'ordinamento riguardo agli obiettivi da essi perseguiti? La conclusione di questo discorso è che si venga ad operare, al momento per esempio dell'attribuzione della personalità giuridica ad un ente, un certo giudizio di valutazione sui fini istituzionali che l'ente stesso si propone; l'eventuale positivo esito della valutazione verrebbe a creare per l'ente una posizione avente un *quid pluris* che lo abiliterebbe a disporre di strumenti, giudiziali e non, finalizzati alla realizzazione di quel determinato risultato». A livello locale, un ragionamento simile può essere svolto partendo dalle leggi regionali che prevedono il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti: si v., ad esempio, la l. reg. 1 ottobre 2014, n. 17, in commento alla quale cfr. G. BERTI DE MARINIS, *La tutela del consumatore nella nuova legge regionale umbra:*

È chiaro che si dovranno vagliare le modalità ed i requisiti del riconoscimento, ma un'opera di selezione a monte degli scopi potrebbe risolvere in via preventiva un importante numero di problemi ed impedire gli astuti tentativi di certe associazioni di lucrare col processo penale.

Anche la prospettiva di delimitazione legislativa che si propone non è andata esente da critiche: è stato fatto notare come «è possibile che lo scopo dell'ente venga ritagliato sullo stampo del già noto bene giuridico protetto da una norma; sicché un qualsiasi gruppo politico potrebbe creare – ed in questo senso si parla di coincidenza artificiosa – tanti enti quante sono le norme che tutelano interessi collettivi»[148].

Si verificherebbe, dunque, uno «spacchettamento» delle associazioni consumeristiche a tutela *omnibus*, le quali potrebbero agevolmente riorganizzarsi in forme associative specifiche[149].

Tuttavia, la delimitazione degli scopi e i criteri di rappresentatività già imporrebbero un maggiore impegno dell'ente nel perseguire le finalità che si propone, cui si aggiungerebbe, naturalmente, l'onere di provare la «effettiva e concreta azione» svolta nel settore di riferimento, contestualizzandola al momento della consumazione della condotta lesiva posta in essere dagli imputati.

Tra una situazione di completa libertà valutativa del giudice e una di massima normativizzazione, la scelta potrebbe collocarsi a metà strada, offrendo agli interpreti dei «requisiti minimi» di affidabilità e lasciando a questi ultimi il compito di vagliare la concreta attività associativa svolta.

---

sviluppo economico, principio di sussidiarietà e tutela del cittadino, in *Corti umbre*, 2014, 3, p. 804 ss.

[148] A. GALATI, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Il Tommaso Natale. Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, III, 1979, p. 1085.

[149] Anche se v. G. ALFANO, *Rappresentatività e democraticità*, cit., p. 48, il quale discorre di «processo virtuoso della specializzazione delle associazioni, che consentirebbe loro di acquisire conoscenze ed esperienza in ambiti differenziati e di offrire un contributo più qualificato alla protezione dei consumatori».

Si tratta, come è possibile constatare, di una proposta sperimentale che sconta i rischi della rigidità normativa, ma che potrebbe arginare fin dall'inizio le intenzioni di partecipazione strumentale al processo ed offrire una garanzia alle associazioni realmente lese.

3.5. Orientamenti recenti e richiamo alle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale: necessità di una normazione?

L'argomentazione precedente ha individuato quale (eventuale) parametro di riferimento necessario ma non sufficiente, ai fini della costituzione di parte civile delle associazioni dei consumatori, l'art. 137 del Codice del consumo.

L'analisi di alcune recenti pronunce di legittimità ci aiuteranno a comprendere quale sia l'apprezzamento che i giudici svolgono nel riconoscere la qualità di persona offesa alle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, per poi individuare alcuni momenti di criticità.

Un primo caso[150] riguarda un ricorso di un'associazione avverso un decreto di archiviazione in un procedimento per il reato di abuso in atti d'ufficio: l'associazione, nella denuncia sporta in riferimento a presunte anomalie di procedimenti amministrativi di un Comune, dichiarava di voler essere informata in merito all'eventuale archiviazione sulla base dell'art. 408, co. 2, c.p.p., informazione che veniva tuttavia omessa.

L'ente lamentava la nullità dell'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio, essendo un associazione di consumatori di rilevanza nazionale *ex* artt. 137 ss. cod. cons., portatrice di interessi qualificati lesi dal fatto di reato e a cui spettavano i diritti riconosciuti dall'art. 91 c.p.p.

[150] Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2014, n. 51080, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1974.

La Suprema Corte accoglie il ricorso sulla base del seguente ragionamento.

In primo luogo ritiene che gli interessi di cui all'art. 2 cod. cons. siano di tipo collettivo, cioè «propri ad una categoria di persone e riconducibili all'associazione che se ne fa portatrice, la quale è in possesso dei requisiti di struttura e rappresentatività imposti dalla legge ed è stata costituita proprio in vista della loro salvaguardia». A tutela di tali interessi l'ente interviene autonomamente *ex* art. 90 c.p.p. e non quale soggetto equiparato alla persona offesa in base al seguente art. 91 c.p.p., «potendo l'associazione far valere un interesse collettivo/corporativo suo proprio suscettibile di lesione diretta a séguito della condotta incriminata». La legittimazione dell'ente ad agire a tutela degli interessi collettivi è data dal richiamo dell'art. 139 cod. cons. all'art. 2.

In secondo luogo, prosegue la Corte, il delitto di abuso in atti d'ufficio è fattispecie plurioffensiva: lede sia «l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, ma anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato dei suoi diritti – nel caso che ci occupa, *sub specie* di interesse collettivo/corporativo dell'associazione alla tutela del diritto alla salute – dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale».

Ciò premesso, la Cassazione ritiene coincidenti l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e quello perseguito istituzionalmente dall'associazione.

Le argomentazioni della Suprema Corte, sulla base di tutto quanto affermato in precedenza, non possono essere condivise, poiché carenti dal punto di vista dell'analisi degli scopi sociali perseguiti dall'associazione.

Il ragionamento seguìto dalla Corte è del seguente tenore: visto che le associazioni di cui all'art. 137 cod. cons. godono dei requisiti di struttura e rappresentatività; visto che il Codice del consumo legittima tali associazioni ad agire a tutela di tutti gli interessi collettivi disciplinati dal Codice stesso;

allora il mero requisito del riconoscimento legittima tutte le associazioni iscritte ad agire quale persona offesa, dunque a richiedere l'opposizione alla richiesta di archiviazione e, data la tendenziale coincidenza tra offeso e danneggiato[151], a costituirsi, in séguito, parte civile.

Ma quali sono gli scopi istituzionali perseguiti dall'ente in questione? Non vi è traccia nella pronuncia della Corte.

Se si andasse a ricercare lo Statuto dell'associazione, facilmente reperibile *online*, si potrebbe agevolmente constatare come il ventaglio di finalità la cui attività è indirizzata sia talmente vasto da impedire una selezione a monte degli scopi: insomma una tutela *omnibus* che produrrebbe le distorsioni anzitempo evidenziate[152].

---

[151] Sul punto M. GUALTIERI, sub *art. 90 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 914, fa notare come sia «difficilmente negabile che il quadro sistematico di riferimento riconosca alla persona offesa, pur qualificata come soggetto processuale, la natura di parte potenziale». In tal senso si è espressa anche Cass., Sez. un., 19 giugno 1979, Pelosi ed altro, cit., p. 1081, affermando che «pur dovendosi respingere la tesi secondo cui l'offesa inerente al reato si identifica col danno risarcibile, non sembra revocabile in dubbio la normale coincidenza fra soggetto passivo e danneggiato dal reato. […] il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale causato dall'offesa all'interesse penalmente protetto si produce generalmente, anche se non esclusivamente, nella sfera giuridica del soggetto titolare dell'interesse».

[152] Art. 3 - Scopo Sociale

Il Centro per i Diritti del Cittadino – CODICI – è una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui *scopo sociale esclusivo* è quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e in special modo contro la disparità e ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili, degli stranieri.

Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale.

Il CODICI tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie, intervenendo nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari, innanzi a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché i giudici speciali, ovvero presso la Corte Europea

Si ritiene ancora una volta condivisibile la posizione di quella dottrina che considera insufficiente la mera iscrizione nella lista di cui all'art. 137

---

dei diritti dell'uomo, a tutela della CEDU e presso le giurisdizioni di tutti i paesi Extraeuropei .

Pertanto l'associazione al fine di combattere ogni forma di illecito abuso, privazione, reato e violenza, commesso nei confronti dei cittadini, consumatori ed utenti e contribuenti, esercita le azioni finalizzate a:

- Tutelare il consumatore in ogni sua forma verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali indicati nel Codice del Consumo o nelle leggi speciali e nelle normative europee;

- Tutela e promuove la qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l'educazione al consumo e all'uso del denaro, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali;

- Tutelare i diritti in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari; promuove i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei servizi finanziari, creditizi e bancari, anche attraverso la richiesta di inibizione alle autorità competenti di tutti quei contratti e documenti che contengono clausole vessatorie, ingannevoli, scorrette e aggressive;

- Tutelare i diritti in materia di mercati mobiliari ed immobiliari;

- Tutelare i diritti in materia di istruzione e alfabetizzazione;

- Tutelare i diritti in materia di trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario;

- Promuove una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica, attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad essa riconducibili che genera una mala gestione degli enti pubblici e sperpero di denaro pubblico. Denuncia alle Autorità giudiziarie competenti gli illeciti commessi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essa partecipate a qualunque titolo con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori;

- Promuove la lotta delle istituzioni per la sicurezza del territorio, la legalità, la giustizia, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all'usura;

- Tutela e promuove la salute in ogni suo aspetto. Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;

- Promuove la salute e il benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici; La tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale; la promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; l'intervento al salvataggio di specie in estinzione; il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario; l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie.

cod. cons., in perfetta antitesi con quanto espresso dalla Suprema Corte in esame[153].

Per di più, la Cassazione si spinge sino a considerare l'associazione ricorrente persona offesa direttamente *ex* art. 90 c.p.p., senza alcun elemento addotto come prova del rapporto immediato tra fatto-reato e interesse associativo leso: ulteriore dimostrazione della sostanziale disapplicazione della disciplina dell'intervento.

Interessanti indicazioni nel senso precisato, con riferimento alla reale rappresentatività dell'ente rispetto agli interessi lesi, ci vengono forniti da un'altra pronuncia della Suprema Corte, relativa ad un procedimento di truffa ai danni di una Provincia e di un Comune[154].

Anche in tal caso l'associazione lamentava la nullità del decreto di archiviazione per mancato avviso *ex* art. 408, co. 2, c.p.p., ritenendosi persona offesa dal reato, in quanto posta a salvaguardia «di interessi di

[153] Puntuale G.P. ACCINNI, *Enti «esponenziali», associazioni di categoria,* cit., p. 1087: «poiché infatti le associazioni hanno normalmente delle finalità statutarie assai generiche ed indeterminate, che si estendono dalla tutela dell'ambiente a quella del patrimonio dei singoli e della salute, con l'atto di costituzione esse dovranno essere in grado di motivare le modalità attraverso le quali il danno lamentato si è in concreto verificato, non essendo a ciò sufficiente il dato del riconoscimento legislativo. In altre parole, si rende pur sempre irrinunciabile la necessità di poter innanzitutto individuare una pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente individuata e dunque la necessità che nello statuto sociale dell'ente sia indicato in maniera puntuale l'àmbito d'interesse perseguito. Manifesto infatti che in assenza di un'indicazione puntuale nello statuto sociale dell'àmbito di interesse e degli stessi beni giuridici della cui tutela l'ente si renderebbe portatore o garante, non sarebbe possibile valutare (e quantificare) l'effettiva sussistenza di una possibilità di danno in capo all'ente stesso: danno che, viceversa, non potrebbe essere nemmeno invocato (ma solo apoditticamente affermato) rispetto ad aree di interesse altrimenti troppo genericamente abbozzate. Non è insomma sufficiente il riconoscimento legislativo: ai fini della possibilità di una legittimazione alla costituzione di parte civile è comunque necessario indicare e fornire la prova di un rapporto immediato di causa-effetto tra il fatto che si imputa ed il danno che sarebbe stato determinato all'ente in quanto tale. Diversamente si finirebbe per legittimare un'abrogazione di fatto della disposizione di cui all'art. 185 c.p.».

[154] Cass., Sez. II, 13 ottobre 2016, n. 43494, in *C.E.D. Cass.*, n. 268427. I princìpi espressi in tale pronuncia verranno ripresi da Cass., Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 22022, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3672.

natura collettiva, di cui deve essere considerata portatrice anche in ragione della tutela prevista dalle norme del Codice del Consumo».

La Cassazione precisa subito come nel caso di specie «si esula dalle ipotesi di diretto riconoscimento normativo (sia *ex lege* che per decreto ministeriale) agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, delle facoltà processuali attribuite alla persona offesa, il cui esercizio è, peraltro, subordinato al consenso di quest'ultima (art. 91 cod. proc. pen.)». Tuttavia, non si esclude che lo stesso ente possa essere identificato quale persona offesa dal reato *ex* art. 90 c.p.p. sulla base di «principi generali».

E la Corte richiama un precedente in base al quale «si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., un'associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata *ex* art. 408, comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi»[155].

Ritornano le critiche ampiamente espresse in precedenza: a) l'insufficienza della mera previsione statutaria quale elemento idoneo a riconoscere all'associazione la qualità di persona offesa; b) la sostanziale disapplicazione degli artt. 91 e seguenti: l'associazione, piuttosto che ottenere il riconoscimento legale e il consenso della persona offesa, punta alla legittimazione quale parte civile, con poteri processuali naturalmente più penetranti.

Tanto che la Corte sembra essere consapevole dei motivi che hanno spinto il legislatore ad introdurre la disciplina dell'intervento, per poi, tuttavia, avallare un orientamento lassista: afferma, infatti, che se la nuova normativa partecipativa «consentiva, sul piano del rispetto del diritto di difesa costituzionalmente presidiato, una sorta di "affievolimento" dei diritti

[155] Cass., Sez. III, 12 ottobre 2006, n. 34095, in *Dir. giur. agr.*, 2008, p. 129, con nota di P. MAZZA, *Il concetto di persona offesa dal reato ed il ruolo nel processo penale delle associazioni e degli enti di protezione degli animali*.

e delle facoltà processuali riconosciute a tali soggetti rispetto a quelli attribuiti alle "vere" parti del procedimento, dall'altro, e per converso, imponeva una delimitazione in termini decisamente rigorosi del perimetro di legittimazione soggettiva di tali nuove figure, ad impedire il proliferarsi di soggettività processuali, potenzialmente – ma necessariamente – antagoniste rispetto all'imputato».

Avrebbe senso, dunque, prevedere dei requisiti di legittimazione più rigorosi per un istituto – l'intervento – che poi offre un ventaglio di poteri meno ampio?

Ma la Cassazione, nel prosieguo, esprime un corollario condivisibile: «anche al di fuori di una specifica correlabilità tra gli interessi rappresentativi perseguiti dagli enti ed i c.d. beni superindividuali, resta comunque il fatto che la rappresentatività dell'ente deve essere valutata in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, giacché qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di "rappresentatività" e finirebbe per fare dell'ente un "rappresentante innominato" di qualsiasi tipo di interesse collettivo. Il che, a tacer d'altro, finirebbe ineluttabilmente per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendone al giudice la "creazione" dei relativi presupposti di legittimazione».

La domanda che sorge spontanea è, dunque, la seguente: come impedire che i giudici creino in completa autonomia i presupposti di legittimazione? Provando a individuare degli indicatori oggettivi, come si è cercato di spiegare in precedenza, che limitino l'attività creativa dell'organo giurisdizionale.

Non avrebbe senso continuare ad affermare la necessità di una circoscrizione dei soggetti meta-individuali legittimati e realmente

rappresentativi senza una previsione legislativa *ad hoc* e sensibilizzando gli enti ad una specificazione del proprio campo d'azione[156].

Si garantirebbe così, da una parte, il ruolo – decisivo – delle formazioni sociali come previsto in Costituzione; dall'altra, si estrometterebbero dal processo penale certe figure di opache sembianze, che minano anche le posizioni di chi realmente viene leso dal fatto di reato[157].

Da ultimo, analizziamo la valutazione della Suprema Corte in merito alla legittimazione dell'associazione ricorrente.

Il *nomen* (Associazione Nazionale Vittima di Usura Estorsione e Racket) già offre delle indicazioni precise, le quali vengono confermate e dall'atto costitutivo e dallo statuto: le finalità associative sono rivolte non alla tutela del patrimonio statale, al quale i fatti di truffa si rivolgono, ma verso «il corretto funzionamento dell'economia, la libera concorrenza, il patrimonio individuale e la sfera di libertà morale del soggetto passivo».

Le fattispecie di riferimento dell'attività associativa – artt. 644 e 629 c.p. – sono strutturalmente differenti dalla truffa contestata, indi per cui gli interessi dell'ente e quelli tutelati dalla norma incriminatrice non sono collegabili.

---

[156] Già L. SALAZAR, *Interessi diffusi*, cit., p. 1078, evidenziava come, «volendo ricercare una linea unitaria sulla quale muovere, si dovrebbe, a nostro avviso, anzitutto ricercare da parte di tutti gli organismi un qualche crisma di ufficialità che potrebbe essere costituito o dal normale riconoscimento governativo, od, anche, ad esempio, nel caso di comitati di quartiere, da un atto normativo che, con determinati requisiti, li riconosca quali "adeguati portatori". Questo primo passo, di per sé non sufficiente allo stato attuale della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, è tuttavia necessario in attesa di una ulteriore evoluzione giurisprudenziale oppure, e sarebbe forse più auspicabile, di un intervento del legislatore che raccogliesse magari i numerosi suggerimenti che giungono da altri Paesi».

[157] Sul punto v. M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale*, cit., c. 53: «supponiamo che effettivamente una certa associazione di consumatori, pretendendo di rappresentare, anche sul piano processuale, e magari in maniera monopolistica, l'interesse collettivo dei consumatori – di essere cioè l'*ideological plaintiff* dei consumatori –, sia invece un rappresentante inadeguato di quell'interesse. Ecco che allora potranno nascere carenze ed abusi: ad esempio, quell'associazione potrà essere un attore trascurato, negligente, poco serio e perseverante, oppure addirittura un attore pronto a collusioni, aperto alla corruzione».

Incomprensibile il richiamo dell'associazione all'art. 137 del codice del consumo, non avendo i requisiti strutturali previsti dalla norma né tantomeno quale scopo statutario gli interessi emergenti dalla normativa di settore.

Inoltre, al di là della mancata corrispondenza con il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, non risultano sussistenti «i requisiti di carattere strutturale che, unitamente al dato formale, rendono ragionevole l'attribuzione della qualità di persona offesa a chi, da tempo e in modo organizzato, svolge attività proprio a tutela di quegli interessi lesi dalle condotte criminose».

Quali siano i requisiti strutturali, di tempo e di organizzazione che determinino la «ragionevolezza» dell'attribuzione del ruolo di persona offesa non è dato sapersi: in assenza di criteri oggettivi, ne discende la completa libertà valutativa del giudice in ordine alla legittimazione.

In definitiva, se qualche decennio fa, nella fase di sviluppo del fenomeno associativo, da una parte si riteneva inevitabile la valutazione discrezionale del giudice, al quale andava consentito, «caso per caso, a seconda delle concrete circostanze, di esaminare se una data parte sia un *champion* adeguato, se lo *standing* sia adeguato, se la legittimazione sia adeguata», dall'altra, si indicava un «secondo tempo», nel quale si sarebbe lasciato spazio a «ulteriori e più precisi interventi del legislatore»[158]: questo secondo tempo è arrivato.

Valutazioni più stringenti emergono dalle pronunce del noto caso «Thyssenkrupp», in cui gli imputati richiesero l'esclusione delle parti civili costituite *ex* art. 80 c.p.p., con particolare riferimento, per quel che interessa la presente indagine, al Codacons e all'associazione Medicina Democratica.

[158] Cfr. M. CAPPELLETTI, *op. ult. cit.*, c. 54.

Il g.u.p. di Torino[159], muovendo dall'interpretazione degli artt. 2, 9, 32 Cost., riconobbe che dai reati contestati fosse derivata non solo la lesione del diritto alla salute dei lavoratori, «ma anche del diritto soggettivo di entrambi gli enti considerati alla promozione e tutela della salute negli ambienti di lavoro e alla promozione e tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, quali scopi da ciascuno perseguito ed elemento che ne identifica e connota la personalità». L'ammissibilità, dunque, della costituzione di parte civile era collegata alla titolarità da parte degli enti indicati «di un diritto della personalità che si sostanzia in un insieme di beni giuridici rientranti tra quelli ai quali l'ordinamento assicura protezione, e che può esercitarsi oltre che individualmente, anche nelle formazioni sociali nelle quali la personalità si esplica. Diritto che potrebbe, per ciò, astrattamente ritenersi leso da condotte di rilievo penale – quali quelle ascritte agli imputati – e che legittimerebbe ad agire in giudizio, anche in sede penale, per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati dalla offesa diretta ed immediata recata allo scopo sociale del sodalizio».

Si conferma, in via generale, come la «frustrazione delle scopo sociale» perseguito dalle associazioni derivante dall'attività criminosa produca una lesione di un diritto di personalità delle stesse, che le legittima ad agire in sede penale.

Tuttavia, il giudice si occupa di indagare nel dettaglio gli statuti dei due enti coinvolti, giungendo a conclusioni opposte.

Per quel che riguarda il Codacons, il g.u.p. rileva come «benché indiscutibilmente ampie, le finalità dell'associazione che possono leggersi nello statuto presentano una altrettanto evidente genericità di formulazione. Ciò vale per i riferimenti ai beni giuridici della salute, dell'ambiente e della incolumità pubblica, il cui perseguimento costituisce una delle finalità del Codacons. Affermare che in tali finalità possa legittimamente farsi rientrare

[159] Trib. Torino, uff. g.i.p./g.u.p., ord. 2 ottobre 2008, in *Dir. pen. cont. online*, 2 ottobre 2008.

la realizzazione della salute nei luoghi di lavoro e della salubrità di questi ultimi pare una inammissibile forzatura».

Duplice la carenza statutaria: la prima è data dall'assenza di una previsione specifica che indirizzi l'azione dell'ente al perseguimento degli scopi frustrati dal fatto-reato; la seconda, costituita dalla presenza nello statuto di «ripetuti riferimenti alle categorie dei consumatori e degli utenti, che fanno ritenere che la prospettiva della concreta operatività dell'associazione sia tutt'affatto diversa da quella che ne giustificherebbe la collocazione nel novero delle formazioni sociali che fanno della tutela della salute dei lavoratori la propria ragion d'essere esclusiva o prevalente».

Opposta la valutazione per Medicina Democratica, che prevede come finalità statutaria specifica la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Emerge chiaramente come, già da un punto di vista formale, una specificazione degli scopi avrebbe impedito una costituzione ingiustificata della prima associazione, con conseguente sgravio delle attività processuali.

Il secondo passaggio seguìto dall'organo giudicante è costituito dall'analisi della documentazione allegata dagli enti a sostegno della propria costituzione di parte civile.

Mentre Medicina Democratica ha dato conto «di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, […] sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi – tra questi – quelli derivanti da un ambiente di lavoro nocivo», allegando peraltro un numero di una rivista dell'associazione dedicata proprio alla tematica in esame, il Codacons non ha prodotto documenti in tal senso.

La valutazione in concreto degli allegati ha indotto, infatti, il g.u.p. a non ritenere sufficienti, ai fini della costituzione alcuni provvedimenti ministeriali, peraltro riferiti al riconoscimento di attività di «protezione ambientale» e «promozione sociale», né la partecipazione ad alcuni incontri

di studio sul d.lgs. 81/2008 o a convegni su tematiche lavoristiche, ma non specificamente riguardanti la «sicurezza sul lavoro» (es. il mobbing).

Tale statuizione, assunta nel rispetto dei criteri della situazione storica determinata e dell'attività concretamente posta in essere dall'associazione, ha superato indenne tutte le fasi processuali successive, fino alla definitiva conferma nella nota pronuncia a Sezioni Unite[160].

[160] Cfr. Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, p. 426.

CAPITOLO II

I POTERI PROCESSUALI DEI CONSUMATORI: LIMITAZIONI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

SOMMARIO: 1. LA PERSONA OFFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE; - 2. L'INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA OFFESA; - 3. I POTERI PROCESSUALI DELL'OFFESO, TRA ABBONDANZA E INEFFETTIVITÀ; - 3.1. DIRITTI E FACOLTÀ; - 3.2. OBBLIGHI DI INFORMARE LA PERSONA OFFESA: L'ART. 90-*BIS* C.P.P.; - 3.3. GLI ALTRI OBBLIGHI «INFORMATIVI»; - 3.4. DIRITTI E FACOLTÀ DEGLI ENTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI DAL REATO; - 4. NUOVE PROSPETTIVE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE; - 4.1. INADEGUATEZZA DELLO STATO NELLA TUTELA DEI CONSUMATORI E RUOLO DEI PRIVATI: RIPENSARE LA PARTECIPAZIONE PRIVATA? - 4.2. L'AZIONE PENALE: UNO STRUMENTO DA MANEGGIARE CON CURA; - 4.3. AZIONE E PROCESSO PENALE: LA FUNZIONE SERVENTE AL POTERE AUTORITATIVO; - 4.4. LA PROGRESSIVA «CRISI DELLA LEGALITÀ»: CAUSE E RICADUTE SULL'AZIONE PENALE; - 4.5. «OBBLIGATORIETÀ» ED «ESCLUSIVITÀ»: L'AZIONE PENALE TRA LEGALITÀ DI FACCIATA E DEBOLEZZE STATUALI; A) L'ESERCIZIO OBBLIGATORIO DELL'AZIONE: SOGNO O REALTÀ?; B) ESCLUSIVITÀ DELLA DOMANDA PENALE IN MANO PUBBLICA: NECESSITÀ DI UNA SVOLTA? - 4.6. SULLE TRACCE DEL POTERE DEI PRIVATI IN MATERIA PROCESSUAL-PENALE; A) UNO SGUARDO INTERNO: LE TIMIDE INDICAZIONI DEL LEGISLATORE ITALIANO; B) LA *ACCIÓN PENAL* PRIVATA NEL PROCESSO SPAGNOLO: UN MODELLO PER LA DOMANDA PENALE DEI CONSUMATORI? B1) LA TUTELA DEI CONSUMATORI TRAMITE L'AZIONE PRIVATA. B2) LA FASE INTERMEDIA E IL CONTROLLO SULLA SOSTENIBILITÀ DELL'ACCUSA; - 5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE *DE IURE CONDENDO*.

1. La persona offesa nel procedimento penale

Il codice del 1988 prevede un'ampia gamma di poteri in capo alla persona offesa fino a che non inizi la fase strettamente processuale, momento in cui la legittimazione alla costituzione di parte civile provoca una flessione del ruolo dell'offeso[161].

Come attentamente osservato, l'impostazione codicistica segue questo schema poiché la persona offesa può mutare[162] la propria posizione processuale in quella di parte civile, tuttavia, non tenendo conto che non sempre il titolare del bene giuridico leso dal reato sia anche danneggiato[163].

L'indirizzo di cui sopra venne confermato dalla Corte costituzionale, secondo cui «la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizza – oltre che per un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo ruolo – per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale»[164].

---

[161] Critico sull'effettività di tali poteri, che spesso risultano più apparenti che reali, P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo,* cit., p. 610.

[162] Parla di vero e proprio onere di trasformazione in capo alla persona offesa per poter continuare ad esercitare poteri d'intervento, M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, 1989, p. 216.

[163] Cfr. A. GIARDA, *L'accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio*, in *Dif. pen.*, 1989, II, p. 17; P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo*, cit., p. 609, il quale rileva come la stessa Commissione consultiva istituita dalla legge-delega del 1974 (*Par. prog.* 1978, p. 97), riteneva importante la presenza della persona offesa «fino al momento in cui è giustificabile una sua collaborazione informale con l'accusa, cioè fino all'inizio del processo».

[164] Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, p. 37. La Corte evidenzia, inoltre, come la partecipazione della persona offesa all'assunzione di prove nella fase investigativa vada «funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà formalizzata». Discorre di complementarietà anche E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, cit., 1989, p. 536.

Tale figura processuale si muove su un duplice piano: da un lato, in veste di aiuto e stimolo del pubblico ministero; dall'altro, egli esercita una «vera e propria "spinta" all'iniziativa penale e dell'influenza sulla giurisdizione»[165].

La posizione dell'offeso, inoltre, assume particolare rilievo sulla base delle numerose sollecitazioni sovranazionali in tema di «vittima», con le quali si è tentato di restituire dignità a tale figura sulla scena processuale[166].

Pur avendo la Direttiva 2012/29/UE individuato talune categorie di soggetti che sono considerati vulnerabili in via presuntiva (ad. es., i minori *ex* art. 22, co. 4, oppure, in base ai *considerando* e all'art. 22, co. 3, le vittime di violenza di genere, di terrorismo, odio razziale, criminalità organizzata, ecc.), l'art. 22 stabilisce una «valutazione individuale» atta a

---

[165] Così C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedimentali*, Padova, 2004, p. 31.

[166] Si rinvia alle seguenti fonti sovranazionali: direttiva 2012/29 dell'Unione Europea, attuata in Italia con d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (il quale ha inserito gli artt. 90-*bis*, 90-*ter*, 90-*quater*); Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, ratificata con l. 1 ottobre 2012, n. 172; Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore l'1 agosto 2014. In dottrina, fra gli altri, AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino, 2017; E. COLOMBO, *Le novità del d.lg. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2214 ss.; L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 845 ss.; M. MONTAGNA, *I diritti minimi della vittima*, in *I princìpi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 299 ss.

Sulla tendenza europea al «culto delle *vulnerable victims*», consumatori inclusi, cfr. V. VALENTINI, Marktradikalismus *addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori di cibo dopo il Trattato di Lisbona*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, p. 323 ss.; ID., *Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea*, Milano, 2012, *passim*, spec. p. 33 ss.; M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 59 ss.

Si consideri, inoltre, l'ampia concezione di vittima che emerge dalle pronunce della Corte EDU, nella quale rientrano, ad es. i testimoni, i correi, i codetenuti: tra le altre, Corte EDU, 16 marzo 2000, Camilleri c. Malta, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1815 ss.; Corte EDU, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia, in *echr.coe.int*; Corte EDU, 28 marzo 2002, Birutis c. Lituania, *ivi*. Restano escluse dal catalogo delle vittime, nel diritto dell'Unione, le persone giuridiche: CGUE, 28 giugno 2007, Dell'Orto, C-476/05, § 58-60, in *eur-lex.europa.eu*. Su quest'ultimo profilo si rinvia a L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di «ascolto effettivo» nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3304 ss.; A. NISCO, *Persona giuridica «vittima» di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, *ivi*, 2008, p. 784 ss.

individuare «le specifiche esigenze di protezione», basata su taluni elementi (caratteristiche personali della vittima; tipo o natura del reato; circostanze del reato; gravità del danno; dipendenza dall'autore del reato) cui si aggiungono quelli indicati al *considerando* 56 (età, genere, razza, religione, orientamento sessuale, ecc.)[167].

I consumatori, in quanto vittime dei reati d'impresa, possono essere considerati soggetti vulnerabili, per esempio in relazione a disabilità conseguenti alla commissione del reato (si pensi a un danno fisico derivante da un prodotto difettoso)[168].

2. L'individuazione della persona offesa

Nonostante la carenza sul piano descrittivo[169], la persona offesa è definibile come il «soggetto»[170] processuale titolare del bene giuridico leso o messo in pericolo dalla fattispecie incriminatrice[171]. La linearità della

[167] C. MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, a cura di A. Visconti, Milano, 2017, p. 54, consultabile al link *asgp.unicatt.it/asgp-VicCorpLinee_guida_pg._pm_e_giudicanti2017.pdf*, parla di vittime vulnerabili «tipiche» e vittime vulnerabili «atipiche», queste ultime oggetto della valutazione individualizzata.

[168] G. ICHINO, *Vulnerabilità e vittime di* corporate violence *nel processo penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1098 s.

[169] Su cui, *ex multis*, A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 6; L. BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 528.

[170] Ritiene A. GHIARA, sub *art. 90 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 405, che «quello dell'offeso è pur sempre un contributo "di parte", sia pur in senso sostanziale (non essendogli riconosciuta la qualità formale di "parte"), e precisamente "di parte accusatrice"».

[171] Osserva P. GUALTIERI, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1079 s., come «la nozione di persona offesa sia ben più ampia di quella di soggetto passivo del reato [...] potendo sì essere riferibile anche al titolare di uno dei beni-interessi lesi dalla condotta criminosa, ma anche a soggetti che non rivestono affatto tale qualificazione. [...] Appare, dunque, più corretto definire persona offesa dal reato ogni soggetto al quale l'ordinamento riconosca il potere di rimuovere ostacoli all'esercizio dell'azione penale e di controllare l'effettivo rispetto del principio di sua obbligatorietà assumendo un ruolo di cooperazione e di stimolo all'attività del pubblico ministero».

formula, tuttavia, non conduce in molti casi ad individuare con facilità il soggetto cui attribuire la suddetta titolarità.

La identificazione dell'offeso è cruciale: si pensi alla disciplina dell'archiviazione, all'avviso della richiesta che deve essere notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata (art. 408, co. 2, c.p.p.), e alla conseguente possibilità di opporsi a tale richiesta (art. 410).

Prendendo le mosse, dunque, dalla fattispecie di reato[172] si deve procedere all'attribuzione della qualifica d'offeso, con tutti gli effetti di cui si dirà poco oltre[173].

3. I poteri processuali dell'offeso, tra abbondanza e ineffettività

3.1. Diritti e facoltà

Il consumatore persona offesa può innanzitutto esercitare i «diritti» e le «facoltà» riconosciutigli dalla legge in modo espresso (art. 90, co. 1, c.p.p.). Tali diritti e facoltà, a ben vedere, non risultano «funzionali essenzialmente all'esercizio dell'azione civile di danno, ma alla persecuzione penale del reo, e costituiscono quindi specifica manifestazione del ruolo accusatorio della persona offesa»[174]. Questi poteri si esplicano in via principale nella fase investigativa e vanno via via scemando nelle fasi che seguono l'esercizio dell'azione penale[175], tanto che la costituzione di parte civile continua ad aver portata centrale non solo sotto il profilo risarcitorio[176].

---

[172] Per tutti, sul tema, F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, p. 104 ss.; M.G. AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 319 ss.

[173] Cfr. Cass., Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 1180, Z.L., in *C.E.D. Cass.*, n. 258256; Cass., Sez. un., 18 dicembre 2007, n. 46982, Pasquini, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 148; Cass., Sez. IV, 5 novembre 1999, n. 2982, Taboni, in *C.E.D. Cass.*, n. 215270.

[174] A. GHIARA, sub *art. 90 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 414.

[175] Ad esempio, *ex* art. 401, co. 5, c.p.p., «il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame», mentre per quel che riguarda le impugnazioni, in base all'art. 572 c.p.p., «la persona offesa, anche se non

La distinzione tra diritti e facoltà è rilevante: i diritti costringono il pubblico ministero o l'organo giudicante ad emanare un provvedimento, a rispondere all'istanza proposta; le facoltà si risolvono in sollecitazioni che in nessun modo possono condizionare l'attività dell'autorità giudiziaria[177].

Di séguito indicheremo i più importanti.

a) Memorie ed elementi di prova.

Rientrano sicuramente tra le facoltà i poteri menzionati nello stesso art. 90, co. 1, cioè la presentazione di memorie in ogni stato e grado del procedimento e l'indicazione di elementi di prova, tranne che nel giudizio di cassazione[178].

È di tutta evidenza la distinzione tra le memorie presentate dal soggetto processuale persona offesa e quelle depositate nella cancelleria del giudice in ogni stato e grado del procedimento dalle parti e dai difensori (art. 121, co. 1, c.p.p.): su tali ultime richieste «il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni».

---

costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale» e il pubblico ministero, quando non ritiene di procedere in tal senso, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

[176] Come ben evidenzia A. GHIARA, *op. ult. cit.*, p. 411, viene mantenuto anche nel nuovo codice «il carattere ambiguo della parte civile, la quale (in modi peraltro trasparenti) dissimula spesso, sotto le vesti di attore in una controversia di natura extrapenale, la figura di accusatore penale». Esprime riserve sull'effettività dei poteri dell'offeso G. TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4055 s., il quale sottolinea efficacemente come «l'esercizio di una "funzione di accusa" può avere un significato autentico solo se è espressione [...] di un "diritto di accusare provando", contraltare del "diritto di difendersi provando"», circostanza che non è prevista per la persona offesa nel nuovo codice.

[177] E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 550. Discorre di atti «neutri» A. GIARDA, *La persona offesa dal reato,* cit., p. 295.

[178] Sul punto A. GHIARA, *op. ult. cit.*, p. 412 s. Le memorie sono «costituite da annotazioni e possono riguardare questioni sia processuali che di merito, rilevanti in vista di decisioni interlocutorie oppure nell'ottica della decisione finale»: così L. PARLATO, sub *art. 90*, in *Codice sistematico di procedura penale*, 3ª ed., a cura di H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, Torino, 2018, p. 157.

Ne risulta che già all'atto dell'utilizzazione dei primi poteri procedimentali il consumatore potrebbe scontrarsi, e ciò è per nulla improbabile, con un pubblico ministero, in particolar modo, e un giudice insensibili a tali istanze, slegati da vincoli di qualsivoglia natura[179].

Per quanto riguarda l'indicazione di elementi di prova, questa non va confusa con il diritto alla prova *ex* art. 190 c.p.p.: va dunque respinto quell'orientamento della Suprema Corte che ammette, argomentando in base all'articolo 90, la presentazione delle liste testimoniali *ex* art. 468 c.p.p. da parte della persona offesa prima che la stessa si sia costituita parte civile[180].

b) Diritto all'interprete.

L'autorità che procede non solo è obbligata alla nomina, anche *ex officio*, dell'interprete quando debba procedere all'audizione della persona offesa che non parli la lingua italiana, ma anche nei casi in cui quest'ultima abbia manifestato l'intenzione di partecipare all'udienza e abbia espressamente richiesto di essere assistita da un interprete (art. 143-*bis*, co. 2).

A questo si aggiunga il diritto alla traduzione gratuita degli atti che abbia come contenuto informazioni utili per l'esercizio dei diritti della persona offesa (co. 4). Ciò assicura una garanzia indispensabile sotto il versante del diritto alla difesa del consumatore dal c.d. rischio linguistico[181].

---

[179] Si veda, tuttavia, F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, p. 253, secondo cui «la presentazione di una memoria [...] costituisce il dovere del giudice di orientare la sua indagine sul tema della tesi difensiva e l'inosservanza di un siffatto dovere si profilerebbe sotto le spoglie della violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie».

[180] Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 797, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 343, con nota di M. PETRARULO, *La lista testimoniale della persona offesa: reale facoltà?*; Cass., Sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 4372, Bonardi, in *Guida dir.*, 2011, 25, p. 74, commentata da R. CUDEMO, *È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1471 ss.; Cass., Sez. V, 29 luglio 2005, n. 28748, Neroni, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 576 s. Per una ricostruzione dei vari orientamenti si v. F. TRAPELLA, *La lista testimoniale della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 4, p. 106 ss.

[181] G. ICHINO, *Vulnerabilità e vittime*, cit., p. 1103; L. PARLATO, *La parola alla vittima*, cit., p. 3309 ss., che reputa la disciplina italiana inidonea agli *standards* sovranazionali.

c) Gli atti di impulso processuale: le condizioni di procedibilità.

La persona offesa, oltre che denunciare il reato alle autorità competenti ugualmente a tutti i soggetti che vengano a conoscenza del crimine, può proporre la querela *ex* artt. 120 c.p. e 336 c.p.p.[182], ed anche l'istanza di procedimento, con le medesime forme della querela, in base all'art. 341 c.p.p.

d) Gli accertamenti tecnici irripetibili.

Nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili la persona offesa ed il proprio difensore hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (art. 360, co. 1, c.p.p.), mentre ai difensori e ai consulenti nominati spetta il diritto di assistere al conferimento dell'incarico, partecipare agli accertamenti tecnici, formulare osservazioni e riserve (art. 360, co. 3, c.p.p.).

e) L'incidente probatorio.

Ai sensi dell'art. 394 c.p.p. la persona offesa può sollecitare l'accusa a promuovere un incidente probatorio[183]: in tal caso, se il pubblico ministero non dovesse ritenere accoglibile la richiesta, pronuncia decreto motivato, il quale va notificato alla persona offesa. Tale disciplina ha subìto notevole impulso con le norme in tema di investigazione difensiva, in base alle quali al difensore della persona offesa viene riconosciuto un vero e proprio diritto a procedere all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona nelle forme dell'incidente probatorio quando questa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere al difensore *ex* art. 391-*bis*, co. 3, lett. d (art. 391-*bis*, co. 11, c.p.p.)[184].

---

[182] L. LUPÁRIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada*, cit., p. 41 s.

[183] Su tale scelta quale forma di «paternalismo giudiziario», v. A. GIARDA, *L'accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi*, cit., p. 18.

[184] Cfr. M. GUALTIERI, sub *art. 90 c.p.p.*, cit., p. 923.

In ogni caso, la persona offesa ha diritto a partecipare all'incidente probatorio, con possibilità di visionare e procedere ad estrazione di copia degli atti relativi all'incidente (art. 398 co. 3, c.p.p.).

f) Archiviazione.

Alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, ne abbia fatto richiesta deve essere notificata dall'accusa la richiesta di archiviazione (art. 408, co. 2, c.p.p.).

A questo punto, l'offeso può, nel termine di venti giorni (così come ampliato dalla riforma Orlando), presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, indicando le ulteriori indagini da svolgere e gli elementi di prova (artt. 408, co. 3, e 410, co. 1)[185].

Il codice prevede la notifica in ogni caso, quindi anche a prescindere dalla richiesta della persona offesa, con un termine per opporsi aumentato a 30 giorni, ove ci si trovi di fronte a «delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale» (co. 3-*bis*). Di fronte a delitti massivi, che coinvolgano una pluralità di consumatori, si potrebbe pensare di estendere la disciplina di cui al summenzionato comma 3-*bis*, sì da garantire al soggetto debole una occasione in più per difendersi.

Inoltre, la persona offesa può chiedere al procuratore generale che disponga l'avocazione delle indagini (art. 413, co. 1, c.p.p.).

Vi è da dire che il meccanismo oppositivo non può in alcun modo considerarsi quale espressione del promovimento dell'azione penale, nel

[185] Non è mancato chi, in origine, ritenesse che la facoltà di opposizione si traducesse in una «forma larvata e pericolosissima di azione penale privata»: così, A.A. SAMMARCO, *Considerazioni sulla persona offesa dal reato nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giust. pen.*, 1989, III, c. 740. Come evidenzia R. FONTI, *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione*, in *Arch. pen. online*, 2013, 2, p. 20, «l'intervento e l'interlocuzione nella vicenda archiviativa sono concepiti più che in funzione del diritto di difesa della persona offesa, come strumenti di stimolo per il controllo del giudice sulla completezza delle indagini effettuate dal pubblico ministero».

senso che, se è pur vero che possa condurre alla c.d. imputazione coatta (art. 409, co. 5, c.p.p.), questa rappresenta una mera eventualità[186].

In altre parole, il passaggio dalla fase procedimentale alla fase strettamente processuale non avviene inevitabilmente per mezzo dell'opposizione alla richiesta di archiviazione: da ciò discende che la persona offesa non è, in tale frangente, in grado di obbligare il giudice a decidere nel merito, cioè a provocare la giurisdizione.

3.2. Obblighi di informare la persona offesa: l'art. 90-*bis* c.p.p.

Il consumatore leso dal reato deve ottenere una pluralità di informazioni, a livello temporale già «dal primo contatto con l'autorità procedente», a livello modale in una lingua ad egli comprensibile (art. 90-*bis*, c.p.p.)[187].

Tali informazioni attengono, per ciò che più interessa la presente indagine:

- alle modalità di presentazione della denuncia o della querela, al ruolo assunto nel corso dell'intero procedimento, al diritto di conoscere data e luogo del processo, dell'imputazione e, se eventualmente si costituisca parte civile, al diritto a ricevere la notifica della sentenza, anche per estratto;

---

[186] In argomento, *ex multis*, M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, p. 88 ss.; G. DEAN, *L'impromovibilità dell'azione penale*, Milano, 1996, p. 165 ss.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, 2ª ed., Torino, 1994, p. 62 ss.; C. VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Padova, 1994, p. 144 s. e 185 ss.; A.A. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993, p. 261 ss.; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1300 s. Ritiene che l'imputazione coatta rientri tra gli atti di esercizio dell'azione penale O. DOMINIONI, sub *Art. 50*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 289.

[187] Cfr. M. BARGIS, H. BELLUTA, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 28 ss.; F. ZACCHÈ, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Arch. pen.*, 2016, 3, p. 9 s. Sulle maggiori difficoltà che attengono al diritto di informazione nell'àmbito del crimine d'impresa, v. E.M. MANCUSO, *Informazione*, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., p. 44 ss.

- alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-*ter*.

Su tale punto si debbono operare delle distinzioni, anche a séguito dell'intervento della c.d. «riforma Orlando» (l. 103/2017), che ha introdotto il sopra menzionato art. 3-*ter*.

I commi 1 e 2 dell'art. 335 c.p.p. si riferiscono, rispettivamente, alle «iscrizioni» della notizia di reato che sia pervenuta al p.m. o che lo stesso abbia acquisito in via autonoma, e alle modificazioni che avvengono nel corso delle indagini preliminari relativamente alla qualificazione giuridica del fatto o alla presenza di circostanze, le quali vanno apportate dall'accusa senza operare nuove iscrizioni.

In tali casi il consumatore offeso, ai sensi dell'art. 335, co. 3, verrà informato di tali iscrizioni ove ne abbia fatto richiesta («ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a)»)[188].

Tuttavia, ricevuta la richiesta, il p.m. può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo che non superi i tre mesi e non rinnovabile e purché sussistano «specifiche esigenze attinenti all'attività d'indagine» (co. 3-*bis*).

La novella Orlando pone forti dubbi interpretativi, dovuti ad una non chiara formulazione del nuovo comma 3-*ter*.

Nel suddetto articolo, innanzitutto si fa riferimento al pregiudizio del segreto investigativo, che parrebbe sovrapponibile alle «specifiche esigenze attinenti all'attività d'indagine» del capoverso precedente; ma in tal caso, a fronte della richiesta dell'offeso, che può essere presentata trascorsi sei mesi dalla data della denuncia o della querela, il pubblico

[188] Dubitano della precettività della disposizione M. GIALUZ, A. CABIALE, J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, p. 176.

ministero non ha obbligo di pronunciarsi né motivare l'eventuale diniego, se non adducendo il mero pregiudizio investigativo[189].

In secondo luogo, la persona offesa chiede all'autorità incaricata informazioni circa lo stato del procedimento, le quali non sembrano ridursi alla mera iscrizione.

Ciò nonostante, non pare si possa sopravvalutare la portata dell'aggiunta legislativa, la cui cadenza temporale, unita alle numerose possibilità di conoscere in altre situazioni legislativamente determinate lo stato del procedimento, ne comportano la residualità applicativa.

Da ultimo, il comma 3-*ter* non ripropone l'esclusione di cui al comma 3 relativamente ai reati *ex* art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., ma le fattispecie elencate non riguardano offese rivolte al consumatore, il quale non sembra possa trarre vantaggio dalla modifica normativa.

- alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione, ove vi sia stata richiesta in tal senso;

- alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato (v. artt. 98 e 101 c.p.p.);

- alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

- ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

- alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

- alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

- alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

[189] Sull'astratta condivisibilità delle intenzioni del legislatore, che ad ogni modo non apporteranno alcun effetto concreto, v. M. BARGIS, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*, 8ª ed., 2016, Torino, 24 settembre 2017, p. 2.

- alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

3.3. Gli altri obblighi «informativi»

a) La nomina difensiva.

La persona offesa deve essere informata dall'accusa e dalla polizia giudiziaria, nel momento in cui acquisiscono la notizia di reato, della possibilità di nominare un difensore nelle forme di cui all'art. 96, co. 2, c.p.p., cioè con «dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata» (art. 101 c.p.p.). Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato che intendono intervenire *ex* art. 93 c.p.p., devono, al contrario, munirsi di procura speciale nelle forme di cui all'art. 100 c.p.p.

b) Gli accertamenti tecnici non ripetibili.

Come si è detto poco sopra, quando il pubblico ministero procede ad accertamenti tecnici non ripetibili, cioè quelli che riguardano le persone, le cose o i luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, l'accusa deve avvisare «senza ritardo» la persona offesa e il suo difensore «del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico (ai propri consulenti tecnici) e della facoltà di nominare consulenti tecnici» (art. 360 c.p.p.).

c) L'informazione di garanzia.

Com'è noto, l'accusa, quando sta per compie un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, è obbligata a notificare alla persona sottoposta ad

indagini e all'offeso l'informazione di garanzia, ove vengono indicate le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, l'invito a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.).

d) L'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. va notificato alla persona offesa solo nei casi in cui si procede per le fattispecie previste agli artt. 572 e 612-*bis* c.p., ed esclusivamente se la stessa non abbia nominato un difensore (co. 1).

Ne deriva che il consumatore non ha alcuna possibilità di venire a conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, visto che i reati sopra indicati si riferiscono a situazioni che esulano dal rapporto consumeristico.

e) L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Ulteriore avviso che la persona offesa, della quale risultino l'identità e il domicilio agli atti del procedimento, ha diritto di ricevere è quello del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza preliminare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, co. 1, c.p.p.).

f) Il decreto che dispone il giudizio.

Il decreto che dispone il giudizio va notificato alla persona offesa, anche se non presente alla lettura del provvedimento, almeno venti giorni prima dell'udienza dibattimentale (art. 429, co. 4, c.p.p.).

3.4. Diritti e facoltà degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato

In precedenza è stata evidenziata la *ratio* che ha portato all'introduzione della disciplina di cui agli artt. 91 e ss.: separare le pretese civili e penali, collocare il soggetto meta-individuale a fianco dell'accusa, attribuendole

una funzione di «stimolo o di controllo» rispetto all'azione di quest'ultima[190].

Tuttavia, il contributo che gli enti e le associazioni avrebbero potuto apportare si scontra con la previsione di un potere di scelta riservato alla persona offesa, la quale, una volta optato per farsi affiancare dal soggetto pluri-individuale, può individuarne solo uno, senza possibilità di ripensamento, a pena di impossibilità di prestare successivamente un nuovo consenso partecipativo.

La disciplina è evidentemente di sfavore: il motivo, come già rilevato in sede di Relazione preliminare, era «che la partecipazione degli enti "esponenziali" di interessi alla fase antecedente all'udienza preliminare avrebbe potuto gravare oltre misura le indagini».

Nonostante tale rischio fosse stato smentito dalla stessa Relazione, sia per le pretese di natura penalistica che gli enti perseguono, sia per la delimitazione dei poteri esercitabili da quest'ultimi, corrispondenti a quelli della persona offesa (si dà «evitare quell'"affollamento" delle indagini preliminari che aveva fatto escludere, a suo tempo, la costituzione di parte civile per tale fase»), la necessaria presenza di un consenso costante della persona offesa ne svaluta del tutto la portata applicativa, tanto che non è difficile immaginare il ripiego dei soggetti meta-individuali verso la costituzione di parte civile[191].

---

[190] Cfr. P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo*, cit., p. 609; G. CONTI, A. MACCHIA, *Il nuovo processo penale*, 2ª ed., Roma-Milano, 1990, p. 38. La *Relazione al progetto preliminare*, cit., p. 41, parla di «una sorta di contributo all'esercizio o al proseguimento dell'azione penale».

[191] Rischio che la nuova normativa voleva chiaramente evitare: cfr. L. BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., p. 529; E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 538.

4. Nuove prospettive dell'esercizio dell'azione penale

4.1. Inadeguatezza dello Stato nella tutela dei consumatori e ruolo dei privati: ripensare la partecipazione privata?

All'inizio dello studio è stato brevemente evidenziato come la gestione statale del procedimento, soprattutto con riferimento alla figura del pubblico ministero, vada a confliggere con l'esigenza di effettività che alla tutela degli interessi dei consumatori si vuole garantire.

Se il processo di stampo inquisitorio si caratterizzava per la «gelosia» del potere pubblico nella gestione segreta della propria funzione, il tendenziale allineamento verso un processo accusatorio, ancorché temperato da residui inquisitori[192], non cozza in alcun modo con una maggior inclusione dei vari soggetti processuali[193].

Al contrario, com'è stato fatto notare, «il ruolo del privato tende a divenire essenziale, per l'attuazione della norma, in ogni settore dello *ius publicum*, risultando sovente l'intervento individuale indispensabile per lo

---

[192] In senso critico si v. M. NOBILI, *L'accusatorio sulle labbra, l'inquisitorio nel cuore*, in *Crit. dir.*, 1992, 4/5, p. 11 ss.

[193] Cfr., E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, cit., p. 534, il quale indicava come all'entrata in vigore del nuovo codice seguiva «la minore resistenza a concepire possibili "interferenze" dei privati nell'esercizio dell'azione penale, demandata ad un organo ormai privo delle insegne della sovranità illimitata, controparte dell'imputato in una contrapposizione dialettica tendenzialmente paritaria che ben può ammettere il coinvolgimento di terzi "interessati" al corretto esplicarsi delle funzioni di accusa»; F. BRICOLA, *Le azioni a tutela di interessi collettivi nel processo penale*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, cit., p. 106. Similmente, già prima dell'attuale codice, G. UBERTIS, *Azione penale e sovranità popolare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 1208, sottolineava che «il monopolio del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, senza alcun rimarchevole intervento del privato offeso (eccetto, appunto, la costituzione di parte civile qualora questi sia anche danneggiato) dal reato, è una reazione estremista, derivante dall'assolutismo statualistico, alla situazione precedente in cui non si aveva ben chiaro come il soggetto passivo costante di qualsiasi reato sia sempre lo Stato»; così anche R. ORLANDI, *I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 168. Sulla mentalità «autoritaria» di concepire l'azione penale, v. anche M. CHIAVARIO, *Appunti sulla problematica dell'«azione» nel processo penale italiano: incertezze prospettive limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 870 ss.

Stato, non più in grado, in via autonoma, di amministrare e raggiungere l'interesse generale. Esso infatti tende a cooptare i singoli nella gestione della cosa pubblica, dal momento che questi gli sono necessari tanto per l'individuazione degli interessi da bilanciare, al fine di adottare i propri provvedimenti, quanto persino, in certi casi, per stabilire il contenuto di una decisione. Senza tale partecipazione, in definitiva, il soggetto pubblico sembra rivelarsi sempre più inadeguato a garantire l'applicazione e l'osservanza delle leggi»[194].

Dove il privato può dare il suo contributo maggiore è nella fase di supporto dell'azione penale, che può calibrarsi in varia misura, in un'ottica di mero controllo dell'attività del pubblico ministero o in funzione propulsiva.

Tale seconda ipotesi è sostanzialmente estranea al nostro ordinamento, ove vige ancora l'esclusività dell'azione penale da parte dell'accusa pubblica, ma, come si è già sottolineato, non vi è un divieto di rango costituzionale che possa impedire un cambio di paradigma.

Il prosieguo del lavoro si incentrerà sull'analisi dei profili partecipativi dei privati nel sistema attualmente vigente per poi verificare la fattibilità di una estensione a questi ultimi di poteri di impulso processuale che possano obbligare il giudice a prendere una decisione nel merito, con tutti i limiti e le perplessità che da una tale soluzione potrebbero derivare.

4.2. L'azione penale: uno strumento da maneggiare con cura

Esercitare l'azione penale ha un significato ben definito nella concatenazione procedimentale: conclusa la fase investigativa, la pubblica accusa, valutando insussistenti i presupposti per richiedere un'archiviazione (art. 50 c.p.p.), mette in moto la fase strettamente processuale affinché il giudice competente emani una pronuncia nel merito.

[194] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., *Introduzione*, VI.

Tale congegno propulsivo induce l'organo giudicante a pronunciarsi in via definitiva su quella determinata vicenda, provocando effetti preclusivi in ordine ad un nuovo giudizio sui medesimi fatti. Il *ne bis in idem* si staglia all'orizzonte quale principio che impedisce un ripensamento su quanto già stabilito, un divieto di tornare sui propri passi.

Inoltre, promuovere l'azione penale significa attribuire ad un soggetto la qualità di imputato sino a che «non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna» (art. 60, co. 2, c.p.p). In altre parole, imputare ad un soggetto la commissione di determinati fatti produce la sottoposizione a tutta una serie di «sopportazioni» che non riguardano esclusivamente il séguito procedimentale, ma anche tutte le conseguenze sgradevoli che da un processo penale possono derivare (si pensi, ad esempio, all'immagine pubblica). Proprio per gli effetti dirompenti a cui l'azione penale conduce, lo strumento andrebbe messo a disposizione di soggetti «idonei» a gestirlo, con presidi che ne riducano gli abusi[195].

Ed è probabilmente per le suddette ragioni che l'esclusività dell'azione penale è stata affidata al pubblico ministero[196], poiché organo istituzionale e cosiddetta «parte imparziale» (per l'attività bidirezionale *ex* art. 358 c.p.p.), garanzia di maggiore affidabilità nella gestione pubblicistica del procedimento[197].

---

[195] Come evidenzia F. CARNELUTTI, *Questioni sul processo penale*, Bologna, 1950, p. 129, «il processo penale è un ordigno pericoloso, del quale non sarebbe prudente concedere l'uso senz'altro agli interessati, spesso, anzi quasi sempre, inesperti ed appassionati».

[196] Secondo M. CHIAVARIO, *Riflessioni sul principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, vol. 4, Milano, 1977, p. 94, «si è inteso evitare che le iniziative esterne riuscissero a far prevalere l'interesse particolaristico ad una "gestione privata" dell'azione penale, e non ci si è troppo fidati di apporti autonomi che rischiassero di nascondere quell'interesse dietro alla conclamata intenzione di collaborare ad una miglior tutela della collettività».

[197] Da segnalare l'art. 231, disp. att., c.p.p., rubricato «Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero», che lapidariamente afferma: «sono abrogate

C'è da osservare che l'azione penale quale oggetto di studio è da tempo estranea ai *radar* della dottrina. Al contrario, siamo di fronte ad un approccio inverso degli studiosi nei confronti di tale istituto rispetto alla situazione pre-codice vigente: se prima, a fronte di un dettato legislativo carente, erano rintracciabili numerosi studi dottrinali in materia[198], dopo l'ingresso del codice del 1988 il dibattito è praticamente sopito[199].

Gli approfondimenti che hanno seguìto l'entrata in vigore del nuovo codice si sono concentrati ampiamente sull'inazione del pubblico ministero e sui relativi controlli[200].

---

le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero». Per un commento sulla norma v. R. COLLIDÀ, sub *Art. 231 disp. att. c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare*, vol. II, *Norme di coordinamento e transitorie*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1992, p. 179 ss.; G.P. VOENA, sub *Art. 231 disp. att. c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., *Appendice. Norme di coordinamento e transitorie*, a cura di G. Ubertis, Milano, 1990, p. 183, secondo cui l'effetto abrogativo si verifica non già per l'effetto dell'art. 231 in commento, ma in base all'art. 207 delle disposizioni d'attuazione, che stabilisce che «le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali». Più di recente si veda anche l'art. 2, l. 24 ottobre 2006, n. 269, secondo cui «il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio». Sul punto, in una prospettiva organizzativa, v. G. MELILLO, *L'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*, in *Il nuovo ordinamento giudiziario*, a cura di D. Carcano, Milano, 2006, p. 236 ss.

[198] Cfr., tra gli altri, O. DOMINIONI, voce *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 398 ss.; G. UBERTIS, voce *Azione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, Roma, 1988; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, p. 115 ss.; ID., voce *Azione penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 851.

[199] Per tali rilievi v. M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 5 s.

[200] *Ex multis*, L. MARAFIOTI, *Inazione e forme abusive di addebito penale: concetti vintage e nuovi approdi nelle scelte del pubblico ministero*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2016, p. 338 ss.; C. SCACCIANOCE, *L'inazione del pubblico ministero*, Milano, 2009; C. VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo*, cit.; G. GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit.; A.A. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, cit.; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria»*, cit., p. 1274.

4.3. Azione e processo penale: la funzione servente al potere autoritativo

Ciò che caratterizza l'azione nel processo penale è la sua funzione di attivazione della macchina processuale che conduce alla decisione. La parte che domanda innesca il meccanismo che porta alla statuizione vincolante, senza alcuna possibilità di disporne[201].

Non siamo in presenza di un diritto soggettivo statuale, ma al cospetto di una situazione di potere che si riallaccia alla sovranità dello Stato. In tale contesto l'azione si configura quale «del tutto astratta, avulsa dal concetto di diritto soggettivo sostanziale, ancorata al principio di legalità, e da esso caratterizzata inderogabilmente». Essa è un «mero potere» vòlto a sollecitare la decisione giurisdizionale tramite domanda di parte, la quale, «quando la parte non esista, sul piano naturalistico, deve essere creata artificialmente»[202].

Questo è appunto il ruolo del pubblico ministero: «una parte, per così dire, "artificiale" del processo, un semplice *promotor iustitiae* che interviene per attuare la legge penale», sicché è comprensibile che «nella pratica processuale la posizione risulti così prossima a quella dell'ufficio giudicante e, alla fin fine, così ambigua»[203].

---

[201] Per tutti, F. CORDERO, voce *Archiviazione*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 1027; O. DOMINIONI, voce *Azione penale*, cit., p. 400: «la descrizione compiuta del fenomeno è dunque questa: il potere di promovimento dell'azione penale si esercita mediante un atto di imputazione e produce l'effetto di iniziare il processo e cioè di scatenare la serie procedimentale il cui epilogo indefettibile è la statuizione giurisdizionale sull'imputazione».

[202] Così M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 10. Conforme anche la dottrina spagnola: cfr. E. GÓMEZ ORBANEJA, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de setiembre de 1882: con la legislación orgánica y procesal complementaria*, vol. II, Barcelona, 1951, p. 188, 209; ID., *La acción penal como derecho al proceso*, in *Revista de derecho privado*, n. 371, Febrero 1948, p. 85 ss.; F. SILVELA, *La acción popular*, in *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, n. 73, 1888, p. 479.

[203] R. ORLANDI, *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, Milano, 1999, p. 211; M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo*,

Nonostante le precise indicazioni derivanti dalla riforma del giusto processo e la netta separazione che l'art. 111, co. 2, Cost., opera tra funzione giudicante e funzione inquirente, il medesimo fine verso cui accusa e giudice indirizzano i propri poteri, che è l'interesse pubblico all'attuazione della legge, induce a segnalare «l'inevitabile tendenza del processo penale all'inquisitorietà»[204].

Nel processo penale, in sostanza, vi è un movimento discendente della figura dell'accusa, che si distacca dalla sua posizione tendenzialmente allineata a quella del giudice per divenire contendente, in un moto esattamente contrario a quello che si verifica nel processo civile[205].

La questione è inquadrabile negli approdi raggiunti dagli illuministi nella costruzione del sistema penale liberale, volta a garantire l'uguaglianza nell'applicazione delle norme penali complessivamente intese e la certezza del diritto.

In tale contesto la obbligatorietà dell'azione penale impedisce all'organo dell'accusa di scegliere discrezionalmente quali soggetti perseguire, garantendone così anche l'indipendenza. Ciò emerge in modo chiaro dalla lettura dei lavori preparatori alla Carta costituzionale[206].

---

cit., p. 375; G. CONSO, *Formazioni sociali e giustizia penale*, cit., p. 3. Già F. CARNELUTTI, *Mettere il pubblico ministero al suo posto*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, I, p. 259, sottolineava il fatto che il p.m. fosse una parte artificiale nel senso che «alla parte privata il potere deriva dall'interesse» mentre «al pubblico ministero l'interesse deriva dal potere».

[204] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 12.

[205] In tal senso, F. CARNELUTTI, *Mettere il pubblico ministero al suo posto*, cit., p. 259: il p.m. invece di essere «una parte che sale, è un giudice che discende». V. anche ID., *Questioni sul processo penale*, cit., p. 130.

[206] Si rimanda alle parole lapidarie dell'on. LEONE, *La costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino*, Roma, 1949, p. 208: «Che cosa occorre stabilire nella Carta costituzionale? Occorre che noi riaffermiamo nella Carta costituzionale questo che è un principio fondamentale dello Stato moderno: cioè, che il pubblico ministero non può esercitare un'attività discrezionale circa il proponimento dell'azione penale...Il pubblico ministero, in altri termini, quando viene a cognizione della *notitia criminis*, non ha un potere discrezionale, ma deve investire l'organo della giurisdizione dell'esame del contenuto dell'azione penale. Questo lo vogliamo tutti perché corrisponde alle Costituzioni attuali, ed è stato già rettificato in alcuni aspetti da una legge emanata successivamente alla caduta del

Si osservi fin d'ora come obbligatorietà non significhi esclusività: gli stessi costituenti, in modo a dir poco lungimirante, si accordarono nell'escludere la caratteristica della «pubblicità» all'azione penale, sottolineando l'eventualità di una futura introduzione dell'azione privata in via sussidiaria[207].

Il passaggio a un sistema accusatorio non ha prodotto una deriva discrezionale dell'esercizio dell'azione penale, ma, al contrario, tale modello «comporta, logicamente e funzionalmente, l'opposto principio dell'obbligatorietà e dell'irrevocabilità dell'azione penale da parte dei pubblici accusatori, sia essa prevista come esclusiva o invece in concorrenza con forme più o meno estese di azione popolare e volontaria [...]. Sul piano funzionale esso consegue dalle ragioni stesse della pubblicità dell'accusa, ormai acquisita in tutti gli ordinamenti evoluti: la garanzia dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l'assicurazione della certezza del diritto penale e, soprattutto, la tutela delle parti offese più deboli»[208].

---

fascismo; perché è noto che nell'articolo 74 del Codice di procedura penale si stabiliva un potere di archiviazione che era consegnato nelle mani del pubblico ministero e che è stato poi tolto per essere affidato all'organo della giurisdizione. Se noi vogliamo dire che il pubblico ministero non può declinare il dovere di promuovere l'azione penale, aboliamo l'espressione "l'azione penale è pubblica" e diciamo soltanto che "il pubblico ministero ha 1'obbligo di esercitare l'azione penale"».

[207] Brillanti, ancora una volta, le affermazioni dell'on. LEONE, *ibidem*: «sopprimiamo infine la denominazione "pubblicità", anche per un altro aspetto personale, che presenterò all'Assemblea: quando avremo detto soltanto che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, noi avremo soddisfatto l'ansia politica che in questa sede dobbiamo rispettare, cioè che il pubblico ministero non può non esercitare l'azione penale; ma non diciamo che il monopolio dell'azione penale è nelle mani del pubblico ministero. Ricordo, presentando un concetto che nella scienza penale è molto discusso, che nel Congresso giuridico nazionale forense di Firenze ho sostenuto per il legislatore futuro la necessità di introdurre accanto all'azione penale di spettanza del pubblico ministero, per la quale vige e deve vigere il principio della obbligatorietà, anche l'azione penale sussidiaria del privato. Non impediamo al legislatore di domani di poter risolvere questo problema nel quale indubbiamente vive e palpita una grande ansia democratica, cioè il non respingere del tutto dall'ambito del processo penale quelle che sono le istanze, i desideri, i legittimi interessi e diritti dei soggetti privati del rapporto giuridico penale».

[208] L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2011, p. 581.

4.4. La progressiva «crisi della legalità»: cause e ricadute sull'azione penale

Un approccio corretto ad uno studio delle caratteristiche dell'azione penale oggi non può che partire dal contesto di riferimento in cui ci muoviamo.

Lo scenario della globalizzazione, la logica multilivello degli ordinamenti, la penetrazione delle pronunce sovranazionali, l'evoluzione tecnologica, ci debbono guidare nell'inquadramento del discorso.

Quello che si può fin d'ora affermare è che il campo della legalità penale, considerato da sempre inscalfibile nei suoi lineamenti costitutivi, si ritrova da qualche tempo a subire l'influenza erosiva dei fenomeni moderni e a soffrire una evidente difficoltà di adeguamento, un imbarazzo a mantenere il passo coi tempi.

I binari di certezza, prevedibilità, la illusoria configurazione del magistrato *bouche de la loi*, sembrano perdere il loro smalto e abbisognano di una rivisitazione: «la maestosa e ferrea architettura del sistema penale di stampo illuministico frana, lasciando il legislatore disorientato nel momento della scelta di politica criminale, e lo studioso perplesso di fronte al fallimento della stessa funzione del diritto, che ai suoi occhi si svela come sterile esercizio di giustificazione *ex post* di decisioni (quelle inerenti alla posizione della legge; quelle inerenti alla sua applicazione in sede giudiziaria) assunte su basi diverse e non del tutto perscrutabili»[209].

[209] O. DI GIOVINE, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 1, p. 180. V. anche, tra i tanti, R.E. KOSTORIS, *Equità, processo penale, diritto europeo. Riflessioni di un giurista di* civil law, in *Processo penale e paradigmi europei*, Torino, 2018, p. 219 ss. (già pubblicato in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2016, p. 1655 ss.), il quale sottolinea come «un diritto sempre più impostato su principi si sta imponendo su un diritto prevalentemente impostato su regole, pure nel recinto sacro della giustizia penale»; V. MANES, «Common law-isation *del diritto penale»? Trasformazione del* nullum crimen *e sfide prossime future*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 955 ss.; M. DONINI, *Fattispecie o* case law*? La «prevedibilità del diritto» e i limiti della dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, p. 79 ss.

È necessario, dunque, senza fuoriuscire dalle linee guida del presente lavoro, individuare alcuni fattori che segnalano la crisi del principio di legalità per poi studiarne gli effetti rispetto all'istituto dell'azione.

Quali sono i punti di raccordo tra l'azione penale e la legalità? Per rispondere a questo quesito bisogna brevemente tornare agli albori dei sistemi penali liberali, alla separazione dei poteri e all'elaborazione dei meccanismi di garanzia[210].

La norma penale, nel moderno abito di chiarezza, precisione, tassatività, svolge un ruolo fondamentale: indica quali comportamenti sono vietati e orienta le condotte dei consociati. Dall'altro lato prospettico, il soggetto che pone in essere un determinato comportamento deve poter prevedere quali conseguenze ne possano derivare e così autodeterminarsi. La legalità investe non solo il diritto sostanziale, ma anche l'intero meccanismo processuale: un soggetto viene reso edotto che, in presenza di talune condotte, l'ingranaggio procedimentale farà il suo corso.

Il giudice, già fornito del perfetto strumento normativo, in base alla prospettiva illuminista non deve far altro che eseguire il comando, venendo totalmente esautorato da qualsivoglia attività ermeneutica.

Questo, d'altronde, è testimoniato dal ruolo del *Tribunal de Cassation* ai suoi esordi, che fungeva da organo di controllo per vigilare affinché i giudici operassero nel pieno rispetto delle leggi e senza deviare in esegesi personali. Ma bastarono pochi anni per la trasformazione in funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, smascherando così il «cieco feticismo per la onnipotenza della legge, per la illimitata autorità del potere legislativo», secondo cui «il diritto obiettivo, anziché un prodotto storico in continua evoluzione, viene considerato come il resultato di alcuni principi

[210] Chiaro il richiamo a *De l'esprit des lois* di MONTESQUIEU e a *Dei delitti e delle pene* di BECCARIA.

filosofici astratti, buoni per tutti i tempi e per tutti i luoghi, fissato in modo definitivo dalla volontà del legislatore che tutto prevede»[211].

Da ciò possiamo estrapolare alcune considerazioni. In primo luogo, la disposizione acquista significato al momento della sua interpretazione: è nel momento in cui vive che riusciamo a comprenderne in maniera ben definita i contorni[212]. Il diritto, in sostanza, è «scienza pratica»[213].

D'altra parte, però, il sistema penale non può rinunciare ai suoi presidi di garanzia, cioè a dire che la legge, con le caratteristiche su evidenziate, perda il suo ruolo centrale e si lasci ai giudici libera interpretazione.

Ciò detto, la ridotta velocità con cui il legislatore affronta le sfide che i tempi moderni gli sottopongono conduce inevitabilmente al protagonismo degli interpreti[214].

In tale contesto, l'obbligatorietà dell'azione penale nasce come sinonimo di garanzia: al pubblico ministero, in presenza dei presupposti di una fattispecie di reato, è imposto l'esercizio dell'azione, evitando in tal maniera di poter scegliere a proprio piacimento quali situazioni e quali soggetti perseguire[215]. Alla obbligatorietà è strettamente collegata la irrevocabilità,

---

[211] Così P. CALAMANDREI, nella sua fondamentale opera, *La Cassazione civile*, vol. I, in *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. VI, Napoli, 1976, p. 401.

[212] Sul punto, si rimanda ai numerosi scritti di P. PERLINGIERI, tra cui: *Fonti del diritto e «ordinamento del caso concreto»*, in *Riv. dir. priv.*, 4 anno XV, ottobre/dicembre 2010, p. 7 ss.; *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, t. I, 3ª ed., Napoli, 2006; *Complessità e unitarietà nell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.

[213] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 10; R.E. KOSTORIS, *Equità, processo penale, diritto europeo*, cit., p. 210 ss. Sulla procedura penale quale «scienza pratica», v. R. ORLANDI, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Milano, 2011, p. 72.

[214] Parla di «casi difficili» R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982, p. 171 ss.

[215] Sulla obbligatorietà quale presidio dell'indipendenza dell'accusa, ancor più importante nel processo accusatorio, e del principio di uguaglianza tra cittadini di fronte alla legge si era espressa Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 590 s., nei seguenti termini: «Il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un

nel senso che, una volta proposta la domanda penale, la pubblica accusa non potrebbe ritornare sui propri passi, pena l'aggiramento del perno garantistico.

Queste certezze, ad ogni modo, vanno confrontate con le osservazioni poco sopra svolte, che hanno portato ad affermare come «l'imparzialità del pubblico ministero, il suo interesse mirato esclusivamente all'attuazione corretta della legge, comincia ad apparire, un'affermazione priva di significato, quanto meno in buona parte, dal momento che la regola scritta tanto spesso necessita di essere completata da colui che è chiamato ad attuarla»[216].

Prima di indagare ulteriormente la questione dell'azione, si rendono necessari alcuni cenni ad altri fattori di «deformalizzazione» del diritto. Ci si riferisce, in particolare, alla globalizzazione e alla strutturazione multilivellare dell'ordinamento[217].

---

complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo. Di conseguenza, l'introduzione del nuovo modello processuale non lo ha scalfito, né avrebbe potuto scalfirlo. Qui, anzi, l'esigenza di garantire l'indipendenza del p.m. è accentuata dalla concentrazione in capo a lui della potestà investigativa, radicalmente sottratta al giudice. Per altro verso, l'eliminazione di ogni contaminazione funzionale tra giudice e organo dell'accusa – specie in tema di formazione della prova e di libertà personale – non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il p.m. sia separato dalla Magistratura costituita in ordine autonomo ed indipendente. Nell'architettura della delega, infatti, il ruolo del p.m. non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, "ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato"». Ed aggiunge: «il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito *favor actionis*. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della *notitia criminis*; ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa. Di ciò è, del resto, palese dimostrazione la formulazione – mai messa in discussione – dell'istituto dell'archiviazione in termini di "manifesta infondatezza"». Cfr. anche Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, in *Giur. cost.*, 1979, p. 637.

[216] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 35 s.

[217] Sul progressivo abbandono della prospettiva «statocentrica» del processo penale, v. R.E. KOSTORIS, *Verso un processo penale non più statocentrico*, in *Giurisprudenza*

Rispetto a questi fenomeni, possiamo apprezzare cambi di prospettiva tanto da un punto di vista normativo quanto da un punto di vista giurisprudenziale. Si pensi, sotto il primo versante, alla istituzione della Procura Europea (EPPO) per la persecuzione – almeno per ora in via esclusiva – dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione[218] (il cui Regolamento – Reg. UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 – prevede «formule sull'azione [...] piuttosto fluide»[219]) e, più in generale, al tentativo di creazione di un diritto penale comunitario[220].

---

europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 3 ss.; ID. *Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno*, in *Processo penale e paradigmi europei*, cit., p. 163 e spec. p. 172 ss. (già pubblicato in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1177 ss.).

[218] Sul tema, *ex multis*, S. RUGGERI, *Indagini e azione penale nei procedimenti di competenza della nuova procura europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 3, p. 602 ss.; R. SICURELLA, *Spazio europeo e giustizia penale: l'istituzione della Procura europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 845 ss.; E. BENEDETTI, *Sviluppi recenti in materia di istituzione della procura europea: l'adozione del regolamento n. 9941/2017*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2017, p. 67 ss.; L. SALAZAR, *Habemus Eppo! La lunga marcia della Procura europea*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3; ID., *Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 10, p. 328 ss.; M. FIDELBO, *La cooperazione rafforzata come modalità d'istituzione della Procura europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3, p. 92 ss.; G. BORGIA, *Pubblico ministero europeo: tra presente e passato, nuove prospettive alla luce dei recenti atti di terrorismo*, in *Arch. pen. online*, 2016, 2; E. SQUILLACI, *In margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione*, in *Arch. pen.*, 2014, 1, p. 168 ss.; T. ALESCI, *La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di regolamento tra luci e ombre*, *ivi*, p. 149 ss.; S. ALLEGREZZA, *Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione,* in *Dir. pen. cont. online*, 31 ottobre 2013; R. SICURELLA, *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovrannazionale o diritto nazionale «armonizzato»? Le questioni in gioco*, *ivi*, 17 dicembre 2013; R.E. KOSTORIS, *Pubblico ministero europeo e indagini «nazionalizzate»*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4738 ss.; B. PIATTOLI, *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, Milano, 2002, p. 183 ss.

[219] Così N. GALANTINI, *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all'efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. cont. online*, 23 settembre 2019, p. 15.

[220] Tra i numerosi contributi: L. PICOTTI (a cura di), *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, cit.; J.A. CHOCLÁN MONTALVO, *Hacia la unificación del Derecho Penal Comunitario. El* Corpus Iuris *europeo*, in *La Ley*, 1998, 1, p. 1916 ss.; M. DELMAS-MARTY, *Verso un diritto penale comune europeo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 543 ss.; ID., *Prospettive sulla procedura penale in Europa*, in *Ind. pen.*, 1994, p. 225; S. MANACORDA, *Unione europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di*

Sul fronte giurisprudenziale, d'altro canto, «si sarebbe verificato il passaggio da un sistema di evidente ispirazione giuspositivistica, fondato sulle fonti legislative, ad un sistema basato invece sull'argomentazione, che fa peraltro ampio ricorso a *valori* e che quindi evoca (secondo molti, inquietanti) scenari di tipo gius-naturalistico»[221]. Ciò è dipeso dalle richieste di adeguamento alle proprie pronunce che i giudici sovranazionali hanno avanzato nei confronti del giusdicente interno, il quale si è ritrovato a doversi confrontare con principi ordinamentali incompatibili con i propri.

Due casi emblematici che hanno ampiamente impegnato la dottrina nostrana, provenienti tanto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea quanto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ne sono l'esempio: parliamo, in particolar modo, dei casi «Taricco»[222] e «Contrada»[223].

---

sviluppo, in *Studium juris*, 1997, p. 945 ss.; A. PAGLIARO, *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, p. 199 ss.; R. SICURELLA (a cura di), *Verso uno spazio giuridico europeo*. Corpus juris *contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea*, Milano, 1997 (trad. it. di M. DELMAS-MARTY (a cura di), *Corpus Juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne*, Parigi, 1997); P. TONINI, *Il Pubblico Ministero europeo nel* Corpus Juris *sulla repressione delle frodi comunitarie*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1999, p. 3 ss.

[221] O. DI GIOVINE, *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale*, cit., p. 159 s. V., ad esempio, Corte EDU, 7 febbraio 2002, E.K. c. Turchia, § 52, in *echr.coe.int*.

[222] Cfr. CGUE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, in *eur-lex.europa.eu* (Taricco I); CGUE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B, *ivi* (Taricco II). Ampissima la dottrina sul caso Taricco: si consulti, tra i tanti, A. NATALE, *Le tappe della cd.* Saga Taricco *e alcune riflessioni in ordine sparso*, in *Quest. giust.*, 7 dicembre 2017; E. LUPO, *La sentenza europea c.d.* Taricco-bis*: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 12, p. 109 ss.; ID., *La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco*, *ivi*, 2016, 1, p. 217 ss.; G. REPETTO, *La Cassazione sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi in malam partem e mancata attivazione dei controlimiti*, in *Rivista AIC*, 2016, 2, 15 maggio 2016; ID., *Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in *diritticomparati.it*, 20 febbraio 2017; ID., *Quello che Lussemburgo (non) dice. Note minime su Taricco II*, *ivi*, 21 dicembre 2017; C. CUPELLI, *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l'attesa sentenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 12, p. 177 ss.; L. EUSEBI, *Nemmeno la Corte di Giustizia dell'Unione Europea può erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza Taricco*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 40 ss.; V. VALENTINI, Sweetening the pill. *Il caso Taricco e l'illusionismo prospettico della Consulta*,

Vari i princìpi posti in discussione, tra cui quelli di legalità e di prevedibilità del precetto applicabile: se a parere di molti i menzionati

in *Quest. giust.*, 12 giugno 2017; ID, *La ricombinazione genica della legalità penale:* bio-technological strengthening *o manipolazione autodistruttiva?*, in *Dir. pen. cont. online*, 20 giugno 2016; A. BERNARDI, C. CUPELLI, (a cura di), *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, Napoli, 2017; M. CAIANIELLO, *Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, p. 216 ss.; F. VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità «costituzionale» vs. legalità «convenzionale»?*, in *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, a cura di S. Tordini Cagli, Bologna, 2017, p. 9 ss.; ID., *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di iva? Primato del diritto UE e* nullum crimen sine lege *in una importante sentenza della Corte di giustizia (sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14)*, in *Dir. pen. cont. online*, 14 settembre 2015; ID., *Il caso Taricco davanti alla Corte Costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, ivi*, 9 maggio 2016; M. BASSINI, O. POLLICINO, *Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome*, in *verfassungsblog.de*, 5 dicembre 2017; volendo F. URBINATI, *L'epilogo di «Taricco* bis*»: la Corte di Giustizia cede all'ordinanza della Consulta*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3. Sulle «pericolose» conclusioni dell'avvocato generale nello stesso caso cfr. C. CUPELLI, *Le conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia…il dialogo (non) continua*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 10, p. 332 ss.; R. BIN, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in *Dir. pen. cont. online*, 20 novembre 2017; M. BASSINI, O. POLLICINO, *The Opinion of Advocate General Bot in Taricco II: Seven «Deadly» Sins and a Modest Proposal*, in *verfassungsblog.de*, 2 agosto 2017; F. URBINATI, *Le conclusioni dell'avvocato generale nel caso «Taricco»: presagio di un contrasto insanabile?*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3; R. LUCEV, *Le conclusioni dell'avvocato generale Bot nella causa sul rinvio pregiudiziale Taricco: verso uno scontro frontale*, in *Giur. pen.*, 21 luglio 2017.

[223] Cfr. Corte EDU, Sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, in *echr.coe.int*, e la conseguente sentenza di recepimento della Suprema Corte, Cass., Sez. I, 20 settembre 2017, n. 43112, in *Cass. pen.*, 2019, p. 298. Si rimanda a V. MAIELLO, *La Cassazione ripristina la legalità convenzionale nel* caso Contrada*. Il punto di vista del sostanzialista*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 224 ss.; F. VIGANÒ, *Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 9, p. 173 ss.; V. VALENTINI, *Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani. Lo strano caso del dottor Bruno Contrada*, in *Arch. pen.*, 2017, 2, p. 491 ss.; A. MANNA, *La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?*, in *Dir. pen. cont. online*, 4 ottobre 2016; ID., *Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici (Taricco e Contrada)*, in *Arch. pen. online*, 2016, 3; S.E. GIORDANO, *Il «concorso esterno» al vaglio della Corte Edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia, ivi*, 2015, 2.

capisaldi sono stati messi in pericolo dagli interventi sovranazionali[224], in altri casi la logica «europea» ha fatto breccia nell'operato degli studiosi nella direzione dell'innalzamento degli *standards* di tutela dei diritti fondamentali[225].

In sostanza, «la logica sottesa al principio di legalità, i fini cui esso tendeva, appaiono, allo stato attuale, profondamente compromessi. Naturalmente non si vuole con ciò sostenere che ad essi, all'intero sistema che si era elaborato partendo da quel postulato, si debba rinunciare. Non v'è dubbio, tuttavia, che, per renderlo in grado di esercitare un'influenza di rilievo sui fenomeni in corso, esso abbisogni di essere ripensato, riadattato alle attuali trasformazioni, in modo da potere rispondere (molto spesso per arginare, regolamentare, limitare) a sollecitazioni o tendenze pressanti che

[224] In tal senso, ad esempio, D. PULITANÒ, *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 53, secondo cui «di fronte al principio di riserva di legge, nucleo essenziale (in teoria) del principio di legalità per il diritto italiano, il concorso esterno in salsa strasburghese è (mi si perdoni un'altra metafora) paradossale come il gatto di Schroedinger, simbolo dei paradossi della teoria quantistica. C'è e non c'è, è vivo o è morto, secondo variabili non dipendenti dalle norme di legge formalmente vigenti»; oppure G. LEO, *Concorso esterno nei reati associativi*, voce per *Il Libro dell'Anno del diritto 2017 Treccani*, rinvenibile in *Dir. pen. cont.online*, 9 gennaio 2017, p. 8, che afferma che «se i contrasti di giurisprudenza bastassero a rendere "imprevedibile" l'irrogazione di una pena, addirittura in senso retrospettivo (e dunque a prescindere dalla concreta possibilità, al momento del fatto, di letture divergenti del dettato normativo), l'efficacia del sistema di tutela penale dei beni giuridici sarebbe rapidamente dispersa. Con conseguenze altrettanto perniciose, fra l'altro, in punto di capacità evolutiva del diritto giurisprudenziale. Di più. Se un effetto di delegittimazione della condanna si collegasse addirittura a contrasti sulla qualificazione del fatto, comunque penalmente illecito (ché tali erano, comunque, quelli ascritti al Contrada), la stessa funzione di garanzia del principio di legalità risulterebbe stravolta».

[225] Su tutti, F. VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità «costituzionale» vs. legalità «convenzionale»*, cit., p. 11, il quale ravvisa la complementarità tra principi interni e sovranazionali, «alla luce del criterio della *massimizzazione delle garanzie dei diritti fondamentali* che deriva dalla combinazione tra Costituzione e carte internazionali dei diritti, prima fra tutte la Convenzione europea; e che, pertanto, l'impatto del principio di legalità "europeo" sul sistema penale italiano comporti in linea di principio un *innalzamento complessivo del livello di tutela dell'individuo* nei confronti della potestà punitiva statale, rispetto al livello ricavabile dalla sola Carta costituzionale».

paiono condurre gli ordinamenti giuridici verso l'incertezza, la mutevolezza, l'imprevedibilità, la disuguaglianza»[226].

Se le esigenze poste dalle dinamiche della modernità possano legittimare una tale inversione di rotta non è un dato così pacifico: siamo di fronte, a ben vedere, ad elaborazioni che incidono sugli assetti dell'ordinamento, sulla stessa divisione dei poteri[227].

Vero è che il serrato confronto coi sistemi sovranazionali, palesando la decadenza delle funzioni dell'organo legislativo e della legalità *in the books*, spinge gli studiosi nostrani verso la riconsiderazione di un principio che è tipico del «paradigma europeo»: il principio di effettività[228]. Tale tendenza emergerà anche nel séguito del lavoro, ove all'ostentato approccio

---

[226] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 57. Di tendenza sovranazionale a una «concezione duttile» delle garanzie, «sensibile alle implicazioni concrete», discorre R.E. KOSTORIS, *Modello accusatorio, cultura inquisitoria, scenari europei, tra presente e futuro del processo penale*, in *Diritti individuali e processo penale*, cit., p. 328.

[227] Ampiamente, sul tema, O. MAZZA, *Legge e potere: l'irruzione delle corti sovranazionali*, in *Dir. pen. cont. online*, 6 giugno 2017, p. 1 s.: «Giudici (super)legislatori, senza responsabilità politica, scelti con metodi tutt'altro che democratici, che con i loro interventi dettano le scelte di fondo dei sistemi penali nazionali, tanto sul terreno sostanziale quanto su quello processuale. Interventi che determinano un'ulteriore notevole conseguenza sul piano delle fonti di produzione del diritto: la sostituzione di un sistema rigido di garanzie formali di matrice legislativa con una nuova cornice di flessibili previsioni normative di creazione giurisprudenziale, direttamente condizionate dal caso concreto e nemmeno vincolate dal rispetto del precedente».

[228] Ad es., Corte EDU, 28 marzo 2006, Perk e altri c. Turchia, § 54, in *echr.coe.int*; Corte EDU, 4 maggio 2001, Kelly e altri c. Regno Unito, § 96, in *Recueil*, 2001-III. In dottrina, M. VOGLIOTTI, *Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi*, in *Dir. pen. cont. online*, 2 novembre 2016, p. 15 ss. In merito alla totale mancanza di considerazione del principio di effettività nel diritto penale, cfr. anche, G. GAVAZZI, voce *Effettività (principio di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989, p. 1. Sulla tutela effettiva che deriva da un sostanziale passaggio da una legalità «normativa» ad una «giudiziale», v. R.E. KOSTORIS, *Equità, processo penale, diritto europeo*, cit., p. 219 ss.: «un diritto per regole, o, se si preferisce, un diritto costruito su garanzie astratte, tutela senza residui il principio di uguaglianza, ma lo tutela sul piano formale [...]; un diritto per princìpi – e segnatamente un diritto contrassegnato dal principio di equità processuale – un diritto che è, dunque, attento alla concretezza dei fatti si candida invece a tutelare un'uguaglianza sostanziale, cioè un trattamento "equo" rispetto alle peculiarità del caso [...]. Sposta il baricentro dalla legge al giudice, conferendo a quest'ultimo maggiori poteri discrezionali, facendolo ri-diventare custode di un ordine valoriale».

legalistico vedremo corrispondere, nella realtà dei fatti, una serie di inevitabili correzioni prodotte dalle necessità dei tempi.

4.5. «Obbligatorietà» ed «esclusività»: l'azione penale tra legalità di facciata e debolezze statuali

La crisi della legalità, si anticipava, coinvolge anche l'azione penale. La richiesta di garantire una tutela effettiva alle posizioni lese da reati macrolesivi, ove il soggetto-consumatore è tra i bersagli principali, si riverbera inevitabilmente sulla figura di colui che dovrebbe difenderle: il pubblico ministero.

Per impostare un ragionamento intorno all'azione penale è bene partire dai princìpi fondamentali, valutarne la tenuta *in action* e proporre, se possibile, alcune modifiche normative, anche alla luce di un confronto comparatistico.

a) L'esercizio obbligatorio dell'azione: sogno o realtà?

L'art. 112 della Costituzione così recita: «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

La lettura classica della disposizione, come già osservato, evidenzia due caratteristiche centrali: proporre la domanda penale in presenza di qualsiasi reato significa, da un lato, evitare scelte discrezionali da parte della pubblica accusa e quindi tutelarne l'indipendenza, dall'altro, garantire un eguale trattamento di tutti i consociati. Secondo altra interpretazione il disposto potrebbe essere letto quale limitazione normativa, ossia «l'esercizio è obbligatorio per l'organo pubblico (soltanto) nei casi in cui tale potere gli sia effettivamente attribuito dalla legge»[229]. Tuttavia una esegesi di tal

[229] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 63 s. Così anche M. NOBILI, *La disciplina costituzionale del processo*, Bologna-Perugia, 1976, p. 195; G. GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., p. 8, il quale evidenzia che è estraneo all'art. 112 Cost. l'obiettivo di «assicurare l'intervento della giurisdizione su tutte le *notitiae criminis*»; D. VICOLI, *Scelte del pubblico*

fattezza non ha mai avuto corso, probabilmente per un legame ideologico al principio di legalità-obbligatorietà che risulta senza dubbio smentito nella sua portata applicativa[230].

Vi è infatti chi ha osservato come «l'azione penale non è un principio di procedura penale. È un principio politico che fonda la garanzia di indipendenza del pubblico ministero. Nessuno ha mai pensato che l'azione penale facesse capo ad una vera obbligatorietà, intesa come obbligo di celebrare tutti i processi [...]. È una copertura istituzionale del pubblico ministero. [...] quando il sistema politico arriverà ad una piena alternanza e ad una piena legittimazione di tutte le forze politiche, sarà possibile affrontare la riflessione sulla discrezionalità dell'azione penale, senza pregiudizi né conflitti. Se è quindi oggi prematuro affrontare tale questione, è possibile invece trattare il problema della priorità nell'esercizio dell'azione penale poiché esso riguarda strettamente il tema della legalità intesa come prevedibilità»[231].

Quello che risulta dall'approccio dogmatico alla questione è che la pedissequa adesione alla *littera legis*, per una evidente impossibilità di smaltire il carico giudiziario[232], conduce ad una selezione delle *notitiae criminis* da parte delle procure, con evidente aggiramento del principio di garanzia. Si lascia, in altre parole, all'ufficio dell'accusa la scelta su quali reati perseguire con preferenza, quali porre in secondo piano e quali, in

---

ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 257.

[230] Sul punto, R.E. KOSTORIS, *Obbligatorietà dell'azione penale, esigenze di deflazione e «irrilevanza del fatto»*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme*, Milano, 1996, p. 212, rileva come il rigore applicativo di tale principio si sostanzi in una «pura ipocrisia, o, se si preferisce, una "bugia convenzionale"». Cfr. anche, M. NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 185.

[231] L. VIOLANTE, *Conclusioni*, in AA.VV., *Legalità e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezza del presente e ipotesi del futuro*, Padova, 2001, p. 73 s.

[232] C. FIORIO, R. FONTI, M. MONTAGNA, *Corso di procedura penale*, Milano, 2019, p. 275.

pratica, abbandonare[233]. Meglio detto: la obbligatorietà è un sogno, la discrezionalità è pura realtà[234].

In tal senso, si fa sempre più strada tra gli operatori la tendenza a proporre un bilanciamento tra l'esercizio obbligatorio dell'azione e altri valori di pari rango, quali l'efficienza giudiziaria *ex* art. 97, co. 2, Cost. e la ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, co. 2, Cost[235].

Quali sono i fattori di tale svuotamento del principio di obbligatorietà? Possiamo segnalare, tra gli altri, il criterio per decidere tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale, che in base al combinato disposto tra gli articoli 326 e 358 c.p.p. si limita alla ricerca di quanto necessario ai fini della scelta, per «scongiurare il pericolo che si riproduca un'attività dai propositi esaustivi quale era l'istruzione formale»[236]; le modalità con cui il pubblico ministero può decidere di esercitare l'azione penale[237]; l'istituzione del cosiddetto modello 45, ossia il registro dei fatti che non costituiscono

---

[233] D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 251 ss.; V. ZAGREBELSKY, *Stabilire le priorità nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale*, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, Milano, 1994, p. 102 s.; ID., *Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di G. Conso, Bologna, 1979, p. 9 ss.

[234] Cfr. M. CHIAVARIO, *Obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, cit., p. 67 ss. Secondo A. GAITO, *Natura, caratteristiche e funzioni del pubblico ministero. Premesse per una discussione*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. Gaito, Napoli, 1991, p. 22 s., «va detto senza mezzi termini che al pubblico ministero è stata attribuita la titolarità di un potere discrezionale prognostico su una materia alquanto fluida, se non altro perché è lui stesso a determinare la maggiore o minore credibilità del materiale di indagine in diretta correlazione al maggiore o minore impegno profuso nell'espletamento dell'indagine stessa». Sui motivi che impediscono l'effettiva attuazione del principio *ex* art. 112 Cost., v. A. SPATARO, *Le «priorità» non sono più urgenti e comunque la scelta spetta ai giudici*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3406 s.

[235] Di recente, sul necessario bilanciamento di tali valori, cfr. N. GALANTINI, *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale*, cit., *passim*.

[236] Per tutti, G.P. VOENA, voce *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 265.

[237] E. MARZADURI, *Sul principio di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Il Ponte*, 1998, n. 2-3, p. 78 ss.; G. UBERTIS, *Obbligatorietà dell'azione e* diversion *nel sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 1496.

notizia di reato; la gestione in concreto della maggior parte delle indagini condotta dalla polizia giudiziaria[238].

In tale contesto, quello che dovrebbe essere un baluardo di garanzia viene disatteso in base alle esigenze efficientistiche che le dinamiche processuali richiedono[239], lasciando alle direttive delle varie procure[240] o a circolari amministrative la decisione in merito alle priorità nella trattazione degli affari penali[241].

Viene allora da chiedersi, provocatoriamente, se si dovrebbe «insistere sul binomio indipendenza del pubblico ministero-obbligatorietà dell'azione

---

[238] L. MARAFIOTI, *Inazione e forme abusive di addebito penale*, cit., p. 339; M. CHIAVARIO, *Appunti sulla problematica dell'«azione»*, cit., p. 905; M. MONTAGNA, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 273 s..

[239] Come rileva M. FABRI, *Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale*, in *Polis*, 1997, p. 172, «fin dalla presentazione delle notizie di reato (le denunce), il pubblico ministero, spesso spinto da esigenze funzionali, sia *obbligato* a prendere decisioni discrezionali che incidono sulla conduzione delle singole indagini, sull'attività di repressione della criminalità, sull'eguaglianza del cittadino di fronte alla legge, sulle modalità con cui si rende giustizia».

[240] Cfr., ad esempio, le direttive del 2 ottobre 2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma relative alla gestione delle notizie di reato, «funzionali a dare attuazione nel modo migliore possibile» alla legge 103/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, attribuendo al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare «l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato» (rinvenibili in *www.giurisprudenzapenale.com*, 22 ottobre 2017); sui processi di selezione del crimine, con particolare riferimento alle Procure della Repubblica di Torino e Bari, v. diffusamente, C. SARZOTTI (a cura di), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Milano, 2007.

[241] V., più di recente, la delibera del 9 maggio 2018 del Csm, denominata «Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica», in *www.csm.it*; la circolare della Procura della Repubblica di Torino c.d. «Maddalena», 10 gennaio 2007, n. 50/07, in *Quest. giust.*, 2007, p. 619; o ancora la circolare del 27 maggio 1999 sull'organizzazione dalla Procura della Repubblica di Torino, per il cui testo e commento si rinvia a I. MANNUCCI PACINI, *L'organizzazione della Procura della Repubblica di Torino: criteri di priorità o esercizio discrezionale dell'azione penale?*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 175 ss. Sulle varie proposte relative ai criteri di priorità, cfr. L. RUSSO, *I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed esercizio dei poteri di vigilanza*, in *Dir. pen. cont. online*, 9 novembre 2016; D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 258 ss.; G. ICHINO, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 297, nt. 20.

penale ovvero aderire, con un brusco cambio di rotta, a quello, diametralmente opposto, dipendenza-opportunità»[242].

Si ricorda, in una prospettiva di temperamento, la seconda versione della così chiamata IV «Bozza Boato», del 7 maggio 1997[243], nata in seno alla naufragata Commissione parlamentare bicamerale per le riforme costituzionali, che ipotizzava una modifica dell'art. 112 Cost. nel testo che si riporta di séguito: «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e di dirigere le indagini, assumendo le relative determinazioni in tempi ragionevoli. La legge stabilisce i casi in cui l'azione penale è attribuita in via sussidiaria e concorrente ad altri soggetti. – La legge determina le modalità di deroga all'obbligo dell'esercizio dell'azione penale se nel corso delle indagini risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento. – Il Ministro di Grazia e Giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine»[244].

Ora, non si possono nascondere le perplessità dietro l'opzione discrezionale, poiché, riprendendo le parole della menzionata Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, «il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo»[245]. Tra questi, il principio in base al quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art.

---

[242] D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 253.

[243] Consultabile in *Documenti giustizia*, 1997, p. 1480 s.

[244] Per un commento si rimanda a M. CHIAVARIO, *Noterelle a prima lettura sul progetto della Commissione bicamerale in tema di azione penale*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 129 ss.; V. GREVI, *Processo penale e riforme costituzionali nel faticoso cammino della Commissione bicamerale*, in *Pol. dir.*, 1998, p. 129 ss. Sulla tematica, v. anche, V. GREVI, *Pubblico ministero e azione penale: riforme costituzionali o per legge ordinaria?*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 493 ss.; V. BORRACCETTI, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 144 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Il dibattito sul pubblico ministero: le proposte di riforma costituzionale in una prospettiva comparata*, *ibidem*, p. 132 ss.

[245] Di irrinunciabilità del principio di obbligatorietà, per il suo significato storico-politico, parla M. MONTAGNA, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 275.

101, co. 2, Cost.), verrebbe minato da scelte discrezionali poste a monte[246]. Ci troveremmo di fronte, prendendo a prestito una immagine evocativa, a una «ricombinazione genica» della legalità penale[247].

A supporto di una tendenza alla discrezionalità valutativa, d'altro canto, si collocano vari fattori. *In primis*, il già ricordato grado di ineffettività del principio, cui si ripara tramite un *laissez faire* concesso alle procure. In secondo luogo, si segnalano le esperienze europee in direzione di una mitigazione dell'obbligatorietà[248].

Da ultimo, anche la dottrina processualpenalistica nostrana, tramite un documento emanato in vista di una legge delega per la riforma del processo penale[249], pare orientarsi verso un ripensamento del principio di obbligatorietà, rimarcando sì l'obbligo di evitare l'opportunità, ma non sottacendo la necessità di bilanciare il principio in esame con altri di pari rango[250].

---

[246] D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 253.

[247] V. VALENTINI, *La ricombinazione genica della legalità penale*, cit.

[248] Si veda diffusamente L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1751 ss.

[249] In data 13 marzo 2020 è stato presentato alla Camera il d.d.l. C. 2435 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello», in *Sist. pen.*, 2020, 4, con commento M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, p. 145 ss.

[250] *Prime indicazioni per una riforma sistematica del processo penale*, Associazione tra gli studiosi del processo penale G.D. Pisapia, 8 marzo 2019, in *www.studiosiprocessopenale.it*. Il punto IX del Documento così recita: «Nella Costituzione l'interesse alla persecuzione penale è invece presidiato (art. 112 cost.) in un quadro plurale di valori, anch'essi a copertura costituzionale, e dunque relativizzato in tale contesto di tutele. Cosicché la sua attuazione nella legge ordinaria deve adempiere a due compiti: fissare criteri per l'esercizio dell'azione penale idonei a mantenerlo nella sfera della legalità, senza sconfinamenti nell'opportunità; farsi carico di situazioni di conflitto tra l'interesse di persecuzione penale e altri anch'essi di rango costituzionale, rendendosi necessario un bilanciamento con l'opzione di tutela a favore di quello che risulti preminente: una normazione di fonte ordinaria che ignorasse tale compito, assumendo come assoluto l'interesse di persecuzione penale e negligendo altri valori costituzionali, sarebbe inadempiente alla legge superiore».

Le riflessioni finora svolte in tema di obbligatorietà, che si rivela principio «colabrodo»[251], evidenziano ancora una volta la progressiva erosione dei cardini del sistema della legalità processuale, mettendo alla luce le discrepanze e le distanze tra il *dictum* legale e la concretizzazione effettiva dei princìpi.

b) Esclusività della domanda penale in mano pubblica: necessità di una svolta?

Il secondo profilo che ci si è proposti di studiare è quello del monopolio dell'azione penale in capo al pubblico ministero.

Si è ampiamente ricordato come già i padri costituenti avessero, senza pregiudizi sospettosi, lasciato al legislatore futuro completa libertà nel predisporre una azione sussidiaria da affidare ai privati.

Se la questione dell'obbligatorietà va a minare nel profondo gli assetti politico-istituzionali dell'ordinamento, mostrando le profonde preoccupazioni degli studiosi nell'affrontare la questione, il versante delle azioni private si rivela più maneggiabile, in vista di un ampliamento dei profili partecipativi di determinati soggetti.

Affiancare un privato al pubblico ministero, innanzitutto, non contrasterebbe «con il principio di indipendenza del magistrato deputato all'accusa. Tale garanzia, desumibile dall'art. 112 Cost., deve intendersi [...] come posta nei confronti soltanto degli altri poteri sovrani, e in particolare dell'esecutivo: la pretesa attivata dall'offeso o dal *quivis de populo* non intaccherebbe dunque la prerogativa menzionata»[252].

Ciò che la Consulta si è sempre prodigata nell'affermare è che l'azione del privato sarebbe del tutto compatibile con il 112 della Carta costituzionale se venisse concepita quale sussidiaria, non esclusiva, non

[251] Così L. MARAFIOTI, *Inazione e forme abusive di addebito penale*, cit., p. 339.
[252] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 65.

esautorante la figura pubblica: in caso contrario vi sarebbe la lampante violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Un breve *excursus* del percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale si rende necessario. Si segnala in primo luogo la pronuncia n. 154 del 1963[253], in tema di contravvenzioni urbanistiche, con la quale la Consulta valutò la conformità all'art. 112 Cost. di una disciplina che attribuiva all'ingegnere capo degli uffici del Genio civile la possibilità di promuovere l'azione penale «allorché lo giudichi necessario ed opportuno».

La Corte, in primo luogo, precisò che la dizione «promuovere l'azione penale» significasse «che l'autorità amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria fatti, che ritiene penalmente rilevabili e di richiedere il procedimento penale», stabilendo che, in conformità al dettato costituzionale, «la impugnata norma si inquadra nel sistema italiano che – a differenza di quel che avviene in legislazioni straniere – non ammette – salvo tassative eccezioni – che altri organi si sostituiscano al P.M. nel promovimento dell'azione penale». In secondo luogo, sotto il profilo della discrezionalità, nessun vincolo veniva posto all'organo dell'accusa, «il quale rimane sempre libero di promuovere l'azione penale, quando comunque – con o senza denunzia – venga a conoscenza della sussistenza del reato».

Una timida apertura, dunque, al promovimento dell'azione penale da parte di soggetto diverso dal pubblico accusatore che, tuttavia, rimane protagonista della domanda penale.

Con una pronuncia di qualche anno dopo, la Corte costituzionale ritorna incidentalmente sulla questione, sottolineando come l'art. 112 stabilisca

[253] Corte cost., 20 ottobre 1963, n. 154, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, con nota di F. BRICOLA, *Dubbi e incertezze sulla qualificazione di un singolare potere dell'ingegnere capo del genio civile in ordine all'azione penale*, p. 255. Per il testo dell'ordinanza, *ivi*, 1963, p. 670, con nota di E. SPAGNA MUSSO, *Potere di promovimento dell'azione penale da parte dell'ingegnere capo del genio civile ed art. 112 della Costituzione*.

unicamente il principio di obbligatorietà «e non che il promovimento dell'azione spetti esclusivamente al pubblico ministero»[254].

Successivamente un'altra sentenza consolida un orientamento già espresso: si all'azione sussidiaria, no alla privazione dei poteri del pubblico ministero[255]. Infatti, la Consulta veniva adìta da due Pretori poiché, non avendo l'Ingegnere Capo del Genio Civile promosso l'azione penale nei casi a loro sottoposti, ritenevano «che la norma denunziata, inibendo ad essi di esercitare l'azione penale, determin(asse) una palese ed ingiustificata disparità di trattamento, in ragione dell'attività o inerzia della pubblica amministrazione, tra cittadini che verserebbero in eguali situazioni, con ciò violandosi l'art. 3, primo comma Cost., e determin(asse) inoltre una deroga illegittima al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 della Costituzione».

La Consulta aderisce inevitabilmente alle considerazioni dei soggetti remittenti, evidenziando che l'esautorazione della pubblica accusa minerebbe i princìpi fondamentali di tenuta del sistema: ciò non esclude l'eventualità di una azione penale concorrente («l'ordinamento ben può prevedere azioni penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbligatoriamente esercitanda dal Pubblico Ministero, ma sono senza dubbio confliggenti con l'art. 112 e, per quanto si è detto con l'art. 3 Cost. quelle disposizioni normative che, attribuendo ad altri organi diversi dal Pubblico Ministero la titolarità esclusiva dell'azione penale per taluni reati, ne inibiscono l'esercizio al Pubblico Ministero medesimo»).

Con sentenza del 1993, la Consulta conferma gli orientamenti di cui sopra, ritenendo infondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte d'appello di Milano che lamentava l'incostituzionalità dell'art. 577 c.p.p. nella parte in cui consentiva alla persona offesa, costituitasi parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, di impugnare le sentenze

[254] Corte cost., 24 maggio 1967, n. 61, in *Giur. cost.*, 1967, p. 711.
[255] Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, cit.

dibattimentali non esclusivamente ai fini civilistici, ma anche agli effetti penali[256]. I profili di illegittimità riguardavano la possibilità per la parte civile di sostituirsi alla pubblica accusa nel richiedere la condanna dell'imputato, anche con riferimento alla scarsa gravità dei reati cui un tale potere veniva ricollegato. In sostanza, la «disparità di trattamento sarebbe quindi del tutto ingiustificata e contraria ai princìpi di ragionevolezza e monopolio pubblico dell'azione penale».

Sottolinea la Corte costituzionale come l'attribuzione alla parte civile del potere di impugnazione anche agli effetti penali non vìola l'art. 112 Cost. poiché non sottrae al pubblico ministero la possibilità di impugnare a sua volta. Nessuna rilevanza assume, d'altra parte, la natura giuridica che si vuole attribuire a tale tipo di potere poiché in ogni caso sarebbe conforme al parametro costituzionale («A prescindere, comunque, dalla natura giuridica del potere attribuito alla persona offesa dal reato di ingiuria o diffamazione che – costituita parte civile – intenda impugnare la decisione presa dal giudice del dibattimento; e a prescindere pure dalla circostanza che si tratti d'una forma di azione penale sussidiaria o concorrente, ovvero più semplicemente di un potere d'impugnazione estraneo al concetto di azione penale in senso tecnico, resta il dato di una denuncia d'incostituzionalità incentrata, almeno per questa parte, su di un parametro chiaramente inadeguato»).

Di particolare interesse le osservazioni che la Corte esprime rispetto alle differente posizioni di accusa pubblica e soggetto privato, evidenziando, in certi casi, l'inadeguatezza della tutela del p.m. e la bontà della scelta legislativa di riservare una difesa autonoma al soggetto passivo[257].

---

[256] Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1164. L'articolo in questione è stato abrogato dall'art. 9, l. 20 febbraio 2006, n. 46.

[257] «È vero, infatti, che il pubblico ministero rappresenta tutti gli interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano oggettivo e generale che può, talvolta, astrarre dalla situazione soggettiva che contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore e della reputazione. L'apprezzamento del soggetto passivo del reato di ingiuria e diffamazione assume perciò un rilievo a cui non è irragionevole precludere un'autonoma

Seppur non contestata, quindi, sul piano costituzionale, né tantomeno da parte della dottrina maggioritaria[258], l'azione penale privata stenta a ricavarsi un ruolo nel sistema processuale italiano.

Quali sono i dubbi più rilevanti rispetto alla concessione della domanda penale ad un privato? Evidentemente la carenza di indipendenza, la eventualità di un utilizzo strumentale ed abusivo dell'azione penale, la difficoltà di individuare soggetti per così dire «qualificati» che possano garantire la serietà del meccanismo processuale, capaci di misurare la scelta tra azione e inazione.

Inoltre, si osserva che il processo penale potrebbe divenire discriminatorio in base alla forza economica a disposizione per promuovere l'azione: «istituendo una sorta di *private charging*, verrebbe seriamente posta a rischio l'uguaglianza tra gli individui di fronte alla legge penale. In pratica, i più abbienti, avendo maggiori risorse per coltivare la propria pretesa, finirebbero per alterare la parità di trattamento tra i casi penali: fra ipotesi caratterizzate dalla stessa gravità, quelle con un attore privato facoltoso e determinato avrebbero maggiori *chances* di essere sottoposte all'attenzione del giudice dibattimentale»[259].

La sfiducia verso i soggetti privati, portatori di istanze particolari, e la serietà degli interessi che il processo penale va a toccare, impediscono al

---

difesa, potendo in singoli casi risultare inadeguata la tutela che spetta al pubblico ministero».

[258] Come fa notare M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 69, «la prevalente dottrina si è sempre orientata verso la medesima soluzione adottata dalla Consulta. Anzi, nella maggior parte delle opinioni, non soltanto l'azione penale privata è stata considerata legittima sul piano dei principi costituzionali, ma – proprio in quanto concorrente o sussidiaria – la si è talora ritenuta come un potenziale strumento in grado di garantire maggiore effettività al principio di obbligatorietà: attraverso il promovimento della pretesa da parte del privato, si otterrebbe infatti il risultato di rimediare ad eventuali inerzie della pubblica accusa».

[259] M. CAIANIELLO, *op. ult. cit.*, p. 72.

legislatore di svincolare il congegno azionatorio da una gestione pubblicistica e burocratizzata del procedimento penale[260].

Ciò chiarito, dobbiamo chiederci se ci troviamo davvero al cospetto di limiti sistematici invalicabili oppure se siamo di fronte ad una mancanza di coraggio da parte del legiferatore.

Alcune riflessioni preliminari vanno dedicate alle caratteristiche della pubblica accusa. Si è già posto in evidenza come i canoni di obbligatorietà e di indipendenza non siano in realtà tanto certi quanto si voglia far credere. Innanzitutto, il pubblico ministero compie delle valutazioni rispetto alle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale»: al momento della conclusione delle indagini l'accusa opera le sue scelte in base a una inevitabile, «fisiologica» discrezionalità[261]. Di che discrezionalità stiamo parlando? Di una discrezionalità di tipo vincolato[262], cioè «ancorata ad un parametro oggettivo e sufficientemente determinato, la cui applicazione nel caso concreto sia passibile di controllo»[263].

Tale parametro, com'è noto, è dato dall'art. 125, disp. att., c.p.p., che obbliga il pubblico ministero a richiedere l'archiviazione quando gli elementi raccolti in fase investigativa risultino «inidonei» a sostenere l'accusa in giudizio.

---

[260] Già F. CARNELUTTI, *Questioni sul processo penale*, cit., p. 129, ebbe a osservare come «la parte può essere, a vicenda, uno strumento difettoso o eccessivo. Può darsi che essa non faccia quando occorrerebbe fare o faccia quando si dovrebbe non fare. Il rimedio sta nel togliere la chiave del processo dalle mani della parte per affidarla al pubblico ministero». Sul rapporto intercorrente tra sistemi burocratizzati ed esercizio dell'azione penale si v. A. GAITO, *«Electa una via». I rapporti fra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Milano, 1984, *passim.*

[261] F. CORDERO, *Procedura penale*, 8ª ed., Milano, 2006, p. 427 s.

[262] Più in generale, sui tipi di discrezionalità giudiziale, cfr. E. DOLCINI, voce *Potere discrezionale del giudice (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 747 ss.; R. SATURNINO, voce *Discrezionalità*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989.

[263] Così D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 264. Si veda, nel medesimo senso, C. SCACCIANOCE, *L'inazione del pubblico ministero*, cit., p. 342 ss.; C. VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen. online*, 2019, 3, p. 5 ss.

Come chiarito dalla Consulta, con la richiamata sentenza n. 88 del 1991, «il quadro acquisitivo viene, cioè, valutato non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale, che è l'autentica prospettiva di un pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte pubblica incaricata di instaurare il processo». Tale parametro, costruito in termini di «sostenibilità» degli addebiti, caratterizza una fase procedimentale ove «il controllo del giudice è volto sì a non dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor più a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero, additandogli la necessità di ulteriori indagini – non soggette a particolari limitazioni – e perfino ordinandogli di formulare l'imputazione: sicché ciò che fondamentalmente si garantisce è l'obbligatorietà dell'azione penale»[264].

Dunque, l'obbligatorietà costituzionalmente richiesta al p.m. si sostanzia nel dovere di esercitare l'azione penale, che ad ogni modo rappresenta un *posterius* rispetto al momento in cui l'accusa valuta la concretizzazione del parametro normativo[265].

La dottrina maggioritaria ha inoltre evidenziato come, a séguito dello spostamento alla fine delle indagini dell'azione penale, il precetto costituzionale *ex* art. 112 Cost. perderebbe i suoi connotati se non si ritenesse applicabile fin dall'inizio della fase investigativa[266]. In altre parole,

---

[264] Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, cit. Per un approfondimento si rimanda a G. PIZIALI, *L'archiviazione nella giurisprudenza costituzionale*, in *Ind. pen.*, 1993, p. 406 ss.; V. GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria»*, cit., p. 1295 ss.

[265] Come lucidamente evidenzia O. DOMINIONI, voce *Azione penale*, cit., p. 409, nella fase investigativa «la connotazione che prevale è quella dell'opportunità: imprimere alle indagini un orientamento piuttosto che un altro, farle procedere secondo determinati ritmi, stabilire, fra più atti, quale sia più utile compiere ovvero quale prima e quale dopo, assecondare certe emergenze piuttosto che altre quando siano tra loro incompatibili o di fatto non praticabili congiuntamente, determinarsi ad abbandonare una certa indagine o insistervi, adibirvi una maggiore o minore dovizia di risorse sono tutte scelte per nulla predeterminabili in modelli legali idonei a fondare situazioni di dovere sia pure del tipo discrezionale».

[266] D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 266; E. MARZADURI, *Sul principio di obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 89; F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, p. 534 s.; A.A. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, cit., p. 7 s., secondo cui

non vincolare la pubblica accusa all'obbligo di completezza delle indagini comporterebbe un consequenziale svuotamento del dettato della Carta costituzionale[267]. Ciò è dimostrato dal disposto dell'art. 335 c.p.p., che impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente la *notitia criminis* che gli sia pervenuta o abbia acquisito di propria iniziativa nell'apposito registro delle notizie di reato: ne consegue la doverosità delle indagini.

Ma anche qua si annida un ulteriore spazio valutativo: l'art. 109 disp. att. c.p.p. conferisce al pubblico ministero il potere di valutare l'eventualità di una iscrizione, potendo destinare la notizia di reato al già ricordato modello 45 relativo ai fatti che non costituiscono reato[268], evitando il controllo giurisdizionale[269].

D'altronde, le stesse Sezioni unite della Suprema Corte, se da una parte hanno tentato di affermare la «neutralità» della valutazione del p.m. rispetto alla sussistenza dei presupposti del reato («Il compito del pubblico ministero, infatti, è quello – in teoria, del tutto "neutro" – di "riscontrare" l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione: non di

---

«l'obbligo di compiere le indagini preliminari [...] costituisce una manifestazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale prevista dall'art. 112 Cost.» (p. 10); F. MENCARELLI, *Procedimento probatorio e archiviazione*, Napoli, 1993, p. 105 s. *Contra*, nel senso di ritenere l'obbligatorietà relegata alla fase finale delle indagini preliminari, v. I. FRIONI, *Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 545 ss.; N. ZANON, *Pubblico ministero e Costituzione*, Padova, 1996, p. 20 s. e 192; B. CARAVITA, *Obbligatorietà dell'azione penale e collocazione del pubblico ministero: profili costituzionali*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, cit., p. 299 ss.

[267] G. DI CHIARA, *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in G. Fiandaca-G. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003, p. 244 s.

[268] La tematica è affrontata diffusamente da A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali*, Padova, 2001, *passim*.

[269] Sulla vaghezza sostanziale del concetto di notizia di reato si v. T. PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni della legalità penale*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 531. Sul tema dei controlli in fase archiviativa, tra gli altri, G. GIOSTRA, *I limiti dell'archiviazione «in via amministrativa»*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 749 s.; D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 268 s.

effettuare valutazioni realmente "discrezionali", che ineluttabilmente finirebbero per coinvolgere l'esercizio di un potere difficilmente compatibile – anche sul versante dei valori costituzionali coinvolti – con la totale assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale»), dall'altra non hanno potuto che ravvisare la «naturale "fluidità" che presenta lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare la insorgenza dell'obbligo di iscrizione»[270].

Come nella situazione precedente, ancora una volta l'obbligatorietà produce i propri effetti a séguito di una valutazione effettuata dall'organo dell'accusa[271].

Altro aspetto da tenere in considerazione: il pesante carico di *notitiae criminis* che i p.m. si trovano a dover gestire conduce inevitabilmente a scegliere quali reati perseguire, discriminando talune richieste di giustizia. Ciò emerge in maniera chiara da alcune leggi che hanno concesso agli uffici, in base a determinati criteri, la selezione del crimine da perseguire con priorità.

Si segnala, innanzitutto, il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 («Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»), il cui art. 227 così recita: «1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene

[270] Cass., Sez. un., 20 ottobre 2009, n. 40538, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 35.

[271] V. ancora le Sez. un. da ultimo citate: «Il dato normativo è, dunque, univocamente convergente nel delineare in termini di rigorosa scansione temporale la sequenza che contraddistingue l'"obbligo" del Pubblico Ministero: appena acquisita, infatti, la notizia di reato, nei termini di configurabilità oggettiva di cui si è detto (base fattuale idonea a configurare un "fatto" come sussumibile in una determinata fattispecie di reato), il Pubblico Ministero è tenuto a procedere, senza soluzione di continuità e senza alcuna sfera di "discrezionalità", alla relativa iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.». Per una ricostruzione della casistica giurisprudenziale in materia e l'individuazione dei presupposti e delle modalità di iscrizione si veda la Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia (Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo).

conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa. 2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze»[272]. In secondo luogo, l'inserimento con d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito con modificazioni nella l. 19 gennaio 2001, n. 4) dell'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., che stabilisce la «priorità assoluta» di determinati processi nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione[273].

Mentre il primo intervento normativo, nella sua configurazione di disposizione transitoria, era destinato a risolvere temporaneamente la questione della trattazione, il secondo introduce criteri di priorità stabili: in ogni caso, ai fini della nostra ricerca, tale seconda modifica desta meno interesse, poiché l'art. 132-*bis*, disp. att., c.p.p. è destinato agli uffici

[272] Per un commento si rinvia a L. BRESCIANI, *Commento all'art. 227, d.lgs. 19.2.1998, n. 51 (giudice unico)*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 474 ss.; I. PATRONE, *Le priorità nel processo penale: una scelta difficile*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 578 ss.

[273] «1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica; a-*bis*) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale; b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria».

giudicanti e non alle procure, riferendosi al segmento strettamente processuale[274].

La gerarchizzazione dei procedimenti è compatibile con i vincoli costituzionali? In dottrina, vi è chi ha evidenziato che per rispettare l'art. 112 Cost. le scelte dell'accusa non dovrebbero «rispondere a ragioni di convenienza o a criteri metalegali»[275]. Ad ogni modo, larga parte degli studiosi non ha potuto fare altro che dubitare della conformità dei criteri di priorità coi più volte richiamati principi caratterizzanti la figura del p.m.[276].

In tal senso, al tentativo di limitare quanto più possibile le scelte della pubblica accusa corrisponde, in direzione opposta, una «flessibilità necessaria al concreto adeguarsi delle pratiche investigative, alle situazioni

---

[274] Sulla portata della norma ampia in un senso e ridotta nell'altro, v. D. VICOLI, *Scelte del pubblico ministero*, cit., p. 262.

[275] D. VICOLI, *op. ult. cit.*, p. 271. Nel senso della compatibilità tra criteri di priorità e principio di obbligatorietà cfr. anche V. ZAGREBELSKY, *Stabilire le priorità*, cit., p. 105; M. CHIAVARIO, *Obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 95; G. NEPPI MODONA, *Principio di legalità e nuovo processo penale*, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, cit., p. 124.

[276] V., per alcuni profili critici, G. DI CHIARA, *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, cit., p. 257 s.; M. NOBILI, *Nuovi modelli e connessioni: processo – teoria dello Stato – epistemologia*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 33, che discorre di «una specie d'incrocio, a mezza via fra discrezionalità dell'azione, prescrizione, "depenalizzazione giudiziale"»; G. D'ELIA, *I principi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell'azione penale ed uguaglianza a proposito dei «criteri di priorità» nell'esercizio dell'azione penale*, in *Giur. cost.*, 1998, p. 1878 ss; P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, in *Crit. dir.*, 1998, p. 27; V. BORRACCETTI, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., p. 147 s.; A. ROSSI, *Per una concezione «realistica» dell'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 315 s.; M. CICALA, *Il pubblico ministero e l'azione penale*, in *Doc. giust.*, 1997, c. 1523 s.; M. DEVOTO, *Obbligatorietà–discrezionalità dell'azione penale. Ruolo del p.m.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2049 ss; U. NANNUCCI, *Flusso delle notizie di reato, organizzazione delle risorse, obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quad. C.S.M.*, 1992, n. 56, p. 183 ss.; F. PINTO, *Obbligatorietà dell'azione penale e organizzazione delle Preture circondariali*, in *Quest. giust.*, 1991, p. 427 ss. Vi è anche chi ha osservato che, per evitare un diverso trattamento di fronte alla legge, «non sembrerebbe fuori luogo prevedere un istituto riconducibile, in senso lato, all'azione penale privata, eventualmente subordinata a determinate condizioni (ad esempio, non attivabile prima di un determinato lasso di tempo, da quando il fatto è stato iscritto nel registro delle notizie di reato; o ancora esperibile soltanto dopo che il pubblico ministero abbia respinto la richiesta dell'offeso di includere il caso tra quelli meritevoli di una trattazione prioritaria)»: in questo senso M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 98.

concrete, alle risorse disponibili, alle fattispecie trattate, al contesto in cui si opera, che è arduo irrigidire in schemi predeterminati una volta per tutte»[277]. Da altro punto prospettico, è proprio la strutturazione dell'ufficio della procura che ci dimostra, ricollegandoci a quanto detto nel primo capitolo, la debolezza dell'accusa nell'affrontare determinate fattispecie di reato.

La complessità del presente, la diffusività della nuova criminalità sia da un punto di vista spaziale (che supera di molto i confini nazionali) sia da un punto di vista di soggetti lesi (spesso incalcolabili), lo strumentario a disposizione della rete criminale, a partire da quello tecnologico, ci restituiscono l'immagine di un consumatore isolato, impotente. L'organo requirente, dal canto suo, è incapace di affrontare le nuove sfide, impossibilitato a stare al passo con la perenne evoluzione delle forme delinquenziali[278].

Come si osservava già parecchi anni fa, di fronte alla complessità delle nuove fattispecie criminali, il p.m. «è assolutamente inadeguato, insufficiente, inefficiente. Inadeguato, perché per la struttura stessa del suo ufficio manca della rapidità e flessibilità necessarie, perché manca inoltre

[277] Così si esprime C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005, p. 47. In senso conforme, R.E. KOSTORIS, *Criteri di selezione e moduli deflativi nelle prospettive di riforma*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, Milano, 2001, p. 49 s.

[278] Il d.d.l C. 2435 citato, contenente la delega al governo per la riforma del processo penale, sembra tener conto dei vari aspetti indicati, affidando – in maniera poco condivisibile – la selezione dei criteri di priorità agli uffici del pubblico ministero: l'art. 3, co. 1, lett. h, indica tra i princìpi e i criteri direttivi quello di «prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti». Evidenziano le criticità di tale scelta M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo*, cit., p. 165: «l'errore di fondo è quello di attribuire a un organo politicamente irresponsabile – qual è il procuratore della Repubblica – una delega in bianco a compiere opzioni di politica criminale».

della sensibilità ed esperienza, oltreché della competenza specialistica, che sono richieste da questi tipi nuovi di delinquente e di delitti»[279].

Il complessivo contesto ci porta ad affermare, in definitiva, che il pubblico ministero, costretto ad un lavoro che supera le proprie forze, tanto da un punto di vista strutturale (anche per carenza di risorse) quanto da un punto di vista delle competenze richieste, potrebbe ben essere affiancato da altri soggetti maggiormente preparati, ed in particolar modo da organizzazioni meta-individuali specificamente individuate per via legislativa.

Questo affiancamento nella fase propulsiva potrebbe riguardare non solo le associazioni consumeristiche, ma anche quelle operanti in altri settori particolarmente delicati, quali la sicurezza sul lavoro o l'ambiente.

4.6. Sulle tracce del potere dei privati in materia processual-penale

Una volta approfondita da vari punti di vista quella che potremmo definire la *pars destruens* del presente lavoro in tema di azione penale, è venuto il momento di dedicarci con maggior attenzione al lato costruttivo della partecipazione dei privati nel promovimento della domanda penale.

Per svolgere al meglio tale compito, si dividerà il prosieguo dello studio in due parti: una prima, dedicata agli istituti interni che in qualche modo rassomigliano ad una forma di «potere» del privato nell'azionabilità della giurisdizione; una seconda, che avrà ad oggetto un confronto comparatistico con l'ordinamento spagnolo, il quale concepisce, in maniera pregnante rispetto ai vicini Paesi europei, un articolato sistema di azioni private.

[279] M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, cit., c. 51.

a) Uno sguardo interno: le timide indicazioni del legislatore italiano

Una notazione iniziale: l'art. 231, disp. att., c.p.p., nella perentorietà del suo dettato, pare aver messo a tacere qualsivoglia forma di azione penale privata, conferendo al pubblico ministero una esclusività che la Carta costituzionale non gli riserva[280]. Nonostante tale presa di posizione, è bene dunque ribadirlo, nessuno sbarramento di rango sovraordinato si erge di fronte ad una eventuale previsione di un'azione penale privata.

Di séguito analizzeremo alcune situazioni in cui al privato viene concesso un potere che si avvicina all'*actio*, imprimendo una direzione al procedimento tanto in senso propulsivo quanto in senso frenante, senza raggiungere tuttavia quella condizione tale per cui, obbligando il giudice a decidere nel merito, si possa parlare di azione penale privata.

Oblazione: un freno all'azione

L'oblazione, com'è noto, è una causa di estinzione del reato riferita alle contravvenzioni che si produce tramite il pagamento di una somma di denaro. Se nel codice penale Zanardelli, all'art. 101, l'oblazione agiva in chiave processualistica, provocando l'inazione, cioè l'improcedibilità

[280] L'unica forma di azione penale popolare parrebbe quella prevista all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, in materia di reati elettorali, in base al quale «qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti». Tuttavia, come è stato fatto notare, «è ormai ritenuto dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza che la locuzione usata dal legislatore non preveda una vera e propria forma di azione popolare in quanto l'iniziativa e l'esercizio dell'azione sono e rimangono affidati al pubblico ministero, ma integri un semplice espediente rimesso all'iniziativa di un qualsiasi elettore e che si risolve nella facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati commessi in occasione delle elezioni amministrative»: così M. MAZZANTI, voce *Reati elettorali*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 806; conf. L. BERTOLINI, voce *Elezioni. VIII) Reati elettorali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XII, Roma, 1989, p. 9; F. GOISIS, *Pretesa sostanziale del cittadino elettore nel contenzioso elettorale avanti al giudice amministrativo e profili di incostituzionalità dell'art. 129 c.p.a.*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, p. 154 s.

sopravvenuta[281], nel codice sostanziale odierno essa rientra *sine dubio* tra gli strumenti che determinano la non punibilità[282].

Una volta proposta la domanda di oblazione in fase di indagini preliminari, il pubblico ministero è obbligato a trasmetterla unitamente agli atti investigativi in suo possesso. Il giudice, acquisito il parere dell'accusa[283], se l'ammette, fissa con ordinanza la somma che deve essere versata (art. 141, disp. att., c.p.p.). Il versamento della somma da parte della persona sottoposta ad indagini provoca l'archiviazione per estinzione del reato (art. 411 c.p.p.).

Tale meccanismo blocca le indagini in vista di una determinazione dell'organo giudicante sulla estinzione o meno del reato, impedendo che l'azione penale possa seguire il suo corso[284].

Come è stato osservato, «sembra difficile sfuggire alla sensazione di trovarsi di fronte ad un meccanismo attraverso il quale è data al soggetto sottoposto ad indagini la facoltà di provocare, attraverso propri atti, la

---

[281] L. MAZZA, voce *Oblazione volontaria*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 567. Nello stesso senso, più di recente, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Milano, 2003, p. 739.

[282] La dottrina è, sul punto, pacifica: v., tra i tanti, A. DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Padova, 1998, p. 254 ss.; L. STORTONI, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, p. 345 ss.; E. CUSUMANO, voce *Estinzione del reato e della pena (cause di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 3 s.

[283] Nel senso della vincolatività del parere della pubblica accusa, v. E. SELVAGGI, *Art. 141 – Procedimento di oblazione*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare*, vol. I, *Norme di attuazione*, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1992, p. 537. In senso contrario (parere necessario, ma non vincolante) ed in linea con la dottrina maggioritaria, cfr. A. MARTINI, voce *Oblazione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 419, e in giurisprudenza Corte cost., 18 febbraio 1992, n. 58, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1459, secondo cui «la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante».

[284] Come sottolinea M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 230 s., «l'eventuale esercizio dell'azione penale non risulta contrassegnato da alcuna invalidità: ove promossa per un reato estinto, ne conseguirà semmai una declaratoria di non doversi procedere per essere venuto meno il dovere di punire, non già per mancanza di una condizione di procedibilità».

sospensione delle indagini e la conclusione del procedimento con una decisione di non agire: in altre parole, di un potere, o quantomeno di un'attività volontaria del privato cui l'ordinamento attribuisce, in via indiretta, l'effetto di incidere in maniere determinante sull'*an procedendum sit*»[285].

Se è vero, dunque, che il meccanismo dell'oblazione si riverbera nel merito della vicenda della punibilità, non si può non costatare come lo stesso condizioni l'esercizio dell'azione penale. Parrebbe di trovarsi di fronte ad un istituto ibrido, a mezza via tra il diritto sostanziale e processuale: «un *quid* intermedio tra la decisione assolutoria rispetto al fatto che costituisce materia dell'imputazione e la pronuncia a contenuto processuale; in essa l'accertamento dell'inesistenza del dovere punitivo è dissimulata dietro la forma d'un provvedimento, la cui funzione tipica si esaurisce nel recare ad espressione che, in quel caso particolare, non sussistono gli estremi ai quali è subordinata la possibilità di una decisione sulla regiudicanda»[286].

Non siamo al cospetto di un potere in senso stretto, inteso quale facoltà di proporre la domanda penale ed esigere la relativa risposta, cioè la decisione nel merito da parte del giudice, ma, in ogni caso, il privato si ritrova a poter influenzare in maniera decisiva l'andamento processuale.

Se, nonostante la proposizione della domanda, il p.m. esercitasse l'azione penale, si dovrebbe pervenire ad una decisione di improcedibilità; mentre se l'azione venisse proposta dopo che il reato è stato dichiarato estinto, ossia a valle del procedimento d'oblazione, l'accusa potrebbe promuovere la domanda penale, ma sarebbe ormai venuto meno il potere punitivo statuale.

---

[285] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 93.

[286] Così chiaramente si esprime F. CORDERO, *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, Milano, 1957, p. 15, nota 26. Sugli effetti dispiegati a livello processuale da determinati meccanismi di estinzione del reato, cfr. M. CERESA GASTALDO, *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni* ex *artt. 19 s. d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2107 ss.

Ecco che l'oblazione (con particolare riferimento a quella obbligatoria *ex* art. 162 c.p.) si configura, quindi, come un «freno» all'azione, come un marchingegno capace di deviare il corso dell'azione penale[287].

Il ricorso immediato al giudice di pace

Ulteriore strumento che convalida le osservazioni relative alla crescente inclinazione dell'ordinamento alla partecipazione dei privati è rinvenibile all'art. 21, d.lgs. 274/2000, ossia nella normativa relativa alle competenze del giudice di pace in materia penale[288].

La disposizione indicata stabilisce, al primo comma, che «per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa», unitamente sottoscritto dal difensore a pena di inammissibilità[289].

Particolare risalto assumono le caratteristiche strutturali del ricorso, come descritte dal capoverso seguente, che si compongono, tra le altre, della «descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (lett. f), dell'indicazione delle fonti di prova e delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici (lett. h) e della «la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio» (lett. i): a prima vista, l'istituto parrebbe evocare la figura dell'azione penale privata[290].

---

[287] Ritiene si possa parlare dell'oblazione sia quale istituto vòlto all'estinzione del reato sia quale meccanismo di *diversion* dall'azione penale, M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 252.

[288] Più in generale, sull'argomento, v. G. GIOSTRA, G. ILLUMINATI (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001.

[289] La sottoscrizione di un «tecnico» è utile ad effettuare un primo vaglio di fondatezza del ricorso, evitando la presentazione di domande pretestuose. Sul punto, G. FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 231 s.

[290] Così, espressamente, il testo della *Relazione al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, rinvenibile al link *penale.it/legislaz/rel_dlgs_28_8_00_274.htm*. Nello stesso senso G. FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, cit., p. 215; D. NEGRI, sub *Art. 21*, in *Giudice di*

Nel caso in cui vi siano tutti i presupposti di validità, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, emana un decreto di convocazione in udienza delle parti, che deve contenere i requisiti di cui all'art. 27 del decreto, tra cui la «trascrizione dell'imputazione» (art. 27).

Alcune osservazioni preliminari. Alla persona offesa, la quale parrebbe elevarsi da mero soggetto a «parte» processuale[291], viene riconosciuto un potere importante, che è quello della descrizione dell'addebito, cioè a dire la delimitazione dell'oggetto del processo. D'altro lato, tuttavia, non gli è attribuita quella *vis* che impone al giudice di decidere: vi è dunque una scissione tra la formulazione dell'imputazione e l'attivazione della giurisdizione[292].

Quest'ultima resterebbe o in capo al pubblico ministero, come risulta dal disposto di cui all'art. 25, co. 2 («se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso»)[293], il quale viene chiamato ad effettuare un giudizio prognostico di «secondo grado», poiché basato sulle

---

pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche, a cura di M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2002, p. 196 s., il quale sottolinea come tale istituto risalti «un certo inclinare del processo penale verso una gestione nuovamente affidata agli interessi "privati"[...], che si accompagna al parziale abbandono delle strutture organizzative proprie dello Stato autoritario e assistenziale».

[291] G. FIDELBO, *op. ult. cit.*, p. 219.

[292] Sul punto, G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, p. 253, sottolinea lo «scollamento tra la richiesta di giudizio che è effettuata con il ricorso dalla persona offesa, la contestazione della *res iudicanda* che rimane prerogativa della parte pubblica e l'acquisto della qualità di imputato, che avviene, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 274 del 2000, con la *vocatio in iudicium ex* art. 27 d.lgs. n. 274 del 2000»; G. FIDELBO, *op. ult. cit.*, p. 259. In senso favorevole all'introduzione di un'azione penale privata per i reati perseguibili a querela v. G. ILLUMINATI, *Il processo penale del giudice di pace*, in *Giudici di pace e competenza penale*, in *Giust. cost.*, 1997, n. 3-4, p. 50.

[293] R. NORMANDO, *L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale*, Torino, 2000, p. 107 ss.

prospettazioni del ricorrente[294]; oppure, come diremo più oltre, in modo del tutto eccentrico, l'azione viene esercitata dal giudice.

Ciò emerge chiaramente dalla Relazione al d.lgs. 274/2000, ove il legislatore sottolinea che nel ricorso immediato la qualità di imputato viene assunta solamente a séguito dell'emanazione del decreto di convocazione di cui si è poc'anzi parlato[295]. Inoltre, si specifica che la suddetta convocazione «rappresenta il primo momento in cui la persona interessata prende conoscenza del fatto che contro di lei è stata esercitata l'azione penale; e ciò in un sistema che ha respinto l'opzione a favore di una vera e propria azione penale privata, ed in luogo ha recepito una soluzione "di compromesso", che non rinuncia al controllo sulla *notitia* da parte dell'organo pubblico d'accusa»[296].

Insomma, come precisato nella Relazione, una innovazione significativa, ma non assolutista[297]. I pur nobili intenti di chi ideò la proposta[298], si

---

[294] G. FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, cit., p. 251.

[295] *Relazione al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, cit.

[296] Sulla assunzione della qualità di imputato a séguito di decreto di convocazione emanato dal giudice cfr. E. MARZADURI, sub *Art. 3*, in *Giudice di pace e processo penale*, cit., p. 38 ss.

[297] «Si è posta, dunque, la necessità di una scelta di fondo tra una soluzione decisamente orientata verso questo istituto [l'azione penale privata], non totalmente sconosciuto all'ordinamento vigente [...] e di per sé non contrastante con l'articolo 112 Cost. [...], che comportasse l'insorgere di una vera e propria imputazione per volontà privata; ovvero una impostazione meno radicale e assolutista, oltre che più coerente col sistema processuale ordinario. È prevalsa questa seconda impostazione, in quanto si è ritenuto di dover contemperare i benefici di speditezza per l'interessato e di deflazione del carico di lavoro dell'organo pubblico, assicurati dall'iniziativa del privato, con insopprimibili esigenze di controllo preventivo del pubblico ministero, anche a garanzia dei diritti di difesa, come del resto richiesto dall'articolo 17, comma 1, lett. e) della legge delega». E prosegue: «pur nella scelta di un regime misto, è parso poi francamente troppo azzardato e in definitiva inaccettabile che il privato potesse comunque determinare *motu proprio* l'elevazione di una formale imputazione a carico della persona di cui si chiede la convocazione a giudizio e la assunzione in capo a questi della qualità di imputato. Ciò avrebbe provocato il rischio di avallare chiamate in giudizio totalmente infondate o puramente strumentali e comunque non pertinenti all'oggetto penale, con evidenti conseguenze pregiudizievoli, almeno nella sostanza e nell'immediato, a carico del *vocatus in jus*, sebbene redimibili, ma tardivamente, in fasi successive del giudizio con gli ordinari mezzi di controllo del pubblico ministero e del giudice».

andarono a scontrare contro il timore di una gestione abusiva e incontrollabile dello strumento propulsivo, subendo un «processo di normalizzazione»[299].

Vi è da osservare, ad ogni modo, come nel caso del ricorso immediato, se la persona offesa non spodesta il pubblico ministero della prerogativa dell'azione, è lo stesso giudice a vedersi attribuito un potere che gli è, in genere, estraneo. Infatti, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia presentato le proprie determinazioni nel termine di dieci giorni dalla

---

[298] Si segnalano, a tal proposito, le interessanti parole del senatore Pettinato nella seduta pomeridiana n. 544 dell'11 febbraio 1999, consultabili al sito *senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/5245.pdf*, p. 15 s.: «tale suggerimento ha soprattutto il fine di liberare effettivamente le procure della Repubblica da un carico di lavoro che – come affermavo poc'anzi – su questo piano è quantitativamente prevalente rispetto a fatti e a delitti molto più importanti che spesso, anzi quasi sempre, sfuggono e finiscono per non essere perseguiti perché caduti in prescrizione o perché arrivano in giudizio [...] con indagini parziali, con un'istruzione spesso assolutamente inadeguata rispetto alla gravità dei casi. Ed è l'introduzione di quella che, una volta, si chiamava l'azione penale privata, che non è sconosciuta al sistema penale italiano, perché presente in altre legislazioni precedenti, e che sostanzialmente pensa di sostituire la querela con la citazione diretta innanzi al giudice di pace. La proposta è quella di una citazione, strutturata sostanzialmente sul modello della citazione civile, che contenga cioè l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con l'indicazione delle norme di legge che si presumono violate e con le relative conclusioni e domande, e con la previsione dell'obbligo di notifica della citazione al procuratore della Repubblica. Quest'ultimo potrà intervenire immediatamente, se lo ritiene, modificando l'imputazione laddove – ed è prevedibile che nelle prime fasi di applicazione di questo istituto ciò possa accadere – vi sia da parte di chi agisce in giudizio una definizione esagerata rispetto al fatto, che può magari essere usata strumentalmente per spaventare il destinatario (diremmo il convenuto se fossimo sul terreno del diritto civile). Dunque, il procuratore della Repubblica può intervenire subito per correggere l'imputazione, formulandola in modo più corretto, ma può scegliere anche di inviare conclusioni scritte rispetto all'oggetto della controversia, può scegliere di partecipare all'udienza o di non parteciparvi. E in questo caso il contraddittorio sarebbe rappresentato dalle due parti private che sosterrebbero le loro ragioni dinanzi al giudice di pace. Un modello, quindi, che tende a restituire sempre di più ad una conflittualità – che esplode in un àmbito ristretto e che si rende facilmente applicabile a tutte le fattispecie oggi punibili con la querela, ma anche ad altre fattispecie specifiche rientranti nelle competenze che il disegno di legge in esame attribuisce al giudice di pace – spesso di vicinato, nascente da rapporti personali, talora da rapporti di affari, la sua natura di confronto con l'obiettivo, a cui prima accennavo, della ricerca di una soluzione e non di un vincitore e di un vinto».

[299] G. FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, cit., p. 262 s.

comunicazione del ricorso, il giudice, in assenza degli sbarramenti *ex* art. 26 del decreto, emana il decreto di convocazione, il quale fungerebbe non solo da *vocatio in iudicium*, ma anche da momento di esercizio dell'azione penale[300].

Si verifica dunque una «anomalia»[301] attraverso la quale, se da una parte il privato viene ritenuto inidoneo al promovimento della domanda penale in luogo dell'accusa pubblica, dall'altra, quest'ultima viene sostituita nella medesima prerogativa dall'organo giudicante. In altre parole, l'inerzia della pubblica accusa si tradurrebbe in una specie di silenzio-assenso e tale inazione verrebbe colmata dalla trascrizione dell'imputazione nel decreto di convocazione[302].

Salvo i casi di manifesta infondatezza o di inammissibilità, la trascrizione effettuata dal giudice di pace, per quanto mantenga a livello formale la funzione propulsiva, si riduce a mera «trasposizione» di una imputazione già ben definita dalla persona offesa[303].

---

[300] Cfr. E. MARZADURI, sub *Art. 3*, cit., p. 40; A. SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2000, p. 120; A.P. CASATI, *Nuovi profili dell'azione penale nel procedimento davanti al giudice di pace*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 418 ss.; F. CAPRIOLI, *Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli*, in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001, p. 179.

[301] Così A. CIAVOLA, *Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 202.

[302] E. AGHINA, *Un pizzico di azione penale privata nel ricorso diretto della persona offesa. Il controllo del giudice evita il rischio di persecuzioni*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 33, p. 57; A. CIAVOLA, *Chiusura delle indagini*, cit., p. 200. Non sono mancate voci contrarie, nel senso che l'inerzia dell'accusa provocherebbe l'impossibilità della convocazione delle parti: E. APRILE, sub *Art. 25*, in *Giudice di pace e processo penale*, cit., p. 235 s.; R. NORMANDO, *L'esercizio dell'azione*, cit., p. 115 s.

[303] Ritengono di trovarsi di fronte ad una forma di esercizio di azione penale privata G. FIDELBO, *Ricorso immediato al giudice*, cit., p. 267 ss., il quale reputa la valutazione giudiziale una specie di «condizione sospensiva» degli effetti dell'azione penale privata; P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 930.

Tale situazione, ai confini dell'azione penale privata[304], offre un particolare punto di osservazione delle tematiche in esame: il pubblico ministero, la cui inerzia non è di ostacolo al proseguimento del processo, non è più protagonista dell'azione penale; il giudice si limita ad un controllo formale e la persona offesa si allinea quasi *in toto* alla figura dell'accusatore.

Una questione che appare di non poco conto, nelle dinamiche appena analizzate, è il rapporto che si instaura tra formulazione dell'imputazione, come detto fisiologicamente, ma non esclusivamente, affidata all'accusa, e assunzione della qualità di imputato.

In generale, all'esercizio dell'azione penale coincide la trasformazione dell'indagato in imputato, mentre nella normativa del giudice di pace, l'art. 3 fa discendere l'assunzione della qualifica solo quando «il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace». Quindi sembrerebbe che il momento in cui l'azione penale «si compie», almeno in base al dettato di legge, sia dato dalla *vocatio*.

Per evitare problematiche legate alla irretrattabilità dell'azione penale, vi è chi ha osservato come in realtà l'imputato sia tale già al momento della formulazione da parte dell'accusa, mentre con la citazione «l'atto di esercizio dell'azione penale assume una veste formale e viene portato a conoscenza della persona alla quale il reato è attribuito»[305].

---

[304] Come ricorda T. BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 489 s., «è proprio nella logica della "maggiore effettività" e "ragionando sulla necessità di ipotizzare modelli di giurisdizione penale "alternativi" nei quali il processo nasca attraverso una forma di esercizio privato dell'azione penale e si celebri anche in difetto di ogni iniziativa del pubblico ministero» che venne pensato l'istituto in esame.

[305] A. CIAVOLA, *op. ult. cit.*, p. 201. Nello stesso senso, F. CAPRIOLI, *Esercizio dell'azione penale*, cit., p. 176, il quale osserva che, una volta esercitata l'azione penale, «è scontato che il giudice dovrà convocare le parti in udienza anche laddove ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato»; G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, 13ª ed., Torino, 2018, p. 659; A.P. CASATI, *Nuovi profili dell'azione penale*, cit., p. 417.

Tale impostazione, che pare mettere ai ripari i dogmi dell'azione, è stata tuttavia criticata da altra parte della dottrina.

Le leve sono, innanzitutto, l'argomento letterale emergente dall'art. 3 del decreto, che chiama espressamente il giudice ad effettuare il vaglio di cui all'art. 26; in secondo luogo, è stato fatto notare come «postulare un'interpretazione contraria, secondo cui il giudice non potrebbe dichiarare esiti abortivi *ante judicium* quando l'imputazione sia stata formulata, significa svuotare di contenuto effettivo il potere di controllo»[306].

Ecco che il parametro della manifesta infondatezza fa da scudo ad azioni penali esercitate in maniera avventata, senza minare le fondamenta della retrattabilità: il pubblico ministero viene ricollocato nella posizione di scegliere se agire *ex novo* oppure determinarsi verso l'archiviazione[307].

La visione *in progress* dell'azione penale che discende dalla normativa del giudice di pace potrebbe essere ritenuta conforme al *dictum* dell'art. 50, co. 3, c.p.p., secondo cui «l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge».

Sulla questione, è da segnalare l'annoso dibattito che divide la dottrina in materia di riespansione dei poteri archiviativi dell'accusa e della conformità di tale evenienza con il principio di cui all'art. 112 Cost.: se una parte degli

---

[306] A. SCALFATI, *I moduli introduttivi del giudizio*, cit., p. 120, nota 43. Sulla stessa linea, cfr. G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 256; C. PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedimentali*, cit., p. 162; L. CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale. Accusa e difesa nella ricerca e predisposizione della prova penale*, 2ª ed., Milano, 2005, p. 289; ID., *Il «ricorso immediato» innanzi al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 2001, p. 1537; C. QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso*, in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, cit., p. 242.

[307] Così F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 407, evidenziando l'assenza di abnormità dell'atto di giudiziale, ne esalta la funzione di controllo in merito alla corretta instaurazione del procedimento. Negli stessi termini si può leggere E. DI SALVO, *Principio d'irretrattabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3337: «devolvere comunque la regiudicanda alla sede processuale [...] equivarrebbe a frustrare le finalità del provvedimento di restituzione degli atti al P.M., preordinato invece proprio ad una rimeditazione della fattispecie o ad un supplemento d'investigazione, che ben potrebbe portare il requirente ad orientarsi per l'inazione».

studiosi aderisce ad una lettura restrittiva del principio di retrattabilità, altra parte auspica una lettura più pratica dello stesso[308].

Ecco che, ancora una volta, un altro fondamento della legalità processuale vacilla di fronte alla richiesta di «un adeguamento della prassi in senso pragmatico»[309].

Inoltre, rispetto alla disciplina del ricorso immediato di fronte al giudice di pace, i poteri attribuiti alla persona offesa sono bilanciati da un'ampia gamma di controlli, sia in fase di proposizione che in fase di impugnazione.

Sotto il primo versante, oltre i già menzionati vagli della pubblica accusa e dell'organo giudicante, è da segnalare la previsione della sottoscrizione del ricorso anche da parte del difensore, che è chiamato ad autenticare la firma della persona offesa (art. 21, co. 3): si impedisce fin dall'inizio, quindi, un ricorso autonomo del privato[310].

---

[308] Ad una lettura restrittiva aderiscono F. CAPRIOLI, *Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?*, in *Giur. it.*, 1993, II, c. 24, secondo cui il vincolo è «assoluto», nel senso che «restituiti gli atti, non resta al pubblico ministero che richiedere immediatamente il rinvio a giudizio; la regressione avviene al solo scopo di consentire il compimento delle attività indispensabili per la riformulazione dell'accusa»; G. CONSO, *I nuovi riti differenziati tra «procedimento» e «processo»*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 201; G. ILLUMINATI, *Giudizio immediato*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, a cura di A.A. Dalia, Napoli, 1989, p. 287. *Contra*, A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, 9ª ed., Milano, 2004, p. 527 s., che evidenzia come, «coerentemente con i caratteri di concretezza che l'azione penale assume nel nuovo sistema processuale, si potrebbero, quindi, ricondurre tali ipotesi nello schema di una dichiarazione d'inammissibilità dell'azione, così come in concreto esercitata, per mancanza degli specifici presupposti postulati dal P.M.; e ciò consentirebbe anche di escludere la necessità di riconoscere effetti preclusivi alla decisione»; A. GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in AA.VV., *I giudizi semplificati*, coordinato da ID., Padova, 1989, p. 205, che fa notare che «sarebbe davvero singolare il ripristino di indagini preliminari vincolate nell'esito», mentre, diversamente, «sembra potersi correttamente ritenere che la declaratoria di inammissibilità dissolva l'efficacia dell'imputazione, che rimane come mero precedente storico privo di efficacia giuridica». Per un quadro dei vari orientamenti giurisprudenziali sia consentito il rinvio a F. URBINATI, *Sull'abnormità della restituzione degli atti al p.m. per valutare la particolare tenuità*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2016 s.

[309] A. GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, cit., p. 205.

[310] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 159, e spec., sui controlli di pubblica accusa e giudice, p. 172 ss.

In secondo luogo, l'art. 38 del d.lgs. 274/2000 conferisce al ricorrente *ex* art. 21 la possibilità di impugnare anche agli effetti penali la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, ma se il gravame è pretestuoso, cioè, in base al dettato normativo, risulti la colpa grave, il ricorrente rischia la condanna al risarcimento dei danni causati tanto all'imputato quanto al responsabile civile.

Ricomponiamo il quadro delineato. La normativa sulla competenza del giudice di pace offre degli spunti di approfondimento notevoli rispetto alle questioni in gioco. Quello che nella disciplina codicistica, come visto, è un principio incontestato, vale a dire l'esclusività dell'azione da parte dell'accusa, nella regolazione speciale perde la propria centralità.

Tramite il ricorso immediato l'esercizio dell'azione penale non è più ad esclusivo appannaggio del pubblico ministero, il quale è chiamato ad un controllo solamente eventuale sulla «proposta» di imputazione del privato. La stasi dell'organo requirente non impedisce al giudice di procedere e di sostituirsi ad esso nella fase di controllo e di esercizio dell'azione. Se la persona offesa, coadiuvata dal difensore, si prodigasse nella redazione di un ricorso rispondente ai crismi normativi, allora l'attività del giudice si tradurrebbe in una mera «trascrizione» di quanto addebitato dal privato.

In tal modo, evitando la determinazione contenutistica degli addebiti, viene conformato l'agire giudiziale al principio del *ne procedat iudex ex officio*, mantenendo il giudice equidistante dalle parti[311].

[311] Come rileva M. CAIANIELLO, *op. ult. cit.*, p. 188, la posizione di terzietà del giudicante subisce una frizione al momento del vaglio di non manifesta infondatezza del ricorso: «non sarebbe stato inopportuno, a ben considerare, l'aver previsto l'intervento di due soggetti diversi, l'uno a cui demandare la scelta sulla ammissibilità, l'altro cui devolvere lo svolgimento del giudizio. Tuttavia, si può osservare come la valutazione di manifesta infondatezza appaia, volendo operarne una lettura non in contrasto con i canoni costituzionali, caratterizzata da un parametro talmente poco rigoroso da non compromettere nella sostanza la posizione del giudicante». Così anche A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in *Verso una giustizia penale «conciliativa». Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher, Milano, 2002, p. 215 s.

Non siamo ancora allo *step* successivo, quello che impone al giudice di decidere sulla demanda proposta dalla parte privata, ma il nuovo meccanismo si colloca in maniera forte in un'area in cui vi è contatto immediato tra privato e giudice, senza l'intermediazione, seppur sempre prevista in via eventuale, del pubblico ministero.

L'irrilevanza del fatto: i rapporti con l'azione penale

L'ultima parte dell'analisi indagherà brevemente un complesso di istituti che rientrano nel concetto di «irrilevanza del fatto»[312] e che incidono in maniera profonda sul tema dell'azione. Ci si riferisce alla particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* c.p., inserito con d.lgs. 28 del 2015[313], e alle similari figure già sperimentate in diversi settori della legislazione penalistica[314]. Com'è noto, le «due anime» della tenuità del fatto sono quelle della deflazione del carico dei processi e della economia della pena[315].

Senza poter dar conto delle innumerevoli questioni che ruotano intorno agli istituti in esame, ci si concentrerà sui risvolti in tema di azione, chiarendo fin d'ora come la qualifica sostanziale o processuale della norma, pur conducendo a valutazioni completamente differenti[316], non incida sui rapporti con l'art. 112 Cost[317].

Quello che si vuol evidenziare, in via preliminare, è che il legislatore, pur di fronte ad un fatto penalmente rilevante, cui conseguirebbe l'obbligo di

---

[312] Sul tema, per tutti, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., *passim.*

[313] Per una ricostruzione dell'*iter* della riforma v. A. GULLO, *La particolare tenuità del fatto* ex *art. 131*-bis *c.p.*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocolo, Torino, 2015, p. 6 ss.

[314] Si tratta degli artt. 27 d.P.R. 488/1988 del diritto minorile e 34 d.lgs. 274/2000 relativo alla giurisdizione di pace.

[315] R. BARTOLI, *L'irrilevanza penale del fatto tra logiche deflattive e meritevolezza di pena*, in *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco-E. Venafro, Torino, 2002, p. 101 ss.

[316] Su cui, per tutti, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 168 ss.

[317] Cfr. M. CHIAVARIO, *L'espansione dell'istituto della «tenuità del fatto»: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale*, cit., p. 244; R. BARTOLI, *L'irrilevanza penale del fatto*, cit., p. 104.

persecuzione, concede al giudice la possibilità di valutarne, con ampi margini discrezionali[318], la carica offensiva ed influire sull'esercizio dell'azione penale. Si noti bene: un paragone tra art. 131-*bis* c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000 potrebbe risultare infruttuoso, poiché quest'ultimo prevede la possibilità d'archiviare, prima dell'esercizio dell'azione, «solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento», e dopo l'esercizio dell'azione, se l'imputato e l'offeso non si oppongono, mentre il primo prescinde dalla posizione espressa dalla vittima[319]. Tuttavia, entrambe le previsioni possono comportare il mancato esercizio dell'azione penale, che viene a considerarsi ingiustificato[320]. In ogni caso, una selezione lassista dei criteri di operatività delle clausole di irrilevanza, già di per sé situate a mezza via tra obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale, inciderebbe finanche sulla stessa democraticità del sistema[321].

Negli istituti in esame la partecipazione del privato è variamente modulata e risponde ad esigenze che vanno dalla deflazione massima, in cui il privato è uno spettatore silente, all'intervento impeditivo della declaratoria di irrilevanza del fatto, che, pur producendo un rallentamento delle dinamiche processuali, restituisce credibilità al sistema agli occhi della vittima di reato[322].

L'art. 34, co. 2, d.lgs. 274/2000, ad esempio, prevede che l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento «risulti» nel corso delle

---

[318] G. AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *Riv. pen.*, 2019, 1, p. 2; C. SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Arch. pen. online*, 2015, 4, p. 2.

[319] Più in dettaglio, sui rapporti tra l'art. 131-*bis* c.p. e i reati di competenza del giudice di pace, cfr. Cass., Sez. un., 28 novembre 2017, n. 53683, in *Dir. pen. cont. online*, 24 aprile 2018, con nota di C. MOSTARDINI, *A proposito della inapplicabilità dell'art. 131*-bis *c.p. ai reati di competenza del giudice di pace*.

[320] C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, cit., p. 325.

[321] C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., *passim*.

[322] Sui gradi di partecipazione della vittima, v. C. CESARI, *op. ult. cit.*, p. 207 ss.

indagini, intendendo così un'attivazione dell'interessato che espliciti la propria posizione[323]. In tal caso, la persona offesa può condizionare l'esercizio dell'azione penale esprimendo un dissenso all'archiviazione destinato ad influenzare le determinazioni dell'organo giudicante[324]. Pur considerata l'eventualità che la vittima che non abbia richiesto di essere informata possa anche non venire a conoscenza dell'epilogo procedimentale verso la tenuità[325], appare evidente l'incidenza che la persona offesa produce sull'*an procedendum sit*[326].

Limitata risulta, invece, la posizione dell'offeso nel parallelo istituto della tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.[327], seppur il ruolo della vittima venga potenziato in punto contraddittorio relativamente alle determinazioni sull'agire: infatti, in base all'art. 411, co. 1-*bis*, c.p.p., l'avviso della richiesta di archiviazione va notificato all'offeso – cui si aggiunge, in maniera del tutto inedita, l'avviso alla persona sottoposta ad indagini in vista di una eventuale opposizione – a prescindere da ogni sua richiesta in tal senso e senza che lo stesso venga gravato dalla «richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari», come previsto agli artt. 408, co. 3, 410, co. 1, c.p.p.[328].

---

[323] M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 209.

[324] Secondo parte della dottrina non si tratta di un diritto di veto: per tutti, S. QUATTROCOLO, sub *Art. 34*, in *Giudice di pace e processo penale*, cit., p. 320, che evidenzia come mentre prima dell'esercizio dell'azione penale l'offeso deve dimostrare in modo più intenso il proprio interesse alla prosecuzione, ad avvenuto promovimento dell'azione basterebbe una «mera manifestazione di volontà della vittima»; ID., *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, 2004, p. 337 ss. In senso contrario M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 211 ss.; A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1187 s.

[325] C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto*, cit., p. 314.

[326] Secondo A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole*, cit., p. 1188, «pur nell'apprezzabile intento di esaltare il ruolo dell'offeso nel procedimento di pace, sembra che qui il legislatore si sia spinto finanche troppo avanti».

[327] A. GULLO, *La particolare tenuità del fatto*, cit., p. 33, ritiene che l'art. del codice penale si ponga «agli antipodi» rispetto all'art. 34 della normativa del giudice di pace.

[328] V., per tutti, M. DANIELE, *L'archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale*, cit., p. 52 ss.

Ancora una volta, gli istituti presi rapidamente esaminati vanno ad arricchire il ventaglio di ipotesi in cui il principio di obbligatorietà dell'azione penale subisce una virata ed il potere concesso ai privati condiziona in maniera determinante le dinamiche della azione-inazione.

b) La *acción penal* privata nel processo spagnolo: un modello per la domanda penale dei consumatori?

Se l'ordinamento italiano, come visto, è praticamente fedele *in toto* all'esclusività della domanda penale, seppur con una tendenza all'ampliamento delle maglie partecipative dei privati, pare necessario affrontare la questione in esame da un punto di vista esterno.

In tal senso, quello che si farà nel prosieguo è verificare la fattibilità di una azione penale privata partendo da un sistema – quello spagnolo – che ne fa uso, valutando le criticità e le opportunità che quei meccanismi producono[329].

Il fondamento normativo dell'azione popolare nell'ordinamento spagnolo è dato dalla Carta costituzionale del 1978, la quale, all'art. 125, stabilisce che «i cittadini potranno esercitare l'azione popolare e partecipare all'Amministrazione della giustizia tramite l'istituto della Giuria con le

[329] È corretto evidenziare fin d'ora che quello spagnolo è l'unico sistema processualpenale dei vari Paesi europei che permette un'azione privata alla pari dell'accusa (negli altri, per fare alcuni esempi, si consente una partecipazione adesiva [Germania, StPO § 395], oppure sussidiaria in caso di rinuncia del pubblico ministero [Austria, StPO § 46 y ss.]). Nell'ordinamento portoghese, la Costituzione del 1976, all'art. 49, co. 2, riconosceva il diritto di azione popolare nei casi e nei termini legalmente previsti. Oggi, a séguito della riforma costituzionale del 1989 l'azione popolare viene disciplinata all'art. 52, comma 3, della Costituzione, con un richiamo, tra l'altro, alla tutela dei diritti dei consumatori: «È conferito a tutti, personalmente o attraverso associazioni di difesa degli interessi in causa, il diritto di azione popolare nei casi e nei termini previsti dalla legge, incluso il diritto di richiedere per il soggetto o i soggetti lesi l'appropriato indennizzo, segnatamente al fine di: a) Promuovere la prevenzione, la cessazione o la repressione giudiziaria delle infrazioni contro la salute pubblica, i diritti dei consumatori, la qualità della vita, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale; b) Assicurare la difesa dei beni dello Stato, delle regioni autonome e delle autarchie locali».

forme e relativamente a quei processi penali che la legge determina, così come nei tribunali consuetudinari e tradizionali»[330].

Questa norma va letta congiuntamente all'art. 101 della Ley de Enjuiciamiento Criminal, che così recita: «1. L'azione penale è pubblica[331]. 2. Tutti i cittadini potranno esercitarla in base alle disposizioni di legge». Il disposto normativo ricalca in maniera identica quanto previsto all'art. 2 della Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal, risalente al 1872[332].

Inoltre, l'art 270 LECrim stabilisce, al primo comma, che «tutti i cittadini spagnoli, che siano stati offesi o meno dal reato, possono citare in giudizio, esercitando l'azione popolare prevista dall'articolo 101 della presente legge»[333].

Già anzitempo si paventavano tutte le perplessità di uno strumento dagli incerti confini, che, a detta di alcuni, sopravviveva nella legislazione solo per una incondizionata contiguità col passato[334]. Non bastò l'istituzione della pubblica accusa sottoposta al principio di legalità per scalzare l'istituto, ma, al contrario, tale *novum* venne visto «come un intervento dello

---

[330] In senso critico sulla formulazione del precetto costituzionale v. M. LOZANO-HIGUERO PINTO, *Notas sobre la participación procesal y su proyección en las formas alternativas de justicia*, in *Revista universitaria de derecho procesal*, n. 0, 1998, p. 55; V. FAIRÉN GUILLÉN, *Comentarios a la LOPJ*, Madrid, 1986, p. 52, nota 81; F. GUTIERRÉZ-ALVIZ Y ARMARIO, V. MORENO CATENA, *Art. 125: La participación popular en la Adminsitración de Justicia*, in Aa.Vv., *Comentarios a la Constitución Española de 1978*, diretto da Ó. Alzaga Villaamil, t. IX, Madrid, 1983, p. 599.

[331] Si deve chiarire, per evitare fraintendimenti, che la «pubblicità» dell'azione nel sistema spagnolo non è intesa come nel nostro ordinamento: mentre da noi l'azione è pubblica quando è di spettanza dello Stato, in Spagna è tale, come emerge dal capoverso seguente, quando è attribuita a ciascun cittadino.

[332] Sull'influenza della legislazione inglese rispetto a tale istituto, v. T. ARMENTA DEU, *Principio acusatorio y Derecho Penal*, Barcellona, 1995, p. 15 ss.

[333] V. anche l'art. 19, comma 1, della Ley Orgánica del Poder Judicial: «Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley». Il comma 2 dell'art. 270 si riferisce invece agli stranieri: «También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281».

[334] J.M. PANTOJA, *Introducción a la Jurisprudencia Criminal*, Madrid, 1871, p. XXIV.

Stato nella sfera degli individui o come una rinuncia alle funzioni, permettendo che alcuni reati restassero impuniti»[335].

Se nell'ordinamento italiano la partecipazione all'amministrazione della giustizia penale da parte dei privati è a tutt'oggi vista con sospetto, in quello spagnolo il meccanismo di azioni popolari è addirittura rappresentato come una «scuola di cittadinanza»[336].

Da un punto di vista di formulazione legislativa, la LECrim non può certo ritenersi un modello di chiarezza, visto che rende particolarmente ostica la distinzione tra i vari accusatori diversi dal pubblico ministero (querellante, querellante particular, partes personadas, partes acusadoras, actor particular, acusador privado, ecc.)[337].

In linea generale, possiamo affermare che nel sistema spagnolo l'azione penale è unica[338], anche se può essere esercitata, oltre che dalla pubblica

---

[335] J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, Granada, 1998, p. 77, il quale chiosa come l'accusa popolare possa essere considerata «un prodotto storico il cui punto di partenza si basa sulle *actiones* romane e in una inadeguata separazione tra il processo civile e quello penale», il quale «trovò così uno spazio proprio nella percepita sfiducia in un organo burocratico-statale e nel desiderio di evitare l'impunità per i crimini». Sulle numerose proposte di riforma, v. il lavoro da ultimo citato, p. 91 ss.

[336] Si esprime così J. ALMAGRO NOSETE, *Acción popular*, in *La reforma del proceso penal*, Madrid, 1989, p. 227.

[337] Per una critica in tal senso, già allora, v. E. GÓMEZ ORBANEJA, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, cit., p. 243. Sulla confusione terminologica si espresse anche il Tribunal Supremo, cfr. STS 61/1995, 2 de febrero de 1996, RJ 1996/788. Come fa notare J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 81 (e 291 ss.), «cualquier otro sistema (acusación totalmente privada, acusación del ofendido, acusación del MF y privada subsidiaria o monopolio de la acusación por el MF garantizado con la sujeción al principio de legalidad) hubiera sido más coherente, aun cuando probablemente hubiese sido difícil alcanzar un mínimo consenso político sobre él».

[338] L'opinione è pacifica in dottrina: S. OROMÍ VALL-LLOVERA, *El ejercicio de la acción popular*, Madrid-Barcellona, 2003, p. 37, che sostiene come «el ejercicio de la acción penal, por una u otras personas, no afecta a su naturaleza y contenido, que es idéntico, en cualquier caso. Se trata de la misma acción penal, a pesar de que su ejercicio se encuentra fraccionado, ya que emana del mismo delito, y persigue igual finalidad: la reparación social»; J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 105 s., che sottolinea l'intercambiabilità tra privato e p.m., nel senso che, una volta che uno dei due avesse esercitato l'azione, l'altro sarebbe stato automaticamente escluso; E. GÓMEZ ORBANEJA, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, cit., p. 223.

accusa, anche dalla persona offesa (acusador particular) e dal *quivis de populo*[339] (acusador popular), configurandosi come un dovere per la prima e come diritto per gli ultimi[340].

L'obbligatorietà dell'azione penale in capo alla pubblica accusa non è imposta a livello costituzionale, ma dall'art. 105, comma 1, della LECrim, che così statuisce: «I funzionari della Procura sono tenuti, conformemente alle disposizioni della legge, ad esercitare tutte le azioni penali che ritengono ammissibili ("procedentes", cioè fondate), indipendentemente dall'esistenza o meno di un accusatore privato nel processo, ad eccezione di quelle che il codice penale riserva esclusivamente all'azione penale privata ("querella privada")».

La presenza di una pluralità di accusatori[341] ha suscitato, come prevedibile, non poche perplessità in merito al rispetto di princìpi fondamentali del processo penale, quali il diritto a un processo senza dilazioni indebite e la parità delle armi[342].

Tuttavia, rammentando quanto detto in precedenza, vi è chi ha ritenuto di poter bilanciare tali insuperabili esigenze di garanzia con un'altra di pari rango: l'effettività della tutela giurisdizionale[343].

---

[339] Sulla già menzionata connotazione dell'azione penale quale esercizio di un potere che impone all'organo giurisdizionale di decidere nel merito si esprime V. GIMENO SENDRA, *Costitución y Proceso*, Madrid, 1988, p. 74, che la definisce quale «derecho subjectivo constitucional mediante cuyo ejercicio, a través de la puesta en conocimiento al órgano jurisdiccional de una notitia criminis, se solicita la apertura del proceso penal, haciendo surgir en aquél la obligación de pronunciarse sobre la misma mediante resolución motivada».

[340] Sul tema, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 582, che evidenzia il cambio di paradigma rispetto al modello inquisitorio ove, al contrario, «l'accusa era obbligatoria per i cittadini e di fatto discrezionale per i pubblici accusatori».

[341] Si veda, più ampiamente, I. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, *Pluralidad de partes en el proceso penal*, Madrid, 1998; R.M. GERACI, *Le parti accusatrici nel processo penale spagnolo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 3, p. 798 ss.

[342] N. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, *Lo que debe ser el Ministerio Público*, in *Estudios de derecho procesal*, Madrid, 1934, p. 20; J. SÁEZ JIMÉNEZ, E. LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA, *Compendio de Derecho Procesal civil y penal*, t. 4, vol. 1, Madrid, 1966, p. 880.

[343] Così V. GIMENO SENDRA, *Derecho procesal penal*, 2ª ed., Pamplona, 2015, p. 251 ss.

L'intervento dei privati nell'attivazione della macchina processuale sarebbe, in sostanza, un diritto costituzionalmente tutelato, non solo alla luce della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia, ma anche in quanto elemento che concretizza il principio di effettività[344]. Come chiarito dal Tribunal Constitucional, il primo contenuto del diritto a ottenere la tutela giudiziale effettiva «en un orden lógico y cronológico, es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas»[345].

Tale circostanza è inoltre giustificata dalla subordinazione organizzativa del pubblico ministero spagnolo al potere esecutivo[346]: nonostante la sottoposizione della pubblica accusa ai princìpi di legalità e imparzialità

[344] Sull'accusa popolare quale diritto fondamentale, cfr. STS 702/2003, 30 de mayo de 2003, in *supremo.vlex.es*: «En definitiva la acción popular tiene los siguientes caracteres de nuestro derecho: 1. Es un derecho fundamental, derivado de su reconocimiento constitucional. 2. Es un derecho cívico porque pertenece a los españoles como personas físicas, así como a las personas jurídicas, extremo o ampliación que si en tiempos pretéritos fue cuestionado, hoy es admitido sin reservas [...]. 3. Es un derecho activo porque mediante ella, los ciudadanos pasan a ejercitar en paridad de armas con el Ministerio Fiscal, una función pública cual es la de la acusación. 4. Tal ejercicio lo es en forma de querella y con prestación de fianza [...]». *Contra*, nel senso di un riconoscimento quale diritto costituzionale, ma non fondamentale, cfr. STS 1045/2007, 17 de diciembre de 2007, in *supremo.vlex.es* (caso Botín), voto particular Sr. D. J. Sánchez Melgar: «la expresión derechos fundamentales es, en principio, aplicable a los reconocidos en el Capítulo segundo del Título I y que, según el art. 53.2. CE, gozan de la protección especial del recurso de amparo. Consecuentemente, el derecho del art. 125 no sería un derecho fundamental, aunque quien ejerza el derecho de la acusación popular tenga como parte procesal los derechos que la constitución les acuerda como tales, especialmente el del art. 24.1 CE». In dottrina, nel primo senso, A.E. PÉREZ LUÑO, *Derechos humanos, estado de derecho y constitución*, 5ª ed., Madrid, 1995, p. 70.

[345] Cfr., tra le altre, STC 220/1993, de 30 de junio, BOE núm. 183, de 2 de agosto de 1993, in *hj.tribunalconstitucional.es*; STC 115/1984, de 3 de diciembre, BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 1984, *ivi*.

[346] L'organo verticistico dell'accusa, ossia il *Fiscal General del Estado*, viene nominato, in base all'art. 124, co. 4, CE, «dal Re su proposta del Governo, sentito il Consiglio Generale del Potere Giudiziario».

(art. 124, co. 2, Cost.)[347], l'azione popolare si identifica quale mezzo di controllo dell'effettività dell'operato dell'organo statale[348].

Il Tribunal Supremo ha anche chiarito i confini della domanda penale privata rispetto a quella del pubblico ministero: non siamo al cospetto di un'attività adesiva o vicariale a quella dell'accusatore pubblico, ma di fronte ad un'azione autonoma ed esercitabile con «uguale pienezza e facoltà» del Ministerio Fiscal, sicché non sarebbe insolito che l'azione penale «fosse esercitata esclusivamente dall'accusatore privato e non dal p.m. se questo ritenga di non esercitarla»[349].

Attraverso l'esercizio dell'azione popolare, dunque, non si tutela un interesse della sfera privata, ma un interesse generale della società, alla stessa maniera del pubblico ministero[350].

Questa interpretazione, prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, colloca l'accusatore privato allo stesso livello dell'accusa pubblica, sicché gli vengono concessi in via autonoma importanti poteri processuali, quali quelli di «iniciar por sí el proceso, el de solicitar medidas cautelares, el de impulsar la instrucción mediante ofrecimiento de pruebas o el de participar con plenitud de facultades en la producción de la misma»[351].

---

[347] Come sottolinea la dottrina, tali principi predominano su quelli di unità d'azione e dipendenza gerarchica: cfr. S. OROMÍ VALL-LLOVERA, *El ejercicio de la acción popular*, cit., p. 41.

[348] Infatti, la figura del pubblico ministero, diversamente che dagli altri magistrati, trova il suo statuto non nella LOPJ, ma nella Ley 30 dicembre 1981, n. 50 (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

[349] STS 702/2003, 30 de mayo de 2003, cit.

[350] Così V. OCHOA MONZÓ, *La acción popular*, in *La Reforma del Proceso Penal*, Madrid, 2011, p. 120; S. OROMÍ VALL-LLOVERA, *El ejercicio de la acción popular*, cit., p. 159; L.M. DÍEZ-PICAZO, *El poder de acusar. Ministerio Fiscal español y Constitucionalismo*, Barcellona, 2000, p. 152; F. GUTIERRÉZ-ALVIZ Y ARMARIO-V. MORENO CATENA, *Art. 125: La participación popular*, cit., p. 569 s. In giurisprudenza, per tutte, STC 62/1983, de 11 de julio, BOE núm. 189, de 9 de agosto de 1983, in *hj.tribunalconstitucional.es*.

[351] Cfr. STS 1045/2007, 17 de diciembre de 2007, cit. Sul punto, in dottrina, T. ARMENTA DEU, *La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar*, in *Justicia: revista de derecho procesal*, 2017, 1, p. 81 ss. Come fa notare J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 111 ss., nella fase iniziale di vigenza della legge, parte della

Occorre osservare, ad ogni modo, che il rapporto titolarità privata-titolarità pubblica dell'azione, nonostante le resistenze evidenziate, ha subìto una inversione di tendenza con l'attuale previsione del pubblico ministero quale organo pubblico soggetto ai principi di legalità e obbligatorietà.

Se la concezione liberale intendeva l'intervento statale quale momento di invasione della sfera di libertà degli individui[352], la moderna conformazione dello Stato sociale concepisce l'azione pubblica quale strumento di garanzia dei diritti dei singoli.

Ecco che, interpretando tale cambio di paradigma alla luce della teoria dell'azione, se in un primo momento l'azione penale pubblica era vista quale affiancata e in un certo senso di ausilio a quella privata, nel sistema attuale, ove non vale più la distinzione Stato nemico-cittadini buoni, l'azione pubblica assume un ruolo di rilevanza primaria, mentre l'intervento privato viene in soccorso di questa per garantire l'effettività della tutela[353].

---

dottrina interpretò il potere del privato come mero potere d'impulso, nel senso che, una volta esercitata l'azione penale, l'ingresso sulla scena processuale del pubblico ministero avrebbe significato il termine delle attività del «querellante popular».

[352] Sulla sostanziale sfiducia che caratterizza l'azione popolare nei confronti dell'operato del pubblico ministero si legga, tuttavia, STS 1045/2007, 17 de diciembre, cit., voto particular Magistrado Andrés Ibanez: «El modelo de Estado constitucional de derecho, al que responde el español actual, no parte de un (a mi juicio inexistente) principio de confianza en las instituciones, sino, al contrario, de un sano principio de desconfianza frente a todo ejercicio de poder, patente en la previsión de un complejo sistema de controles; en la articulada oposición de toda una serie de dispositivos de garantía junto/frente a las distintas expresiones de aquél. [...] Por eso, y para el asunto que nos ocupa, la incorporación de la acción popular a nuestro ordenamiento es una elocuente manifestación de tal sana desconfianza, en este caso frente al Fiscal, al que, si fuera de otro modo, no se habría escatimado el monopolio de la iniciativa de la persecución en el campo penal».

[353] J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 333 ss.

Una distinzione necessaria: azioni popolari, azioni particolari, azioni private

Prima di addentrarci nei congegni propulsivi del sistema spagnolo è doveroso operare una distinzione tra le varie *actiones* e i soggetti legittimati ad esercitarle.

Come ha chiarito la dottrina, «si riserva abitualmente il nome di "azione popolare" o "accusa popolare" a quella esercitata da chi non è stato offeso (o danneggiato) dal reato, preferendosi quello di "accusa particolare" per chi è lo è stato e quello di "accusa privata" all'azione esercitata in modo esclusivo dal privato offeso nei delitti perseguibili a querela»[354]. Tale distinguo non emerge limpidamente dalla *littera legis*, che, come anticipato, tende a confondere l'interprete.

Ulteriore distinzione, necessaria a comprendere quali soggetti possano farsi promotori dell'azione penale, è quella tra le varie categorie di reato: *delitos públicos*, ove il p.m. è obbligato all'esercizio dell'azione, mentre i privati (accusatore popolare o particolare) ne hanno facoltà; *delitos semipúblicos*, rispetto ai quali l'azione penale obbligatoria della pubblica accusa o facoltativa dei privati è esercitabile solo a séguito della presentazione della querela da parte della persona offesa o danneggiata; *delitos privados*, rispetto ai quali la funzione d'accusa può essere svolta dal solo soggetto offeso.

Nonostante le varie differenziazioni, vi è da osservare come il presupposto per l'esercizio dell'azione penale sia lo stesso, ossia la qualità

[354] J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 294. Nell'ultimo caso, ossia quello dei «delitti privati», «si prevede che sia solo la persona offesa a poter presentare, eventualmente, "*querella*": il che non corrisponde alla mera presentazione di una querela italiana, bensì all'esercizio, in proprio, dell'azione penale, che esclude quindi l'iniziativa del *Ministerio Fiscal*»: in tal senso S. MARCOLINI, *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir., Annali*, Milano, 2008, vol. II, t. I, p. 790. Si osservi che, ad oggi, gli unici «delitti privati» esistenti sono quelli di ingiuria e di calunnia (artt. 205 ss. c.p.).

di cittadino, indipendentemente dal fatto di essere al contempo persona offesa (art. 270, comma 1, LECrim).

In carenza di una definizione normativa, la figura dell'attore popolare può essere distinta da quella dell'accusatore particolare in via residuale: è tale il soggetto che non ha un legame diretto con il reato, non essendo né il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (acusador ofendido) né il danneggiato (acusador perjudicado), e che non rientra nel campo di esclusioni stabilite agli artt. 102 ss. LECrim[355].

La legittimazione di tale soggetto, in mancanza di un collegamento immediato con la fattispecie incriminatrice, è dunque configurabile quale una concessione legale[356], visto che l'attore popolare non è titolare di alcun diritto materiale.

La distinzione tra le due forme di accusatore ha una certa rilevanza, come emerge da talune situazioni che indicheremo in maniera non esaustiva di séguito.

Ad esempio, l'art. 102 prevede che non possano esercitare l'azione popolare determinati soggetti (co. 1: El que no goce de la plenitud de los derechos civiles; el que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas; el Juez o Magistrado), ma che gli stessi possano tuttavia promuovere l'azione particolare per i reati commessi contro la propria persona o i propri beni o contro i propri familiari (cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos

[355] J. PÉREZ GIL, *op. ult. cit.*, p. 349 ss.

[356] Con questo termine si vuole sostenere che, se è pur vero che l'azione popolare ha copertura costituzionale, non si può affermare che il suo esercizio possa essere privo di condizionamenti, come riconosciuto dallo stesso art. 125 Cost. Negli stessi termini, si è espressa la Corte costituzionale spagnola, STC 154/1997, de 29 de septiembre, BOE núm. 260, de 30 de octubre de 1997, in *hj.tribunalconstitucional.es*: «no se trata, pues, de un derecho absoluto o incondicionado, sino de un derecho de configuración legal que, en consecuencia, el legislador puede regular y condicionar en su ejercicio». Sui diritti fondamentali di configurazione legale v. I. DIÉZ-PICAZO, *Artículo 24: Garantías procesales*, in *Comentarios a la Constitución Española de 1978*, cit., t. III, p. 34 s.

consanguíneos o uterinos y afines) e i loro beni (co. 2) o nei casi in cui il reato leda persone o beni sottoposti alla loro tutela legale (co. 3).

L'art. 270 riserva l'azione penale popolare ai cittadini spagnoli, ma non esclude l'azione particolare di quelli stranieri nel caso di delitti commessi contro la loro persona o i propri beni (co. 2).

Ai soggetti offesi, inoltre, sono riservati vari momenti «informativi» all'interno del procedimento: quali quello relativo al diritto di prendere parte al processo (es. art. 109 LECrim) o quello di intervenire a difesa della propria azione nel caso in cui il pubblico ministero si determini per il non esercizio dell'azione penale (art. 642 LECrim).

All'offeso è anche concessa l'esenzione dalla prestazione della cauzione, secondo il disposto dell'art. 281 LECrim[357].

Infine, l'acusador particular, a differenza dell'attore popolare, può esercitare l'azione civile insieme all'azione penale.

In definitiva, il legislatore, pur in presenza della legittimazione generale del *quivis de populo*, riconosce la sostanziale differenza che vi è tra le posizioni di quest'ultimo e dell'offeso/danneggiato.

L'azione dell'attore popolare non rappresenta in nessun caso l'esercizio di una pretesa costitutiva, ossia un'attività volta a tutelare un diritto soggettivo leso, ma una domanda indirizzata alla protezione di un interesse pubblico[358].

---

[357] Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior: 1.º El ofendido y sus herederos o representantes legales. 2.º En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente. 3.º Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima.

La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.

[358] S. OROMÍ VALL-LLOVERA, *El ejercicio de la acción popular*, cit., p. 39 s.; V. GIMENO SENDRA, *La acción popular, el jurado y los tribunales de escabinos*, in

In tal senso si espresse anche il Tribunal Supremo proprio in materia di diritto del consumatore: «la finalidad de ambas acciones queda perfectamente delimitada: la acción popular ha de emplearse en defensa de la sociedad en su conjunto, no en nombre o interés propio o ajeno, "viniendo a asumir dentro del proceso un "rol" similar al del Ministerio Fiscal, cual es la protección de la legalidad y del interés social", no constituyendo, sin embargo, un cauce adecuado para ejercitar una pretensión costitutiva"; por el contrario, este cauce si puede estar encomendado y emplearse por aquellas asociaciones que por su naturaleza y finalidad tengan como misión la defensa de cualquier consumidor»[359].

La legittimazione all'esercizio dell'azione

In merito alla individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dell'azione, tanto la normativa costituzionale quanto la LECrim e la Ley Orgánica del Poder Judicial, fanno riferimento ai cittadini, senza specificare se vi rientrino anche le persone giuridiche.

È da segnalare che nell'Anteproyecto della LOPJ inviato dal Governo per relazione al Consejo General del Poder Judicial nel 1983, l'art. 20, co. 1, così recitava: «I cittadini e le persone giuridiche di nazionalità spagnola potranno esercitare l'azione popolare nei casi e nelle forme stabilite nella legge»[360]. Tuttavia, la versione definitiva venne approvata con la soppressione dell'inciso riferito alle persone giuridiche, secondo alcuni per una precisa *voluntas* del legislatore[361].

Comentarios a la legislación penal, diretto da M. Cobo del Rosal, vol. I, *Derecho y Constitución*, Madrid, 1982, p. 339.

[359] STS 895/1997, 26 de septiembre de 1997, in *supremo.vlex.es* (noto caso «olio di colza»).

[360] *Boletín de Información del CGPJ*, núm. extraordinario, Madrid, marzo de 1994, p. 16 (texto del Anteproyecto) e 170 (informe del CGPJ al art. 20).

[361] J. M., MARTÍN BERNAL, *La acción popular y la tutela de los grupos*, in *Actualidad penal*, 1988, 3, p. 819. In senso contrario J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 208.

Ad ogni modo, le reticenze iniziali al riconoscimento della legittimazione dei soggetti meta-individuali venne superato da una interpretazione estensiva dell'art. 125 della Costituzione spagnola[362], che si occupò di elaborare i presupposti dell'azione, tra i quali la corrispondenza tra gli interessi lesi dal reato e quelli dell'oggetto sociale della persona giuridica[363].

Particolare interesse suscita la richiesta di una cauzione all'accusatore privato, che rappresenta una delle modalità per impedire che egli utilizzi l'azione in modo abusivo. Così, da una parte, l'art. 280 LECrim prevede che il «particular querellante» fornisca garanzia della specie e nella quantità stabilita dal giudice o dal tribunale ai fini di rispondere agli esiti processuali; dall'altra, l'art. 20, LOPJ, se al primo comma stabilisce il principio di gratuità della giustizia (nei presupposti stabiliti dalla legge), al terzo, prescrive che «non potranno esigersi cauzioni che, a causa della loro inadeguatezza, impediscano l'esercizio dell'azione popolare, la quale sarà sempre gratuita».

In tal maniera, il legislatore trovò un compromesso tra le istanze di gratuità dell'accesso alla giustizia e le sollecitazioni ad impedire abusi processuali tramite il versamento previo di una somma di denaro.

Si deve evidenziare come l'art. 125 CE non stabilisca un illimitato potere di promovimento dell'azione penale popolare, ma rimette all'organo legislativo la definizione dei casi e dei modi di esercizio, per evitare che il sistema collassi[364]. In tal senso, una delimitazione del campo degli attori la incontriamo agli artt. 102 e seguenti della LECrim, ove si stabiliscono alcune situazioni di esclusione soggettiva[365].

---

[362] STC 241/1992, 21 de diciembre 1992, in BOE núm. 17, de 20 de enero de 1993, in *hj.tribunalconstitucional.es*; STC 147/1985, 29 de octubre de 1985, in BOE n. 283, de 26 de noviembre de 1985, *ivi*.

[363] Cfr. T. ARMENTA DEU, *La acción popular: claves de una reforma*, cit., p. 83 ss. Per un quadro più ampio, S. OROMÍ VALL-LLOVERA, *El ejercicio de la acción popular*, cit., p. 57 ss.

[364] J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 215 ss.

[365] Ad esempio, l'art. 102 stabilisce che:

Inoltre, anche la giurisprudenza, nel c.d. caso «Botín», ha espresso un orientamento restrittivo rispetto alla legittimazione dell'attore popolare, stabilendo che, in un processo relativo a interessi privati, in cui si siano costituiti p.m., acusador popular e acusador particular, se l'attore popolare chiede l'apertura del giudizio, mentre gli altri l'archiviazione, allora prevarrà la posizione di questi ultimi, interpretando in senso limitativo l'art. 782 LECrim[366]. Tuttavia, la c.d. «doctrina Botín» è stata smorzata dalla successiva pronuncia del caso «Atutxa»[367], in cui si è sostenuto che, nei casi di interessi meta-individuali (cioè in quelli in cui non vi è un pregiudicato riconoscibile), sia sufficiente l'esercizio dell'azione popolare per arrivare a dibattimento. Tale ultima posizione, a distanza di pochi anni, viene sostanzialmente confermata nel caso «Noos»[368], ove si afferma che è proprio nei casi di illeciti contro interessi ultraindividuali che l'istituto dell'azione popolare può dispiegare la sua «funzione più genuina»[369].

«Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles. 2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas. 3.º El Juez o Magistrado.

Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.

Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal».

[366] Sul punto, T. ARMENTA DEU, *La acción popular: claves de una reforma*, cit., p. 89 ss.; L. GÓMEZ AMIGO, *El ejercicio de la acusación popular en los delitos de violencia de género*, in *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 18 dicembre 2008, n. 765, p. 2; R.M. GERACI, *Le parti accusatrici nel processo*, cit., p. 805 s.

[367] STS 54/2008, 8 de abril de 2008, in *supremo.vlex.es*. Cfr. T. ARMENTA DEU, *op. ult. cit.*, p. 94 ss.; V. GIMENO SENDRA, *La doctrina del Tribunal Supremo sobre la acusación popular: los casos «BOTÍN» y «ATUTXA»*, in *Diario La Ley*, 18 giugno 2008, n. 6970.

[368] STS 8/2010, 20 de enero de 2010, in *supremo.vlex.es*.

[369] STS 8/2010, 20 de enero de 2010, cit.: «es precisamente en este ámbito en el que se propugna el efecto excluyente, donde la acción popular puede desplegar su función más genuina. Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en

b1) La tutela dei consumatori tramite l'azione privata

Non potendo in questa sede offrire una panoramica completa della legislazione e della giurisprudenza spagnole in tema di *actio*, andremo, sulla base di quanto finora osservato, a studiare i meccanismi della domanda penale nel caso in cui i proponenti siano i consumatori, in particolar modo nelle forme associative.

Riprendendo i concetti di interessi diffusi e collettivi (v. retro, cap. I), la dottrina spagnola, salvo qualche voce contraria[370], è pacifica nel ritenere che tali interessi non possano essere tutelati attraverso l'esercizio dell'azione popolare, ma per il tramite dell'azione particolare[371].

Tale meccanismo concretizza quanto stabilito all'art. 51, co. 1, della Costituzione spagnola, in base alla quale «i pubblici poteri garantiranno la difesa dei consumatori e degli utenti proteggendo, mediante procedimenti efficaci, la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici degli stessi».

L'art. 7, comma 3, della Ley Orgánica del Poder Judicial, inoltre, stabilisce che per la difesa degli interessi collettivi e diffusi «se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción».

---

nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público».

[370] J. SOLÉ RIERA, *La tutela de la víctima en el proceso penal*, Barcelona, 1997, p. 61; J. SILGUERO ESTIGMAN, *La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos*, Madrid, 1995, p. 46; L.M. BUJOSA VADELL, *Notas sobre la protección procesal penal de intereses supraindividuales a través del Ministerio Fiscal y de la acción popular*, in *Justicia: revista de derecho procesal*, I, 1990, p. 104 ss.

[371] Cfr., *ex multis*, S. ARAGONESES MARTÍNEZ, *Introducción al régimen procesal de la víctima del delito (III). Acción penal y víctima colectiva*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1999, 1, p. 10 ss.; P. GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, *La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos*, cit., p. 199 ss.; J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 634 ss., il quale discorre di «acusación particular colectiva» (spec. p. 647).

Infine, l'art. 37 della Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (d'ora in avanti LGDCU)[372] stabilisce che le associazioni dei consumatori, legalmente costituite e iscritte nell'apposito registro, hanno il diritto, nei limiti di legge, di «rappresentare, in quanto associazione di consumatori e utenti, i propri associati ed esercitare le corrispondenti azioni in difesa degli stessi, dell'associazione o degli interessi generali, collettivi o diffusi, dei consumatori e degli utenti».

È dunque nella prospettiva dell'effettività di tutela che andremo a valutare i poteri in sede penale delle associazioni dei consumatori nell'ordinamento spagnolo, cercando di chiarire quanto più possibile taluni concetti di dubbia sostanza[373].

Infatti, in primo luogo è da rilevare che il termine «grupo afectado», parrebbe più un concetto di tipo sociologico che giuridico, slegato da qualsiasi appiglio formale[374]. In secondo luogo, la carenza di presupposti formali rende necessario una *actio finium regundorum* per evitare abusi dei meccanismi partecipativi[375].

L'art. 24 LGDCU opera una prima distinzione: le associazioni dei consumatori che rispettino i requisiti di legge possono rappresentare gli interessi generali dei consumatori, mentre le altre potranno tutelare esclusivamente gli interessi dei propri associati o dell'associazione. Questa norma, letta congiuntamente all'art. 37, permette alle associazioni dei consumatori iscritte nel Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios di esercitare, tra le altre, anche l'azione penale[376].

---

[372] Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, BOE n. 287, de 30/11/2007, entrata in vigore l'1 dicembre 2007.

[373] Sulla necessità di approntare adeguati strumenti processuali per la tutela delle situazioni collettive, v. ampiamente L. M. BUJOSA-VADELL, *La protección jurisdiccional de los intereses*, cit., p. 107 ss.

[374] In questo senso, J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 635, nt. 30.

[375] Sul punto, S. OROMÍ VALL-LLOVERA, *El ejercicio de la acción popular*, cit., p. 61.

[376] Cfr. F. GASCÓN INCHAUSTI, *La tutela de los consumidores y usuarios a través del proceso penal*, in AA.VV., *Protección penal de consumidores y usuarios. Consejo General del Poder Judicial - Manuales de Formación Continuada*, Madrid, 2001, p. 22 ss.

Come si è arrivati a dire che l'azione esercitabile dalle associazioni dei consumatori è di tipo particolare? Il precedente fondamentale è dato dalla già menzionato caso dell'«olio di colza»[377]. In quella sede, la Organización de Consumidores y Usuarios fece ricorso al Tribunal Supremo poiché l'Audiencia Nacional escluse i risarcimenti per tutti i soggetti lesi, ma che non erano rappresentati dalle accuse particolari. Ragionando in base alla normativa cardine (art. 51 CE, da cui deriva il diritto alla protezione processuale dei consumatori, ossia l'accesso alla giustizia, art. 7, co. 3, LOPJ e il vecchio art. 20, co. 1 LGDCU), il Tribunal Supremo fa una distinzione «entre lo que debe considerarse en sentido amplio por "acción popular" y aquellas acciones o pretensiones, como la aquí examinada, que tienen un anclaje más directo con unos intereses inicialmente difusos pero que a la larga se traducen en intereses perfectamente individualizables. Y es que en el primer caso el "actor popular" no tiene por qué ser el ofendido directamente por el delito denunciado y que se juzga, mientras que en el segundo caso, sí. De igual manera, a través de la acción popular sólo se puede instar el "ius puniendi" pero no las consecuencias civiles del mismo, mientras que el ejercicio de las acciones por las Asociaciones forma parte de su misión protectora de los derechos, no sólo de sus asociados, sino también del conjunto de los que están dentro del área de su influencia estatutaria, por amplia que esta sea [...]. En el caso concreto que nos ocupa, la sentencia recurrida, en este punto del debate, parece distinguir (no obstante su falta de motivación) dentro del proceso dos posturas o situaciones diferentes del que ahora recurre (O.C.U), la relativa a su actividad procesal como acusador particular y la concerniente al ejercicio de una acción popular respecto a los demás afectados, aunque no postulados en el proceso. A los primeros les hace acreedores de las indemnizaciones acordadas, mientras que a los segundos les excluye, seguramente por considerar que la propia naturaleza

[377] STS 895/1997, 26 de septiembre de 1997, cit. Per qualche riferimento cfr. anche cap. I.

de la acción popular hace inviable que con su ejercicio pueda generarse algún tipo de restitución indemnizatoria. Sin embargo, y según se ha razonado, nosotros consideramos que no estamos en presencia de lo que ha de entenderse por acción popular, sino de una acción directa en defensa de unos intereses que, por muy difusos que sean, entran dentro del objeto social de la entidad recurrente, máxime cuando ese grupo de afectados, amén de tener el carácter de "consumidores" del aceite desnaturalizado de que se trata, quedaron incluidos en las listas o anexos que se confeccionaron con motivo del anterior proceso, lo que, de una parte, denota la voluntad inicial del juzgador de considerarles acreedores a la indemnización que corresponda, y, de otra, no hace más dificultosa la tarea de ejecutar en su día la correspondiente sentencia, por lo que no es aceptable el argumento esgrimido por el Ministerio Fiscal, en defensa de su postura, de que esa dificultad es tan extrema que de incluirse a estos consumidores "habría de irse por la calle a buscar afectados por el consumo del aceite de colza"».

In sostanza, in relazione alle finalità statutarie perseguite dall'associazione, il Tribunal Supremo, tramite una interpretazione estensiva, sottende, pur non affermandolo espressamente, di essere in presenza di una acción particular.

Soffermiamoci per un momento sui requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro, da cui dipendono le possibilità di promuovere le «corrispondenti azioni» in difesa dei consumatori. Gli articoli di riferimento sono i seguenti:

- art. 11, co. 3, Ley Enjuiciamiento Civil: stabilisce che se i pregiudicati da un fatto dannoso siano una pluralità indeterminata o di difficile determinazione di consumatori o usuari, la legittimazione a domandare in giudizio la difesa di questi interessi diffusi spetterà esclusivamente alle associazioni di consumatori e usuari che, in base alla legge, siano rappresentative;

- art. 24, co. 3, LGDCU: tale disposizione prevede che saranno considerate rappresentative quelle associazioni che facciano parte del

Consejo de Consumidores y Usuarios, a meno che l'àmbito territoriale del conflitto riguardi fondamentalmente una comunità autonoma, nel qual caso si applicherà la sua legislazione specifica;

- l'art. 38 LGDCU: stabilisce che il Consejo de Consumidores y Usuarios integrerà le associazioni che siano maggiormente rappresentative in base «a su implantación territorial, número de socios, trayectoria en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios y programas de actividades a desarrollar».

In tal maniera, alle associazioni formalmente iscritte viene attribuito il diritto di esercitare l'azione penale, senza pregiudicare l'àmbito territoriale ristretto che determinati crimini possano riguardare.

Ora, vi è da osservare come nell'ordinamento spagnolo l'azione del soggetto meta-individuale non esclude quella del singolo consumatore pregiudicato. È stato tuttavia fatto notare come «la presenza di una o varie associazioni dovrebbe contribuire a evitare o disincentivare l'esercizio di azioni a titolo individuale, soprattutto quando maggiore sia il grado di fiducia dei consumatori nella serietà e responsabilità di queste entità al momento di perseguire il delitto e, soprattutto, di reclamare indennizzi che risultino realmente satisfattori»[378].

Come già si è avuto modo di indicare nel primo capitolo, conferire una legittimazione all'esercizio dell'azione penale ad enti collettivi sulla base di requisiti di legge eccessivamente rigidi potrebbe condurre ad escludere i gruppi meno organizzati, anche se, come del resto riconosciuto dalla stessa dottrina spagnola, «assicurare l'affidabilità dei soggetti intervenienti che assumono una posizione in condizioni vantaggiose nel delicato meccanismo del processo penale non può essere visto come restrizione di un diritto di ipotetici attori, ma come la costituzione di una garanzia rispetto alle intromissioni perniciose»[379].

[378] F. GASCÓN INCHAUSTI, *La tutela de los consumidores y usuarios*, cit., p. 52.
[379] J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 652.

b2) La fase intermedia e il controllo sulla sostenibilità dell'accusa

Un momento fondamentale del processo penale spagnolo è rappresentato dalla fase intermedia, scansione processuale in cui si effettua un controllo sulla fondatezza dell'accusa prima di aprire il *juicio oral*. Anche a causa della presenza di accusatori privati, si richiede un vaglio accurato delle pretese penali da questi avanzate al fine di evitare l'avvio di processi infondati (scongiurando la c.d. *pena de banquillo*, cioè la sofferenza derivante dallo stigma processuale).

Nella fase investigativa tre organi sono i protagonisti: polizia giudiziaria (per le cui funzioni v. artt. 282 ss. LECrim), pubblico ministero e giudice istruttore. Nel giudizio ordinario (al quale faremo esclusivo riferimento) è quest'ultimo a condurre l'istruttoria preliminare e, una volta che ritiene concluso il *sumario*, invierà gli atti raccolti a sostegno dell'accusa al giudice competente a conoscere del reato (art. 622, co. 1, LECrim)[380]. Il criterio per l'attivazione della pretesa punitiva è dato dalla presenza di indizi «ragionevoli» (ossia, dalla probabilità) della commissione del reato (argomentando *ex* art. 384 LECrim).

Una volta ricevuti gli atti, il giudice dibattimentale ne farà comunicazione ai soggetti accusatori affinché si pronuncino in ordine alle richieste del giudice istruttore: potranno, così, richiedere un supplemento di istruttoria oppure dichiarare la propria adesione alle risultanze del *sumario*, ma dovendo, in tale circostanza, precisare le proprie determinazioni verso l'apertura del *juicio oral* o verso il *sobreseimiento* (art. 627 LECrim).

[380] La conclusione comporta la trasmissione al Tribunal «de los *autos*, esto es, del conjunto de las actuaciones escritas que integran el sumario, así como de las *piezas de convicción*, que son las armas, los instrumentos y los efectos de cualquier clase que integran el cuerpo del delito y que fueren ocupados ya en el lugar de éste, ya en poder del reo o en otra parte conocida, pero siempre que guarden una relación con el hecho ilícito investigado»: v. AA.VV., sub *art. 622 LECrim*, in *Enjuiciamiento Criminal. Ley y Legislación complementaria. Doctrina y Jurisprudencia*, diretto da Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, Madrid, 1998, II, p. 2100.

Consultate in tal maniera le parti, in assenza di udienza, il Tribunal emanerà un'ordinanza con cui revocherà o confermerà quella del giudice istruttore. Nel primo caso, indicherà a quest'ultimo le ulteriori attività istruttorie da porre in essere; nel secondo caso, dichiarerà conclusa la fase sommaria e deciderà relativamente alle richieste di avvio del dibattimento o di non luogo a procedere (artt. 630 ss. LECrim).

In caso di apertura del *juicio oral*, il giudice del dibattimento chiederà l'intervento degli accusatori, prima il Fiscal (o acusador privado se il reato è procedibile a querela) e in séguito i privati, affinché «qualifichino per iscritto i fatti» (art. 649). Questo «escrito de calificación» (firmato da un avvocato se l'accusatore è privato) dovrà, in base all'art. 650 LECrim, possedere i seguenti elementi contenutistici, divisi per punti numerati: i fatti punibili che risultino dalle indagini; la qualificazione giuridica di quei fatti; il tipo di partecipazione che abbiano avuto gli imputati rispetto a quei reati; l'indicazione delle attenuanti, delle aggravanti e delle esimenti; le richieste di pena; le richieste civilistiche, se vi sia stato l'esercizio dell'azione civile. All'*escrito* dell'accusa segue quello della difesa e delle terze persone civilmente responsabili[381].

Ecco che, in definitiva, tanto nel caso in cui gli accusatori si determinino per il *sobreseimiento*, quanto nell'opposto caso di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice sarà obbligato nel senso indicato dall'accusa, salvo alcune limitate eccezioni[382].

---

[381] Gli *escritos* dell'accusa e della difesa sono di fondamentale importanza, poiché fissano l'oggetto del processo e formano uno specifico motivo di ricorso per Cassazione *ex* art. 851, co. 3, LECrim: sul punto cfr. AA.VV., sub *art. 650 LECrim*, in *Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, 5ª ed., Madrid, 2018, p. 771.

[382] Residuano, nel caso del non luogo a procedere, poteri «sollecitatori»: l'art. 642 LECrim stabilisce che quando il pubblico ministero abbia optato per il non luogo a procedere e non si sia presentato il *querellante particular* disposto a sostenere l'accusa, allora il Tribunal può decidere che si informi quest'ultimo della posizione del p.m. affinché, se lo ritenga opportuno, sostenga l'iniziativa accusatoria.; l'art. 644 prevede che, quando ritenga inammissibile la richiesta di non luogo a procedere del Fiscal e in assenza di un accusatore privato, il Tribunal possa rimettere la causa al superiore gerarchico affinché

Siamo di fronte ad un sistema, dunque, che prevede la disponibilità dell'oggetto processuale[383].

5. Riflessioni conclusive *de iure condendo*

Prima di giungere a delle conclusioni, che comunque potranno risultare approssimative, dobbiamo ricomporre i tasselli del mosaico che si è tentato di costruire.

Quello che va evidenziato in via preliminare è il contesto in cui una eventuale azione del privato andrebbe a collocarsi. Infatti, il carico giudiziario del sistema penale nostrano, le difficoltà investigative, la richiesta sempre più pressante di una efficienza della giurisdizione (imposta tra l'altro a livello costituzionale agli artt. 97, co. 2 e 111, co. 2), ci trasmettono l'immagine di uno Stato incapace di garantire quella «effettività di tutela» di cui si è ampiamente detto.

In secondo luogo, l'ordinamento spagnolo preso a modello delinea sì un sistema di azioni private, ma in un contesto in cui la pubblica accusa è dipendente dall'organo esecutivo. Quindi, l'azione penale non esclusiva dell'organo pubblico permette che la collettività possa controllare un eventuale utilizzo arbitrario della pretesa penalistica[384].

---

valuti se sostenere o meno l'accusa. Rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, l'art. 637 LECrim stabilisce tre casi di *sobreseimiento* libero: 1) quando non vi siano indizi ragionevoli di commissione del fatto oggetto del processo; 2) quando il fatto non costituisce reato; 3) quando appaiano esenti da responsabilità penali gli imputati in qualità di autori, complici o favoreggiatori.

Più in generale, sui vincoli del Tribunal alle richieste dell'accusa, v. AA.VV., sub *art. 630 LECrim*, in *Enjuiciamiento Criminal*, cit., p. 2120 ss.

[383] Sul punto, S. MARCOLINI, *Processo penale spagnolo*, cit., p. 795.

[384] V., *ex multis*, L.A. DE DIEGO DÍEZ, *La conformidad del acusado*, Valencia, 1997, p. 242 ss.; T. ARMENTA DEU, *Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España*, Barcelona, 1991, p. 201 ss., 238 ss.; V. FAIRÉN GUILLÉN, *El Ministerio Fiscal en la reforma procesal de 1988*, in *Tapia*, marzo-aprile 1989, p. 69; T.S., ANTÓN VIVES, *Doctrina constitucional y reforma del proceso penal*, in *Poder Judicial*, 1988, n. especial 2, p. 100 ss.

Pur mantenendo fermi i principi di legalità e di obbligatorietà con riferimento al ruolo del pubblico ministero, quindi senza ipotizzare uno sconfinamento nell'opportunità, ben potrebbe valutarsi l'inserimento di una pretesa punitiva penale del privato sussidiaria a quella dell'organo pubblico[385].

Il conferimento del potere di esercizio dell'azione penale ad un privato non deve essere visto quale soddisfacimento di una istanza punitiva[386], ma, come si è più volte rilevato, quale semplice modalità di attivazione della giurisdizione. Sicché dovremmo considerarlo esclusivamente quale «presupposto normativo affinché l'organo giurisdizionale sviluppi l'attività che conduce all'accertamento del reato e del suo autore e, a seconda del caso, comminare la pena che corrisponda al giudicato colpevole»[387].

L'inserimento di alcune forme di azione privata in via sussidiaria si conformerebbe al modello accusatorio senza lederne le strutture portanti, ma, al contrario, potrebbero rivelarsi funzionalmente idonee «ad integrare l'azione dei pubblici ministeri in difesa dei diritti e degli interessi, individuali o collettivi, offesi dal reato; a sollecitare e ove occorra a rimediare alla colpevole inerzia degli organi pubblici; a consentire la partecipazione e il controllo popolare sull'esercizio dell'azione penale e indirettamente sull'intera funzione giudiziaria»[388].

---

[385] Così già G. CONSO, *Formazioni sociali e giustizia penale*, cit., p. 4: «l'idea di una azione penale privata surrogatoria potrebbe profilarsi non solo opportuna, ma indispensabile». Tra l'altro, già la Raccomandazione (2000)19 del Consiglio d'Europa, all'art. 34, prevedeva tanto la possibilità di effettuare un controllo sull'inazione dell'accusa, quanto la facoltà per le parti di «intentare esse stesse i procedimenti». Un argomento a favore è estrapolabile dall'art. 47 della Carta di Nizza, che stabilisce il diritto a un ricorso effettivo.

[386] Come rileva R. ORLANDI, *I diritti della vittima*, cit., p. 170, l'azione penale privata non si fonda su un interesse giuridicamente tutelato della persona offesa.

[387] J. PÉREZ GIL, *La Acusación Popular*, cit., p. 309.

[388] L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 581 s. In senso pressoché uguale, M. SCAPARONE, *Processo penale e interessi collettivi*, cit., p. 498 ss. Come osserva H. BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada*, cit., p. 124, per restituire dignità processuale alla vittima e apportare un «valore aggiunto» al

Per quel che riguarda più strettamente il presente studio, ben si potrebbe pensare di legittimare le associazioni dei consumatori rappresentative a promuovere la domanda penale, sì da garantire la effettività di tutela[389] e la concretizzazione dei princìpi di cui agli artt. 2, 3, co. 2, 102, co. 3, Cost[390].

Tale *novum* normativo potrebbe essere circoscritto e limato in base ad una individuazione *ex lege* dei profili di rappresentatività che abbiamo cercato di prospettare nel primo capitolo, magari attraverso la limitazione degli scopi statutari[391].

---

giusto processo, bisognerebbe eliminarne la subalternità rispetto alla pubblica accusa, riconoscendole «i diritti probatori tipici delle parti: un pieno diritto al contraddittorio, il diritto di provare le proprie affermazione e le conseguenti richieste, il diritto alla prova contraria». Similmente P.P. PAULESU, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 143, secondo cui, una volta esercitata l'azione penale, «la valorizzazione delle iniziative processuali della vittima potrebbe contribuire ad elevare la qualità dell'accertamento, affrancando il pubblico ministero da oneri probatori che ne rallentano spesso l'attività. Con un doppio effetto positivo: un risparmio di energie processuali all'interno delle procure e una maggior celerità dei dibattimenti».

[389] Si richiama, a tal proposito, l'art. 46 del r.d.l. 2033 del 1925 citato nel primo capitolo, che attribuiva alle associazioni dei consumatori l'azione penale per la repressione delle frodi alimentari. Come evidenziato da E. AMODIO, *L'azione penale delle associazioni*, cit., p. 533 ss., se è vero che un'azione penale privata delle associazioni dei consumatori possa presentare profili di criticità (collusione tra associazione e imprenditore; uso arbitrario della stessa), un controllo di tipo amministrativo (magari a livello di iscrizione come da noi indicato nel capitolo precedente) potrebbe fugare i dubbi sulla bontà dell'azione privata. V. anche ID., *La tutela dell'interesse dei consumatori nel processo penale*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori,* Milano, 1978, p. 212: le iniziative sostenute dalle associazioni dei consumatori segnalavano «un'esigenza obiettivamente esistente, cioè quella di portare l'impulso processuale penale all'esterno del pretore, collocandolo a livello di soggetti che svolgono una vera e propria funzione d'accusa».

[390] F. BRICOLA, *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, cit., p. 170.

[391] Come già avvertiva F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale*, cit., p. 67, «il successo dell'azione "collettiva" resta, però, legato alla sua esclusiva attribuzione in funzione della tutela di interessi rigorosamente staglianti nella loro carica antagonistica: occorre scongiurare il pericolo di un'attribuzione dell'azione ad associazioni che perseguono obiettivi generici».

Senza voler direttamente riconoscere un'apertura dell'azione penale al *quivis de populo*[392], si potrebbero legittimare, dunque, quei soggetti meta-individuali che abbiano un collegamento diretto con la fattispecie criminale in base a parametri chiari di rappresentatività[393], e che, per l'organizzazione ed i mezzi a disposizione rispetto al singolo soggetto, potrebbero svolgere una più penetrante attività accusatoria[394]. D'altronde, come ha affermato anche la giurisprudenza spagnola analizzata, è proprio in questi casi che un'azione penale privata può svolgere al meglio la propria funzione[395]. In questo modo, per di più, si limiterebbe l'uso «particolarmente disinvolto» (o

[392] Per tale soluzione v. G. UBERTIS, *Azione penale e sovranità popolare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 1210 ss. In senso contrario, G. CONSO, *Formazioni sociali e giustizia penale*, cit., p. 7.

[393] Una soluzione simile è prospettata da A. DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi*, cit., p. 863; F. BRICOLA, *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, cit., p. 169 s., che parla di «azione definibile "collettiva" ed "esercitabile *esclusivamente* dalla o dalle associazioni esponenziali di interessi collettivi"»; G. RICCIO, *Spunti per un'azione penale a tutela degli interessi collettivi*, in ID., *Processo penale e modelli di partecipazione*, Napoli, 1978, p. 118 ss., secondo cui si dovrebbero prevedere meccanismi che garantiscano «l'esercizio dell'azione a tutela dell'offeso, soprattutto quando questi non fosse portatore di un mero interesse privatistico». Di «associazioni private di sicura serietà ed efficienza» discorre M. SCAPARONE, *op. ult. cit.*, p. 501.

[394] In tal senso, A. GHIARA, *Partecipazione popolare all'esercizio dell'azione penale*, in *Giust. pen.*, 1982, I, c. 263 s.

[395] Cfr. R. NORMANDO, *L'esercizio dell'azione*, cit., p. 118, secondo cui «l'assegnazione di poteri rappresentativi a gruppi esponenziali» potrebbe «porre rimedio alla sostanziale impossibilità dei singoli di far valere e sostenere adeguatamente talune lesioni, per la cui tutela non è sufficiente il meccanismo previsto dagli artt. 91 s. del c.p.p.». Similmente O. DOMINIONI, *Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero*, in *Pubblico ministero e accusa penale*, cit., p. 87 s., che parla di «diffusività dell'azione penale» volta al riconoscimento nel sistema di «contropoteri sociali».

distorto) della costituzione di parte civile[396], restituendo centralità alla funzione di accertamento del processo penale[397].

A tale novità dovrebbero conseguire naturalmente dei meccanismi di garanzia e controllo per evitare gli abusi di cui si è ampiamente dibattuto nel presente capitolo[398]: in tal senso, si dovrebbero studiare alcune forme di cauzione (che il modello spagnolo già prevede), specifici meccanismi sanzionatori (responsabilità per calunnia[399]), un lasso di tempo minimo

[396] Questa era, come si è ampiamente mostrato, l'idea originale del codificatore. Sul punto L. BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, cit., p. 530: «il rischio, piuttosto, era quello di favorire il perpetuarsi di un orientamento vòlto ad ammettere l'impiego dello strumento della parte civile come una sorta di azione penale collettiva per consentire la presenza di figure esponenziali di interessi che, facendo capo a un gruppo o a una collettività, si assumevano compromessi, anche in via indiretta, dal fatto di reato oggetto delle singole regiudicande».

[397] Nell'ottica di estromettere la parte civile e le sue pretese dal processo penale per ricollocare al centro della scena processuale l'imputato e i propri diritti si v. C. SANTORIELLO, A. GAITO, *Ma davvero il processo penale*, cit., *passim*; L. TAVASSI, Time danaos*: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3, p. 21 ss. Secondo H. BELLUTA, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2019, vol. 5, n. 1, p. 85 ss., si dovrebbero attribuire alla vittima i poteri processuali tipici della parte, cosicché «la possibilità di portare la pretesa civile nella sua sede naturale (il processo civile) potrebbe liberare il campo della giustizia penale da istanze che in certa misura vi appaiono aliene».

[398] Sottolineano il rischio di una deriva vendicativa del processo penale A. GIARDA, *La persona offesa dal reato*, cit., p. 257 ss.; G. BETTIOL, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Padova, 1966, p. 234, secondo cui l'azione penale privata «verrebbe ad esporre il procedimento penale alle possibilità di vendetta o di esplosione di rancori individuali»; F. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale*, cit., p. 68. Sulle distorsioni applicative dell'azione popolare nel processo spagnolo, v. I. FLORES PRADA, *Nuovi limiti dell'azione popolare in Spagna. Commento alla sentenza del Tribunale Supremo spagnolo 1045/2007 del 17 dicembre*, in *Arch. pen.*, 2008, 2, p. 194: «oggi il processo penale viene utilizzato per finalità estranee all'utilizzo dell'iniziativa cittadina quale via legittima per ottenere l'opportuna repressione dei reati, nei casi in cui il Ministerio Fiscal non adempia al proprio dovere di esercitare l'azione penale, o come manifestazione di solidarietà con le vittime dei reati. Oggi il processo penale è diventato il campo nel quale proliferano due nuove specie: i professionisti dell'azione popolare, che si servono del processo penale per raggiungere la notorietà o per altri motivi, sempre privati, ed i "vendicatori" delle presunte ingiustizie eventualmente compiute nella vita pubblica, il che in definitiva coinvolge la sfera giurisdizionale, il dibattito politico e serve quale strumento di pressione, innanzi alla opinione pubblica, contro la forza politica che abbia uno dei suoi rappresentanti coinvolti in procedimenti penali».

[399] Per tutti, M. CAIANIELLO, *Poteri dei privati*, cit., p. 192.

prima di esercitare l'azione e una serie di controlli da attribuire all'organo giudicante, per evitare che prevalga «la cultura del risultato sulla cultura delle regole»[400].

Si tratta, tuttavia, di un percorso non privo di ostacoli, tanto da un punto di vista di cultura giuridica, essendo abituati al monopolio pubblico dell'azione penale e di conseguenza alla «gelosia» della domanda penale, tanto sotto la lente della formulazione normativa, considerati i pericoli di discriminazione che potrebbero derivare dalla legittimazione di taluni soggetti e non di altri, tanto sotto il profilo della parità delle armi[401].

[400] L. MARINI, L. PEPINO, *Crisi di un modello o crisi del processo?*, in *Quest. giust.*, 2001, p. 1035.

[401] Anche se tale argomento non pare irresistibile. Si veda, in proposito, G. TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, cit., p. 4060: «l'argomento [...] non mi pare persuasivo perché non credo che il principio di parità delle parti nel processo si riferisca al numero delle parti costituite in giudizio. La parità consiste nella garanzia che ogni processo si svolga in modo tale da assicurare alle parti l'uguale possibilità di incidere sul convincimento del giudice, attribuendo a ciascuna di esse parità di poteri. Principio, del resto, assai limpidamente, e senza fronzoli, scolpito da secoli da Ulpiano: *ne liceat actori quod reo non permittitur*». Nello stesso senso, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale*, cit., p. 4.

CAPITOLO III

LA RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE: LA TUTELA PREVENTIVA DEI CONSUMATORI

SOMMARIO: 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE; - 2. LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: DAL *SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST* ALLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI; - 3. IL *RISK MANAGEMENT* DEL CRIMINE D'IMPRESA NELLA SOCIETÀ MODERNA; - 4. LA *CRIMINAL COMPLIANCE* ALL'ITALIANA: PROFILI FONDAMENTALI E CRITICITÀ; - 4.1. (*SEGUE*): I CRITERI DI IMPUTABILITÀ E LA RESPONSABILITÀ «AUTONOMA» DELL'ENTE; - 4.2. (*SEGUE*): LA CENTRALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE; - 4.3. (*SEGUE*): L'ORGANISMO DI VIGILANZA, UNA FIGURA DAI CONTORNI IMPRECISATI; - 5. LA PROVA NEL PROCESSO *DE SOCIETATE*; - 6. L'OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE NEL PROCESSO AGLI ENTI.

1. Considerazioni introduttive

Fino ad ora si è sviluppata una prospettiva di indagine che ha avuto come punto di riferimento il processo, rispetto al quale si è cercato di chiarire quali poteri e facoltà siano attribuiti al consumatore, in forma individuale ed associativa, tentando di elaborare, rovistando tra le pieghe normative e attraverso l'ausilio di uno studio comparato, alcune tecniche partecipative *in fieri*.

Da una parte – si è più volte ribadito – le complesse dinamiche della modernità impongono al legislatore di adeguare, con le suesposte e mai celate difficoltà, le forme di tutela al contesto di riferimento, sicché non è concepibile pensare che egli abdichi alla propria funzione, ritenendo di non poter proteggere in maniera effettiva – giustificato da una sorta di impotenza d'azione – gli interessi lesi dagli illeciti penali. Da altra angolazione, tuttavia, tenendo a mente le menzionate articolate modalità di perpetrazione dei crimini e le contestuali carenze organizzative degli organi repressivi, si dovrebbe strutturare un sistema che impedisca che si arrivi al processo, ragionando nella logica della prevenzione.

Se fino a questo punto si è fatto riferimento all'arco procedimentale, ponendo al centro la figura lesa e le sue pretese, la seconda parte dello studio dovrà concentrarsi inevitabilmente sui meccanismi di prevenzione degli illeciti penali, i quali sono predisposti per sensibilizzare una cultura dell'auto-organizzazione vòlta ad impedire il fatto-reato.

Ecco che, in tale logica, il punto di vista privilegiato non è più quello del soggetto leso, ma quello della controparte forte, ossia la figura chiamata a porre in essere tutti i congegni idonei ad evitare qualsivoglia lesione: essenzialmente, l'impresa.

Il crimine di tipo societario, come evidenziato anzitempo da Sutherland, produce effetti devastanti a livello economico-sociale e presenta delle caratteristiche specifiche, così riassumibili: tende a ripetersi nel tempo; l'intraneo *white collar*, pur commettendo un reato, si reputa un soggetto

rispettabile e allo stesso modo viene considerato dai propri consociati, anche per la distanza che lo separa dalle altre figure criminali; la complessità del crimine tanto a livello temporale che spaziale ne favorisce la latenza per un periodo anche molto lungo; la struttura societaria articolata fa perdere le tracce di chi vi opera, sicché gli intranei agiscono come una «massa», ossia differentemente da come agirebbero se fossero singolarmente riconoscibili; il crimine da compiere viene selezionato in base alla difficoltà di essere scoperto e provato, ossia in base ad una decisione «razionale»; le vittime difficilmente riescono a tutelarsi singolarmente per questioni organizzative, informative o per la ridotta lesione subìta; da ultimo, il fenomeno di «sistemazione» o *fixing* dei procedimenti, in base al quale, da una parte, la società riesce a «sistemare» il caso, attraverso l'individuazione dei punti deboli del meccanismo che porta alla condanna, dall'altra, «crea un clima di generale benevolenza prima che un'imputazione venga formulata o, addirittura, a impedire l'attuazione della legge»[402].

In sostanza, per dirla a la Sutherland, se non tutti i crimini societari sono ben studiati e premeditati, molti di questi lo sono[403], e a fronte di una tale complessità, che si rivela in costante aumento, «i consumatori sono dispersi, disorganizzati e privi d'informazioni obiettive sulla qualità di prodotti; per di più, nessun consumatore, con un solo acquisto, subisce un danno tale da giustificare iniziative individuali»[404].

Il prosieguo del lavoro si occuperà di comprendere se la cultura della prevenzione possa in qualche modo giocare un ruolo fondamentale per la tutela dei consumatori oppure, al contrario, si ponga ai margini dell'ordinamento, lasciandoli, ancora una volta, privi di protezione.

---

[402] E.H. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, a cura di G. Forti, Milano, 1987, p. 289 ss.

[403] E.H. SUTHERLAND, *op. ult. cit.*, p. 303.

[404] E.H. SUTHERLAND, *op. ult. cit.*, 302 s.

Tuttavia, nello stesso senso in cui si è proceduto nei capitoli che precedono, anche le regole della *governance* preventiva saranno trattate alla luce dei diritti fondamentali dell'imputato.

2. La cultura della prevenzione: dal *societas delinquere non potest* alla responsabilità da reato degli enti

Parlare di sistema di prevenzione del rischio-reato significa confrontarsi con un percorso ormai ventennale, rispetto al quale è rinvenibile una bibliografia di vaste dimensioni.

La previsione di una nuova forma di responsabilità, modellata sui *compliance programs* di origine statunitense[405], consegue a plurime sollecitazioni sovranazionali[406], da cui è derivata la legge delega 29 settembre 2000, n. 300[407], il cui art. 11 impegnava il Governo ad emanare

---

[405] Sulla nascita dei *compliance programs*, previsti dalle *Federal Sentencing Guidelines* del 1991, v. l'ampia ricostruzione di C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, p. 65 ss., spec. 102 ss.

[406] La legge delega aveva ad oggetto la ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, siglata a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo (Dublino - 27 settembre 1996), del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione (Bruxelles - 29 novembre 1996), nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, siglata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997. Di «atto dovuto» discorre G. PAOLOZZI, Vademecum *per gli enti sotto processo. Addebiti «amministrativi» da reato (D.lgs. n. 231 del 2001)*, Torino, 2005, p. 17. In maniera differente argomenta R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, p. 22 ss. e 59 s., secondo cui la spinta sovranazionale è stata solamente l'occasione per varare una riforma ormai inevitabile a causa del mutato contesto economico-sociale.

[407] Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2000, Suppl. Ord. Per un commento alla legge delega si rinvia, tra i tanti, ad A. BERNASCONI, *Le fonti*, in A. Presutti-A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, p. 20 ss.; A. FIORELLA, G. LANCELLOTTI, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, Torino, 2004, *passim*; S. VINCIGUERRA, *Quale specie di illecito?*, in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, a cura di S. Vinciguerra-M. Ceresa Gastaldo-A. Rossi, Padova, 2004, p. 185; S. BARTOLOMUCCI, Corporate governance *e responsabilità delle*

un decreto legislativo «avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

Il nuovo paradigma ascrittivo apriva uno scenario completamente nuovo, estraneo al nostro modello culturale[408], ove l'unica forma di responsabilità prevista in capo alle persone giuridiche era quella di cui all'art. 197 c.p., relativa all'obbligazione civile del pagamento della multa o dell'ammenda comminata all'apicale o dipendente che avesse commesso gli illeciti nell'esercizio delle sue funzioni o nell'interesse della stessa persona giuridica[409].

---

persone giuridiche, Milano, 2004, p. 1 ss.; M. PELISSERO, *La «nuova» responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001, n. 231), Disposizioni sostanziali*, in *Legisl. pen.*, 2002, p. 575 ss.; M. RONCO, voce *Responsabilità delle persone giuridiche, I) Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, agg. vol. XVII, Roma, 2002, p. 1 ss.; G. FIDELBO, *Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3283 ss.

[408] Per tutti, in Italia, contro la previsione di una responsabilità penale degli enti, con particolare riferimento all'«ostacolo insuperabile» di cui all'art. 27, co. 1, Cost., M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1031 ss.; nell'ordinamento spagnolo, L.A. ZAPATERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nella penisola iberica*, in A. Fiorella-A. Stile (eds.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, Napoli, 2012, p. 107 ss., secondo cui «il principio *societas delinquere non potest* appartiene all'essenza della nostra cultura, con la medesima forza e stabilità della moneta nazionale»; nell'ordinamento tedesco, G. JAKOBS, *Strafbarkeit juristischer Personen?*, in AA.VV., *Festschrift für Klaus Lüderssen*, Baden-Baden, 2002, p. 559 ss.; H.J. HIRSCH, *La criminalisation du Comportement Collectif – Allemagne*, in H. de Doelder-K. Tiedemann (ed.), *La criminalisation du Comportement collectif – Criminal Liability of Corporations*, The Haghue-London-Boston, 1996, p. 43 ss.

[409] Sulla efficacia di tale istituto nel campo della criminalità d'impresa se sottoposto ad adeguato *restyling*, cfr. A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984, p. 128. Secondo J. DE FARIA COSTA, *Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 1248, «l'art. 6 L. 24 novembre 1981 n. 689 sembra costituire un primo tentativo, anche se non perfettamente riuscito, di smussare, limitatamente al piano della responsabilità per l'illecito amministrativo, la rigidità del divieto *societas delinquere non potest*».

Il superamento di questa «pregiudiziale [...] di natura *quasi*-teologica»[410], dovuto alla domanda di adeguamento del sistema penale al costante progresso dei fenomeni criminali di natura economica[411], ha portato con sé tutta una serie di problematiche relative alla compatibilità del *novum* normativo con i princìpi fondamentali e le funzioni del processo penale.

Il d.lgs. 231/2001 ha dato vita ad un vero e proprio micro-sistema[412] punitivo da cui è scaturito un fervente dibattito dottrinale, non solo in merito alla natura della nuova forma di responsabilità[413], ma anche con riguardo all'atteggiarsi della giustizia penale nei casi di crimini *de societate*.

---

[410] Così C.E. PALIERO, *La società* punita*: del* come, *del* perché, e *del* per cosa, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1516. V., ad es., A. CRESPI, *Mauvaises pensées et autres sulle disposizioni penali del progetto per la riforma delle società*, *ivi*, 1966, p. 788.

[411] H. BELLUTA, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e «processo 231»*, Torino, 2018, p. 3. Adeguamento che si richiedeva, peraltro, da moltissimi anni: sul punto, si rimanda al brillante lavoro di F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, p. 951; ID., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, cit., p. 90. V. anche F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, p. 477.

[412] Così, *ex multis*, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1347; G. PAOLOZZI, *Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per l'accertamento della responsabilità degli enti [I]*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 108 ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 327; E. AMODIO, *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 10; ID., *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 320.

[413] Le Sezioni Unite, nel citato caso Thyssen, hanno stabilito che si trattasse di un *tertium genus* di responsabilità. Per la tesi «amministrativistica», cfr. Cass., Sez. un., 30 gennaio 2014, n. 10561, in *C.E.D. Cass.*, n. 258647; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, *ivi*, n. 255369; Cass., Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503, *ivi*, n. 257126; Cass., Sez. un., 23 gennaio 2011, n. 34476, *ivi*, n. 250347. In senso tendenzialmente «penalistico», cfr. Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Riv. it. dir. proc. pen*, 2008, p. 1746, con note di V. MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, e di E. LORENZETTO, *Sequestro preventivo* contra societatem *per un valore equivalente al profitto del reato*; e, chiaramente, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *Cass. pen.*, 2007, p. 74 ss.

Pur non potendo dar conto delle innumerevoli posizioni dottrinali sul punto, si ritiene di concordare con D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 417 s., il quale sottolinea che «la questione dell'etichetta ("penale" o "amministrativo") si riduce a questione "accademica"», visto che la qualificazione formalmente amministrativa della responsabilità non serve ad eludere il complesso garantistico, essendo prevista l'applicazione dello strumentario

È stato fatto notare, ad ogni modo, come alla proclamata rivoluzione del diritto sostanziale[414] abbia fatto da contraltare una «sorta di sottovalutazione» del processo penale, le cui forme ordinarie sono state mantenute anche per il processo agli enti, salvo adeguamenti[415].

I profili processuali, invece, sembrano assumere ruolo decisivo nella tenuta garantistica del sistema, poiché la costruzione di un apparato che risalta il tipo d'autore[416], cioè la persona giuridica che delinque, rispetto all'accertamento fattuale, potrebbe indurre all'utilizzo del congegno processuale a fini moralizzanti e deviarlo dal suo normale corso[417].

Prima di addentrarci nell'analisi del modello di responsabilità degli enti all'italiana, è bene dedicare alcune riflessioni sulla evoluzione del crimine d'impresa e sulla conseguente – e, si può dire, inevitabile – scelta di affidare all'apparato repressivo penale la competenza degli illeciti *de societate*.

---

penalistico. Cfr. anche, ID., voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 954 s. Per una sintesi del medesimo dibattito in Spagna, v. J.M. ZUGALDÍA ESPINAR, *La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones*, Valencia, 2008, p. 105 ss.

Sulla natura punitiva, nella prospettiva convenzionale della «materia penale», si v. G. VARRASO, *Procedimento a carico di enti*, in *I princìpi europei del processo penale*, cit., p. 626 ss.

[414] Secondo D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti*, cit., p. 416, trattasi di «rivoluzione timida». V., per una retrospettiva storica della responsabilità delle persone giuridiche, F. D'URSO, *Verso una novità «antica»: la responsabilità penale della persona giuridica*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 825 ss.

[415] H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 7 s.

[416] M. RONCO, voce *Responsabilità delle persone giuridiche*, cit., 2002, p. 3.

[417] Di «catarsi etica» dell'ente discorre M. CERESA GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso-F. Peroni, Piacenza, 2010, p. 196; ID., *Procedura penale delle società*, 2ª ed., Torino, 2017, p. 52.

3. Il *risk management* del crimine d'impresa nella società moderna

Nella introduzione al presente lavoro si è fatto cenno alla inarrestabile crescita delle occasioni di produzione dei reati, dovuta ad un incessante sviluppo delle tecnologie e delle realtà imprenditoriali complesse.

Il problema dell'agire etico dell'impresa e della «questione morale» dell'economia si sviluppa in modo particolarmente forte negli Stati Uniti a partire dagli anni settanta, periodo in cui si pensava che la morale e il sistema economico corressero su binari paralleli[418]. Il principio del *no soul to damn, no body to kick*, di derivazione inglese, viene lentamente destrutturato dalle Corti americane per far spazio alla responsabilità penale delle società, configurata in modo variabile fino alle *Federal Sentencing Guidelines* del 1991[419].

Le *Guidelines* introducono un meccanismo di stampo chiaramente preventivo, esplicitamente dichiarato nell'*Introductory Commentary* relativo al *Sentencing of Organizations*: non solo la nuova disciplina veniva costruita in modo tale che «the sanctions imposed upon organizations and their agents, taken together, will provide just punishment, adequate deterrence, and incentives for organizations to maintain internal mechanisms for preventing, detecting, and reporting criminal conduct», ma la colpevolezza avrebbe dovuto determinarsi «by the steps taken by the organization prior to the offense to prevent and detect criminal conduct, the level and extent of involvement in or tolerance of the offense by certain personnel, and the organization's actions after an offense has been committed»[420]. In altre parole, un invito all'auto-gestione del rischio e alla

[418] Di fondamentale importanza nella critica ad un diritto slegato dalla morale, le seguenti opere: J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Oxford, 1972; R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, cit.; J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, trad. it. a cura di L. Ceppa, Torino, 1992.

[419] Per una ricostruzione dettagliata si rimanda a C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 12 ss.

[420] United States Sentencing Commission, *Federal Sentencing Guidelines Manual*, 1991, p. 347.

tempestiva corsa al riparo nel caso di avvenuta commissione del reato, profili che verranno recuperati dalla legislazione italiana successiva[421].

Ciò che più conta è, in ogni caso, la previsione di una diretta *culpability of the organization*, una forma di responsabilità immediata degli enti, slegata dalla responsabilità dell'intraneo persona fisica[422].

Il fulcro della nuova disciplina è rappresentato dal *compliance program*[423], ossia il complesso di misure e procedure adottate dalla società per prevenire il reato, introdotto per riparare alla inefficacia dei codici etici, rivelatisi utili più che altro a dare una parvenza di legalità[424] e a fungere da paravento a comportamenti illeciti, anche alla luce della carenza di adeguate sanzioni collegate alle violazioni delle regole comportamentali[425].

---

[421] Come osserva G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 305, «le resistenze nel nostro Paese verso ogni forma di responsabilità diretta delle persone giuridiche – *anche amministrativa* – sono il frutto della sua arretratezza economica nello sviluppo capitalista, che ha naturalmente generato un'ideologia giuridica del tutto conforme alle sue "necessità"».

[422] Sull'idea rivoluzionaria del concetto di «corporate culpability», cfr. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 32 ss.

[423] Sulle caratteristiche strutturali dei *compliance programs*, v., tra i tanti, J.M. KAPLAN, J.E. MURPHY, W.M. SWENSON, *Compliance Programs and the Corporate Sentencing Guidelines. Preventing Criminal and Civil Liability*, New York, 1993; J.E. MURPHY, M.D. MOORE, *Compliance Programs and the U.S. Sentencing Guidelines*, in BNA/ACCA, *Compliance Manual*, 1993, p. 14 ss.

[424] G. ROSSI, *L'etica degli affari*, in *Riv. soc.*, 1992, p. 541; M. DELMAS-MARTY, *Dal codice penale ai diritti dell'uomo*, Milano, 1992, p. 173, discorre di «codici-alibi». Di «imbroglio» parla F. STELLA, *Il mercato senza etica*, Introduzione a C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. XII; di codici etici «solo cosmetici» parla G. MARINUCCI, *Sui rapporti tra scienza penale italiana e legislazione. Uno schizzo*, in *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto*, a cura di P. Grossi, Milano, 1997, p. 467.

[425] L'assenza di un apparato sanzionatorio viene identificato quale «tallone d'Achille» degli *ethical codes* da C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 108; ID., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 134. Come rileva G. MARINUCCI, «Societas puniri potest»*: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1198 s., «c'è voluta l'imposizione coercitiva esterna, da parte di una legge federale, di *compliance programs* finalizzati a graduare la responsabilità penale per dare a quei codici una credibile "eticità"».

Preso atto dell'incapacità dei codici etici a fungere da argine alla commissione dei crimini[426] e non potendo delegare alla sola repressione il ripristino degli ingenti danni provocati dai reati societari, l'attività preventiva diviene il nuovo perno del diritto penale d'impresa, attraverso il modello del *carrot-stick*[427]: se la società si comporta bene, adotta cioè un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio-reato, allora lo Stato rinuncia – o limita – alla propria pretesa punitiva nei suoi confronti[428].

In questa nuova ottica, ripresa a pieno dal nostro ordinamento, si frappone fra la giustizia penale e l'ente un meccanismo intermedio di prevenzione, che assume una doppia veste, consistente nella «cooperazione con la pubblica autorità nella prevenzione dei reati» e nella «collaborazione all'attività investigativa una volta che il reato è stato commesso»[429].

Perché permettere ad un sistema così invasivo, quale quello penale, di «entrare in azienda»[430] ed agire direttamente sulla struttura societaria, modificandone la compagine o limitandone, fino ad annullarla, la stessa attività d'impresa?

---

[426] Più in dettaglio, sul rapporto tra codici etici e *corporate crimes*, cfr. A. MELCHIONDA, *Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità «da reato» degli enti. Il ruolo dei c.d. «codici etici»*, in *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, a cura di S. Scarponi, Trento, 2007, p. 215 ss.; C. PEDRAZZI, *Codici etici e leggi dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, p. 1049 ss.

[427] Per tutti, sul significato dell'espressione, J.C. COFFEE, *«Carrot and Stick» Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants*, in *Federal Sentencing Reporter*, 1990, p. 126 ss.

[428] Si concretizza quello che E. MUSCO, *Funzioni e limiti del sistema penale*, in *Studium Iuris*, 1997, p. 114, definisce il paradigma della «prevenzione generalizzata: ad ogni costo e a tutto campo».

[429] C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 287; ID., *Alla ricerca di un «*effective compliance program*»: venticinque anni di esperienza statunitense*, in *Criminalia*, 2016, p. 378 s.

[430] E. AMODIO, *I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1503, parla di una «vera e propria invasione dell'azienda, sottoposta ad una sorta di stato d'assedio che giunge talvolta a paralizzarne l'operatività sul piano amministrativo».

Di séguito alcuni motivi esplicativi. Innanzitutto, l'inefficacia del sistema sanzionatorio precedente[431] unita al perenne incremento della complessità aziendale. In tal senso, il diritto penale colpisce in maniera più forte la società, non solo da un punto di vista sanzionatorio, ma anche da quello «reputazionale», tramite lo stigma ben noto che lo contraddistingue[432]. Inoltre, si fa leva sul maggior effetto deterrente derivante dalla minaccia di una sanzione penale, che può variare da una irrobustita pena pecuniaria fino ad una sanzione di incapacitazione.

Per quel che attiene all'organigramma aziendale, il nuovo modello tiene in considerazione la decentralizzazione dei centri decisionali[433] e la spersonalizzazione della compagine aziendale[434]. Si intende dire, da una parte, che le decisioni dell'ente non vengono più prese esclusivamente a livello centrale, ma spesso sono imputabili a soggetti intermedi[435]; dall'altra,

---

[431] F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo*, cit., p. 477, sottolinea «l'estrema povertà dei risultati del diritto penale tradizionale».

[432] Come rileva C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1979, p. 28 s., «nei confronti degli operatori economici vale inoltre, più che mai, l'affermazione carneluttiana che il processo penale costituisce già di per se stesso una pena. Non tanto perché mette in pericolo lo *status* di rispettabilità sociale degli imputati, quanto perché si riverbera negativamente sull'impresa, offuscandone l'immagine e disgregandone l'organizzazione». V. anche A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, cit., p. 65 s.; G.M. FLICK, *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 452 s., il quale ricorda lo stigma che può derivare dal sequestro di un prodotto di consumo. Sul difetto di stigmatizzazione quale sicuro elemento di differenziazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa, cfr. C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, p. 1027 s.

[433] Secondo le argomentazioni di J.C. COFFEE, *«No Soul to Damn. No Body to Kick»: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment*, in *Michigan Law Review*, 1981, p. 397 s., anche i reati contro i consumatori possono classificarsi tra quelli in cui le decisioni vengono prese ad un livello subordinato della gerarchia aziendale.

[434] Di *de-individualizzazione* dei soggetti agenti o di *processi decisionali senza soggetto* discorre C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 14 s. Come già osservava S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 22, «il danno diviene *anonimo*».

[435] Si v. H. MINTZBERG, *La progettazione dell'organizzazione aziendale*, Bologna, 1996, p. 165 ss.; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo»* ex *d.lg. n. 231/2001), Parte I*, in *Cass. pen.*,

che un determinato evento può essere ricollegabile causalmente ad una pluralità di comportamenti e di volontà, che solo ed esclusivamente considerati nel loro complesso danno vita a quel determinato risultato. In altre parole, il reato non è più il frutto dell'azione di un singolo soggetto, ma di una pluralità persone, le quali, spesso inconsapevolmente, magari non avendo chiaro il ruolo degli altri settori aziendali, contribuiscono alla verificazione del crimine[436].

Ecco che, in definitiva, aumentano – o per meglio dire si disperdono – i centri d'imputazione, i coefficienti di colpevolezza da tenere in considerazione e le conseguenti difficoltà nello svolgimento delle attività probatorie e di accertamento[437]. Si assiste ad una incapacità dell'organo dell'accusa a compiere l'attività d'indagine, dovendo dimenarsi nella ragnatela dell'organigramma aziendale e superare il velo di segretezza che circonda l'operato delle società.

2013, p. 378; ID., Societas delinquere et puniri non potest*: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, p. 589 s.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 271 ss.

[436] J. TERRADILLOS BASOCO, *Sistema penal y empresa*, in *Nuevas tendencias en Derecho Penal económico. Seminario Internacional de Derecho Penal (Jerez 24, 25 y 26 de septiembre 2007)*, Cádiz, 2008, p. 31.

[437] Sulle difficoltà ad individuare responsabili individuali, cfr. C. PIERGALLINI, *La regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» al banco di prova di un ordinamento di* civil law, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 643 ss.; A.I. PÉREZ MACHÍO, *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español. A propósito de los programas de cumplimiento normativo como instrumentos idóneos para un sistema de justicia penal preventiva*, Granada, 2017, p. 8 ss.; U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999, p. 61. Come rileva C.E. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1242, con riferimento alla responsabilità del produttore, si produce una «inversione nel metodo di individuazione della responsabilità: non più "dal basso", cioè dai soggetti *materialmente più vicini* al *fatto tipico*, ma si parte direttamente "dall'alto", cioè dagli apici decisionali, trasferendo *tout court* alla responsabilità penale lo schema societario-aziendale di ripartizione dei doveri e di gerarchizzazione dei ruoli».

Ne deriva che l'unica via per garantire l'effettività della sanzione è quella di attribuire alla *societas* una diretta responsabilità, indipendentemente dall'individuazione di un responsabile ben identificato[438].

Da altra angolazione, la gestione dei rischi attraverso il sistema dei modelli organizzativi non è esclusivamente votato alla prevenzione del crimine, ma anche alla protezione dell'azienda stessa.

I benefici dell'adozione di un effettivo *compliance program*, infatti, sono plurimi e vanno dall'esenzione/riduzione delle sanzioni, nella logica del modello premiale, all'accrescimento della fiducia dei propri *stakeholders* e al miglioramento della propria reputazione.

Il controllo costante da parte di un soggetto (o un gruppo di soggetti) in posizione autonoma ed indipendente, dotati della necessaria professionalità e muniti degli immancabili poteri di vigilanza, diviene un utile strumento ai fini dell'indirizzamento dell'agire societario verso il prisma della legalità. Questa spinta si verifica, come si diceva in precedenza, tanto nel controllo pre-processuale quanto nella collaborazione *post delictum*, in vista di una pronta riparazione dei danni prodotti e del ritorno dell'operato aziendale nei binari della legge.

I consumatori rientrano a pieno titolo tra le vittime di questa realtà economica articolata, essendo i destinatari ultimi della politica d'impresa[439]. L'ingenza del danno che il crimine societario produce è altissima, ma si

---

[438] In tal senso, si legga l'importante Raccomandazione n. R (88) 18 del 1988 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, rinvenibile tradotta in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1991, p. 653 ss., secondo cui, «considerata la difficoltà che genera l'identificazione delle persone fisiche responsabili di reato, vista la struttura spesso complessa delle persone giuridiche», la responsabilità dell'impresa «dovrebbe valere, sia che la persona fisica che ha commesso l'azione o l'omissione costitutiva dell'offesa possa essere identificata sia che ciò non si verifichi».

[439] Sul danno da prodotto quale esempio paradigmatico della complicata interazione tra sistema penale e società del rischio, cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 22 ss. Per un'analisi sulle caratteristiche dei crimini contro i consumatori v., in maniera ampia, H. CROALL, *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime, Law and Social Change*, 2008, 51 (1), p. 128 ss.

distribuisce tra i vari consumatori in maniera minima, riducendone la capacità di agire isolati.

Inoltre, a differenza del c.d. «crimine di strada», il *corporate crime* colpisce un numero indistinto ed inidentificabile di soggetti, collocando i consumatori nella categoria delle «vittime invisibili» e producendo un minor allarme sociale[440].

In aggiunta, i danni che vengono prodotti, a volte, sono frutto di processi di lunga durata, i quali rendono impercettibile la carica offensiva delle condotte[441].

Ecco che il paradigma auto-organizzativo, fondando una «etica della responsabilità»[442], diviene protagonista in una società globalizzata e tecnologica nella quale non ci si può permettere di agire *ex post*, riparando danni di vastissima portata.

Tuttavia – qua l'altra faccia della medaglia – la delega al penale si scontra con le difficoltà probatorie e il maggior *standard* di accertamento richiesto dalla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

---

[440] Per un approfondimento sul tema, v. C.E. PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 916: «sulla criminalizzazione dei comportamenti economici socialmente dannosi, il consenso sociale *stenta ovunque a formarsi*, e ove si forma resta *labile* e *fluido*. Ciò dipende essenzialmente dalle peculiari valenze del *paradigma di identificazione* in questo settore: come "modello consensuale", la criminalizzazione dei comportamenti economici *non* attira consenso perché la loro "etica" – anche in virtù del loro elevato "tecnicismo" – è largamente estranea al "clima dei valori" tradizionali, comuni all'intera società: come "modello conflittuale" *neppure* coagula consenso per *deficit* di *riconoscimento* nel paradigma della vittima». Cfr. anche F. SGUBBI, *L'interesse diffuso come oggetto della tutela penale*, cit., p. 570 s., il quale evidenzia come la consapevolezza della natura criminale di determinati comportamenti sia frenata tanto dalle «tradizionali "stereotipizzazioni" del "criminale" e del suo comportamento», tanto «dalle difficoltà che si frappongono all'abbandono della figura tradizionale della *vittima* del reato».

[441] Ad esempio, è stato sottolineato come la sfera dei danni da prodotto sia «solo di rado caratterizzata dalla presenza di tali eventi istantanei, essendo invece molto comune l'accadimento di eventi seriali, protratti nel tempo, dalle conseguenze incerte sul piano epidemiologico, difficilmente riferibili ad un solo fattore scatenante»: così G. PIGHI, *Sicurezza generale dei prodotti di consumo e dei prodotti farmaceutici*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., p. 44.

[442] Chiaro il riferimento a H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., *passim*.

Come già ha messo in guardia la dottrina, l'incapacità di soddisfare in altre sedi l'esigenza di giustizia (quali il processo civile e amministrativo[443]) non può far sì che si produca uno scadimento del processo penale, magari allentando il rigore del corredo garantistico e della regola di valutazione probatoria per soddisfare le vittime e la collettività[444].

Come gestire, dunque, la questione della criminalità d'impresa? In primo luogo, attraverso un approccio interdisciplinare. È proprio nel campo della criminalità economica e nella legislazione di auto-regolazione imprenditoriale che si produce in maniera decisa un legame interattivo tra i profili sostanziali e processuali del sistema penale, tanto che, ancor'oggi, può considerarsi uno dei settori maggiormente rappresentativi dell'interconnessione tra i vari campi del sapere[445]. Inoltre, è in questo

[443] Come peraltro indicato dalla *Relazione al decreto*, cit., p. 29, «si è preso atto dell'insufficienza dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato nella legge n. 689 del 1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all'interno del sistema di responsabilità degli enti. Poiché l'illecito penale è uno dei presupposti della responsabilità, occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all'arsenale di poteri istruttori contemplato nella legge 689/1981».

[444] Cfr. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 100 s.: «le vittime della "modernità" non riescono a trovare una tutela piena ed adeguata: e quando si tenta di apprestare una qualche tutela con il processo penale, ciò avviene pagando il prezzo del danno, intollerabile per la società, costituito dalla condanna di innocenti». ID., *Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1257 ss.; T. PADOVANI, *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 386: «alla colpa corale corrisponde l'espiazione individuale secondo una "logica" antica: quella del capro espiatorio, chiamato a purificare, con il proprio sacrificio, la collettività che non ha visto, non ha saputo, non ha voluto. Dove nessuno è davvero innocente, proprio lì bisogna trovare "un" colpevole». Per una rassegna di casi europei relativi a condanne impartite per reati contro i consumatori, in assenza di adeguate prove, si veda C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 54 ss.

[445] Sulla necessità, prospettata da Bricola, di uno studio interconnesso del diritto e del processo penale, v. G. MARINUCCI, *Ricordo di Franco Bricola*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1025 s. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 109 ss., ritiene che il diritto e il processo penale siano «vittime illustri del mito delle discipline», nel senso di essere impermeabili agli altri saperi, e che dovrebbero affrontare le sfide della modernità in uno sforzo comune. Si v., inoltre, G. MARINUCCI, *Sui rapporti tra scienza penale*, cit., p. 467, il quale, in tema di *white collar crimes*, sostiene che «il penalista può esercitare il suo ruolo di

settore che «il principio di *incomunicabilità* tra diritto penale ed etica [...] viene irrimediabilmente abbattuto»[446]: tale circostanza impone agli studiosi della materia di operare un continuo bilanciamento tra le istanze di moralizzazione dell'agire societario e quelle di accertamento che caratterizzano la procedura penale[447].

In secondo luogo, ricercando anche fuori dal sistema penale gli strumenti utili a far sì che lo «*shock* da modernità»[448] non venga gestito in palese violazione dei principi garantistici[449]. Non ci si riferisce esclusivamente ai modelli sanzionatori, ma anche ad adeguati sistemi preventivi, poiché, come già ammoniva autorevole dottrina, «solo più forti reti di controllo preventivo extrapenale, esterne e interne alla gestione sociale, possono allontanare l'indesiderato e indesiderabile intervento – congenitamente solo distruttivo – della giustizia penale»[450].

"coscienza critica" del legislatore – impedendo che la giustizia penale divenga onnivora – solo se integra le sue conoscenze e le sue ricerche con le conoscenze e le ricerche di studiosi di altre discipline: è la condizione indispensabile per evitare temibili regressioni punitive e dannose supplenze della giustizia penale, che nessuno può sensatamente augurarsi».

[446] C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 282.

[447] Nell'ottica di non snaturare il processo penale attribuendogli funzioni che non gli appartengono, v. E.M. FORTUNA, *Presidenza*, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 14: «la mia impressione [...] è che il processo penale sia diventato un contenitore, buono a fare tutto, in cui tutte le istanze sociali si scaricano, ma in cui il processo penale è destinato a morire».

[448] F. STELLA, *op. ult. cit.*, p. 429. Di «shock da globalizzazione» discorre U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione*, cit., p. 29 ss.

[449] Tanto che nella *Relazione al decreto*, cit., p. 2, si sottolinea con forza il dovere di non aggirare le garanzie processual-penalistiche: «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia».

[450] G. MARINUCCI, *Sui rapporti tra scienza penale*, cit., p. 466 s.

4. La *criminal compliance* all'italiana: profili fondamentali e criticità

Una volta tratteggiato il quadro economico-sociale in cui i meccanismi di prevenzione si vanno ad inserire, è necessario proseguire la disamina analizzando le caratteristiche principali del sistema italiano di gestione del rischio-reato. Si procederà, dunque, sempre nella prospettiva consumeristica, indicando i profili più importanti del «sistema 231», le criticità che si riscontrano nell'attuazione pratica e si concluderà osservando se il micro-sistema sanzionatorio, ad ormai vent'anni dal debutto, abbia soddisfatto le esigenze di «effettività» che gli venivano richieste.

L'approccio timido – o, per alcuni, sperimentale[451] – del legislatore nostrano emerge fin dal principio[452], non solo dal punto di vista del *nomen* della responsabilità dell'ente, ma anche dal catalogo dei reati presupposto che, in origine, si riduceva ad una manciata di fattispecie[453]. Tale modalità di formazione *in itinere*[454] del *numerus clausus* dei reati presupposto ha

---

[451] Così lo definisce M. PELISSERO, *La «nuova» responsabilità amministrativa*, cit., p. 577. Parla, al contrario, di «deplorevole acquiescenza alla sensibilità ed ai timori dei gruppi economici di pressione» R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 26.

[452] V. *Relazione al decreto*, cit., p. 24, che nel giustificare la scelta «minimalista», osservava come fosse opportuno limitare l'àmbito d'applicazione della nuova disciplina «anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta *ex abrupto* con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento». *Contra*, tuttavia, P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 41, secondo cui affermare che le imprese si debbano progressivamente adeguare alla legalità significherebbe che attualmente stiano perseguendo fini illeciti.

[453] Il riferimento è agli artt. 24 e 25 del decreto nella originaria formulazione, che comprendeva, rispettivamente, le fattispecie di «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico» e quelle di «concussione e corruzione».

[454] Sulle possibili alternative al sistema del catalogo chiuso v. G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e diritto penale: i paradigmi di responsabilità ipotizzabili*, in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2002, p. 79 ss. Parla di «esemplare applicazione "sul campo" del principio di *frammentarietà*» in senso *verticale* o *di secondo grado*, consistente nel valutare per ciascuna fattispecie rientrante nell'àmbito della criminalità d'impresa quali tra esse

prodotto almeno un paio di distorsioni: la prima, consistente nella sostanziale disapplicazione iniziale del sistema 231 dovuta alla evidente contrapposizione tra il «gigantismo soggettivo» dei destinatari e il «nanismo oggettivo»[455] delle fattispecie; la seconda è rappresentata dal disomogeneo ampliamento del catalogo dei reati, che, nel corso del tempo, si è arricchito di illeciti slegati dalla tipica attività imprenditoriale, in funzione meramente simbolica e rassicuratrice[456].

Tuttavia, l'elenco si è arricchito anche di fattispecie decisive nel contrasto al *corporate crime*, quali quelle ambientali, sul *market abuse*, sulla sicurezza sul lavoro, sulle frodi sportive[457], facendo spazio in particolar modo ad alcuni illeciti di natura colposa, i quali, come già indicato dalla dottrina, avrebbero potuto essere oggetto privilegiato del congegno preventivo[458].

Per quel che attiene alla tutela del consumatore, particolare slancio in avanti alla disciplina 231 è stato dato dall'ampliamento del catalogo con una serie di reati contro la fede pubblica, l'economia, l'industria ed il commercio, nei quali, per la prima volta, compare esplicitamente la figura

---

«meritino quella sorta di "clonazione" o comunque quel notevole complessivo aggravio di effetti sanzionatori» rappresentato dalla responsabilità 231, G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1129 s.

[455] Così G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *Legisl. pen.*, 23 maggio 2016, p. 5.

[456] Si pensi, ad es., alle mutilazioni genitali femminili, alla riduzione in schiavitù o al terrorismo internazionale, che, come evidenziato da autorevole dottrina, attengono a «una struttura organizzata intimamente, essenzialmente criminale»: cfr. A. ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 557.

[457] Da ultimo inserite con l. 3 maggio 2019, n. 39, recante la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014».

[458] A. ALESSANDRI, *ibidem*. Come rileva A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, p. 53 s., «sono soprattutto le fattispecie colpose [...] a venire in rilievo nel campo della criminalità economica a danno dei consumatori», poiché «l'atteggiamento più comune negli operatori economici che si rendono responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti pericolosi o dannosi per la salute umana è più frequentemente colposo».

del consumatore[459], e che rappresentano l'esempio paradigmatico di «reati della globalizzazione»[460].

Il riferimento è alla legge 23 luglio 2009, n. 99, («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»)[461], il cui art. 15 inserisce all'artt. 25-*bis* del decreto 231 le fattispecie di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.) e nel nuovo art. 25-*bis*.1 quelle relative ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 513 ss.)[462].

Particolare risalto assumono, oltre ad alcune modifiche *in peius* dell'impianto sanzionatorio di fattispecie esistenti, l'introduzione degli artt. 517-*ter*[463] e 517-*quater*[464], rispettivamente dedicati alla «fabbricazione e

[459] Al di là dell'efficacia pratica, si segnala la particolare sensibilità di altri ordinamenti rispetto alla tutela dei consumatori, quale quello spagnolo, che dedica il Capítulo XI, Sección 3.ª, del codice penale a «los delitos relativos al mercado y a los consumidores».

[460] V., sul punto, A. RONCARI, *I reati della globalizzazione – Aree a rischio 231*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, p. 65 ss.

[461] Sulla importanza di tale intervento si consulti A. GIARDA, *Ridisegnato il perimetro della tutela penale dei diritti di proprietà industriale*, in *Corr. merito*, 2009, p. 1057 ss.

[462] Ampiamente, sul tema, A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017, p. 43 ss. Nel progetto di riforma «Caselli» (su cui v. infra) il Titolo VIII del Libro II del codice penale assumerebbe la denominazione di «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare» e verrebbe inserito un Capo II *bis* rubricato «Delle frodi in commercio di prodotti alimentari». Viene poi stabilito, ai fini di un allargamento del catalogo dei reati presupposto, lo spacchettamento dell'art. 25-*bis*.1 in tre disposizioni così distinte: art. 25-*bis*.1, in tema di delitti contro l'industria e il commercio; art. 25-*bis*.2, relativo ai delitti di frode contro il commercio di prodotti alimentari; art. 25-*bis*.3, in tema di delitti contro la salute pubblica.

[463] «Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale» e alla «contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari». Vi è da segnalare, tuttavia, la carenza nel catalogo di fattispecie relative al danno da prodotto[465] o alla commercializzazione di OGM, che rappresentano settori paradigmatici[466] anche alla luce delle logica precauzionale di derivazione europea (su cui, in maniera più approfondita, v. cap. IV)[467].

4.1. (*segue*): i criteri di imputabilità e la responsabilità «autonoma» dell'ente

Sotto il profilo della costruzione del modello di responsabilità, si è al cospetto di una chiara matrice penalistica dei principi generali della disciplina[468] e la diatriba sulla natura dell'illecito dell'ente[469], nonostante

---

[464] «Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

[465] Cfr. A. BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano*, cit., p. 13 ss., cui si rimanda per una rassegna della normativa complementare.

[466] C. PIERGALLINI, *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1125 ss.

[467] D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 79 s.; ID., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzione come fattore espansivo del «penale» nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont. online*, 21 luglio 2011, p. 21.

[468] Cfr. G. FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. n. 231/2001*, a cura di G. Lattanzi, 2ª ed., Milano, 2010, p. 437.

rimanga costantemente aperta in dottrina, si stempera una volta imboccata la via del processo penale (così come indicato dagli artt. 34 e ss. del decreto 231). Con tale affermazione si vuole sostenere che, pur ritenendo di confrontarci con dei «neomorfismi» dovuti ad una innaturale «*res iudicanda* amministrativa nel processo penale»[470], all'avvio del procedimento penale discende, inevitabilmente, l'attribuzione all'ente-imputato del corredo di garanzie che contraddistinguono tale procedura: in altre parole, «la natura della sanzione è conseguente al suo regime»[471]. Così il processo penale e il momento sanzionatorio eclissano le questioni intorno alla sostanza del crimine *de societate*[472].

Notevole rilievo assume la duplice modalità di attribuzione della responsabilità all'ente che, se, da un lato, mantiene criteri d'imputazione «oggettivi» unitari, dall'altro, si biforca a livello soggettivo in base al ruolo ricoperto dall'intraneo che commette il reato.

L'art. 5 del decreto, infatti, sposando la «teoria organica»[473], stabilisce che l'ente è responsabile per gli illeciti «commessi nel suo interesse o a suo

---

[469] Si rimanda al prossimo capitolo per una disamina dei criteri di qualificazione di una sanzione, anche alla luce delle importanti pronunce sovranazionali in tema di *matière pénale*.

[470] Così F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1347. Cfr., nello stesso senso, K. VOLK, *La responsabilità penale di enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, in AA.VV. Societas puniri potest, cit., p. 197, secondo cui «una conseguenza giuridica è una pena se viene inflitta come pena in un procedimento penale». Sul punto, v. tuttavia G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, cit., p. 308: «se è vero che non c'è pena senza processo penale, non è vero l'opposto, perché vi può essere una sanzione amministrativa anche se inflitta nel corso e con le garanzie del processo penale». Cfr. anche A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 48.

[471] T. PADOVANI, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità «amministrativa» delle persone giuridiche*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva»*, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 16. V. anche S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, 2017, p. 48 ss.

[472] Nello stesso senso H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 22 s.

[473] Cfr. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 331 s.; C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri d'imputazione*, in AA.VV. *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, p. 51; G. RANALDI, *L'accertamento della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *La prova*

vantaggio» da apicali e sottoposti, a meno che tali figure aziendali abbiano agito «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi» (co. 2): il binomio non rappresenta una endiadi, ma, come emerge dalla Relazione e da giurisprudenza prevalente «si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito»[474].

Apprezzabile, inoltre, l'accoglimento della teoria c.d. «funzionale», che emerge dall'inclusione tra i possibili soggetti apicali autori del reato presupposto anche chi gestisce «di fatto» l'impresa[475].

Sul fronte soggettivo, com'è noto, se il reato è commesso da un c.d. apicale, l'ente sarà esentato da responsabilità se prova una serie di

---

penale, diretto da A. Gaito, vol. I, Milano, 2008, p. 555 s. Si v. P. CARTWRIGHT, *Consumer Protection and the Criminal Law. Law, Theory and Policy in the UK*, Cambridge, 2001, p. 96 ss., in merito all'evoluzione della *doctrine of identification* nei casi di *corporate liability* nel sistema inglese.

[474] Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.; Cass., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265, in *C.E.D. Cass.*, n. 258577; Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559, in *C.E.D. Cass.*, n. 255442; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, cit. Conformemente, *ex multis*, cfr. G. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione*, Torino, 2009, p. 204; S. DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, p. 101 ss.; A. ASTROLOGO, *«Interesse» e «vantaggio» quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 656 ss.; L. PISTORELLI, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 4, p. 134; C. SANTORIELLO, *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, *ivi*, 2008, 3, p. 49 ss. Nel senso dell'endiadi, tra gli altri, si v. D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti*, cit., p. 425; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1114 ss.; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 95; D. FALCINELLI, *Gli elementi costituivi dell'illecito amministrativo, ovvero: la metamorfosi della «tipicità» penale*, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 21.

[475] Cfr., per alcuni rilievi critici, A. ALESSANDRI, voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 206 ss.

circostanze indicate all'art. 6 del decreto (l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza); se l'illecito è attribuibile ad un soggetto in posizione subordinata (ossia, nel linguaggio normativo, sottoposto alla direzione o vigilanza altrui) l'ente deve semplicemente dimostrare di aver adottato ed attuato in maniera efficace un modello organizzativo-gestionale idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, restando in capo all'accusa la prova della responsabilità[476].

Anche in questo caso, non è mancato chi ha rilevato la scarsa autonomia di tale tipo di responsabilità, che parrebbe deludere le istanze di diretta criminalizzazione dell'ente[477]. A ben vedere, tuttavia, l'art. 8 del decreto 231, rubricato «autonomia della responsabilità dell'ente», sembra ovviare alle critiche, stabilendo che la responsabilità del soggetto meta-individuale sussiste anche nei casi in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure se il reato si estingue per una causa diversa

[476] Ampiamente, per tutti, A. BERNASCONI, *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, in *Il processo penale* de societate, a cura di ID., Milano, 2006, p. 55 ss.

[477] Discorre di «responsabilità connessa», P. VENEZIANI, sub *Art. 5*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani, Torino, 2010, p. 103. Di responsabilità «non originaria, derivata e dipendente» parla M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 406. *Contra*, ad es., A. GIARDA, *Procedimento di accertamento della «responsabilità amministrativa degli enti»*, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, 9ª ed., Padova, 2018, p. 1263, il quale sostiene che siamo di fronte a «vere e proprie fattispecie di autonomia della responsabilità dell'ente – che agiscono sia sul piano sostanziale sia su quello processuale».

dall'amnistia[478]. Previsione decisiva[479], poiché, come ben evidenziato nella Relazione ministeriale, se è vero che il caso dell'autore inimputabile assuma «un sapore più teorico che pratico», la circostanza della mancata identificazione dell'intraneo autore dell'illecito si rivela «un fenomeno tipico nell'àmbito della responsabilità d'impresa»[480]. Una conclusione, dunque, necessaria per evitare che l'ente si nasconda dietro le difficoltà identificative del reo e, tramite l'alibi della complessità aziendale, impedisca l'operatività del micro-sistema punitivo[481].

In che modo si sostanzia la colpevolezza rispetto al fatto illecito della persona giuridica? Come si valuta l'atteggiamento «psicologico» dell'ente? Va vagliata, infatti, la tenuta costituzionale della disciplina 231 rispetto all'art. 27, co. 1, che richiede che il fatto sia colpevole e non altrui[482].

In primo luogo, si deve distinguere la rimproverabilità della «colpa di organizzazione» in base alla qualifica dei soggetti agenti. Se il reato è commesso da un subordinato, il fatto sarà ascritto all'ente per omessa vigilanza, vale a dire «una responsabilità da agevolazione colposa, per non aver impedito un reato commesso da soggetti "controllati"»[483]. Nel caso

---

[478] Sul punto O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 135 ss.

[479] Cfr. G. COCCO, *L'illecito degli enti da reato*, cit, p. 93.

[480] *Relazione al decreto*, cit., p. 11.

[481] Sui modelli di imputazione della responsabilità dell'ente, si sono poste simili questioni nell'ordinamento spagnolo: per un *excursus*, cfr. A.I. PÉREZ MACHÍO, *La responsabilidad penal*, cit., p. 69 ss.; M. GÓMEZ TOMILLO, *Los distintos modelos de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas: sistema español. Antecedentes*, in AA.VV., *Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas*, diretto da A. Juanes Peces e coordinato da E. Diez Rodriguez, Madrid, 2015, p. 39 ss.

[482] Ampiamente, in argomento, cfr. A. ALESSANDRI, *Commento all'art. 27 comma 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1991, p. 150 ss. La costante giurisprudenza costituzionale riduce l'àmbito di applicabilità della disposizione in esame alle mere sanzioni penalistiche e non a quelle punitivo-amministrative: cfr., recentemente, Corte cost., 5 aprile 2017, n. 109, in *Dir. pen. cont. online*, 15 maggio 2017, con nota di F. VIGANÒ, *Una nuova pronuncia della Consulta sull'irretroattività delle sanzioni amministrative*.

[483] C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., p. 377.

degli apicali, al contrario, la responsabilità non attiene al difetto di organizzazione, ma l'intraneo agisce quale *longa manus* dell'ente, ne rappresenta l'incarnazione e la *voluntas*[484].

Ora, il rimprovero va evidentemente calibrato in base al destinatario, che, configurandosi quale persona giuridica, si vedrà attribuita una colpevolezza di tipo «normativo»[485]. In altre parole, nei confronti dell'ente il precetto costituzionale della «responsabilità penale personale» si slega dalla materialità del fatto-reato e dalla proiezione psicologica individuale, che si radicano in capo alla persona fisica, sostanziandosi più che come una garanzia sottratta, come «una non-garanzia»[486]. Anche perché, seguendo in un infruttuoso paragone tra entità distinte[487] – e, a ben vedere, incomparabili –, si perde di vista il fatto che se l'impresa è capace di agire allora è anche capace di commettere illeciti[488], naturalmente «normativamente capace»[489].

L'impresa, detto diversamente, è un organismo autonomo dai soggetti che la compongono, sopravvive ad essi, ed è in grado «di produrre effetti

---

[484] C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, *ibidem*. La definisce «*colpevolezza* che deriva dalle scelte di *politica d'impresa*» C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 333.

[485] Così G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 175; M. PELISSERO, *La «nuova» responsabilità amministrativa*, cit., p. 581 s.; F.C. BEVILACQUA, *I presupposti della responsabilità da reato degli enti*, in *I modelli organizzativi* ex *d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 140 ss.; G. CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. comm. int.*, 2006, p. 102.

[486] Così H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 27.

[487] Come sostiene M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1621, il concetto di responsabilità penale personale dell'ente è un concetto del tutto nuovo, «irriducibile» al penale delle persone fisiche.

[488] K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 625.

[489] C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello*, cit., p. 21; ID., *La responsabilità delle persone giuridiche*, cit., in AA.VV. *Il nuovo diritto penale delle società*, cit., p. 51. Di «capacità di colpevolezza» parla D. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, cit., p. 956.

virtuosi, ma anche *illecitamente dannosi* – vuoi a séguito di una vera e propria "*politica d'impresa*", magari sorretta da una radicata "cultura" deviante, vuoi per effetto di una "*cattiva organizzazione*"»[490]: siamo al cospetto di una «metacompetenza di gruppo», che può connotarsi negativamente se l'ente non si dà un'adeguata organizzazione (c.d. *organizzazione dell'organizzazione*)[491].

Al riguardo, si segnala una brillante pronuncia del Tribunal Constitucional spagnolo del 1991, in cui si chiariva come se fosse pur vero che alle persone giuridiche mancasse «el elemento volitivo en sentido estricto», d'altra parte sussisteva «la capacidad de infringir las normas a las que están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz (en el presente caso se trata del riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos) y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de dicha norma»[492].

Il secondo referente costituzionale da prendere in considerazione è rappresentato dall'art. 27, co. 3, Cost., vale a dire il principio rieducativo. Nel diritto penale classicamente inteso la sanzione serve, *in primis*, ad orientare le condotte *ante factum*, *in secundis*, a riconciliare il reo con i valori della società, a ricondurlo nei binari della legalità.

A fronte di questa duplice finalità, l'ente sarà, innanzitutto, chiamato a gestire il rischio-reato attraverso una corretta auto-organizzazione, potendo addirittura il profilo general-preventivo della pena coniugarsi in maniera più

[490] G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, cit., p. 317.

[491] C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, p. 167 ss.

[492] STC 246/1991, 19 de diciembre, BOE núm. 13, de 15 de enero de 1992, in *hjtribunalconstitucional.es*.

adeguata al crimine dell'impresa che non al crimine dell'individuo[493]. Rispetto alla funzione special-preventiva, l'impresa sarà chiamata ad ovviare alle carenze organizzative, a ri-organizzarsi[494].

Si deve, in sostanza, uscire dall'*impasse* che deriva dal collocare il paradigma rieducativo nel prisma della persona senziente[495], per passare da un modello «etico-sociale» ad uno «razionalistico-pragmatico»[496].

Tuttavia, come si accennava in precedenza, è proprio nella costruzione del processo all'ente che l'accertamento si pospone alla logica premiale: il procedimento diviene «meccanismo pedagogico» che effettua «una virata funzionale, orientata verso una discutibile prevenzione speciale che presume di scorgere nell'ente incolpato il sicuro colpevole di quell'illecito che, invece, al processo spetterebbe accertare»[497].

Ciò detto – e ribadendo la tecnica di costruzione processuale in funzione prettamente collaborativa – non è una novità della giustizia penale assistere ad un *do ut des* tra benefici e rinuncia alle garanzie[498].

I connotati di premialità – il *carrot-stick approach* – e la logica di cooperazione che ispirano la disciplina 231 sono lampanti in tutto l'arco procedimentale, fino alla fase esecutiva[499].

---

[493] F. GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, cit., p. 46.

[494] H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 29.

[495] Secondo G. DE VERO, *Struttura e natura*, cit., p. 1162, la funzione rieducativa «presuppone necessariamente come interlocutore la complessa ed articolata unità di esperienza esistenziale della persona fisica». Egualmente, G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato dell'impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare divagazione comparatistica*, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 221.

[496] Così C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 22.

[497] H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 30. Egualmente, C. FRANZONI, *Il sistema sanzionatorio e cautelare. Riflessioni sull'effettività*, in *Il processo penale* de societate, cit., p. 105 ss.

[498] Sul punto A. BERNASCONI, Societas delinquere (et puniri) potest, in A. Presutti-A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., p. 13 s.

[499] In argomento, R.A. RUGGIERO, *Le condotte di collaborazione previste nel d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 397 ss.

L'art. 11, relativo alla commisurazione della sanzione pecuniaria, precisa, al comma 1, che l'organo giudicante tenga conto «dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti». I criteri di cui all'art. 11 sono richiamati anche per la valutazione dell'entità delle sanzioni interdittive.

L'art. 12, stabilisce, al comma 2, che la sanzione deve essere ridotta se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso oppure abbia adottato ed attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Mentre il terzo comma prevede una riduzione sanzionatoria maggiore nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dal comma precedente.

L'art. 17, rubricato «riparazione delle conseguenze del reato», stabilisce un caso di inapplicabilità delle sanzioni interdittive al concorrere delle seguenti condizioni, purché presenti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 49 prevede che le misure cautelari possano essere sospese se l'ente richiede di poter porre in essere le condotte di ravvedimento cui la legge subordina l'esclusione di sanzioni interdittive *ex* art. 17.

Inoltre, sempre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può sospendere il processo se l'ente richieda di provvedere *ex* art.

17 e dimostri di essere stato nell'impossibilità di adempiere in precedenza (art. 65).

Da ultimo, *in executivis*, «l'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria» (art. 78).

Dalla rapida rassegna di queste disposizioni emerge tutta la volontà della disciplina 231 di incentivare l'ente a ritornare sui propri passi, a limitare i danni, a ricucire con la società: una logica collaborazionista[500], non in linea con la funzione di accertamento, ma, d'altra parte, sollecitata dal bisogno di prevenzione e circoscrizione degli illeciti.

4.2. (*segue*): la centralità del modello organizzativo-gestionale

Nella composizione del modello di responsabilità degli enti una chiara preminenza viene assunta dai profili probatori. Divenendo il processo l'occasione in cui l'impresa può optare per un ritorno all'agire lecito, è attorno alla strutturazione dei criteri di esenzione/riduzione di responsabilità che ruota tutta la disciplina.

Prima di dedicare – inevitabilmente – una parte del lavoro alla tematica della prova, è necessario soffermarsi sull'elemento che caratterizza la responsabilità *de societate*: il modello organizzativo-gestionale.

È intorno all'adozione di un adeguato ed effettivo *compliance program* che si misura l'efficacia preventiva della politica d'impresa e che si stabiliscono gli oneri probatori dell'ente, come visto differentemente declinati in base all'autore del reato presupposto.

---

[500] Così M. DONINI, Compliance*, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la* restorative justice, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, t. II, a cura di C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta, Milano, 2018, p. 585.

La presenza di un modello non solo può condurre all'esenzione della responsabilità, ma produce effetti di riduzione sanzionatoria se adottato *post factum*.

Per questi motivi è bene comprendere come il modello debba strutturarsi, quali siano le indicazioni del legislatore in tal senso e quando possa effettivamente dirsi di essere di fronte ad un modello idoneo a prevenire il rischio-reato.

I modelli sono definibili quali «documenti che l'ente deve predisporre con un contenuto minimo predeterminato dalla legge, in cui vengono fissati gli esiti dell'analisi del rischio e delle contromisure e procedure di controllo e di aggiornamento individuati per prevenire la commissione dei reati da cui dipendono gli illeciti a suo carico»[501].

Va segnalato, in via preliminare, come la dottrina non sia uniforme in merito alla unitarietà del modello organizzativo: vi è infatti chi ha sottolineato come la biforcazione tra illeciti degli apicali e dei subordinati imponga l'adozione di due modelli distinti, che tengano in considerazione i diversi obblighi di vigilanza connessi alla funzione svolta dal soggetto intraneo[502].

Il micro-sistema 231, in realtà, non offre puntuali indicazioni sulla struttura dei modelli gestionali, disegnandone sbrigativamente l'ossatura[503]

---

[501] T.E. EPIDENDIO, *I modelli di organizzazione dell'ente*, in A. Bassi, T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, p. 223.

[502] E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa*, cit., p. 327; R. RORDORF, *Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 15. Nel senso dell'unitarietà, *ex multis*, D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, in *Cass. pen.*, 2003, supplemento al n. 6/2003, p. 21; A. GARGANI, *Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo: due piani irrelati?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1067.

[503] C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., p. 379.

e delegando alla *soft law* una più precisa configurazione[504]. Gli artt. 6 e 7, infatti, individuano le seguenti caratteristiche contenutistiche minime: individuazione delle attività nel cui àmbito possono essere commessi reati (c.d. mappatura); previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; scelta delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; predisposizione di un sistema di flussi informativi; adeguato sistema disciplinare; sistema di segnalazione delle condotte illecite[505].

Le suddette «regole minime» hanno prodotto un duplice risultato: da un lato, hanno posto le imprese di fronte al «timore dell'imprevedibilità e dell'insuccesso dinanzi all'interlocutore più temuto, il giudice penale»[506]; dall'altra, è stata affidata alle associazioni di categoria[507] (v. art. 6, co. 3) e all'elaborazione giurisprudenziale[508] una più netta individuazione dei criteri di composizione dei modelli.

---

[504] V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione* ex *d.lg. n. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, p. 79 ss.

[505] Le novità in materia di *whistleblowing* sono state introdotte con l. 30 novembre 2017, n. 179, rubricata «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

[506] C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., p. 380.

[507] Su tutte, le *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014), rinvenibili al sito *www.confindustria.it*, e le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, più volte aggiornate, in *www.abi.it*. Per un commento delle menzionate *guide lines* si rinvia a E. BUSSON, *Il commento*, in AA.VV., Societas puniri potest, cit., p. 394 ss. Sul ruolo di indirizzo che assumono le linee guida, cfr. B. ASSUMMA, *Il ruolo delle linee guida e della* best practice *nella costruzione del modello di organizzazione e gestione e nel giudizio di idoneità di esso*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 4, p. 199. Più di recente, si segnala il documento *Principi consolidati per la reazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, febbraio 2019, elaborato dal Gruppo di lavoro multidisciplinare a cui hanno partecipato Cndcec, Consiglio Nazionale Forense, Abi e Confindustria, consultabile al sito *www.commercialisti.it*.

[508] Inevitabile il richiamo alla nota ordinanza G.i.p. Milano, ord. 11 novembre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, c. 56, c.d. «decalogo 231». Cfr. anche G.i.p., Roma, ord. 4 aprile 2003, in

D'altra angolazione, la mancanza di un obbligo *ex lege* di adozione del modello organizzativo ha comportato uno svuotamento della forza innovativa della disciplina 231, favorendo una cultura dell'agire imprenditoriale votata più alla «corsa ai ripari» che non all'investimento in prevenzione. La dottrina, sul punto, salvo alcune eccezioni[509], è unanime nel considerare l'auto-regolazione quale «onere» dell'ente[510], tanto che, di recente, la scarsa adozione di modelli ha indotto – con notevole ritardo – il deposito di un disegno legge che prevede l'obbligatorietà dell'adozione dei modelli organizzativi per le società rispondenti a determinati criteri quantitativi[511].

Cass. pen., 2004, p. 253, con nota di P. DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione di modelli organizzativi* post factum *ed il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari*; G.i.p. Milano, 17 novembre 2009, in *Le società*, 2010, 4, p. 473, con nota di C.E. PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione «lassista» o interpretazione costituzionalmente orientata?*

[509] Si v. N. ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2009, p. 193, secondo cui i doveri auto-organizzativi «paiono oneri e sono obblighi».

[510] Cfr., per tutti, A. BERNASCONI, sub *art. 6*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, Padova, 2008, p. 119 ss.

[511] D.d.l. 726/2018, in *www.senato.it*. Il testo stabilisce l'aggiunta di un comma 3-*bis* all'art. 1 del decreto 231/01, in base al quale «tutte le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (SApA), le società cooperative (Sooc. Coop.) e le società consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, nonché le società che controllino ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvano con delibera del consiglio di amministrazione, dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione di cui al presente decreto e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell'organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi del presente comma entro dieci giorni dall'adozione della stessa». L'art. 2 del disegno di legge stabilisce, inoltre, sanzioni pecuniarie per gli enti che non si adeguino nei termini di legge.

I modelli fungono da «supporto materiale»[512] dell'auto-organizzazione, la quale si caratterizza per una segmentazione e procedimentalizzazione delle fasi produttive, dei settori esposti a rischio e nella individuazione di appositi presìdi di garanzia. È un dovere di *primo livello*, che precede l'approntamento delle specifiche cautele vòlte a ridurre al massimo il rischio-reato[513].

In generale, i modelli si compongono di una Parte Generale e di una Parte Speciale. La prima si sostanzia in una sintesi della disciplina 231[514], nella esplicazione dell'organigramma aziendale, anche attraverso l'evoluzione della compagine sociale, nella individuazione dei princìpi generali e criteri di scelta del modello, dell'organismo di vigilanza, delle attività formative, dei flussi informativi, nella previsione del codice etico[515] e del sistema disciplinare. La seconda attiene alla mappatura delle zone a rischio e nella individuazione delle specifiche regole cautelari (che si rinvengono generalmente nei protocolli)[516].

La fase della mappatura (*risk assessment*) è centrale nella impalcatura del modello, poiché individua in maniera dettagliata le zone a rischio-reato[517] e valuta l'efficacia preventiva dei sistemi di controllo aziendali. Tale attività si articola in più momenti: in primo luogo, si sezionano le «aree a rischio-

[512] C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., p. 173.

[513] Ampiamente, sul tema, V. ATTILI, *L'agente-modello «nell'era della complessità»: tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1260 ss.

[514] Sulla cui importanza cfr. A. MAZZERANGHI, A. GANDINI, *Implementazione di modelli organizzativi* ex *d.lgs. 231/2001 in organizzazioni mediamente complesse: i contenuti e la strutturazione della documentazione che definisce il modello*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 3, p. 204.

[515] Sul rapporto tra *ethical codes* e «sistema 231», si veda M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 1, p. 101 ss.

[516] Per un esempio pratico di costruzione del modello organizzativo si rimanda a C. FIORIO, G. MAGLIOCCA, *Reati presupposto della filiera olearia e modello organizzativo di Costa d'Oro S.p.A.*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, 4, p. 277 ss.

[517] Su cui, P. IELO, Compliance program: *natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 1, p. 109.

reato in senso proprio», cioè a dire quelle individuate nel catalogo dei reati presupposto, e le «aree c.d. strumentali», ossia quelle «che gestiscono gli strumenti finanziari destinati a supportare la commissione dei reati» di cui sopra[518]; in seconda battuta, si valuta, per ogni zona mappata, l'efficacia dei congegni di controllo predeterminati dall'ente e i possibili modi di perpetrazione degli illeciti[519].

Nella suddetta analisi, un'importanza non secondaria assume la «storia operativa» dell'impresa, nel senso che una indicazione delle aree maggiormente a rischio può essere enucleata non solo dal tipo di attività, ma anche dagli illeciti che hanno coinvolto l'ente nel corso della sua storia. Detto altrimenti, basandosi sullo studio dei precedenti penali della società, si possono comprendere quali zone siano più a rischio e queste possono anche variare per aziende che svolgono la stessa tipologia di attività imprenditoriale[520].

Una volta mappate le aree critiche e individuate le possibili modalità di commissione del fatto reato si predisporranno le cautele, attraverso lo strumento dei «protocolli». Questi devono essere «iper-descrittivi», vale a dire «altamente tassativi, e orientati sullo specifico rischio reato da contenere»[521]. Nei protocolli andranno individuati: i soggetti posti a garanzia di ogni area esposta a rischio; le norme procedimentali da seguire per dare contenuto effettivo alla cautela; le modalità di adeguamento del

---

[518] C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo»* ex *d.lg. n. 231/2001), Parte II*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 842.

[519] Come rileva G. MAGLIOCCA, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo*, in *La prova nel processo agli enti*, cit., p. 50, ai fini della parametrazione dei livelli di rischio vanno tenuti in considerazione il «rischio inerente» ed il «rischio residuale»: il primo «è dato dalla combinazione tra impatto e frequenza inerente (ovvero la probabilità che la condotta illecita venga perpetrata in assenza di sistemi di prevenzione e controllo)»; rispetto al secondo, «l'impatto viene combinato con la frequenza residuale (ovvero la percentuale di probabilità che la condotta illecita venga perpetrata al cospetto di sistemi di prevenzione e controllo già operativi)».

[520] C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., p. 369 s.

[521] C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, p. 846.

protocollo alle riscontrate carenze operative; un adeguato sistema di monitoraggio con finalità di segnalazione; le tecniche per garantire i flussi informativi e la tracciabilità dei flussi finanziari[522].

Lo scheletro del modello individuato *ex lege*, se da una parte si rende apprezzabile perché, non potendo dare indicazioni concrete per ogni àmbito produttivo, traccia quantomeno le *guide lines* che l'ente dovrebbe seguire, dall'altra, a ben vedere, trasferisce *in toto* all'impresa il rischio dell'inidoneità del modello, ossia il mancato approntamento di adeguate cautele[523]. Sicché al comprensibile disorientamento delle *companies* si dovrebbe accompagnare una fase di positivizzazione delle cautele: in altre parole, la «formalizzazione del processo di elaborazione delle regole cautelari, in contesti organizzativi complessi, che consenta all'ente, nella fase di auto-organizzazione preventiva, di poter contare su un catalogo sufficientemente testato di cautele»[524], cui dovrebbero contribuire le associazioni di categoria.

Anche perché, sotto il profilo processuale, l'indeterminatezza che caratterizza il requisito dell'adozione dei protocolli comporta un margine d'apprezzamento del giudice del tutto discrezionale[525].

Detto altrimenti, il legislatore pare «promettere troppo poco rispetto a quanto pretende. Costi certi e immediati, di non trascurabile rilievo [...] a fronte di benefici soltanto aleatori»[526].

---

[522] Cfr. C. PIERGALLINI, *ibidem*; F. CERQUA, sub *Art. 6*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 127 ss. Per un esempio pratico di strutturazione dei protocolli nell'àmbito consumeristico si rimanda a C. PADOVANI, *Il Settore del* Fashion, in Compliance *231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, a cura di L. Lupária-G. Vaciago, Milano, 2020, p. 251 ss.

[523] M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, 13ª ed., vol. I, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007, p. 872.

[524] C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, p. 866 s.

[525] G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, p. 173 ss.

[526] Così, efficacemente, G.M. FLICK, *Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4032. Egualmente C. PIERGALLINI, Ius sibi imponere, cit., p. 137.

La tendenza *in action* della disciplina 231 è quella della «emersione di inediti profili di doverosità»[527] rispetto all'adozione dei modelli. Si segnalano alcuni casi di enti pubblici che hanno imposto l'adozione dei modelli organizzativi-gestionali: si fa riferimento al decreto n. 5808 dell'8 giugno 2010 della Regione Lombardia, che prevedeva entro il 31 dicembre 2010 l'adozione del Codice etico, la nomina dell'OdV e la comunicazione alla Regione Lombardia ed entro il 31 marzo 2011 l'adozione del MOG e la comunicazione alla Regione stessa[528]; alla Legge Regione Calabria n. 15 del 21 giugno 2008, il cui art. 54 stabiliva che le imprese operanti in convenzione con la Regione avrebbero dovuto adeguarsi alla disciplina *ex* d.lgs. 231/01[529]; più di recente, alla L. 27 maggio 2011, n. 15, della Regione Abruzzo, che ha imposto l'adozione dei modelli organizzativi agli enti dipendenti e strumentali della Regione[530].

Inoltre, l'obbligo è rinvenibile nel *Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana*, che individua tra i requisiti necessari per ottenere e mantenere la qualifica STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) da parte delle società quotate l'«aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001»[531], e nel documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015

---

[527] Lo segnala N. ABRIANI, *Il modello di prevenzione dei reati nel sistema dei controlli societari*, in *Diritto penale dell'economia*, t. II, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Milano, 2017, p. 2317; ID., *La responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 195 ss.

[528] «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009».

[529] «Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», pubblicato in BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008.

[530] Pubblicata in BURA 8 giugno 2011, n. 35 Speciale ed entrata in vigore il 9 giugno 2011.

[531] Art. 2.2.3, co. 3, lett l), in *borsaitaliana.it*, nella versione in vigore dal 23 settembre 2019.

(rubricato «Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze»)[532], che obbliga le società in cui il MEF detiene partecipazioni di minoranza a dotarsi del modello organizzativo.

Anche in giurisprudenza è rinvenibile qualche traccia nel senso della doverosità[533].

Notevole impulso a tale tendenza è stata offerta, ad ogni modo, dalla normativa in tema di sicurezza sul lavoro. L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), infatti, stabilisce che il MOG «deve essere adottato ed efficacemente attuato», e congegnato in modo tale da soddisfare una serie di requisiti specificamente elencati[534]. Inoltre, il secondo comma fa espresso riferimento alla «tracciabilità» delle procedure

[532] Facilmente reperibile all'indirizzo *www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Direttiva_23_3_definitiva.pdf*.

[533] Cfr. Trib. Milano, Sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 1265, con nota di L. TROYER, A. INGRASSIA, *Vi è una posizione di garanzia in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza? Spunti di riflessione*, secondo cui «per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo [...] risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo».

[534] Rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; attività di sorveglianza sanitaria; attività di informazione e formazione dei lavoratori; attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Per una indagine strutturale del modello organizzativo previsto dal TUSL, si rimanda a L. GOLZIO, A. MONTEFUSCO, *Modelli di organizzazione e gestione*, in *Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2008, p. 391.

preventive attraverso «idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività» elencate[535].

Da ultimo, ma solo per la prima fase applicativa, vi è la previsione di un criterio di idoneità *ex lege*: «i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti» (co. 5)[536].

Anche in tale frangente, tuttavia, se parte della dottrina ha aderito alla *littera legis*, optando per l'obbligatorietà dell'adozione[537], la corrente maggioritaria segnala la scarsa prescrittività della norma, anche alla luce delle carenze sul lato sanzionatorio[538].

Pur non aderendo all'idea dell'obbligatorietà del modello, si può senza dubbio sostenere che la tendenza alla specificazione dei requisiti per via normativa si sostanzi in un invito alle imprese ad adottare il congegno preventivo. Questa finalità viene perseguita anche attraverso una limitazione della discrezionalità valutativa giudiziale, che riduce le *chances* di rimprovero per quelle imprese che si siano adeguate alla normativa.

---

[535] Secondo alcuni, solo questa sarebbe una disposizione realmente innovativa: v. R. LOTTINI, *I modelli di organizzazione e gestione*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta-D. Micheletti, Milano, 2010, p. 171; G. D'ALESSANDRO, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo (artt. 30-300, d.lgs. n. 81/2008)*, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di G. Natullo, Torino, 2015, p. 319.

[536] La presunzione, secondo la dottrina, è comunque superabile dalla valutazione giudiziale: cfr. F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, p. 94; G. MAGLIOCCA, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo*, cit., p. 56 s.

[537] Così S. BARTOLOMUCCI, *La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 TU sicurezza sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, p. 160 ss.

[538] Cfr. P. IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm soc. enti*, 2008, 2, p. 68; A. ROSSI, *La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi*, in AA.VV., *Responsabilità penali e rischio nelle attività mediche e di impresa. Un dialogo con la giurisprudenza*, a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, p. 431.

Ultima tappa della specificazione attraverso la legge delle caratteristiche dei modelli si ha proprio in materia consumeristica, con lo schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari»[539] del 14 ottobre 2015 elaborato dalla Commissione «Caselli»[540].

Il profondo intervento normativo non è casuale, ma si collega all'aumento esponenziale dei crimini nel settore di riferimento, plasticamente rappresentato nei vari Rapporti Agromafie[541]. Da tali studi emerge chiaramente il ruolo centrale delle imprese, anche a livello transnazionale, e le difficoltà a controllare la filiera, tanto nel senso di una corretta gestione, tanto da infiltrazioni della criminalità organizzata. Una difficoltà che si palesa anche sul versante investigativo, data la complessità degli illeciti in questione[542]. Dal punto di vista del consumatore, la

[539] L'articolato definitivo è consultabile al sito *www.penalecontemporaneo.it/upload/1445592504Articolato%20Definitivo%20Commissione%20Caselli.pdf*. Per un commento a tutto campo, v. M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 1, p. 4 ss.; C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont. online*, 2 novembre 2015; ID., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 1, p. 47 ss.; S. MASINI, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015; S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1343 ss.; D. FONDAROLI, U. POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale e della responsabilità d'impresa*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 2, p. 9 ss.; L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, p. 265 ss.; volendo F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. online*, 2017, 1.

[540] La «Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare» venne istituita dal Ministero della Giustizia, con decreto del 20 aprile 2015, presso il proprio Ufficio Legislativo.

[541] I Rapporti sono finora sei e vengono elaborati da Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare.

[542] Sul punto A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 2, p. 369 ss. L'Autore evidenzia che siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno «criminologico» e

contraffazione alimentare è difficilmente percepibile (e di conseguenza non denunciabile), e spesso, come si diceva all'inizio del capitolo, gli effetti dannosi non sono immediati, ma di lunga durata[543]: detto diversamente, «tante sostanze "non allarmanti" si sommano in maniera allarmante»[544].

Secondo le Linee Guida, la normativa opera in duplice direzione: «da un lato, la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela di beni giuridici di riferimento, che richiedono l'anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione anticipata e preventiva; dall'altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico, così da aprire la strada a risposte effettive e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività»[545].

La disciplina Caselli ha almeno due aspetti di interesse: l'ampio spettro delle potenziali vittime, rappresentate da ciascuna persona, ma anche dalle generazioni future; i destinatari delle sanzioni, che «sono fondamentalmente le imprese del comparto alimentare e gli operatori del settore», e quindi «reati apparentemente comuni, ma nella sostanza reati propri»[546].

Senza poter dedicare spazio alla nuova architettura dei reati in materia agroalimentare, che, in breve, si sostanzia nella modificazione delle

---

gli illeciti che lo riguardano hanno i seguenti tratti distintivi: sono reati di criminalità economica comune; sono reiterati (o ad offensività seriale); sono invisibili (o a vittima muta).

[543] A. NATALINI, *op. ult. cit.*, p. 373 ss.; S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto*, cit., p. 1344.

[544] U. BECK, *La società del rischio*, cit., p. 34 s.

[545] *Linee guida per lo schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari»*, p. 2 s., consultabili al sito *www.penalecontemporaneo.it/upload/1445592533Linee%20Guida%20Definitivo%20%20Commissione%20Caselli.pdf*.

[546] M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione*, cit., p. 6.

fattispecie alla luce del principio di offensività[547], nell'inserimento di nuovi illeciti penali e amministrativi (con conseguente *restyling* del catalogo dei reati presupposto[548]) e nella previsione di importanti meccanismi premiali, rilevanza primaria assumono le disposizioni in tema di «231».

Come indicato nella Linee Guida, vi sono tre direzioni di azione riguardo la responsabilità degli enti: «estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, da parte dell'autorità di polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione»[549].

Prendendo spunto proprio dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro[550], il disegno di legge prevede uno specifico modello organizzativo per le imprese del settore agroalimentare[551], introducendo un articolo 6 *bis*, rubricato «Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare»[552].

---

[547] Operazione necessaria per contrastare il fenomeno giurisprudenziale della «*contravvenzionalizzazione dei delitti*», ossia della sanzione «a titolo di disastro fatti di spessore contravvenzionale», derivato dal silenzio del legislatore: così M. DONINI, *op. ult. cit.*, p. 7.

[548] Come già anticipato, si prevede l'inserimento di un art. 25-*bis*.2 dedicato in via esclusiva alle frodi in commercio dei prodotti alimentari e di un art. 25-*bis*.3, relativo ai delitti contro la salute pubblica, non compresi nel raggio applicativo 231.

[549] *Linee guida*, cit., p. 18.

[550] *Linee guida*, cit., *ibidem*.

[551] Il modello si aggiunge alle già numerose fonti di autodisciplina che governano la materia alimentare, quali il sistema H.A.C.C.P. o i «manuali di corretta prassi igienica»: più in dettaglio si consulti D. CASTRONUOVO, *Responsabilità da prodotto e struttura del fatto colposo*, cit., p. 324 ss.

[552] Nella stesura sono criticabili due aspetti: il primo è dato dalla formula d'apertura («nei casi di cui al precedente articolo»), che riduce l'applicabilità della disciplina ai reati degli apicali; la seconda è rappresentata dalla mancata indicazione dei reati rispetto ai quali agisce il modello organizzativo. Su tali questioni si sofferma ampiamente V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, p. 300 ss.

In primo luogo, il modello agroalimentare deve essere strutturato in modo tale da rispondere a determinati obblighi, debitamente elencati[553] e derivanti da norme interne e sovranazionali[554]: ricompare la formulazione in termini di doverosità, per la cui esegesi si richiama quanto detto in precedenza.

In secondo luogo, si prevede un *minimum* contenutistico obbligatorio, variabile in base alla natura e alle dimensioni aziendali e al tipo di attività svolta (idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte nel MOG; separazione delle funzioni in modo tale da garantire le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica; valutazione, gestione e controllo del rischio, ed adeguato sistema disciplinare; idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione e sull'adeguamento del modello; da ultimo viene indicato che l'adeguamento va posto in essere quando «siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico»). A supporto dell'approntamento delle cautele si segnala la puntualizzazione, nelle fattispecie di reato, di tutte le condotte che

[553] Rispetto degli *standard* relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti; attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto; attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera; procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti; attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

[554] In particolare, il riferimento è al Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 («Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare»). Per una rapida ricostruzione cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., p. 313 ss.

sostanziano la filiera agro-alimentare (produzione, importazione, esportazione, spedizione, trasformazione, detenzione per il commercio, commercializzazione, somministrazione o distribuzione), rispetto alle quali si predisporranno specifici meccanismi preventivi[555].

In terzo luogo, si opera una distinzione della figura di vigilanza in base alle dimensioni aziendali: se l'impresa è piccolo-media (secondo quanto stabilito dall'art. 5, l. 11 novembre 2011, n. 180) allora l'OdV può essere monocratico, purché competente nel settore di riferimento e nel possesso di piena autonomia d'azione, e va individuato in un elenco nazionale appositamente istituito presso le Camere di Commercio con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; se l'impresa è piccola (meno di dieci dipendenti e volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro) la funzione di OdV può essere svolta direttamente dal titolare, a patto che «abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge». La differenziazione appare utile, considerando che in Italia la compagine aziendale è rappresentata maggiormente da piccole-medie imprese, che a fatica sopportano il peso della *compliance*[556].

Ad opportuno completamento della disciplina di autogestione, la riforma inserisce una norma sulla delega di funzioni che, per requisiti e possibilità di subdelega, ricalca l'art. 16 d.lgs. 81/2008[557].

---

[555] Cfr. A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, cit., p. 143.

[556] F. D'ALESSANDRO, *Rischio e responsabilità amministrativa degli enti*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, a cura di G. De Francesco-G. Morgante, Torino, 2017, p. 96 ss.

[557] In tema, v. C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., p. 55 ss. La previsione di una delega «certificata» risolverebbe il contrasto giurisprudenziale sulla necessità di una delega in forma scritta: in senso contrario, cfr. Cass., Sez. III, 3 novembre

Questo modo di legiferare, seppur non sgombra il campo dai dubbi relativi all'efficacia orientativa dei criteri prescritti, ha il pregio di specificare gli obblighi di contenuto del modello organizzativo settoriale, limitando, di conseguenza, la discrezionalità del giudice. Tale restrizione valutativa si ha tanto in punto di idoneità del modello quanto in punto di efficace attuazione[558].

Il «prototipo di eteronormazione»[559] del settore agroalimentare, sintomo recente della tendenza alla specificazione contenutistica, condurrà l'organo giudicante a dar maggiormente credito alla volontà di prevenzione dell'impresa, non più guidata – esclusivamente – dalla *soft law*.

La precisazione dei doveri di vigilanza potrebbe, d'altro canto, produrre un aumento delle spese aziendali e della burocrazia interna, che, tuttavia, verrebbero controbilanciate dai notevoli effetti positivi dell'adozione del modello (sia sotto il profilo processuale, ma anche dal punto di vista reputazionale)[560].

Si segnala, infine, una innovativa configurazione dell'apparato contravvenzionale, tanto sotto il profilo della costruzione dell'illecito, quanto rispetto al modello del *carrot-stick*.

La prima novità è data dallo scorporamento nell'apparato *extra codicem* della contravvenzione dal punto di vista dell'elemento soggettivo: non più una fattispecie che contiene indistintamente dolo e colpa, ma illeciti

---

2015, n. 44335, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 220 ss., con nota di I MARCHI, *Deleghe di funzione, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare*; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 11835, in *Dir. pen. cont. online*, 14 giugno 2013, con nota di F. FERRI, M. MIGLIO, *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti di una catena di supermercati*; in senso favorevole, Cass., Sez. III, 23 febbraio 2011, n. 6872, in *Giust. pen.*, 2011, II, c. 463, con nota di A. PALMA, *Divieto di pesca del novellame: principio di fedeltà comunitaria* versus *principio di legalità*.

[558] C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma*, cit., p. 14 s.

[559] C. CUPELLI, *op. ult. cit.*, p. 15.

[560] Nello stesso senso, da intendere quale investimento dell'ente, v. C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma*, cit., p. 15; ID., *La riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., p. 52 ss.

appositamente previsti in base all'intensità della proiezione psicologica. Secondo la dottrina, ci troviamo di fronte ad un «modello sperimentale» vòlto a superare il modello contravvenzionale classico[561].

La seconda riguarda un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica ed alla sicurezza alimentare, e la cui realizzazione dipende da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, che possano essere neutralizzati o rimossi» (artt. 12 *ter* ss.). Un sistema ordito con precise cadenze temporali e sollecitazioni collaborative-riparatorie rivolte al destinatario che può portare alla regolarizzazione dell'attività produttiva e alla chiusura del processo.

Unica nota dolente: il mancato inserimento tra i reati presupposto delle contravvenzioni e dell'art. 5 legge 283 del 1962, fattispecie delittuosa di stampo preventivo, che indurrebbe sicuramente l'ente ad una maggior auto-regolazione[562].

4.3. (*segue*): l'organismo di vigilanza, una figura dai contorni imprecisati

Se i modelli organizzativi, così come disciplinati dalla normativa in esame, si caratterizzano per la loro evanescenza contenutistica, ancor più sfumata è la figura dell'organismo di vigilanza (di séguito OdV)[563].

Com'è noto, il decreto 231 stabilisce l'esenzione dell'ente nel caso di reati commessi dagli apicali se, tra gli altri requisiti, dimostra che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il

---

[561] M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione*, cit., p. 25.

[562] Critico sul punto, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari.* cit., p. 323; secondo M. DONINI, *op. ult. cit.*, p. 29, tale scelta è il «frutto di una dimenticanza».

[563] Ciò dipenderebbe dalla possibilità di modulare l'OdV in base alle caratteristiche aziendali: cfr. C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo»* ex *d.lg. n. 231/2001), Parte I*, cit., p. 389.

loro aggiornamento è stato affidato a un *organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*» (art. 6, co. 1, lett. b) e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo (lett. d). Inoltre, si stabilisce che l'ente adotti un adeguato sistema di flussi informativi verso l'OdV (art. 6, co. 2, lett. d). Non si richiede, invece, la presenza della figura di controllo nel caso di reati commessi dai subordinati, anche se, nella prassi applicativa, la vigilanza è estesa anche a tali soggetti[564]. Si precisa, infine, che negli enti di piccole dimensioni la carica di OdV può essere ricoperta dall'organo dirigente (co. 4) e che lo stesso ruolo, nelle società di capitali, può essere svolto dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione (co. 4-*bis*)[565].

Dalla *littera legis* emerge che alla figura di vigilanza non è attribuibile alcun compito gestorio, proprio al fine di garantire l'autonomia ed imparzialità dell'operato.

Lo scarno quadro regolatore del nuovo organo di controllo ha sollevato numerose domande sulla sua nomina, composizione e sull'estensione dei propri poteri.

Innanzitutto, l'OdV va ad aggiungersi ai molteplici soggetti «controllori» appartenenti alla compagine aziendale[566]. La dottrina è largamente concorde nel ritenere necessaria la predisposizione *ex novo* dell'OdV, visto che gli altri organi di controllo non possono garantire i requisiti richiesti dalla disciplina[567]. Criticata aspramente, infatti, è stata l'introduzione del

[564] C. PIERGALLINI, *ibidem*.

[565] Comma aggiunto dall'art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183.

[566] Sul punto, P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali*, cit., p. 58 s., che così riassume i livelli di controllo interni: controllo strategico, controllo direzionale, controllo dei rischi, controllo operativo, controllo di legittimità, *internal auditing*. A questi vanno aggiunti i controlli esterni, quali il collegio sindacale e le società di revisione.

[567] Così, tra gli altri, A. BERNASCONI, *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, cit., p. 81 s.; D. GALLETTI, *I modelli organizzativi nel d.lgs. 231/2001: le implicazioni per la* corporate governance, in *Giur. comm.*, 2006, 1, p. 133 ss.; A. FIORELLA,

menzionato art. 4-*bis*, il quale, per le società di capitali, permette l'attribuzione della vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione[568]. Anche lo stesso comma 4, d'altra parte, è stato sottoposto a giudizio negativo, pur se riferito ad enti di piccole dimensioni[569].

Parte della dottrina ritiene che l'OdV debba essere un soggetto interno all'azienda, purché competente ed autonomo: tale scelta si giustifica sulla base dell'ampia conoscenza che un intraneo avrebbe rispetto alla complessità aziendale[570]. Altri fanno leva sulla dizione della norma, che stabilisce l'attribuzione della funzione di vigilanza ad un organo «dell'ente»[571]. Secondo altra posizione, la composizione dovrebbe essere

---

voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p. 5105 s.

Nell'ordinamento spagnolo, ad es., la *Fiscalía General* ha equiparato la figura dell'OdV a quella del *compliance officer*: si legge nella *Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015*, in *boe.es*, al § 5.4, che «la norma se está refiriendo a un órgano de cumplimiento (oficial de cumplimiento o *compliance officer*)». Sul punto si v. L. LUPÁRIA, G. VACIAGO, *Modelli organizzativi*, compliance *aziendale e vigilanza 231: un quadro d'insieme*, in Compliance *231. Modelli organizzativi e OdV*, cit., p. 9 s.

[568] Ad esempio, il collegio sindacale non opera in maniera continuativa e agisce su aree a rischio reato, il che ne impedisce la collocazione in posizione di controllo. Per tutti, C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo»* ex *d.lg. n. 231/2001), Parte I*, cit., p. 390 s. In senso contrario, cfr. P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali*, cit., p. 60 ss., il quale ritiene di poter affidare allo staff di *internal auditing* la nuova funzione nei casi di imprese di «media complessità», a patto che lo stesso sia dotato di adeguate risorse e specificamente competente. Nello stesso senso anche P. SFAMENI, *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in AA.VV. *Il nuovo diritto penale delle società*, cit., p. 92 ss.; M. LA ROSA, *Teoria e prassi del controllo «interno» ed «esterno» sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1309.

[569] P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali*, cit., p. 60.

[570] In tal senso, C. DE MAGLIE, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1351 s.; P. BASTIA, *op. ult. cit.*, p. 61 s.

[571] F. STORELLI, *L'illecito amministrativo da reato degli enti nella esperienza giurisprudenziale*, Torino, 2005, p. 37. Anche la *Relazione al decreto*, cit., p. 9, discorre di «struttura che deve essere costituita al suo interno». Secondo C. PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *I nuovi reati societari: diritto e*

mista, sì da dotare di maggior autonomia l'organo tramite innesti esterni, senza rinunciare però alla conoscenza aziendale degli intranei[572]. La giurisprudenza, in tale ottica, ha stabilito che «al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi» e che «appare auspicabile che si tratti di un organismo di vigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità»[573].

La individuazione di soggetti completamente esterni alla compagine aziendale sembrerebbe la soluzione che renda maggiormente effettivi i principi di autonomia ed imparzialità dell'organo, pur soffrendo il limite – di non poco conto – della scarsa conoscenza dell'impresa[574]. Inoltre, la scelta di un soggetto terzo risulterebbe la più onerosa e andrebbe a scontrarsi con la diffidenza delle imprese nei confronti di «corpi estranei»[575].

---

processo, a cura di A. Giarda-S. Seminara, Padova, 2002, p. 93, l'OdV dovrebbe «articolarsi come una *unità di staff*, che fronisce all'impresa un supporto "esterno" al suo flusso di lavoro operativo e che si colloca al di fuori della gerarchia costituita dall'autorità di *line*».

[572] R. RORDORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, cit., p. 86; P. MONTALENTI, *Società per azioni* corporate governance *e mercati finanziari*, Milano, 2011, p. 208, secondo cui l'indipendenza dovrebbe essere caratteristica dell'organo complessivamente inteso e non del singolo membro. Per un'approfondita disamina sulla distinzione tra «paradigma funzionale» (*compliance officer*) e «paradigma istituzionale-societario», si rimanda a V. MONGILLO, *L'Organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 4, p. 83 ss.

[573] G.i.p. Roma, 4 aprile 2003, cit.

[574] Negli stessi termini, G. BURATTI, *D.Lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 1, p. 240, che pur non sottacendo le potenzialità in termini di autonomia del soggetto terzo, ritiene più adatta una figura interna, per le conoscenze che detiene e per la possibilità di «fronteggiare meglio la necessità di effettuare indagini talvolta lunghe e minuziose che il compito richiede». Contro la soluzione dell'OdV esterno, cfr. P. MONTALENTI, *Società per azioni*, cit., p. 208.

[575] V., sul punto, M. LA ROSA, *Teoria e prassi del controllo*, cit., p. 1302.

Sul versante consumeristico, da sottolineare è la novità prevista nel menzionato disegno di legge della Commissione «Caselli», che per le imprese di minori dimensioni limita la discrezionalità di scelta dell'OdV in capo alle aziende. Infatti, nel nuovo articolo 6 *bis* che prevede il modello-tipo del settore agroalimentare, si stabilisce che per le pmi l'organismo di vigilanza, anche (ma non necessariamente) monocratico, debba essere selezionato «nell'àmbito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con provvedimento del Ministero della Sviluppo Economico». Così statuendo, l'impresa che non avesse un intraneo iscritto nell'elenco dovrebbe obbligatoriamente ricorrere ad un soggetto terzo. Tuttavia, è facile ribattere che l'ente potrebbe adeguarsi attraverso l'iscrizione di un proprio membro adeguatamente professionalizzato, evitando così l'azione «disturbante» di una figura aliena.

La limitazione per le imprese «piccole» (aventi meno di dieci dipendenti e volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro) si ha nella competenza richiesta al titolare d'azienda: l'obbligo di frequenza di corsi di formazione in linea con i rischi che il tipo di attività può generare, imporrebbe all'incaricato «inadempiente» di nominare un terzo soggetto.

Da non sottovalutare, inoltre, l'apporto che specifiche professionalità provenienti dalle associazioni dei consumatori potrebbero offrire nel ruolo di prevenzione del rischio-reato: la certificazione dell'associazione attraverso l'iscrizione negli appositi registri andrebbe vista quale sintomo di competenza e comprovata capacità dei membri che ne fanno parte. Ciò detto, la commistione di ruoli che si verrebbe a creare nel caso di contemporanea appartenenza all'associazione e rivestimento di funzione di OdV, imporrebbe al soggetto incaricato di selezionare una delle due posizioni.

Il disegno di legge, infine, differentemente dal micro-codice 231, aiuta l'impresa nella scelta tra composizione collegiale o monocratica dell'organismo di vigilanza.

Da ultimo, qualche rapido cenno ai compiti dell'OdV[576]. Come anticipato, nessun compito di gestione potrebbe essergli affidato, al fine di non ingenerare conflitti di interesse. L'attività dell'organismo è di vigilanza sui modelli, che si declina nel vaglio di effettività e adeguatezza[577]: la prima ha a che fare coi comportamenti aziendali, ossia con la rispondenza tra agire societario e protocolli di comportamento stabiliti nel MOG; la seconda è riferibile alla idoneità a prevenire gli illeciti nelle aree a rischio. Per svolgere tale funzione, l'organismo deve possedere adeguata dotazione organizzativa e finanziaria, con possibilità di effettuare controlli anche a sorpresa.

Di rilievo è poi l'attività dinamica della vigilanza, che si sostanzia nelle proposte di aggiornamento del modello organizzativo, da sottoporre all'approvazione – e conseguente adozione – dell'organo dirigente[578]. I casi di aggiornamento si avranno tanto nel caso di innovazione normativa (classico esempio è l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto) o indicazioni giurisprudenziali, tanto nei casi di cui all'art. 7, co. 4, del decreto, ossia quando «sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività».

---

[576] Su cui, *ex multis*, N. ABRIANI, F. GIUNTA, *L'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 3, p. 191 ss.; R. LOTTINI, *I criteri di imputazione soggettiva: i modelli di organizzazione, l'organismo di vigilanza e la colpevolezza dell'ente*, in *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 2477 ss.; M. IPPOLITO, *I compiti dell'Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e* check list *di controllo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 4, p. 219 ss.

[577] Sulla centralità dell'OdV nella verifica dell'efficace attuazione del modello, si v. M. PAONE, *L'«idoneità» e l'«efficace» attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo*, in *La prova nel processo agli enti*, cit., p. 72 ss.

[578] Cfr. U. LECIS, *L'Organismo di Vigilanza e l'aggiornamento del Modello organizzativo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 4, p. 37.

Si segnala, in conclusione, la funzione di collettore informativo dell'OdV attraverso il sistema dei flussi con la compagine societaria, che debbono essere costanti e periodici[579]. Tali flussi sono tanto in direzione dell'organismo di vigilanza quanto in senso opposto, ovvero in direzione del vertice dell'impresa[580].

5. La prova nel processo *de societate*

Una volta inquadrati gli elementi fondamentali della disciplina *ex* d.lgs. 231/2001 alla luce della tutela del consumatore, attraverso l'indicazione dei reati presupposto afferenti, delle modalità di costruzione dei modelli per determinati settori produttivi, della funzione dell'organismo di vigilanza, l'ultima parte del presente capitolo va inevitabilmente dedicata alla tematica della prova.

I profili probatori diventano centrali nella costruzione della responsabilità *de societate*, poiché suscitano non poche problematiche nel quadro dei referenti costituzionali.

Riprendendo brevemente quando detto in precedenza, duplice è il *quantum* probatorio che si richiede all'accusa nella persecuzione degli illeciti dell'ente: se il fatto è commesso da un apicale, allora vi sarà un'inversione dell'onere della prova, nel senso che sarà l'ente a dover dar prova di determinate circostanze; se il fatto è attribuibile al subordinato, allora i doveri probatori del pm si riespandono (in maniera fisiologica) e basterà, ai fini esimenti, che l'ente, prima della commissione del reato, abbia

[579] Per una distinzione tra flussi periodici e flussi relativi alla verificazione di determinati eventi, v. M. MALAVASI, *La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo* ex *d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 1, p. 86 ss.

[580] Sul punto, C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, p. 394, che così riassume gli obblighi informativi dell'Odv: obbligo di «convogliare, con periodica regolarità, *report* sull'attività svolta» e di «trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del modello, oppure la necessità di un suo adeguamento, in presenza di un *deficit* di effettività o di modificazioni del tessuto organizzativo aziendale».

adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi[581].

Se invece l'autore non è identificato, l'ente è chiamato a rispondere in via autonoma *ex* art. 8, ma la questione si complica ulteriormente: infatti, non improbabile è il rischio che la pubblica accusa, invece di optare per il proscioglimento[582], introduca elementi indiziari che individuino nell'area degli apicali l'autore del reato presupposto, sì da gravare l'ente dei pesanti oneri probatori (tra i quali spicca la dimostrazione dell'elusione fraudolenta del modello da parte di un soggetto inidentificato)[583].

Ecco che la indicata strutturazione dei meccanismi processuali ci induce a domandarci se, effettivamente, la disciplina 231 sia conforme al principio di presunzione di non colpevolezza *ex* art. 27, co. 2, Cost., intesa tanto quanto regola di trattamento che quale regola di giudizio[584].

---

[581] Come lucidamente indicato, è in tale secondo caso che «il ruolo centrale del modello organizzativo nel sistema probatorio "231" sale prepotentemente alla ribalta»: cfr. C. FIORIO, *Presunzione di non colpevolezza e onere della prova*, in *La prova nel processo agli enti*, cit., p. 146.

[582] Conclusione obbligata in caso di impossibilità di individuare la classe di appartenenza del soggetto agente: così R. FONTI, *Autonomia della responsabilità, limiti al* simultaneus processus *e circolazione probatoria*, in *La prova nel processo agli enti*, cit., p. 225; G. FIDELBO, *Le attribuzioni del giudice penale*, cit., p. 453.

[583] Cfr. A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, cit., p. 47; A. BERNASCONI, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. Presutti, A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., p. 81; ID., *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir., Annali*, II, 2, Milano, 2008, p. 963, che parla di «arma tattica» dell'accusa; C. FIORIO, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 147; P.P. PAULESU, *Responsabilità «penale» degli enti e regole di giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 844, il quale rileva come «un pubblico ministero fornito di elementi a carico deboli nei confronti della persona fisica potrebbe artatamente contestare l'illecito amministrativo all'ente al di fine di ottenere comunque una condanna sul medesimo fatto storico». Come fa notare parte della dottrina, tuttavia, se l'autore non è identificato la prova sulla elusione fraudolenta si «dissolve» in quella dell'efficace attuazione del modello: così V. VALENTINI, *Colpa di organizzazione e misure di* compliance, in *La prova nel processo agli enti*, cit., p. 96 s.

[584] Sul tema, in particolare, G. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979; C. FIORIO, *La presunzione di non colpevolezza*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, cit., p.119 ss. Sulla crisi di tale principio v., di recente, O. MAZZA, *La presunzione di innocenza messa alla prova*, in *Dir. pen. cont. online*, 9 aprile 2019.

Chiaro è che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni processuali relative all'imputato *ex* art. 35 del decreto impone il rispetto della presunzione d'innocenza anche nei riguardi dell'ente[585]. Le stesse conclusioni si ricavano dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo[586] e della Corte di Giustizia dell'Unione europea[587].

Ad ogni modo, la formulazione dell'art. 6 del decreto parrebbe dar vita a una presunzione di colpevolezza dell'ente nel caso di reato commesso dagli apici, peraltro difficilmente superabile[588]. La prova posta in capo all'ente è configurata «ad imbuto», su due livelli «ben distinti, forzatamente inseriti in

---

[585] E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa*, cit., p. 333; H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 56 s.

[586] Corte EDU, 17 giugno 2008, Synnelius & Edsbergs Taxi AB v. Sweden, § 1, in *echr.coe.int*; Corte EDU, 3 marzo 2000, Haralambidis, Y. Haralambidis-Liberpa SA & Liberpa Ltd. v. Greece, § 4, *ivi*.

[587] CGUE, Sez. VI, 8 luglio 1999, C-235/92 P, Montecatini S.p.A., § 176, in *eur-lex.europa.eu*; CGUE, Sez. VI, 8 luglio 1999, C-199/92 P, Hüls AG, § 149, *ivi*. Non si può affermare lo stesso a livello di legislazione dell'Unione europea, poiché, leggendo la Direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, il legislatore europeo sembra arretrare il livello di garanzie raggiunte: il considerando 13 afferma che «la Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche»; il considerando 14 sancisce che «allo stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito nazionale e di Unione, appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche», evidenziando tuttavia come, seppur la direttiva non si applichi agli enti, venga «fatta salva l'applicazione alle persone giuridiche della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia». Per un commento alla Direttiva si rinvia a J. DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1837 ss.

[588] Cfr. P. FERRUA, *Le anomalie del regime probatorio nel processo penale contro gli enti: onere della prova e incompatibilità a testimoniare*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1846; S. CHIMICHI, *Il processo penale a carico degli enti: il* quantum *della prova della colpa di organizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 617 ss. Come rileva E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa*, cit., p. 323, «lo spazio lasciato all'operatività della colpa è così evanescente da far apparire il programmatico ossequio all'art. 27 Cost. una mera finzione».

unico contesto»[589]: in primo luogo, l'ente dovrà provare l'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato la vigilanza del modello ad un organismo autonomo e indipendente (lett. a e b); in secondo luogo, dovrà dimostrare che l'organismo abbia vigilato in maniera effettiva e che non vi sia stata elusione fraudolenta dei modelli da parte dell'apicale (lett. c e d).

In altre parole, la prima cosa che dovrà fare l'ente – che risulta la più agevole – è dimostrare l'adozione di un modello effettivo e la nomina di un OdV con tutti i requisiti indicati in precedenza. Tuttavia, tale prova non basta. L'ente dovrà procedere nel dimostrare il corretto operato dell'OdV e, una volta provato anche questo requisito, dovrà ancora fornire l'evidenza dell'elusione fraudolenta, che rappresenta l'ostacolo più arduo da superare.

Potrebbe risultare, dunque, che l'ente si sia auto-gestito in maniera esauriente, allestendo tutte le cautele necessarie, senza che possa, tuttavia, usufruire dell'esimente. Infatti, la società dovrà convincere il giudice della condotta fraudolenta dell'apicale, poiché il semplice fatto di instillare un dubbio sul comportamento di quest'ultimo condurrà ancora una volta alla condanna[590]. In sostanza, non sembra potersi dire che l'esenzione da responsabilità segua ad un comportamento incolpevole dell'ente, ma alla comprovata presenza di un elemento imprevedibile, l'elusione fraudolenta, che spezza il nesso di causalità[591].

---

[589] E. AMODIO, *ibidem.*

[590] In tema, E. AMODIO, *op. ult. cit.*, p. 324, il quale sottolinea come «il criterio desunto da questa ricostruzione sia quello tipico della responsabilità oggettiva», analogamente a quanto avviene per taluni modelli civilistici (artt. 2049 ss.). V. anche, L. CAMALDO, *Il giudizio e le prove*, in *Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. Canzio-L.D. Cerqua-L.Lupária, 2ª ed., Padova, 2016, p. 1126.

[591] In pratica, «una circostanza equiparabile al caso fortuito o alla forza maggiore»: cfr. E. AMODIO, *op. ult. cit.*, p. 324.

Ora, se è pur vero che nella fisiologica distribuzione degli *onera probandi*[592] l'imputato completamente inerte assume il rischio di tale comportamento processuale[593], l'attribuzione di questa «sorta di onere materiale»[594] in capo all'accusato si ingigantisce notevolmente nella disciplina 231, fino a far dubitare della correttezza costituzionale del dettato normativo[595].

L'accusa, infatti, si limita a provare la commissione di un reato presupposto, l'interesse o il vantaggio che ne deriva all'ente, l'attribuibilità del fatto a un intraneo (peraltro non necessariamente individuabile) e il relativo grado di colpa organizzativa[596]. Gli elementi indicati sono fatti costitutivi della responsabilità dell'ente, che in ogni caso non possono essere convertiti in fatti impeditivi, poiché, com'è stato ben evidenziato, «convertire il fatto costitutivo della colpevolezza nel fatto impeditivo dell'innocenza è una plateale violazione del principio contenuto nell'art. 27 comma 2 Cost.»[597].

Ed è su questo punto che la dottrina si è divisa, con riferimento al reato commesso dall'apicale. Da una parte vi è chi ha rilevato un *quantum* probatorio in capo all'ente imputato incompatibile col dettato costituzionale[598]. Infatti, è la difesa che dovrà provare l'assenza di colpa[599],

---

[592] Su cui, per tutti, A. GAITO, *Onere della prova e processo penale. Prospettive di indagine*, in *Giust. pen.*, 1975, III, c. 513 ss.

[593] Così C. QUAGLIERINI, *In tema di onere della prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1260.

[594] H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 84.

[595] G. RANALDI, *L'accertamento della responsabilità penale*, cit., p. 566 ss.

[596] C. FIORIO, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 153 s. Sulle confusioni giurisprudenziali tra oneri probatori dell'ente e dell'accusa si v. M. PAONE, *Contestazione dell'illecito amministrativo: controlli giurisdizionali e oneri motivazionali*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 1089 ss.

[597] P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, 2ª ed., Torino, 2017, p. 328.

[598] Ad es., M. CERESA GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 206; P. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 232 s.

tra l'altro in condizioni difficoltose, come nel caso della prova dell'omessa vigilanza che sarebbe già sottesa alla verificazione del reato presupposto[600].

Per arginare una tale inammissibile deriva vi è chi ha proposto una rilettura in senso costituzionale dell'art. 6, così riassunta: «l'ente non risponde qualora decida di (e riesca a) produrre una prova sufficiente ad instillare nel giudice un dubbio ragionevole almeno in ordine alla insussistenza dei fatti costitutivi, cioè dia conto dell'esigenza di un modello idoneo (lett. a) e della presenza di un organismo di vigilanza, il cui operato di controllo non sia stato omesso o insufficiente (lett. b e c)»[601].

D'altronde è la stessa Cassazione, nella massima composizione, a fugare i dubbi di legittimità costituzionale del dosaggio probatorio 231: «nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria»[602].

Tale soluzione, a ben vedere, mira più a «salvare il salvabile» che non a dipanare i dubbi sulla carica anti-garantista che caratterizza la norma in esame[603].

---

[599] M. CERESA GASTALDO, *op. utl. cit.*, p. 205; C. FIORIO, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 147 s.

[600] Cfr., tra gli altri, P. FERRUA, *op. ult. cit.*, p. 232; A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in A. Bassi, T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., p. 620; S. CHIMICI, *Il processo penale a carico degli enti*, cit., p. 617.

[601] Così H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 97.

[602] Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1876 ss., con *Osservazioni* di A. AGNESE.

[603] Tanto che, come attentamente osservato, a fronte di una prova così ardua, «risulterebbe paradossalmente più conveniente non dotarsi di modelli *ante delictum*, rinviando la scelta di organizzarsi al momento di un (pur sempre eventuale) processo per illecito derivante da reato, accedendo alla possibilità di adottare un modello *post-factum* che darebbe all'ente incolpato di evitare le sanzioni interdittive»: lo rileva H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 100, nt. 45. Negli stessi termini C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo*

Davvero critica, d'altro canto, è la dimostrazione dell'elusione fraudolenta del modello da parte dei soggetti in posizione apicale. Innanzitutto, non sono chiari i confini della condotta che, *prima facie*, si connoterebbe per la intensa carica frodatoria. Si intende dire che il comportamento dell'apicale non si riduce a mera violazione del modello, ma a vero e proprio contegno ingannatorio e criminoso[604].

Una parte della dottrina, proponendo una visione differente, al fine di non ridurre la possibilità di prova liberatoria a un mero *flatus vocis*, tende a negare l'autonomia del criterio in esame, concependolo come una «eventualità implicitamente dimostrata con la prova dell'efficace adozione del modello, il quale non può certo garantire anche contro le elusioni fraudolente»[605].

---

nella colpa dell'ente: verso la creazione di una «gabella delicti»*?*, in *Le società*, 2015, p. 1285 ss.

[604] Per tutti, D. PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti*, cit., p. 428: «questa ulteriore restrizione intende circoscrivere l'esonero a situazioni limite, nelle quali il soggetto apicale, che normalmente impersona l'ente, abbia chiaramente agito (sia pure "nell'interesse" o "a vantaggio" dell'ente) non semplicemente in contrasto con le regole, ma in modo da frustrare, con l'inganno, il diligente rispetto delle regole da parte dell'ente nel suo complesso». Ugualmente, in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in *Le società*, 2014, p. 469 ss., con note di C.E. PALIERO, *Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo* de profundis*?*, e V. SALAFIA, *La condizione di non punibilità per responsabilità amministrativa, delle società ed enti, nel recente intervento della Corte di cassazione*: «occorre dunque chiarire che cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Ebbene lo stesso concetto di frode, se pure [...] non deve necessariamente coincidere con gli artifizi e i raggiri di cui all'art. 640 c.p., non può non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola. La *fraus legi facta* di romanistica memoria, ad es., comportava la strumentalizzazione di un negozio formalmente lecito, allo scopo di eludere un divieto di legge. Si tratta, insomma, di una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa». Nello stesso senso cfr. *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana*, cit., ed. febbraio 2004, p. 17.

[605] F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità* ex crimine *degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, p. 9 s. Nello stesso senso M. PELISSERO, *La «nuova» responsabilità amministrativa*, cit., p. 583. In giurisprudenza, cfr. G.i.p. Milano, 17 novembre 2009, cit.

Ad argomentare nel primo senso, in effetti, l'onere dimostrativo dell'ente incolpato si rivelerebbe «ciclopico», poiché dovrebbe provare «sia l'esistenza di concreti comportamenti, diversi dalla condotta delittuosa tipica, specificamente orientati all'elusione del modello organizzativo, sia il nesso di causalità fra la condotta elusiva e la neutralizzazione del presidio cautelare»[606].

Ai fini del *quantum* di prova, la soluzione più adeguata sembrerebbe quella che ritiene sufficiente un onere di allegazione dell'ente tale da instillare un dubbio ragionevole in merito al comportamento fraudolento dell'apice[607]. Anche perché, a ben vedere, dalla dimostrazione di una adeguata auto-organizzazione e del corretto operato dell'OdV, discenderebbe che l'unico modo per aggirare i meccanismi di prevenzione sia quello di attuare in maniera fraudolenta[608].

La configurazione dell'elemento dell'elusione fraudolenta quale causa esimente in veste alleggerita sarebbe, inoltre, compatibile con la formula assolutoria *ex* art. 530, co. 3, c.p.p., seppur non richiamata nell'art. 66 del decreto 231/01[609].

6. L'obbligatorietà dell'azione penale nel processo agli enti

Da ultimo, è di fondamentale importanza capire come si atteggi l'illecito commesso dall'ente rispetto al principio di cui all'art. 112 Cost.. Tale analisi si colloca nella logica, finora adoperata, della valutazione dell'effettività del sistema 231.

---

[606] C.E. PALIERO, *Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza*, cit., p. 476.

[607] Così H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 104; S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 223 ss.

[608] V., sul punto, V. VALENTINI, *Colpa di organizzazione e misure di* compliance, cit., p. 99; A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, cit., p. 41, secondo cui la prova dell'operato fraudolento dell'apice «è nient'altro che la conferma dell'efficacia *in concreto* della "legalità aziendale", che per essere surclassata, nel suo concreto dispiegarsi, deve, per forza, essere artificiosamente *aggirata*».

[609] V. VALENTINI, *op. ult. cit.*, p. 105; ID., *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018, p. 159 s.; H. BELLUTA, *op. ult. cit.*, p. 105 s.

In altre parole: a fronte della presenza di un reato presupposto, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la pubblica accusa è tenuta a promuovere la giurisdizione? Tale domanda diviene centrale, poiché il sistema si mostra inefficiente se non si ricollega ai presupposti di legge la necessità del perseguimento dell'illecito.

Un primo imbarazzo si ricava dalla lettura dell'art. 58 d.lgs. 231/01, secondo cui «se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello».

La sottrazione del momento archiviativo al potere giurisdizionale è frutto non di una svista del legislatore, ma di una scelta consapevole, basata sulla natura amministrativa dell'illecito dell'ente, che giustificherebbe un controllo semplificato[610]. Tuttavia, non pare calzante il parallelo con la legge 689/81, vista la sostanziale diversità degli illeciti in questione e tenuto conto del richiamo alle forme garantite del processo penale[611].

---

[610] Cfr. *Relazione al decreto*, cit., p. 35: «per l'archiviazione si è previsto un procedimento semplificato senza controllo del giudice, sull'esempio di quanto prevede l'art. 18 comma 2 legge 689/1981. Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo, per il quale non sussiste l'esigenza di controllare il corretto esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. È sembrata, pertanto, del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione codicistica. Le esigenze di verifica dell'operato del pubblico ministero in relazione alla contestazione di queste violazioni sono assicurate attraverso un meccanismo meno articolato, che prevede una comunicazione al procuratore generale, il quale può sostituirsi al pubblico ministero e contestare direttamente l'illecito amministrativo».

[611] Lo rileva S. LO RUSSO, *Responsabilità «da reato» delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2531 s.: «delle due l'una, insomma: o il sistema di responsabilità (amministrativa) delle persone giuridiche non è tale da assurgere a sistema degno dalle garanzie del processo penale, ed allora inspiegabile appare la scelta del legislatore di mutuare le forme di quest'ultimo, oppure è vero il contrario, ed allora non è chiaro perché nella circostanza in esame il legislatore abbia voluto abdicare, rinnegare tale opzione, celandosi dietro fumose spiegazioni concettuali che non possono che rinforzare le perplessità formulate in premessa sulla scelta poco coraggiosa ed ambigua operata al momento di caratterizzare la responsabilità degli enti». Cfr. anche, ID., sub *Art. 58*, in *Enti e responsabilità da reato*, cit., p. 654 s.

Varie le reazioni a questo «regime allineato alla discrezionalità tipica dell'azione amministrativa»[612]: da una parte, vi è chi ha intravisto il pericolo di illegittimità costituzionale al di là della natura giuridica dell'illecito *de societate*[613] o finanche un proposito «teso ad indebolire il principio di obbligatorietà dell'azione penale con inevitabili riflessi sullo *status* del pubblico ministero»[614], destinato a propagarsi al rito ordinario; dall'altra, vi è chi ha ritenuto che la scelta sia fondata proprio sulla struttura dell'illecito dell'ente, senza che si aprano «varchi pericolosi verso una gestione arbitraria della azione amministrativa»[615].

A ben vedere, più di una perplessità suscita la disciplina così congegnata. In primo luogo, vengono meno tutti i controlli, salvo quello di tipo gerarchico: non vi è la possibilità di proporre opposizione da parte della persona offesa né quella di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari[616]. In secondo luogo, la discrezionalità (o, secondo alcuni, potere di cestinazione[617]) del p.m. sarebbe così ampia da sfociare nella eventuale scelta su «quale impresa "risparmiare" dal processo penale»[618].

---

[612] Così E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa*, cit., p. 333.

[613] Tra gli altri, A. BERNASCONI, *I profili della fase investigativa e dell'udienza preliminare*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 306; S. LO RUSSO, *Responsabilità «da reato» delle persone giuridiche*, cit., p. 2531.

[614] P. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti*, cit., p. 224 s.

[615] E. AMODIO, *op. ult. cit.*, p. 334. *Contra*, H. BELLUTA, *Le indagini e l'udienza preliminare*, in *Diritto penale delle società*, cit., p. 1027 s., secondo cui dar risalto alla natura extrapenale della responsabilità *de societate* «equivale a sottrarla alla protezione offerta dall'art. 112 Cost., permettendo all'accusa di iscriverla solo laddove ricorrano certe condizioni». Secondo A. GAITO, *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in M. Pisani-A. Molari-V. Perchinunno-P. Corso-O. Dominioni-A. Gaito-G. Spangher, *Manuale di procedura penale*, 8ª ed., Bologna, 2008, p. 678, le preoccupazioni sarebbero «eccessive», sia perché alle scelte arbitrarie del pm dovrebbe «aggiungersi la condotta omissiva del Procuratore Generale», sia perché «l'arbitrarietà dell'inazione nei confronti dell'ente difficilmente sarebbe tollerata dall'imputato persona fisica, che finirebbe con l'essere gravato di conseguenze altrimenti evitabili».

[616] In argomento, v. C. SANTORIELLO, *La procedura di archiviazione nel processo nei confronti degli enti collettivi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 3, p. 141 ss.

[617] G. GARUTI, voce *Responsabilità delle persone giuridiche, II) Profili processuali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 2003, p. 7; E.M. MANCUSO, sub *art. 58*, in *Responsabilità «penale» delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda-E.M. Mancuso-G.

Si condivide, in sostanza, la posizione di chi ritiene un controsenso scomodare tutto il complesso e costoso strumentario della giurisdizione penale per l'accertamento dell'illecito dell'ente, scegliendo al contempo di de-giurisdizionalizzare il controllo sull'inazione della pubblica accusa[619].

La domanda a cui si deve dar risposta ora è la seguente: è operante il principio di obbligatorietà dell'azione penale rispetto all'illecito dell'ente? La dottrina è sostanzialmente unanime nel riconoscere l'obbligo d'azione della pubblica accusa[620].

Tuttavia, la prassi ci restituisce uno scenario deprimente, ove il funzionamento del sistema 231 è completamente rimesso nelle mani del pubblico ministero, che diviene *dominus* della perseguibilità o meno degli illeciti dell'impresa: infatti, basta confrontare i dati sui processi *de societate*

Spangher-G. Varraso, Milano, 2007, p. 440; L. PISTORELLI, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare nel procedimento per l'accertamento della responsabilità degli enti giuridici da reato*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 308 s.; M. BARESI, sub *art. 58*, in *La responsabilità degli enti*, cit., p. 501.

[618] Così G. PAOLOZZI, Vademecum *per gli enti sotto processo*, cit., p. 152, il quale, tuttavia, precisa come «l'eventuale atto arbitrario del p.m. procedente non sarebbe realizzabile senza la connivenza del procuratore generale, il che pare francamente improbabile».

[619] Cfr. S. LO RUSSO, sub *Art. 58*, cit., p. 656. V., in senso contrario, M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, Napoli, 2012, p. 103, la quale sostiene come non sia «affatto pacifico l'assunto secondo cui l'attribuzione al giudice del potere di disporre l'archiviazione costituisca l'unica soluzione normativa idonea a salvaguardare l'obbligatorietà dell'azione penale»; ID., *Le indagini e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, cit., p. 617 ss.; similmente, H. BELLUTA, *Le indagini e l'udienza preliminare*, cit., p. 1032, secondo cui «non sembra possibile disegnare scenari di sicura illegittimità costituzionale dell'art. 58 d.lgs. 231 del 2001 rispetto all'art. 112 Cost., proprio perché trattasi di previsione sovraordinata a fattispecie particolarmente "aperta", il cui diametro può abbracciare soluzioni pratiche anche assai distanti tra loro».

[620] *Ex multis*, A. BERNASCONI, *I profili della fase investigativa*, cit., p. 299; S. LO RUSSO, *Responsabilità «da reato» delle persone giuridiche*, cit., p. 2531; L. PADULA, *L'archiviazione nel procedimento per gli «illeciti amministrativi dipendenti da reato» ascrivibili agli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2800; P. FERRUA, *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1480.

nell'intero Paese per accorgerci che ogni procura agisce in maniera differente, secondo le proprie esigenze e i propri mezzi[621].

La questione è centrale, poiché non ha senso discutere delle criticità della disciplina della responsabilità degli enti se a monte se ne impedisce il funzionamento: il primo dato da tenere in considerazione è rappresentato dalla «sostanziale ineffettività del modello sanzionatorio e preventivo disegnato dal decreto 231 dovuta alla diffusa disapplicazione giudiziale della normativa»[622].

Si prenda come esempio uno dei – a dire il vero esigui – studi statistici sull'applicazione della disciplina *ex* d.lgs. 231/2001, vale a dire il «Bilancio di Responsabilità Sociale» del 2017 pubblicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano[623]. Si legge, nella sezione dedicata alla responsabilità degli enti, che «nel 2015 risultavano iscritti 38 enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 che salivano a 46 (+ 17%) nel corso del 2016. Al termine del 2017 gli enti iscritti risultano 29, in netta diminuzione rispetto ai due anni precedenti (-37% rispetto al 2016 e -23,7% rispetto al 2015)»[624].

E la conclusione è la seguente: «la flessione delle iscrizioni degli enti ha diverse motivazioni che rischiano, complessivamente, di portare al fallimento, a 17 anni dall'entrata in vigore della norma, un istituto importante e decisivo che ha svolto un indubbio ruolo di ammodernamento del sistema delle imprese. Occorre intervenire sulla scelta originaria del

---

[621] Come osserva M. CERESA GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 171, la scelta della pubblica accusa si basa sui «criteri più disparati, variabili da procura a procura, ancorati al tipo preferito di reato presupposto, ora alla disponibilità di risorse degli uffici o alla preparazione in materia dei singoli magistrati, ora addirittura alla convenienza economica, in ragione delle congetturate disponibilità economiche dell'ente». In argomento anche A. MANNA, *Rapporti tra diritto penale sostantivo e processo penale a trent'anni dal Codice Vassalli*, in *Arch. pen. online*, 2019, 3, p. 8 s.; G. GARUTI, *Il processo «penale» agli enti a dieci anni dalla nascita*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 789; F. D'ALESSANDRO, *Rischio e responsabilità amministrativa degli enti*, cit., p. 102 ss.

[622] Così M. CERESA GASTALDO, *Legalità d'impresa e processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci*, in *Dir. pen. cont. online*, 7 giugno 2019.

[623] Rinvenibile al sito *www.procura.milano.giustizia.it/files/brs-procura-mi-2017.pdf*.

[624] *Bilancio di Responsabilità Sociale*, cit., p. 86.

legislatore della responsabilità amministrativa che lascia ampio spazio alla discrezionalità delle iscrizioni, sulle categorie dei cosiddetti reati presupposti (valutare la turbativa d'asta, l'illecito finanziamento, la frode fiscale), ammettere la possibilità di costituzione delle parti civili nei confronti degli enti ed infine prevedere diverse forme di responsabilità in relazione al profilo dimensionale degli enti. Decisiva poi sarebbe la rottura del vincolo di solidarietà tra ente e *management* attraverso l'introduzione di meccanismi di diritto premiale a favore dell'ente che collabora»[625].

I dati appena indicati, inoltre, si riferiscono ad una zona d'Italia in cui vi è una certa reattività al fenomeno del *corporate crime*, che scema completamente in altre aree dello stivale, ove si raggiunge un picco massimo di annotazioni del 10-15%[626].

Su scala nazionale, una indagine relativa agli anni 2014/2015, presenta il seguente scenario: «in fase di indagini e udienza preliminare, a fronte di 887.098 procedimenti iscritti e 889.610 procedimenti definiti a carico di autore noto, si rilevano 900 procedimenti annotati e 713 procedimenti definiti nei confronti di società; in fase dibattimentale, a fronte di 369.068 procedimenti iscritti e 341.925 procedimenti definiti a carico di autore noto, risultano 772 procedimenti annotati e 522 procedimenti definiti nei confronti di aziende»[627].

In sostanza, l'obbligo d'annotazione di cui all'art. 55 del decreto viene ampiamente disatteso e si badi bene, non tanto per la mancata emersione del crimine dell'ente o per i costi processuali, che sarebbero concentrati nella co-gestione del procedimento *de societate* con quello relativo al reato

[625] *Bilancio di Responsabilità Sociale*, cit., *ibidem*.

[626] M. CERESA GASTALDO, *Legalità d'impresa e processo penale*, cit.

[627] V. D'ACQUARONE, R. ROSCINI VITALI, *Esigenze e prospettive di modulazione dell'obbligatorietà dell'azione penale nel procedimento* de societate, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, p. 118.

presupposto, ma proprio per l'idea diffusa nella prassi applicativa di una pubblica accusa slegata da vincoli di iscrizione[628].

Si ha quindi una disciplina complessivamente sbilanciata in difetto ed in eccesso: in difetto, poiché le statistiche dimostrano che sono rari i casi in cui un'impresa venga sottoposta a processo penale; in eccesso, poiché una volta attivata la macchina processuale, sarà altamente complicato per l'ente dimostrare la propria innocenza.

In definitiva, il primo passo da compiere per discutere seriamente di responsabilità «penale» d'impresa sarebbe quello di «ripristinare l'obbligatorietà "dimenticata" dell'azione sanzionatoria, introducendo il controllo del giudice sull'inazione e ribadendo l'assenza di qualsiasi spazio discrezionale al momento dell'avvio delle indagini»[629].

Questo perché è solo la minaccia concreta dell'avvio di un processo penale – fosse anche solo dell'apertura delle indagini – che può spingere l'impresa a dotarsi del modello organizzativo gestionale[630].

Tale circostanza emerge chiaramente da un'indagine condotta abbastanza di recente (aprile 2017), nella quale si evidenzia lo stato di adozione dei modelli organizzativi da parte di un campione ristretto di piccole medie imprese, al fine di vagliare l'approccio alla prevenzione dei fenomeni corruttivi[631].

---

[628] D'altronde, senza alcuna intenzione di scaricare le colpe sulla pubblica accusa, è proprio la Procura di Milano ad individuare nella valutazione discrezionale del pm il *vulnus* all'effettività della disciplina in esame. V. anche M. CERESA GASTALDO, *op. ult. cit.*

[629] In tal senso, con particolare risalto alle criticità relative al rispetto dei principi di legalità, uguaglianza, obbligatorietà dell'azione penale e soggezione del giudice soltanto alla legge, v. M. CERESA GASTALDO, *ibidem*; ID., *Procedura penale delle società*, cit., p. 172 s. Nello stesso senso, cfr. *Annex. Recommendations for national lawmakers and policymakers*, in G. Forti-C. Mazzucato-A. Visconti-S. Giavazzi, *Victims and corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, Milano, 2018, p. 281.

[630] Così M. VIZZARDI, *Una recente indagine su modelli organizzativi 231 e anticorruzione*, in *Dir. pen. cont. online*, 9 maggio 2017.

[631] *Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzione*, aprile 2017, consultabile al sito *www.penalecontemporaneo.it/upload/Indagine231.pdf*.

Rispetto al campione vagliato, tutte le imprese di grandi dimensioni (con oltre 250 dipendenti o con fatturato superiore a 250 milioni di euro) hanno adottato il modello, mentre per le imprese di minori dimensioni, quelle con meno di 10 dipendenti non hanno adottato il modello e quelle con meno di 2 milioni di euro di fatturato si adeguano alla disciplina una volta su sette (ossia il 14 %) (p. 6). Complessivamente risulta non in linea con la disciplina 231 il 64% delle imprese considerate.

Interessante rilevare come la metà delle adozioni dei MOG è compresa nel periodo 2008-2013, ossia a séguito dell'inserimento tra i reati presupposto degli illeciti colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (p. 7).

I risultati dell'indagine menzionata, seppur circoscritta a un numero limitato di imprese, conferma il dato scoraggiante sull'effettività del d.lgs. 231/2001. In questo senso, ben si colloca la disciplina a tutela del consumatore nel settore agroalimentare, che distingue realisticamente gli assetti organizzativi in base alle dimensioni aziendali e impone l'adozione dei modelli (con le riserve già espresse anche in tema di sicurezza sul lavoro). Solo combinando tali fattori organizzativi – magari accelerando sul versante dell'obbligo di adozione del MOG e allargando, per quel che ci riguarda, il catalogo dei reati presupposto ai settori paradigmatici della tutela del consumatore – con una reale operatività del processo penale agli enti si potrà cominciare a discutere seriamente di prevenzione del rischio-reato d'impresa[632].

[632] Non è mancato chi ha proposto, per superare l'indolenza della pubblica accusa e dare effettività alla logica collaborativo-riparativa sottesa ai procedimenti 231, di prevedere una obbligatorietà «temperata» dell'azione penale. In tal senso, V. D'ACQUARONE, R. ROSCINI VITALI, *Esigenze e prospettive di modulazione*, cit., p. 131 ss., secondo cui «il solo mezzo per porre in atto l'ormai improrogabile inversione di rotta è mitigare l'obbligatorietà dell'azione penale nel procedimento *de societate*, matrice del modello retributivo, a favore della discrezionalità vincolata del pubblico ministero, unico viatico per il modello riparativo. Così etica e mondo degli affari inizieranno a interagire, vincendo il disincanto e la diffidenza di chi intravede il rischio che, "contaminato dalle hegeliane "trivialità della morale", il capitalismo finisca col perdere la sua spinta propulsiva" e di chi ritiene

“radicalmente incompatibili i princìpi morali con i meccanismi propri dell’economia di mercato”» (p. 140).

CAPITOLO IV

SISTEMI SANZIONATORI E TECNICHE DI TUTELA DEL CONSUMATORE: RISVOLTI PROCESSUALI

SOMMARIO: 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE; - 2. LA TUTELA ANTICIPATA DEI BENI DEI CONSUMATORI; - 3. RESPONSABILITÀ CIVILE E CONTAMINAZIONI PUBBLICISTICHE; - 4. GIUSTIZIA RIPARATIVA E TUTELA DEI CONSUMATORI.

1. Considerazioni introduttive

Dopo aver offerto una visione «a tutto campo» del rapporto tra tutela dei consumatori e giustizia penale, l'ultimo capitolo del lavoro si occuperà di approfondire come le tecniche sanzionatorie[633] dei vari rami del diritto si integrino e differenzino tra loro, nella più volte richiamata prospettiva della «effettività di tutela», tenendo ben a mente che «in qualsiasi àmbito sanzionatorio la *struttura della responsabilità* rappresenta il terreno d'incontro forse privilegiato fra sistematica e politica del diritto»[634].

Quello che si pretende di indagare è se il processo penale sia la sede adatta per la repressione del crimine d'impresa oppure se lo stesso soffra, al pari del diritto penale sostanziale, di una «crisi da incontenibilità», vale a dire l'incapacità di essere «materialmente in grado di contenere» i fenomeni macrolesivi a danno dei consumatori[635].

Il processo penale, inteso quale momento di «catarsi etica dell'ente», produce, come si è visto, delle «frizioni» a livello di garanzie che non possono in ogni caso tradursi in un «vuoto di paradigmi»[636], nel senso che il procedimento non dovrebbe sfociare nella punizione a tutti i costi e

---

[633] Più in generale, sulla strutturazione della «sanzione», v. N. BOBBIO, voce *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 530 ss.

[634] C.E. PALIERO, *La legge 689 del 1981: prima «codificazione» del diritto penale amministrativo in Italia*, in *Pol. dir.*, 1983, p. 141; ID., *Metodologie* de lege ferenda*: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 517, il quale evidenzia come siano «le *singole sanzioni* (tipologie e modelli strutturali), *non* la pena come "Teoria" – troppo spesso mera ingessatura ideologica di sistemi che addirittura hanno cessato di esistere nella prassi – a risultare il fattore decisivo nella progettazione e, soprattutto, nella realizzazione di *un* sistema penale piuttosto che di *un altro*».

[635] In questo senso, C.E. PALIERO, *L'autunno del patriarca*, cit., p. 1238 s.; C. PIERGALLINI, *La responsabilità del produttore*, cit., p. 1126 ss. Di «crisi da complessità» discorre D. CASTRONUOVO, *Responsabilità da prodotto e struttura del fatto colposo*, cit., p. 303.

[636] Cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 106.

manifestarsi quale «rabbiosa reazione»[637] atta a placare gli animi delle vittime[638].

La disamina, dunque, avrà ad oggetto le tendenze della «scienza della legislazione»[639]: da un lato, si effettuerà la ricognizione delle sanzioni – tanto riferibili alla persona fisica quanto all'ente – a protezione del consumatore e della qualificazione delle suddette alla luce delle indicazioni delle Corti sovranazionali; dall'altro, ci si soffermerà sul corredo garantistico che attiene all'imputato e sugli oneri dimostrativi che caratterizzano i vari campi processuali.

2. La tutela anticipata dei beni dei consumatori

Dalla lettura complessiva del presente lavoro emerge in maniera evidente che la protezione dei consumatori nell'epoca post-moderna debba inevitabilmente essere anticipata rispetto alla produzione del danno[640]. Chiarita l'importanza degli interessi afferenti ai consumatori, va da sé che le attività imprenditoriali «incontrino la soglia dell'illecito anche *prima* – o,

---

[637] F. BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 28.

[638] «La vera efficienza processuale è tale solo se ingloba anche l'efficienza nel riconoscimento e nello sviluppo delle garanzie processuali»: così M. CHIAVARIO, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1516. V. anche D. PETRINI, *Le prospettive dell'avvocato nell'approccio delle vittime di* corporate violence, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1070, secondo cui «nessuno può sostenere che, in questa o in qualsiasi altra vicenda, possa tollerarsi una qualche *flessibilità* dei diritti fondamentali del cittadino (dell'imputato) dovuta alla peculiarità (cioè alla rilevanza) delle esigenze di tutela coinvolte, nonché alla particolare situazione di debolezza della vittima».

[639] E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 589 ss.

[640] V. VALENTINI, *Diritto penale intertemporale*, cit., 2012, p. 9: «il diritto penale moderno e della prevenzione, insomma, *guarda a vittime "in potenza"*, in quanto reprime pericoli *prima che qualcuno* patisca danni concreti». Rileva come il pericolo e non il danno sia attualmente «il modello penalistico dominante» M. DONINI, Compliance, *negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, cit., p. 584; ID., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., p. 201 ss.

comunque, in momenti e con presupposti diversi – rispetto al "fatto di aggressione (colposa) ad un diritto soggettivo individuale"»[641].

Questo avviene tanto per il *corporate crime*, nella logica del *carrot-stick*, quanto per le fattispecie dedicate alla persona fisica, sia nella legislazione codicistica che in quella *extra codicem*: infatti, i reati «sono formulati con la tecnica del pericolo perché presentano al contempo alcuni dei [...] requisiti che ne rendono opportuno l'impiego», come l'essere posti a tutela di «interessi fondamentali e tradizionali come la salute e l'incolumità, intesi però come beni superindividuali in quanto riferiti ad una collettività indeterminata anziché al singolo consumatore», oppure a protezione «contro nuove forme di aggressione, quale è ad esempio l'inosservanza di regole precauzionali di sicurezza, buona produzione e di corretta conservazione»[642].

In questo senso, tanto lo sviluppo dei sistemi produttivi e l'incessante espansione tecnologica quanto gli obblighi di stampo solidaristico che lo Stato si è impegnato ad assolvere si sono tradotti nella tutela anticipata alla soglia del pericolo di determinati beni giuridici di fondamentale rilevanza[643]. Ora, se i reati di pericolo «concreto» non pongono particolari problemi a livello costituzionale, la strutturazione di fattispecie di pericolo «astratto o presunto» ha comportato non pochi dubbi sulla compatibilità coi

---

[641] Così F. SGUBBI, *Tutela penale di «interessi diffusi»*, cit., p. 457. Cfr, tuttavia, C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, secondo cui il diritto penale «non interviene "per tempo" a contenere il rischio, ma "più tardi", quando ormai ci si accinge alla conta delle vittime». Nel senso che «il diritto penale economico non si pone in contrasto con i principi informatori dell'economia di mercato, ma, al contrario, ne costituisce un necessario presidio», si veda C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, cit., p. 19.

[642] A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, p. 63. Sulla fondamentale azione preventiva del diritto penale a tutela degli interessi diffusi dei consumatori cfr. F. SGUBBI, *L'interesse diffuso come oggetto della tutela penale*, cit., p. 578 ss.

[643] In questi termini, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 7ª ed., Bologna, 2014, p. 214. L'importanza di tali beni, quali la salute, produce una necessaria limitazione delle attività economiche: sul punto, G. ALPA, M. BESSONE, *Tutela del consumatore e igiene degli alimenti*, in *Rass. dir. tecnica alimentaz.*, 1983, p. 431.

referenti sovraordinati[644]. Queste fattispecie, com'è noto, si caratterizzano per la tipizzazione di una condotta alla cui realizzazione segue, sulla base di una regola di esperienza e senza bisogno di un accertamento caso per caso del giudice, la messa in pericolo del bene giuridico[645]. Ne discende che, non essendo esclusa l'ipotesi che in taluni casi la massima d'esperienza non funzioni, si corre il pericolo della repressione di condotte che effettivamente non abbiano posto in pericolo il bene giuridico tutelato[646].

Tuttavia, la tecnica legislativa menzionata diviene necessaria per quei particolari settori in cui i beni protetti siano di alto rango e che si connotano per la diffusività dei rischi, dovuti anche alla complessità tecnologica, e per la produzione dell'offesa non istantanea, ma cumulata nel lungo periodo[647]. A questo si aggiunga che «essendo non di rado scientificamente ignoto lo specifico meccanismo che conduce alla verificazione dell'evento dannoso, si evita la *probatio diabolica* dell'attitudine del fatto [...] a provocare una

[644] Dubbi che, secondo la dottrina maggioritaria, sono inconsistenti: *ex multis*, G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 707 s.; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, cit., I, 1977, p. 190 ss.; F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i cosiddetti fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 32 ss. In senso contrario, D. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1996, p. 136; M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, p. 1 ss.

[645] Le scelte legislative non devono essere «irrazionali od arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all'*id quod plerumque accidit*»: cfr., per tutte, Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333, in *Giur. cost.*, 1991, p. 2660.

[646] G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 216.

[647] Sul punto, G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, 1987, p. 67: «la ragione più stringente risiede nella presa d'atto che le società tecnicamente progredite, inclini alla produzione e al consumo di massa, mettono a rischio la vita e la salute dell'uomo in una misura sotto certi aspetti assai maggiore che in passato. Si tratta di fonti di pericolo particolarmente insidiose sia per la loro accentuata diffusività, sia per la difficoltà di disporre di sufficienti mezzi di autodifesa: da qui l'esigenza di un controllo penale anticipato, in grado di neutralizzare già all'origine i rischi della produzione di massa».

effettiva lesione nel caso concreto»[648]. Tra i settori di cui discutiamo rientra sicuramente quello della produzione di massa di beni di consumo[649].

In alcuni casi, le due tecniche di tutela si strutturano in maniera complementare[650], stabilendo una protezione graduale dei beni del consumatore: è il caso, ad esempio, degli artt. 5, l. 283/1962 e 440 c.p., fattispecie di pericolo astratto la prima, reato di pericolo concreto la seconda[651].

Chiaro è che l'anticipazione di tutela tramite fattispecie di pericolo astratto produce delle conseguenze sul versante probatorio, alleggerendo l'organo giudicante dalla verificazione di una reale pericolosità della condotta posta in essere, dei «tormenti della causalità»[652] e della

---

[648] G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 217 s. Nello stesso senso, G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit., p. 49 ss.; D. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, cit., p. 38; ID., *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 505 ss.; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., p. 707. Contrariamente, non ritiene necessario l'utilizzo di reati di pericolo presunto per la tutela della salute dei consumatori D. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, cit., p. 116 s.

[649] A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 67. L'A. propone (p. 69), per non punire la mera disobbedienza, la formulazione di reati c.d. di rischio, cioè a dire «fattispecie articolate nella tipizzazione di forme comportamentali già astrattamente pericolose e nell'inserzione di una clausola negativa del tenore "senza che al momento dell'azione sia da escludere un danno per la vita o l'incolumità di altri"». Condivide tale impostazione G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit., p. 68 s.

[650] C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta*, cit., p. 1031 ss.

[651] L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 4, p. 287.

[652] G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 689. Sulla tendenza degli scienziati (consulenti tecnici) – spesso in mala fede – ad alleggerire la prova della causalità nel processo penale e sulla necessità di un giudice «custode del metodo scientifico», cfr. F. CENTONZE, *Scienza «spazzatura» e scienza «corrotta» nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1239 ss. Nello stesso senso C.E. PALIERO, *Responsabilità per danno da prodotto tra persona fisica ed ente collettivo*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio»*, cit., p. 287, che discorre di una «tecnocrazia del rischio», caratterizzata dalla «forte carica di ambivalenza morale» del lavoro degli scienziati; F. CAPRIOLI, *La scienza «cattiva maestra»: le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3524.

responsabilità penale personale[653]. Ragionando, anzi, nella logica europea[654] del principio di precauzione[655], l'anticipazione scavalca anche la soglia del pericolo presunto[656], flessibilizzando all'estremo le categorie classiche[657], fino a sanzionare comportamenti che non siano caratterizzati, nemmeno in

[653] C. PERINI, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella «società del rischio»*, in *Dir. pen. cont. online*, 30 marzo 2018, p. 9.

[654] A livello testuale cfr.: art. 191, co. 2, TFUE (ove è espressamente stabilito che la politica dell'Unione in materia ambientale «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"»); *Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione*, Bruxelles, 2 febbraio 2000, consultabile al sito *eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN*, e giurisprudenza ivi riportata; con specifico riferimento alla disciplina consumeristica cfr. artt. 7 Reg. CE 178/2002, in materia di alimenti e 107, co. 4-5, cod. cons.

Sulla «matrice europea» della logica precauzionale cfr., per tutti, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 17 ss., 57 ss.; ID., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, cit., p. 1 ss.

[655] Su cui, tra gli studi più recenti, F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013; D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit.

[656] Come osserva D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 48 ss., i reati di pericolo astratto o presunto «conservano una *base etiologica che, benché potenziale, è pur sempre nomologicamente fondata*», sicché gli illeciti derivanti dalla logica precauzionale sono maggiormente assimilabili a quelli di mera disobbedienza o a quelli di violazione di procedure o di provvedimenti amministrativi o di valori di tollerabilità. Nello stesso senso, A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale:* nihil novi sub sole*? Funzioni e limiti del principio di precauzione* de iure condito *e* condendo, in *Dir. pen. cont. online*, 9 maggio 2011, p. 5; G. PIGHI, *La legislazione sugli organismi geneticamente modificati e il principio di precauzione*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., p. 53 ss.

[657] Come evidenzia A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3881, tale operazione serve a «superare i limiti e i difetti di praticabilità probatorio-processuale» del diritto penale d'evento. Si ravvisa un contrasto della logica precauzionale rispetto alle categorie tradizionali in D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 43 ss.; G. FORTI, *«Accesso» alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 192; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, *ivi*, p. 229 ss.; A. ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, cit., p. 565; C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1684 ss., spec. 1696 ss.

astratto, da alcun grado verificato di pericolosità[658]: il concetto di «rischio»[659] diviene «strumento politico-criminale diretto a sopperire all'incapacità del sapere scientifico di controllare e misurare i potenziali di offesa da esso stesso prodotti»[660], coprendo con lo strumento penal-sanzionatorio anche le aree di «buio scientifico»[661]. La logica precauzionale,

[658] G. DE VERO, *op. ult. cit.*, p. 689; C. PERINI, *op. ult. cit.*, p. 15, che, muovendo dalla precauzione, individua una progressione rischio («presunto» e «concreto»)-pericolo-danno; A. GARGANI, *op. ult. cit.*, p. 3884.

[659] Sulle contraddizioni del principio di precauzione, il cui utilizzo spesso produce «rischi sostitutivi» di quelli che si vogliono prevenire, cfr., ampiamente, C.R. SUNSTEIN, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, trad. it. a cura di U. Izzo, Bologna, 2010, *passim*.

[660] A. GARGANI, *op. ult. cit.*, p. 3885.

[661] Per la distinzione tra *incertezza scientifica relativa* (precauzione legittima) e *incertezza scientifica assoluta* (buio scientifico-precauzione illegittima), v. F. DIAMANTI, L. MESSORI, *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla* post-normal science, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio»*, cit., p. 318 ss. Sottolinea C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa*, cit., p. 1693, come «la curvatura verso un paradigma di rischio [...] incrina irrimediabilmente, pregiudicandola, la tipicità del fatto colposo: l'evento, genericamente ri-descritto, viene degradato a mera condizione di punibilità; la condotta, anziché indicare ben precise modalità di contenimento del rischio, involve in una sorta di sperimentazione al buio, nel senso che, bandendo qualsiasi pretesa epistemologica, denota uno sconcertante vuoto sul versante della sua efficacia previsionale e preventiva».

Per una interpretazione del principio di precauzione alla luce del principio di proporzionalità rispetto al rischio potenziale, non fondato su considerazioni meramente ipotetiche, cfr. sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE, Sez. IV, 19 gennaio 2017, n. 282, Queisser Pharma GmbH & Co. KG c. Bundesrepublik Deutschland, C-282/15, § 56-57, in *eur-lex.europa.eu*, in base a cui «un'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute delle sostanze o degli alimenti interessati e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Pertanto, ove risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive». Conformemente CGUE, 28 gennaio 2010, Commissione c. Francia, C-333/08, § 92, in *eur-lex.europa.eu*; CGUE, 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, C-236/01, § 113, *ivi*; CGUE, 11 settembre 2002, Alpharma Inc. c. Consiglio dell'Unione europea, T-70/99, § 156-158, in *curia.europa.eu*; CGUE, 11 settembre 2002, Pfizer Animal Health SA

in altre parole, fa sì che, per ovviare ai vuoti della scienza, il giudice si erga a fabbricatore di regole cautelari previamente indecifrabili[662], sì da palesarsi quale «nuovo radar sociale pronto a cogliere i bisogni di pena provenienti dalla collettività»[663]. Senza contare che, da altro angolo di osservazione, lo stesso giudice, quale destinatario delle argomentazioni delle parti[664], è chiamato a confrontarsi con una costellazione di formulazioni tecnico-scientifiche[665], che non può recepire acriticamente[666] e su cui deve formare,

---

c. Consiglio dell'Unione europea, T-13/99, § 143, *ivi*), sia costante giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655, in *Foro amm.*, 2019, p. 1607, secondo cui «il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo il segnalato percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi-carattere necessario delle misure adottate, presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura»).

662 Come osserva A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 17 s., non più un «consumatore» di regole cautelari, ma un «produttore». Sul momento a partire dal quale le conoscenze specialistiche diventano diffuse e quindi si può fondare un rimprovero per colpa, si rimanda a G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 29 ss.

663 C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa*, cit., p. 1696.

664 R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 463 ss. Sul rapporto tra prova scientifica e diritto di difendersi provando, si v. P. TONINI, *Prova scientifica e contraddittorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1459 ss.

665 Nel processo entrano vari tipi di scienza, come indica F. CAPRIOLI, *La scienza «cattiva maestra»*, cit., p. 3523. Secondo C. PIERGALLINI, Ius sibi imponere, cit., p. 138 ss., siamo al cospetto di un conflitto sociale radicalizzato acuito dalla «professionalizzazione» degli esperti, in cui «gli scienziati al servizio di grandi *corporations* "decantano" la virtù delle nuove tecnologie, i cui rischi vengono ritenuti inesistenti o contenibili», mentre «gli studiosi legati, ad esempio, alle associazioni degli ambientalisti o dei consumatori paventano scenari apocalittici, sollecitando misure precauzionali che, il più delle volte, si risolvono nella richiesta di inibire determinate attività afflitte da un preoccupante livello di incertezza scientifica».

Sui criteri di apprezzamento delle teorie scientifiche nell'àmbito del rapporto di consumo assume fondamentale rilievo la nota pronuncia statunitense *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 113 S. Ct. 2786 (28 giugno 1993), con cui si è superato il rigido orientamento di *Frye v. United States* 54 App. D.C. 46, 293 F. 1013 (1923), in base al quale «the expert opinion based on a scientific technique is inadmissible unless the technique is generally accepted as reliable in the relevant scientific community». Ripercorre l'itinerario americano S. LO RUSSO, *La prova scientifica*, in *La prova penale*, cit., p. 304 ss.; G.

non senza complicazioni, il proprio convincimento[667], dovendo per di più tenere in considerazione l'elemento extragiuridico costituito dalle risultanze del progresso scientifico[668]. Nell'esperienza pratica, invero, la tutela del consumatore – specie in determinati casi quali le contravvenzioni igienico-sanitarie o i delitti contro l'incolumità pubblica – è affidata, tanto in fase di indagini che nella sequenza processuale, «al sapere tecnico del perito ovvero, più semplicemente, rimessa ai laboratori d'analisi»[669], relegando ai margini non solo la verifica del giudice, ma anche il lavoro investigativo del magistrato requirente.

Il principio di precauzione – inevitabilmente – ha trovato applicazione nella giurisprudenza italiana in materia di consumo[670], soprattutto in una logica meramente retorica/rafforzativa[671], ma anche sotto forma di

---

GENNARI, *I criteri di ammissione della prova scientifica nel contesto internazionale*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. Canzio-L. Lupária, Milano, 2018, p. 166 ss. Per un commento al caso *Dabubert* si rinvia a G. PONZANELLI, *Scienza, verità e diritto: il caso Bendectin*, in *Foro it.*, 1994, IV, c. 184 ss.; M. TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 236 ss.

[666] Come evidenziato da G. CANZIO, *La motivazione della sentenza e la prova scientifica* «reasoning by probabilities», in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio»*, cit., p. 340, «il giudice, quale effettivo "*gatekeeper*" del procedimento acquisitivo e valutativo dell'evidenza probatoria, è chiamato a svolgere una difficile e autonoma opera di decostruzione delle assunzioni sottostanti alle proposizioni scientifiche, secondo le peculiari esigenze di giustizia e nell'interesse pratico di risolvere la controversia. Non in veste, quindi, di recettore passivo o di mero consumatore delle conoscenze tecniche e delle leggi scientifiche formulate all'esterno ed entrate nel processo tramite l'opera degli esperti di settore».

[667] Sulla cui evoluzione cfr. M. NOBILI, *Storie d'una illustre formula: il «libero convincimento» negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 71 ss.

[668] G. CANZIO, *La motivazione della sentenza*, cit., p. 345 ss.; ID., *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in *Arch. pen. online*, 2011, 3, p. 1 ss.

[669] A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari*, cit., p. 360.

[670] Per una rassegna giurisprudenziale cfr. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 87 ss., che ne individua quattro differenti usi: funzione di mero rafforzamento retorico; funzione di interpretazione estensiva di fattispecie penali di mera condotta; funzione di estensione dei criteri oggettivi e soggettivi di imputazione dell'evento; funzione di criterio selettivo tra tutela penale e tutela amministrativa.

[671] Cfr., Cass., Sez. un., 4 marzo 2009, n. 9857, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3326, con nota di A. SCARCELLA, *Motivi deducibili nel ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di rigetto*

anticipazione della punibilità[672], tentativo di estensione della stessa[673] e criterio di scelta tra contravvenzione e delitto[674].

---

ex *art. 263, comma 5, c.p.p., ed individuazione del rito camerale applicabile*. Si tratta di una caso di vendita di mini-moto prodotte in Cina con falsa marcatura CE, ove il riferimento al principio di precauzione non ha alcun effetto pratico, se non quello di giustificare l'equiparazione produttore/importatore: «lo scopo principale della normativa in esame è quello di dare concreta attuazione alle direttive comunitarie relative alla sicurezza generale dei prodotti anticipando per quanto possibile la fase di vigilanza in aderenza al principio di precauzione recepito dalla normativa comunitaria nei D.Lgs. in esame. Ed infatti le disposizioni penali citate si rivolgono direttamente alla figura del produttore, cui viene assimilata quella dell'importatore del prodotto nel caso in cui manchi un rappresentante del produttore stesso».

Cass., Sez. III, 24 maggio 2002, n. 20426, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3512. Si tratta del caso della salmonella, in cui il riferimento al principio di precauzione si colloca alla fine di una motivazione in diritto già completa e a mero fine rafforzativo, affermando che «il principio di precauzione impone una strategia seria per gli alimenti basata su tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio, evitando di far ricadere sul consumatore il grado possibile di incertezza scientifica. Questo spiega perché il veterinario sia tenuto a controlli penetranti giornalieri sulle materie prime, sulle norme igieniche, sulle temperature, sul personale, sulle strutture, onde assicurare al prodotto venduto la copertura verso qualsiasi rischio alla salute dei cittadini».

Un mero richiamo alla precauzione, quale principio di riferimento per la valutazione dei rischi, si rinviene in alcune sentenze in tema di OGM: Cass., Sez. III, 17 luglio 2012, n. 28590, in *Foro it.*, 2013, II, c. 141; Cass., Sez. III, 21 maggio 2012, n. 19251, in *Dir. giur. agr.*, 2012, p. 765, con nota di S. MASINI, *Il giudice penale e la gestione del rischio economico nella coltivazione di OGM*; Cass., Sez. III, 22 marzo 2012, n. 11148, *ivi*, 2012, p. 342, con nota di S. MASINI, *Accanimento processuale e accertamento di responsabilità in materia di coltivazione non autorizzata di varietà geneticamente modificata*.

[672] Cfr., Cass., Sez. I, 28 maggio 2007, n. 21021, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1046. La questione riguardava la somministrazione di prodotti farmacologicamente attivi vietati ad animali destinati alla macellazione e al consumo. La difesa contestava il mancato accertamento di un elemento essenziale del reato di cui all'art. 440 c.p., ossia la «reale sussistenza di un pericolo alla salute pubblica, inteso come pericolo "concreto e reale" per la salute di un numero indeterminato di persone», anche alla luce delle carenze scientifiche sulla pericolosità delle sostanze utilizzate. La Corte, ritenendo infondata la censura, così argomentava: «ed invero, anche volendo prescindere dalle esatte valutazioni medico-scientifiche formulate dagli autorevoli consulenti del P.M. [...] – secondo cui, anche in considerazione del principio di massima precauzione [...], che fa obbligo alle autorità interessate di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere sugli interessi economici le esigenze connesse alla protezione della collettività – già il semplice trattamento farmacologico degli animali in assenza di qualsiasi controllo veterinario può comportare seri pericoli per la salute pubblica, specie in caso di somministrazioni di sostanze e farmaci come quelli acquistati dal P. (batagonisti,

Si è anche osservato come l'impresa, in particolar modo se di grandi dimensioni[675], che attivi un processo produttivo potenzialmente pericoloso sia anche la più informata sugli eventuali rischi, data la vicinanza con la fonte di pericolo e la possibilità di investire nella ricerca scientifica. Da ciò

---

cortisonici steroidei, tranquillanti, ormoni) o preparati non registrati come quelli elaborati dal F. su incarico del ricorrente». Evidente la tendenza all'astrazione del pericolo, come sottolineato anche da D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 93.

[673] Cfr., Cass., Sez. III, 1 aprile 2019, n. 14017, in *De jure online*. Nel caso in esame, il pubblico ministero, basandosi su un parere del Consiglio Superiore della Sanità del 10 aprile 2018, in cui si sollecitava il legislatore, alla luce del principio di precauzione, a non consentire la libera vendita di cannabis in qualsiasi forma, ricorreva per cassazione chiedendo che venisse riconosciuta la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 112, co. 2, cod. cons. Il ricorso veniva – giustamente – dichiarato inammissibile poiché il parere aveva mera natura monitoria e non modificava il quadro normativo di riferimento.

Un'interpretazione estensiva si ha ampiamente in materia di rifiuti: sul tema D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 109 ss., e la casistica giurisprudenziale ivi analizzata.

[674] Cfr. Trib. Castrovillari, 16 giugno 2008, n. 297, in *Dir. pen. cont. online*, 16 giugno 2008: «non può non condividersi quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza in ordine al rapporto tra il superamento dei valori soglia ed il pericolo per la pubblica incolumità. Infatti, dall'eventuale superamento, in un dato alimento, dei valori soglia fissati in via cautelativa dalle agenzie regolatorie, in un'ottica di tutela avanzata della salute umana, non discende automaticamente il reale e concreto pericolo per la salute degli ipotetici consumatori di quell'alimento. Il legislatore comunitario e in generale le agenzie regolatorie ispirano la loro azione in materia di tutela avanzata della salute dei consumatori al c.d. principio di precauzione – *prudent avoidance* – che sottende alla regolamentazione del commercio di sostanze alimentari; e pertanto, il "limite soglia" costituisce una indicazione ultraprudenziale circa la quantità di sostanza che può essere presente in un alimento senza che l'assunzione da parte dell'uomo, anche quotidiana e per lungo periodo, possa comportare alcun rischio; pertanto il mero superamento di tale limite non integra il reato di disastro ambientale (e nemmeno quelli di cui agli arti. 439 e 440 c.p.) trovando una tutela anticipata a livello contravvenzionale caratterizzata da contenuti offensivi tipici meno pregnanti [...]. Non è stata accertata, d'altra parte, neppure la destinazione al consumo umano della, invero assai limitata, coltivazione di mais in questione, la quale potrebbe, invece, essere destinata al consumo zootecnico, per il quale vigono più alti limiti di tolleranza quanto agli elementi inquinanti».

Per alcuni casi in cui il principio di precauzione fonda il discrimine tra sanzione amministrativa e sanzione penale, cfr. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 150 ss.

[675] La dimensione aziendale incide sulla capacità di conoscenza: in tema, G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, cit., p. 51 s., che ad ogni modo precisa come la grandezza dell'impresa non determini *standard* di sicurezza differenti (p. 54).

deriva una logica di responsabilizzazione della stessa, anche alla luce dei profitti conseguiti, tale per cui si potrebbero prevedere degli illeciti di varia natura vòlti a sanzionare l'ente nel caso di mancata adeguata informativa alle autorità di controllo (*pre-market screening statute*) in merito ai più recenti risultati scientifici ottenuti[676]. Toccherà, poi, al legislatore stabilire quale sia il rischio accettabile[677], magari prevedendo reati di tipo ingiunzionale[678], evitando così di aggirare il circuito democratico e affidare le scelte «al solitario sapere tecnocratico di nuovi sacerdoti del tempio»[679].

Da altra prospettiva, si è fatto notare che la creazione di reati di pericolo concreto potrebbe derivare «dall'intenzione di scaricare sul giudice le difficoltà, particolarmente accentuate in questo campo della criminalità economica, in ordine all'individuazione della regola d'esperienza da porre a base del giudizio di idoneità causale tra condotte dei produttori ed eventi lesivi nei confronti dei consumatori»[680].

La tutela del consumatore si compone gradualmente su più settori dell'ordinamento, come nel caso paradigmatico del danno da prodotto: nel

---

[676] G. FORTI, *«Accesso» alle informazioni sul rischio e responsabilità*, cit., p. 212 s., che suggerisce la previsione tanto di un illecito civile di portata generale di omesso sviluppo e diffusione di dati significativi necessari per valutare il rischio, tanto di un illecito penale o penale-amministrativo di natura colposa destinato alla *societas*. In senso conforme C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. «flessibilizzazione delle categorie del reato»*, in *Criminalia*, 2012, p. 403; C.E. PALIERO, *Responsabilità per danno da prodotto*, cit., p. 294 s.; C. PIERGALLINI, *La responsabilità del produttore*, cit., p. 1129.

[677] Come evidenziato da F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 57, «non è pensabile che, in un Paese democratico, retto da una Costituzione come la nostra, beni così importanti come l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, messi a rischio proprio dallo sviluppo tecnologico che caratterizza l'attività d'impresa degli ultimi decenni, siano affidati alle valutazioni, ai programmi e ai controlli elaborati dalla singola società, dalla singola impresa». Egualmente, C.E. PALIERO, *Responsabilità per danno da prodotto*, cit., p. 295.

[678] La valutazione precauzionale potrebbe essere affidata a delle agenzie di controllo, alla stregua del modello americano: così F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza*, cit., p. 59 ss.; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni*, cit., p. 247.

[679] F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni*, cit., p. 237.

[680] A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 74.

Codice di consumo, ad esempio, l'art. 112[681], nell'ottica di dare concreta attuazione all'art. 7 della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, il quale richiedeva che le sanzioni dovessero risultare «effettive, proporzionate ed avere efficacia dissuasiva», stabilisce reati propri del produttore e del distributore[682], dosando la sanzione da amministrativa a contravvenzionale, facendo salva l'applicazione di fattispecie di reato più grave. La struttura sanzionatoria penale è quella propria dei c.d. «reati di rischio», derivante dalla logica precauzionale sovraordinata poc'anzi evidenziata[683].

Per quel che attiene agli eventi dannosi, le difficoltà probatorie dovute al *deficit* di conoscenza si traducono in molti casi in una dimostrazione attenuata del collegamento causale: sempre nel caso del danno da prodotto, si è evidenziato come, «"afflitto" dall'impossibilità o dalla difficoltà di reperire leggi capaci di "spiegare" gli eventi dannosi, la giurisprudenza tende a privilegiare l'*autoevidenza dei segni* (l'insorgenza del danno) corroborata dall'*assenza di cause concorrenti*, sì che, per questa via, come è facile intuire, l'*explanandum* finisce per "soppiantare" l'*explanans*, nel senso che la causa tende a "confondersi" con l'effetto»[684].

---

[681] Per un commento cfr. A. CORDIANO, sub *Art. 112*, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di E. Capobianco-L. Mezzasoma-G. Perlingieri, 2ª ed., Napoli, 2018, p. 625 s.; F. CONSULICH, *Tutela del consumatore*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, 2ª ed., a cura di F.C. Palazzo-C.E. Paliero, p. 2981 ss.; G. PIGHI, *Sicurezza generale dei prodotti di consumo*, cit., p. 47 ss.

[682] Più in dettaglio, sulla tecnica della previsione di reati propri per proteggere i consumatori, v. A. MADEO, *op. ult. cit.*, p. 74 ss.

[683] Così L. FOFFANI, *Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., p. 152 s. Secondo F. CONSULICH, *Tutela del consumatore*, cit., p. 2978, solo la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 112 sarebbe inquadrabile tra gli illeciti penali di rischio.

[684] C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 97 s. Per una casistica del danno da prodotto da cui emerge una «deprecabile altalena di assoluzioni e condanne», cfr. A. BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano*, cit., p. 33 ss.

Altro settore paradigmatico in cui la tutela consumeristica si colloca in una fase anticipata è quello delle contraffazioni dei segni distintivi (artt. 473-474[685]), rispetto alle quali non si richiede l'idoneità in concreto del segno contraffatto ad indurre in errore il consumatore, nemmeno a livello potenziale, ma la semplice riproduzione integrale (contraffazione) o parziale (alterazione, in tal caso con riferimento agli «elementi essenziali») del segno originale[686]. Detto altrimenti, non rileva se il consumatore fosse in grado nel caso di specie, in base alle proprie attitudini personali, a schivare l'effetto decettivo: la valutazione è calibrata sul «consumatore medio»[687] ed è

[685] A tali fattispecie è affiancabile, nel settore agroalimentare, l'art. 517 *quater*, c.p. Sul tendenziale allineamento dei reati in esame, anche se non del tutto assimilabili, si rinvia a V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., p. 11 s., 119; A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari*, cit., p. 363, nt. 17; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, p. 1033 ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p. 60 ss. Anche la giurisprudenza ha evidenziato come la fattispecie in questione «non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori [...] ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine»: cfr., Cass., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354, in *De jure online*. V. anche gli artt. 4, co. 49, 49-*bis*, l. 350/2003, art. 16, co. 4, l. 166/2009, i quali, congiuntamente alle altre sanzioni, paiono dar vita a un «sistema punitivo "indefinito"» che conduce, in un modo o nell'altro, all'irrogazione della sanzione: così V. VALENTINI, *Versatilità del diritto penale e certezza della punizione: l'implacabile arsenale «made in Italy» in una recente sentenza della Cassazione*, in *Arch. pen. online*, 2020, 2, che evidenzia anche la violazione dell'art. 521 c.p.p. nel passaggio disinvolto tra le varie tipologie sanzionatorie.

[686] Cfr. Cass., Sez. V, 19 luglio 2018, n. 33900, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, p. 425; Cass., Sez. V, 23 aprile 2015, n. 17108, in *De jure online*. In dottrina, per tutti, A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 442 ss. Si consulti inoltre, più di recente, AA.VV., *Annotazioni in materia di diritto penale industriale: il concetto di contraffazione nel diritto penale vivente*, a cura del Gruppo di studio Diritto penale costituito all'interno del Gruppo Italiano di AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale), rinvenibile in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2020, p. 2 s.

[687] Consolidata giurisprudenza europea ritiene che il «consumatore medio» sia «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto», pur variando il suo livello di attenzione «in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi»: cfr. CGUE, 3 settembre 2009, Aceites del sur-Coosur SA, C-498/07 P, § 74, in *eur-lex.europa.eu*; CGUE, 26 aprile 2007, Travatan, C-412/05 P, § 62, *ivi*; CGUE, 22 giugno 1999, Lloyd, C-342/97, § 26, *ivi*; CGUE, 16 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Racc. pag. I-4657, § 31, *ivi*.

effettuata *ex ante*, così come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale[688].

La struttura delle norme in questione quali reati di pericolo, a tutela di un bene di tipo pubblicistico[689], ovverosia la pubblica fede rappresentata dalla fiducia dei consumatori nei segni distintivi dei prodotti[690], si giustifica

[688] Cfr. Cass., Sez. II, 1 febbraio 2019, n. 5238, in *De jure online*: «la Corte aderisce all'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse)». Propongono una lettura più aderente al principio di *extrema ratio*, che tenga conto delle concrete modalità con cui il segno distintivo è stato effettivamente usato, V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., *passim*, spec. p. 85 ss.; A. ALESSANDRI, *I marchi nei delitti contro la fede pubblica (artt. 473 e 474 c.p.)*, in ID., *Reati in materia economica*, Milano, 2012, p. 499 ss., 509 s.

[689] Bene connotato, a dire il vero, da alto grado di astrattezza, come sottolinea G. COCCO, *Il* falso *bene giuridico della fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 66 ss., e di «nebbiosità», come indica A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale dei segni distintivi*, cit., p. 435.

[690] Non mancano voci – in dissenso rispetto all'idea classica (v., per tutti, G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Milano, 1962, p. 80; in giurisprudenza v. la rassegna di A. ALESSANDRI, *Diritto penale industriale: orientamenti giurisprudenziali negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 1431 ss.) – che collocano tra i beni protetti anche i diritti di proprietà industriale (tesi plurioffensiva *tout court*, sostenuta da A. ROSSI, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da A. Di Amato, vol. IV, *Il diritto penale industriale*, Padova, 1993, p. 139; V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., p. 23, e accolta in Cass., Sez. V, 22 novembre 2005, n. 41756, in *C.E.D. Cass.*, n. 232442; tesi plurioffensiva «necessaria», secondo la quale la lesione al bene pubblicistico deve essere sempre sussistente, caldeggiata da G.L. GATTA, *La fiducia della collettività nel «marchio» e il valore penale del «segno»*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. Bartolini-D. Brunelli-G. Caforio, Napoli, 2014, p. 225; ID., *La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?*, in *Dir. pen. cont. online*, 1 ottobre 2012, p. 5) o solo questi ultimi (ad es., G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del* made in Italy, Padova, 2017, *passim*; ID., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e*

proprio per l'impossibilità, a livello di accertamento processuale, di verificare se effettivamente vi sia stato l'esito ingannatorio nei confronti della parte debole[691].

Nel processo penale il confronto tra marchio originale e marchio contraffatto sarà non di tipo *analitico*, ma *sintetico*, vale a dire che, non avendo il consumatore al momento dell'acquisto a disposizione il bene genuino rispetto al quale operare un raffronto, la sua scelta poggerà sul ricordo del prodotto[692], sicché il giudice sarà guidato da tale dato esperienziale tenendo in considerazione «l'impressione d'insieme» e la «specifica categoria cui il prodotto è destinato»[693]. Lo stesso metro di giudizio sulla confondibilità, non essendo le fattispecie *de quibus* poste a tutela del singolo acquirente, ma dell'intera classe dei consumatori, verrà utilizzato anche per il momento circolatorio del prodotto, fase in cui il bene giuridico pubblicistico può ben essere leso[694].

---

ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, Padova, 2009, p. 84 s.). Escludere il produttore dal novero delle persone offese significa privarlo dei poteri a queste spettabili: in tal caso, le associazioni dei consumatori, quali enti esponenziali, agirebbero a tutela anche dei titolari di privativa industriale. In quest'ultimo senso, G.L. GATTA, *op. ult. cit.*, p. 6.

[691] V. nota precedente.

[692] CGUE, 22 giugno 1999, Lloyd, cit., § 26: «occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria». Come evidenzia A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale dei segni distintivi*, cit., p. 445, il «residuo mnestico» sarà parametrato sulla «*ordinaria attenzione* del pubblico» che tenga conto «della natura e della destinazione del marchio».

[693] Così, tra le pronunce più recenti, Cass., Sez. V, 19 luglio 2018, n. 33900, cit.; Cass., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 9362, in *Cass. pen.*, 2015, in *C.E.D. Cass.*, n. 262841.

[694] La giurisprudenza, in realtà, predilige una valutazione riferita alla fase circolatoria del bene, stabilendo espressamente che «la potenzialità decettiva della condotta deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione»: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 1 agosto 2017, n. 38382, in *De jure online*; Cass., Sez. II, 20 settembre 2012, n. 35972, *ivi*; Cass., Sez. II, 3 agosto 2012, n. 31543, *ivi*; Cass., Sez. II, 8 novembre 2001, n. 39863, in *C.E.D. Cass.*, n. 22023601. Lo ritiene un «espediente incostituzionale» V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., p. 65.

A livello operativo, oltre a un irrobustito strumentario investigativo[695], la prova della contraffazione è sovente fondata su perizie merceologiche dei beni posti sotto sequestro, le quali vengono non di rado sostituite da «succinte relazioni degli uffici antifrode dei licenziatari dei marchi contraffatti»[696] e, in dibattimento, dal mero esame visivo.

L'anticipazione della soglia di tutela con riguardo alla prospettiva «informativa» fa sì che, grazie alla salvaguardia delle scelte dell'acquirente, vengano conseguentemente protetti ulteriori beni giuridici afferenti a quest'ultimo, quali la salute e il patrimonio[697].

In fase ulteriormente anticipata si posiziona la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, co. 49-*bis*, l. 350/2003, che già declinando al singolare il binomio «prodotto-merce» lascia intravvedere la volontà di colpire il mero comportamento scorretto sul mercato, non potendo le condotte decettive raggiungere un'ampia platea di consumatori[698].

Si consideri, da altro punto di vista, che nella disciplina in esame la figura del consumatore non è più esclusivamente rappresentata quale vittima della contraffazione: si riconosce, cioè, il ruolo del «consumatore acquirente

---

[695] Ad esempio, l'art. 14, co. 3, l. 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), ha inserito nel catalogo dei reati per cui è possibile effettuare le intercettazioni una lettera f-*ter*) relativa ai delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-*quater* del codice penale. Oppure l'ipotesi di incidente probatorio di cui all'art. 392, co. 2, c.p.p., relativa a perizie complesse. In argomento L. LUPÁRIA, *Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 5, p. 6 ss.

[696] A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari*, cit., p. 366 ss., il quale sottolinea le maggiori difficoltà probatorie nelle contraffazioni alimentari, dovute alla deperibilità dell'alimento, che richiedono attori processuali (p.g., p.m., giudici) particolarmente qualificati ed esperti, e la centralità, in tale àmbito, della prova documentale acquisita anche all'estero (artt. 234-234 *bis* c.p.p.).

[697] In tal senso, V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, cit., p. 27; ID., Marktradikalismus *addio?*, cit., p. 333 ss.

[698] Sul punto, D. FALCINELLI, *Il mercato economico «segnato» dal mendacio: la difesa penale dei prodotti industriali e la tutela del «made in Italy»*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, cit., p. 248 s.

di merce contraffatta»[699], sia sulla base di una specifica ipotesi di confisca (art. 474-*bis*, co. 3) che colpisce i beni «appartenenti a persona estranea al reato» nel caso in cui questa non riesca a dimostrare «di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza»[700]; sia per mezzo di un illecito amministrativo (art. 1, co. 7, d.l. n. 35 del 2005, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla l. 99/2009), in base al quale «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale»[701].

L'espunzione della clausola di salvaguardia originariamente prevista («Salvo che il fatto costituisca reato»), ha conferito centralità alla sanzione amministrativa da ultimo menzionata, che diviene, alla luce del principio di specialità *ex* art. 9 l. 689/1981 rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 648 e

---

[699] G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi*, cit., p. 127 ss., spec. p. 139, il quale rileva come nel fenomeno del «consumo elettivo del falso» vi sai un «*sinallagma* tra venditore ed acquirente consapevole del falso, integrato – senza frode ma all'opposto sulla base di una piena simmetria informativa – in solo danno dell'esclusivista». Si pensi al fenomeno del consumatore non abbiente che voglia esibire un segno di pregio, pur contraffatto e alla contraffazione grossolana: v., in tema, F. CINGARI, *Beni giuridici e modelli di tutela penale dei segni distintivi nell'epoca industriale. Profili criminologici*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, cit., p. 195; G. COCCO, sub *art. 473*, in *Codice penale commentato*, a cura di M. Ronco-B. Romano, 4ª ed., Torino, 2012, p. 2290.

[700] Si tratta di una *probatio diabolica* che produce un «sostanziale e pressoché inevitabile *automatismo*» della confisca dei beni «la cui provenienza era prevedibile ed il cui acquisto perciò (quantomeno) colpevole»: così, G. MANCA *op. ult. cit.*, p. 147. Critico anche A. GIARDA, *Ridisegnato il perimetro*, cit., p. 1059. L'orientamento più recente della Suprema Corte parla di «onere di allegazione»: cfr. Cass., Sez. un., 17 marzo 2015, n. 11170, in *Dir. pen. cont. online*, con nota di M. RIVERDITI, *Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca* ex *d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito*.

[701] Sebbene ai fini del rimprovero sia sufficiente la colpa, la disposizione mira a colpire prioritariamente coloro che coscientemente acquistano beni contraffatti. In tal senso, G. MANCA, *op. ult. cit.*, p. 133 ss., che intravede nella ridefinizione normativa «uno dei cardini della svolta dalla tutela dell'affidamento dei consumatori alla tutela dell'esclusiva».

712 c.p., archetipo sanzionatorio del consumatore di merci falsificate, così come confermato anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte[702].

Nell'ottica dell'impresa, invece, i reati di contraffazione – come anticipato nel capitolo che precede – si collocano nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità *ex crimine* degli enti (artt. 25-*bis*, 25-*bis*.1, d.lgs. 231/2001)[703]. Le misure di auto-organizzazione, in tali casi, non riguarderanno chiaramente le imprese intrinsecamente criminali, ossia quelle dedite in maniera sistematica alla contraffazione, visto che risulta arduo pensare che un ente si doti di un sistema di *compliance* che ostacoli la propria attività[704].

Egualmente, parrebbe *prima facie* non applicabile il micro-sistema 231 nei casi di attività lecita con riferimento a talune fattispecie (artt. 473, 474, 517 *quater* c.p.) la cui commissione è in genere legata ad imprese illecite[705].

---

[702] Cass., Sez. un., 8 giugno 2012, n. 22225, in *Dir. pen. cont. online*, 11 giugno 2012, con commenti di S. ZIRULIA, *Le Sezioni Unite escludono la rilevanza penale della condotta di acquisto di merce con marchio contraffatto*, e A. MADEO, *Ricettazione e acquisto per uso personale di cose contraffatte al vaglio delle Sezioni unite: specialità o eterogeneità dell'illecito amministrativo?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 1, p. 238 ss., il cui principio di diritto afferma che «non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia d'origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale». Nello stesso senso, Cass., Sez. II, 8 aprile 2011, n. 14053, in *Foro it.*, 2012, II, c. 209.

[703] Si pensi all'importanza di tale previsione per quel che riguarda, ad esempio, il mondo del *fashion*, con particolare riguardo all'industria del c.d. *fast fashion*: in argomento cfr. C. PADOVANI, *Il Settore del* Fashion, in Compliance *231. Modelli organizzativi e OdV*, cit., p. 239 ss.

[704] In tal senso V. VALENTINI, *Diritto penale della privativa industriale e misure di* compliance, in *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, a cura di R. Borsari, Padova, 2016, p. 274.

[705] S. SARTARELLI, *Tutela penale della proprietà industriale e responsabilità degli enti: alcune considerazioni*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, cit., p. 255. Cfr., tuttavia, V. VALENTINI, *op. ult. cit.*, p. 275, il quale evidenzia come sia «pure possibilissimo che un ente lecito *agevoli colpevolmente-colposamente* le attività di contraffazione, ad es. non prevedendo una misura organizzativa che imponga alle funzioni coinvolte nella fase di ideazione del marchio (es. ufficio legale e *team* R&S) una puntuale ricerca delle anteriorità (rischio-reato *ex* art. 473 c.p.); oppure, nel caso di enti dediti alla commercializzazione (acquisto/rivendita) di segni-prodotti "coperti" da privativa, non prevedendo una procedura rivolta ad accertare che i beni acquistati provengano

Infine, alla tendenza a sanzionare le azioni a danno del consumatore in vario modo e in forma anticipata s'accompagna la progressiva specificazione delle condotte punibili, che, se da una parte pare funzionale al rispetto dei fondamentali del diritto penale, dall'altra riduce vistosamente la sfera di tutela[706].

3. Responsabilità civile e contaminazioni pubblicistiche

Slegata da rigidi vincoli sovraordinati, la responsabilità civile ha saputo nel corso degli anni adattarsi in maniera «camaleontica» alle esigenze della società moderna[707]. Proprio la tutela dei consumatori sottolinea il «distacco tra le discipline», civile e penale, nell'adeguamento delle forme di tutela alle nuove modalità massive di lesione, ove la prima si caratterizza per la flessibilità e la capacità di esaltare la dimensione meta-individuale del fenomeno consumo, mentre la seconda, ancorata alla rigidità delle fattispecie e alla complessità dell'accertamento, si connota quale anello debole dei sistemi di protezione[708].

Di fronte ai sempre più crescenti pericoli dell'«età della tecnica» e delle occasioni di danneggiamento, alla costatata necessità di una maggior protezione della vittima, divenuta nuovo *focus* anche a causa delle difficoltà a rinvenire l'autore materiale del danno[709], gli interpreti hanno operato un

---

effettivamente dal titolare del segno o, comunque, siano stati messi in commercio col suo consenso (rischi-reato *ex* artt. 474, 648 c.p.)».

[706] Sulla tendenza alla specificazione si rimanda al progetto Caselli, analizzato al capitolo precedente. Critica in merito all'eccessiva analiticità della norma, A. MADEO, *op. ult. cit.*, p. 239 s.

[707] C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 135.

[708] Ampiamente, C. PIERGALLINI, *«Civile» e «Penale» a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1313 ss.; ID., *La responsabilità del produttore*, cit., p. 1125, discorre di diritto penale «disarmato»; ID., *La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 355 s.

[709] Su tali temi, cfr. S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 16 ss.; G. ALPA, M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, 4ª ed., Milano, 1999, p. 108.

allargamento della sfera di operatività del risarcimento, creando nuovi paradigmi in séguito accreditati a livello legislativo[710].

Si pensi alle ipotesi di responsabilità oggettiva, attinente in larga misura alle attività imprenditoriali e al rischio di provocazione di un danno che dal loro esercizio deriva, attraverso cui si traslano sull'imprenditore i costi che conseguono a illeciti determinati da talune scelte produttive[711].

L'utilizzo della responsabilità oggettiva si giustifica, innanzitutto, per la difficoltà di accertare in giudizio la colpa dell'agente[712] e, in secondo luogo, per quel che riguarda le attività rischiose, a esercitare una forma di pressione sulle imprese affinché adottino una politica aziendale idonea a contenere i rischi[713]. Risulta evidente, d'altro canto, che addossare un costo all'impresa indipendentemente dalla valutazione della proiezione psicologica si ritiene utile nei limiti in cui l'incidente che provoca il danno sia prevedibile, poiché attribuire una responsabilità nei casi di eventi dannosi imprevedibili non avrebbe funzione preventiva e inciderebbe in maniera decisiva sui costi aziendali[714].

---

[710] C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, cit., p. 136.

[711] Cfr. P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1971, p. 472 ss.; ID., *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., *passim*; G. ALPA, *Introduzione*, cit., p. 53, secondo cui «imputare al produttore una responsabilità "oggettiva" non significa (quantomeno nell'accezione accolta dalla dottrina più recente) accollare all'impresa una responsabilità "assoluta" (fondata, cioè, sul semplice rapporto di causalità), ma significa piuttosto trasferire all'impresa l'area del rischio "tipico" (di quella determinata attività) e quindi (più facilmente) "assicurabile"».

[712] Come rileva A. DE CUPIS, *Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 325, alla colpa «il ruolo di fondamento esclusivo della responsabilità le era sottratto [...] in corrispondenza all'esplosione della civiltà industriale, la quale, accrescendo in una alle fonti di utilità le occasioni di pericolo, aveva sollevato l'esigenza di giustizia, intesa ad estendere la responsabilità oltre il limite della colpa, conferendole supporti ulteriori, tra cui preminente quello del rischio».

[713] Ampiamente, per tutti, P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, cit., p. 275 ss.; G. ALPA, M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, cit., p. 105 ss.

[714] P. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, p. 280 ss., il quale osserva che «la calcolabilità è dunque un presupposto per un buon funzionamento della responsabilità oggettiva».

In altri casi la responsabilità è attribuita in via presuntiva, come all'art. 114 cod. cons.[715]: da un lato, al soggetto danneggiato si offre la possibilità di far valere in via extracontrattuale la responsabilità del produttore dimostrando il collegamento causale tra difetto del prodotto e danno[716]; dall'altro, il produttore verrà gravato dell'onere di provare uno dei fatti di esclusione della responsabilità (artt. 118 e 120 cod. cons.)[717].

Ci si soffermi, in secondo luogo, sulla riscoperta della funzione punitiva attribuita alla responsabilità civile[718]. Come in un processo circolare, si è passati dall'esaltazione della separazione tra il diritto civile e il diritto penale come conquista della modernità[719] alla rivalutazione della portata preventiva[720] ed afflittiva[721] della responsabilità civile[722], con particolare

[715] La giurisprudenza è costante nel ritenere la responsabilità presunta e non oggettiva, «poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto», incombendo sul danneggiato, *ex* art. 120 cod. cons., «la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa». Cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 2018, n. 22571, in *De jure online*; Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3258, in *Guida dir.*, 2016, 17, p. 51; Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13458, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2118.

[716] Sul rigore probatorio richiesto al danneggiato con riferimento alla difettosità del prodotto si v. A. FUSARO, *I prodotti difettosi e pericolosi: le responsabilità*, in *La responsabilità del produttore*, cit., p. 383 ss., 425 ss.

[717] A. CORDIANO, sub *Art. 114*, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 627 ss., e giurisprudenza e dottrina ivi citata.

[718] Il dialogo sulle pene private, in realtà, era già avviato da tempo: v., per tutti, AA.VV., *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli-G. Scalfi, Milano, 1985; P. CENDON, *La pena privata*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 186 ss.

[719] Cfr. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, 3ª ed., Milano, 2006, p. 283, che discorre di «secolarizzazione della responsabilità civile»; ID., *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di* chance, *danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 326 ss.; E. MOSCATI, voce *Pena (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, p. 772; A. DE CUPIS, *Tradizione e rinnovamento*, cit., p. 320, secondo cui «il vero e proprio risarcimento è storicamente germinato dal superamento del carattere originariamente afflittivo e penale della reazione al danno privato, dalla liberazione dalle antiche scorie penali»; B. ALBANESE, voce *Illecito (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 85 ss.

[720] Sul punto risultano di fondamentale importanza gli studi sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato: si veda, per tutti, C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644 ss.; A. DE

riferimento al recente orientamento sui *punitive damages*[723] e alla nuova figura delle sanzioni pecuniarie civili[724].

La previsione di «pene private»[725] va analizzata, come già evidenziato da autorevole dottrina[726], sotto una duplice lente: la prima, secondo cui un

---

CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, p. 482 ss.; P. PERLINGIERI, «*Depatrimonializzazione» e diritto civile*, *ivi*, 1983, p. 1 ss. Ritiene «molto dubbia» la forza deterrente della responsabilità civile, quantomeno a livello generale, C. SALVI, *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 132 ss. Sul tema v. anche E. LLAMAS POMBO, *Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños*, in *La responsabilidad civil y su problemática actual*, coord. da J.A. Moreno Martínez, Madrid, 2007, p. 445 ss.

In sostanza, si va smentendo progressivamente l'orientamento della Corte EDU, secondo cui l'effetto deterrente è ottenibile solo per mezzo del diritto penale: Corte EDU, 28 marzo 2000, Mahmut Kaya c. Turchia, in *Recueil*, 2000-III, § 116; Corte EDU, 26 marzo 1985, X e Y c. Paesi Bassi, in *Riv. dir. int.*, 1987, p. 147 ss., § 27.

[721] Si rimanda, per una disamina approfondita, a F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, p. 139 ss. In senso critico cfr. M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, p. 192, che parla di «intorbidimento delle acque cristalline della afflizione/punizione come prerogativa e contenuto tipico della sanzione criminale».

[722] Su tali questioni, in prospettiva generale e di fondo, per tutti, E. LLAMAS POMBO, *Las formas de prevenir y de reparar el daño*, Madrid, 2020, *passim*.

[723] Parla di «traiettoria che l'istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni», Cass. civ., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Resp. civ. prev.* 2017, p. 1596, con nota di A. BRIGUGLIO, *Danni punitivi e delibazione di sentenza straniera: turning point «nell'interesse della legge»*, di cui si riporta il principio di diritto: «nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico». Sul tema della funzione sanzionatoria della responsabilità civile, tra gli altri, v. A. MALOMO, *Responsabilità civile e funzione punitiva*, Napoli, 2018; F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013.

[724] In via generale, cfr. C. SARTORIS, *La responsabilità civile tra funzione riparatoria e funzione sanzionatoria*, in *Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni tra sistemi*, a cura di D. Bianchi-M. Rizzuti, Torino, 2020, p. 1 ss.

[725] Come evidenzia F.D. BUSNELLI, *Verso una riscoperta delle «pene private»?*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 30, la dicitura è da sempre considerata «espressione in cui

ampliamento delle tecniche di tutela in sede civile garantirebbe la funzione sussidiaria e di *extrema ratio* del diritto penale[727]; la seconda, ancorata alle «suggestioni di stampo garantista» che caratterizzano la figura del penalista, si riferisce all'applicabilità o meno del corredo costituzionale del diritto e del processo penale agli istituti civilistici di stampo punitivo[728].

Nella società post-moderna, moltiplicandosi le possibilità di circolazione della ricchezza, si ritiene giustificabile un allargamento dei rimedi a tutela del danneggiato: in tal senso, la responsabilità civile opererebbe in funzione distributiva, nel senso che si farebbe «gravare il danno su talune persone che sono capaci di sopportarlo in virtù dell'attività (imprenditoriale) svolta e

---

l'aggettivo sembrerebbe contraddire, a prima vista, il sostantivo». Una precisazione terminologica è offerta da F. GALGANO, *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali*, in *Contr. impr.*, 1987, p. 532: la pena privata è «quella minacciata e applicata da privati nei confronti di altri privati», mentre la sanzione civile è una «misura afflittiva (patrimoniale) comminata dalla legge e applicata dall'autorità giudiziaria».

[726] F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell'ottica del penalista*, in *Foro it.*, 1985, V, c. 1 ss.

[727] F. BRICOLA, *op. ult. cit.*, c. 4; ID., *Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto di tutela*, in ID., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, p. 189 ss.; E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa*, cit., p. 606 ss. Come osservato da D. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, cit., p. 39, «anche per la tutela di interessi diffusi, quella penale non può essere che l'*extrema ratio*: e non razionalmente emancipabile da un modello "misto", essenzialmente incentrato su modelli istituzionali di governo (organizzazione e controllo) di determinate attività». Cfr., riassuntivamente, in merito ai possibili àmbiti di applicazione dei danni punitivi in funzione di depenalizzazione, S. LANDINI, *La condanna a danni punitivi tra penale e civile: la questione rimane attuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 265 s.: il primo si ha quando all'illecito non consegue un danno o consegue un danno inferiore alla gravità dell'offesa; il secondo riguarda i casi in cui l'arricchimento, che il danneggiante consegue in relazione all'illecito, risulta superiore al danno risarcibile; il terzo si riferisce alle ipotesi in cui il costo sociale dell'illecito risulta superiore ai singoli risarcimenti che il responsabile potrà trovarsi a dover corrispondere.

[728] Si chiede F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private»*, cit., c. 12: «in qual misura l'oscillazione della responsabilità civile verso il polo sanzionatorio di tipo preventivo e afflittivo può coinvolgere necessariamente (o eventualmente) le tecniche di tutela (e i relativi principi) costituzionalmente previste? O meglio: i principi di legalità e di tassatività e di personalità della responsabilità (nel senso più ristretto o nel senso più ampio coincidente con il principio *nulla poena sine culpa*) divengono coessenziali (e in che limiti) ad una responsabilità civile così articolata?».

della conseguente possibilità che esse hanno di redistribuire su altri (consumatori) il danno risarcito»[729].

È proprio nei confronti della *products liability*[730] che si è sviluppato il dibattito intorno ai *punitive damages* ed è nell'àmbito della tutela consumeristica che, in alcuni ordinamenti, i danni punitivi vengono messi a punto: si pensi all'art. 52-*bis* della *Ley de defensa del consumidor* argentina, il quale, rubricato espressamente «Daño Punitivo», prevede che «al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley».

Ciò evidenziato, concedere al giudice la possibilità di quantificare un risarcimento[731] di tipo punitivo solleva degli interrogativi di non secondario rilievo anche per il processual-penalista: dovrebbe essere garantito un diritto di difesa pari a quello del procedimento penale? Dovrebbe o meno il giudizio civile seguire lo *standard* probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio?[732]

---

[729] L. CORSARO, voce *Responsabilità civile*, I, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma, 1991, p. 2.

[730] Sul punto, G. PONZANELLI, *I* punitive damages *nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 450 ss. Sull'evoluzione della *products liability* nel sistema nord-americano, cfr. G. ALPA, *Le origini del problema nell'esperienza nord-americana*, in *La responsabilità del produttore*, cit., p. 215 ss.

[731] Come evidenzia P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 118, il *quantum damni* è il punto centrale della responsabilità civile.

[732] Negli stessi termini, relativamente al rispetto delle garanzie della giustizia penale, E. LLAMAS POMBO, *Contra los daños punitivos*, in *Culpa y responsabilidad*, a cura di L. Prats Albentosa-G. Tomàs Martìnez, 2017, p. 676 ss.; ID., *Nuevo debate sobre los* punitive damages, in *Práctica de Derecho de Daños*, n. 101, 1 febbraio 2012, Editorial, p. 2 ss.; S.

In sostanza, se è vero che le dinamiche della modernità spingono gli operatori a confrontarsi con le esigenze di effettività dello strumento sanzionatorio[733], che va sicuramente adeguato allo spirito dei tempi e analizzato in maniera non dogmatica[734], è altrettanto vero che il rischio che si corre sia quello di perdere i «princìpi operativi» di riferimento a causa della «incertezza funzionale»[735] cui la responsabilità civile è sottoposta[736].

LANDINI, *La condanna a danni punitivi*, cit., p. 267; C. SALVI, *Risarcimento del danno extracontrattuale e «pena privata»*, in AA.VV., *Le pene private*, cit., p. 330. Per le stesse obiezioni nel sistema nordamericano cfr. G. PONZANELLI, *I* punitive damages *nell'esperienza nordamericana*, cit., p. 438 ss.

[733] Soprattutto quando ad essere in gioco sono i diritti fondamentali della persona: tra gli altri, A. MALOMO, *Responsabilità civile e funzione punitiva*, cit., p. 59 ss.; M. GRONDONA, *L'auspicabile «via libera» ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*, in *Dir. civ. cont.*, 31 luglio 2016; P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, cit., p. 119 s.; ID., *L'art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non convince*, *in Rass. dir. civ.*, 2003, p. 776.

[734] Cioè a dire, come già ben sosteneva S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 59, che «in tutti i campi dell'attività teoretica e pratica è saggio consiglio astenersi dall'idolatria».

[735] C. SALVI, *Il paradosso della responsabilità civile*, cit., p. 127 s.

[736] Riconosciuta la polifunzionalità della responsabilità civile, le Sezioni Unite 5 luglio 2017, n. 16601, cit., limitano comunque la portata applicativa dell'istituto sanzionatorio ad una espressa previsione legislativa: «Ciò non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati. Ogni imposizione di prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23 Cost., (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario». In dottrina, nello stesso senso, M. LA TORRE, *Un punto fermo sul problema dei «danni punitivi»*, in *Danno resp.*, 2017, p. 426; P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, *ivi*, p. 438. *Contra*, A. MALOMO, *Responsabilità civile e funzione punitiva*, cit., p. 111 ss.; F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, cit., 2013, p. 376 ss. L'ultimo Autore citato propone di superare l'ostacolo della espressa previsione legale dei danni punitivi, non attendendo un intervento legislativo, ma utilizzando l'art. 2059 c.c.: in tal senso, visto che il presidio rimediale di cui all'art. 2043 c.c. si riferirebbe tanto al danno patrimoniale quanto a quello non patrimoniale, l'art. 2059 c.c. potrebbe «riguadagnare una propria dignità» tentando «la via del ritorno nell'àmbito nel quale è parso averla collocata in origine il legislatore del 1942, vale a dire, quello della sanzione».

Il dibattito che va ripreso è quello sui limiti di tutela del diritto penale e sulle «alternative di tutela»[737], intese non come sanzioni alternative alla tutela penale, ma come alternative civili alla tutela penale[738], attraverso le quali dare un contributo alla «praticabilità ed efficienza» della scienza penale[739].

Come già osservava attenta dottrina, «il diritto penale dell'economia è, assai spesso, un cannone che tuona molto, ma spara a salve»[740]: questo fenomeno dipende dalle infinite possibilità che il diritto privato offre alle imprese di sottrarsi alla responsabilità penale[741] e dalla inadeguatezza delle sanzioni penali a tutela del consumatore[742], cui ha fatto séguito un processo

---

[737] Per tutti, v. C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, *passim*.

[738] F. GALGANO, *Civile e penale nella produzione di giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 1, p. 64 ss. In tema si veda anche C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3 ss.

[739] G. MARINUCCI, *L'abbandono del Codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *Quest. crim.*, 1981, p. 309 ss.; A. MANNA, *Il risarcimento del danno tra diritto civile e diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 594, il quale già suggeriva di affiancare al «tradizionale sub-sistema penale-amministrativo, anche un nuovo sub-sistema, penale-civile».

[740] F. GALGANO, *Riflessione penale e riforma civile*, in *Quest. crim.*, 1978, p. 416. Cfr. anche G.M. FLICK, *Problemi attuali e profili costituzionali*, cit., p. 433 ss.

[741] F. GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 418.

[742] A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, cit., p. 57 s.: «individuati i suddetti delitti nel codice applicabili a favore dei consumatori, di cui la giurisprudenza fa costantemente uso, deve rilevarsi la loro inadeguatezza sul piano sanzionatorio, soprattutto in funzione general e special-preventiva; non ci pare, cioè, che il regime sanzionatorio sia idoneo nei confronti della criminalità cui si rivolge, una criminalità economica rappresentata dagli imprenditori che si siano resi responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti potenzialmente dannosi per gli utenti. Viene, infatti, fatto ricorso costante alla pena detentiva, sola o congiunta con quella pecuniaria che, pur ottimale e necessaria rispetto a comportamenti di tipo violento o fraudolento, non lo è altrettanto per quelli colposi: in specifico, quando eventi dannosi come le lesioni personali e la morte derivino dall'ingestione o dall'uso di sostanze o prodotti alterati, non conformi o difettosi, nei confronti degli imprenditori che colposamente li hanno immessi sul mercato sarebbe più efficace sul piano general e special-preventivo una pena pecuniaria elevata, preferibilmente determinata in proporzione al vantaggio economico conseguito piuttosto che fissata tra un minimo e un massimo edittale, eventualmente congiunta ad una pena accessoria specifica come la sospensione della licenza o la chiusura dello stabilimento piuttosto che la reclusione. Il carcere per gli operatori economici in genere non è lo strumento migliore né in funzione intimidatrice né risocializzatrice: anzi, nei loro confronti la pena deve servire

di amministrativizzazione di tale settore[743]. In quest'ultimo senso, si considerino anche i limiti applicativi evidenziati nell'analisi relativa alla responsabilità da reato degli enti, la quale, a vent'anni dalla sua previsione, non pare aver prodotto quegli effetti dirompenti cui si auspicava.

La tutela del consumatore dalla criminalità economica, dunque, più che percorrere le strette maglie del processo penale, magari declinandolo in funzione «eticizzante», potrebbe seguire due strade: la prima, rappresentata da una diversa gestione dei rapporti in sede civile, ad esempio per quel che riguarda il diritto societario; la seconda, costituita dalla previsione di adeguate sanzioni in sede civile[744].

Si considerino, nell'ultima prospettiva indicata, i recenti decreti legislativi di depenalizzazione (d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8), che sarebbero destinati «a passare alla storia del diritto penale italiano»[745], non

non tanto a recuperare socialmente (gli imprenditori son fin troppo ben inseriti nella società!) quanto piuttosto a inibire le violazioni delle regole di buona produzione e di corretta conservazione, dettate da esigenze di maggior profitto col minor costo e tempo possibile. E lo scopo in oggetto, general e special-preventivo, può appunto essere perseguito maggiormente con pene diverse da quella detentiva prevista dal codice penale».

[743] Fenomeno che ha coinvolto tutti gli ordinamenti continentali, dovuto ai caratteri distintivi del «criminale economico», già ben inserito nel contesto sociale e operante in base a calcoli economicistici, da cui è derivato lo spostamento del *focus* di analisi dall'autore all'illecito: sul punto, C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor», cit., p. 385, il quale evidenzia come l'unico profilo soggettivo di rilevanza, nel paradigma «fiscale», è dato dalle condizioni economiche dell'agente.

Anche rispetto al diritto amministrativo sono state sollevate critiche in merito alla capacità sanzionatoria di soggetti meta-individuali: per tutti, A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984, p. 70.

[744] F. GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 429. V. anche ID., *Criminalità economica: il punto di vista del civilista*, in *Riv. soc.*, 1980, p. 437, secondo cui la repressione penale non ha alcuna efficacia «senza il retroterra di un adeguato diritto civile, che consenta di andare alle radici della tanto conclamata impunità della criminalità economica».

[745] G.L. GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *Dir. pen. cont. online*, 25 gennaio 2016. In senso conforme A. GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 591.

per quello che riguarda la depenalizzazione in sanzione amministrativa[746], ma per la trasformazione di alcune fattispecie in sanzioni pecuniarie civili[747], secondo alcuni assimilate ai danni punitivi[748], che entrano per la prima volta in maniera strutturale nell'ordinamento[749]. I reati depenalizzati erano tutti procedibili a querela e volti alla protezione di interessi essenzialmente privati (ad esempio l'onore o il patrimonio)[750].

L'art. 3 del d.lgs. 7/2016 prevede che tutti gli illeciti civili tipizzati al successivo articolo 4 obblighino, nel caso in cui siano commessi con dolo, non solo alle restituzioni e al risarcimento, ma anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile fissata entro un limite edittale. La normativa

---

[746] Settore in cui, come osserva C.E. PALIERO, *La legge 689 del 1981*, cit., p. 141, «il legislatore ha rinunciato a "semplificazioni" dello schema della responsabilità, che potevano sembrare allettanti nella prospettiva di un più facile accertamento».

[747] Secondo F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1719, siamo di fronte a «un *tertium genus* tra pena e sanzione amministrativa, di non facile decifrazione»; le assimila alle sanzioni amministrative F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, cit., p. 152; T. PADOVANI, *Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida dir.*, 2016, 8, p. 76.

[748] Rileva una certa contiguità con i *punitive damages* A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Legisl. pen.*, 29 luglio 2016, p. 36; L. FIMIANI, *Osservazioni* (a Cass., Sez. un., 10 settembre 2018, n. 40256), in *Cass. pen.*, 2019, p. 728; C. PIERGALLINI, *Pene «private» e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, cit., p. 637. Ne sottolinea le differenze M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 204; L. RISICATO, *L'illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuridiche eterogenee: un esperimento sostenibile?*, in *Discrimen*, 9 settembre 2019, p. 8 s.; T. PADOVANI, *Ridurre l'area penale non ha effetti deflattivi ed è poco efficace*, in *Guida dir.*, 2016, 1, p. 12. Parla di nuova specie sanzionatoria F. PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 288.

[749] Nello stesso senso A. IACOBONI, *Le sanzioni pecuniarie civili*, in *Il Libro dell'Anno del diritto 2017*, in *treccani.it*.

[750] A differenza delle sanzioni amministrative che sono poste a tutela di interessi pubblici. Sul punto v. R. MARTINI, *L'avvento delle sanzioni pecuniarie civili. Il diritto penale tra evoluzione e mutazione*, in *Legisl. pen.*, 28 settembre 2016, p. 8. Sono, in sostanza, fattispecie rispetto al cui «destino processuale» opera il «fattore selettivo» dell'atteggiamento dei privati, in aggiunta a criteri complementari, quali la sfiducia nel processo penale e l'analisi costi-benefici: in argomento, C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor», cit., *passim*, spec. p. 253 ss.

stabilisce dei criteri di commisurazione (art. 5) tanto soggettivi quanto oggettivi (gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente), evidentemente ispirati all'art. 133 del codice penale. A livello processuale, la competenza appartiene al giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento (art. 8) e la somma è devoluta alla Cassa delle ammende (art. 10)[751]. La destinazione del denaro alle casse statali accosta il nuovo istituto alla sanzione penale[752].

Inoltre, è esclusa la copertura assicurativa per le sanzioni civili ed è stabilita l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagamento. Da ultimo, la disciplina di diritto intertemporale, che stabilisce l'applicabilità retroattiva delle sanzioni pecuniarie civili, salvo l'intervento del giudicato penale (art. 12).

Il giudice civile, in sostanza, riconosciuta la pretesa risarcitoria avanzata dalla persona offesa (e non dal danneggiato), sarà obbligato ad esercitare la potestà punitiva[753], la quale è dunque dipendente dall'iniziativa di parte[754].

Tuttavia, da un punto di vista processuale, il tipo di accertamento è differente, essendo gli elementi costitutivi posti a base delle pretese risarcitoria e sanzionatoria diversi tra loro: ad esempio, con riferimento all'elemento soggettivo, sarà sufficiente la colpa per il risarcimento, mentre

---

[751] Come evidenzia C. PIERGALLINI, *Pene «private» e prevenzione penale*, cit., p. 654, le parti potrebbero «riconsegnare natura privatistica alla sanzione» inglobando una parte del *quantum* punitivo in una eventuale transazione.

[752] F. GALGANO, *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette*, cit., p. 532, evidenzia i due aspetti che differenziano la sanzione civile da quella penale: l'iniziativa per la sua applicazione spetta al privato; al privato è destinato il vantaggio patrimoniale derivante dall'applicazione della sanzione.

[753] Nel senso dell'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione, cfr. M. BOVE, *Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15.1.2016)*, in *Nuova proc. civ.*, 2016, 1; G. SPINA, *Depenalizzazione e abrogazione di reati 2016. I nuovi illeciti con sanzioni pecuniarie civili: tutele sostanziali e strategie processuali*, *ivi*, 2016, 3.

[754] Siamo in presenza di un presupposto processuale: così A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto*, cit., p. 47.

è richiesto il dolo per la sanzione; oppure l'ingiuria depenalizzata non sarà sanzionabile se l'agente ha commesso il fatto «nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso» (art. 4, co. 3), mentre tale ultima causa impeditiva non vale per il profilo risarcitorio.

Detto altrimenti, la depenalizzazione «ha comportato il trasferimento della punizione dell'illecito dal giudice penale a quello civile, ma non anche la qualificabilità dell'illecito come civile, essendo tale qualifica attribuibile solo alla conseguente sanzione. Siamo allora in presenza di un processo civile cumulato, nell'ambito del quale al diritto fatto valere dall'attore si aggiunge la pretesa punitiva dello Stato fatta valere d'ufficio dal giudice»[755].

L'articolato dispone, in quanto compatibili, l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile anche per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili. Già la procedibilità d'ufficio rappresenterebbe una deroga al principio della domanda[756].

Anche sotto il profilo dello *standard* probatorio, secondo un orientamento dottrinale, a dire il vero minoritario, l'accertamento relativo all'illecito civile riguarda una parte del giudizio, mentre la successiva si riferisce «ad un illecito che, se non è più qualificabile come penale, ha però delle caratteristiche che esigono l'applicazione»[757] del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»[758]. Sicché il giudice dovrebbe condannare al risarcimento e alla sanzione con un *quantum* di prova differente[759]. In caso contrario, si verificherebbe, attraverso la sanzione punitiva applicata in sede

[755] M. BOVE, *op. ult. cit*.

[756] M. BOVE, *op. ult. cit.*; in senso contrario G. SPINA, *op. ult. cit*.

[757] M. BOVE, *op. ult. cit.*; ID., *Un nuovo caso di pronuncia d'ufficio: profili processualcivilistici del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 424, ove si precisa: «altro, poi, è che questa distinzione posta in astratto trovi in concreto spazi applicativi nelle fattispecie qui rilevanti: questo lo dirà l'esperienza pratica».

[758] Sull'interrelazione tra il criterio BARD e gli altri fondamentali princìpi del processo penale (presunzione di innocenza, onere della prova in capo all'accusa, *in dubio pro reo*), v., per tutti, G. CANZIO, *L'«oltre il ragionevole dubbio» come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 303 ss.

[759] Più in generale, in argomento, F. STELLA, *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 1159 ss.

civile, un abbassamento dell'asticella dello *standard* di prova, tale da configurarsi quale aggiramento delle garanzie[760]. Altra parte della dottrina, al contrario, aderendo ad una lettura più in linea al dettato normativo, ritiene che sia sufficiente la regola del «più probabile che non» per irrogare la sanzione pecuniaria[761].

D'altronde, lo scopo non velato della depenalizzazione era quello di sanzionare più efficacemente il responsabile: «si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale»[762].

Un altro aspetto riguarda l'esercizio del diritto di difesa: in base alla *littera legis* il convenuto potrebbe subire la sanzione punitiva senza mai aver avuto la possibilità di difendersi e di esercitare il contraddittorio. Una lettura siffatta sarebbe in aperto contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, sicché si impone una interpretazione costituzionalmente orientata che costringa il giudice ad avvertire il responsabile del rischio di irrogazione di sanzione pecuniaria civile.

Infine, si discute su quale soggetto ricada l'onere di provare gli elementi costitutivi degli illeciti di nuovo conio. Seppur maggiormente in linea col principio della domanda, nessun interesse avrebbe l'attore a farsi carico della prova relativa ai profili sanzionatori, mentre parrebbe che sul giudice,

---

[760] Sulla tendenza a usare la «truffa delle etichette», ossia a «qualificare un determinato sistema come amministrativo, oppure civile, invece che penale, proprio per aggirare i principi costituzionali e comunitari», di recente, cfr. A. MANNA, *Rapporti tra diritto penale sostantivo e processo penale*, cit., p. 4.

[761] G. SPINA, *op. ult. cit.*; V. BOVE, P. CIRILLO, *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, in *Dir. pen. cont. online*, 7 marzo 2016, p. 27 s.; A. GARGANI, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di «riforma della disciplina sanzionatoria» (art. 2. L. 28.4.2014 n. 67)*, in *Legisl. pen.*, 7 luglio 2015, p. 22; F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme*, cit., p. 1721.

[762] Atto del governo n. 245 sottoposto a parere parlamentare (trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 novembre 2015), in *senato.it*.

in assenza della partecipazione del p.m., debbano ricadere gli oneri dimostrativi. Nell'ultima ottica prospettata, tuttavia, è evidente che il giudice perderebbe il suo ruolo terzo ed imparziale, in violazione dell'art. 111 Cost.[763]. Senza contare che in caso di impugnazione delle sole statuizioni relative alla sanzione civile da parte del danneggiante, in carenza di gravame del danneggiato sui profili risarcitori, l'appello si celebrerebbe senza la presenza di quest'ultimo, che non avrebbe alcun interesse a proseguire nel giudizio, determinando così una lacuna della struttura dialogica del processo civile[764].

Altra lente focale da cui indagare gli illeciti di nuovo conio è quella della definizione di «materia penale» che offre la Corte europea dei diritti dell'uomo[765], alla luce dei noti «criteri Engel» e della giurisprudenza conseguente[766]. La complessiva disciplina delle sanzioni in esame conduce a ritenerle riconducibili nell'alveo della «materia penale» convenzionalmente elaborata[767], sicché gli illeciti dovrebbero rispettare i referenti sovraordinati sostanziali e processuali[768] (artt. 6-7 Cedu)[769].

---

[763] Per tali rilievi, R. MARTINI, *L'avvento delle sanzioni pecuniarie civili*, cit., p. 13; M. BOVE, *Un nuovo caso di pronuncia d'ufficio*, cit., p. 419.

[764] Cfr. L. RISICATO, *L'illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 495.

[765] Sulla rilevanza di tale prospettiva, cfr., ad. es., F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme*, cit., p. 1720; C. PIERGALLINI, *Pene «private» e prevenzione penale*, cit., p. 657.

[766] Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in *echr.coe.int*; Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, *ivi*., ove si sostenne come la natura bagatellare della sanzione, pur avendo una certa rilevanza nel suo apprezzamento, non comportasse l'automatica esclusione dalla materia penale (su tale approdo cfr. L. MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino, 2018, p. 82 ss. La stessa Corte stabilisce che anche il concetto di «materia civile» va determinato in base al contenuto sostanziale e agli effetti del diritto e non affidandosi alla mera qualificazione giuridica data dall'ordinamento nazionale: cfr. Corte EDU, 28 giugno 1978, König c. Germania, § 89, *ivi*. In dottrina, per tutti, C.E. PALIERO, *«Materia penale» e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione «classica» a una svolta radicale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 894 ss.

[767] Così A. GARGANI, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi*, cit., p. 19 (spec. nt. 122): «Vari indici depongono a favore della riconducibilità della disciplina in esame alla nozione autonoma di "materia penale": avuto riguardo alla natura dell'illecito, si

deve sottolineare la presenza di un precetto di carattere generale e la significatività della trasgressione (in origine avente rilevanza penale), i cui confini di tipicità coincidono con quelli del precedente reato; assumono, inoltre, rilievo il fatto che la disciplina sia applicata dalla pubblica autorità in base a poteri d'esecuzione conferiti dalla legge, la natura della sanzione (ultra-compensativa) e la necessità di un registro informatizzato delle condanne a sanzioni pecuniarie civili, ai fini della reiterazione»; ID., *La depenalizzazione bipolare*, cit., p. 595; T. PADOVANI, *Procedibilità e applicazioni*, cit., p. 78. Depone per la natura punitiva delle nuove sanzioni, non considerando rilevante la definizione civilistica, Cass., Sez. V, ord. 23 febbraio 2016, n. 7125, in *Guida dir.*, 2016, 13, p. 36, con nota di G. BUFFONE, *Quell'assenza di norme transitorie che apre alla Consulta*.

Viene, al contrario, esclusa per altri istituti civilistici a coloratura sanzionatoria: da ultimo, con riferimento all'art. 96, co. 3, c.p.c., cfr. Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Giur. it.*, 2020, p. 578, con nota di M.F. GHIRGA, *Corte costituzionale e «sanzioni» processuali*.

[768] Anche se v. Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, in *echr.coe.int*, ove al § 43 si sottolinea come alcune sanzioni non rientrino nel «nocciolo duro del diritto penale», essendo chiaramente più lievi e senza un significativo grado di stigma, sicché le garanzie penalistiche – specialmente processuali – di stampo convenzionale «non dovranno necessariamente essere applicate in maniera stringente». Sul tema si rimanda alla teoria della «tutela a cerchi concentrici» di F. VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità «costituzionale» vs. legalità «convenzionale»*, cit., p. 29 ss., e agli sviluppi che ne propone V. MANES, *Profili e confini dell'illecito para-penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 988 ss. Cfr., inoltre, V. MANES, M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino, 2020, p. 177 ss.

[769] Come specificato anche da Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 43, in *giurcost.org*, ricondurre una sanzione nell'alveo della materia penale «trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali. Detto diversamente, ciò che per la giurisprudenza europea ha natura "penale" deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la "materia penale"; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presìdi rinvenibili nella legislazione interna». Per una dettagliata ricostruzione delle pronunce della Consulta in tema di estensione delle garanzie penalistiche a sanzioni punitive extrapenali cfr. L. MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, cit., p. 3 ss.

In senso critico, C. PIERGALLINI, *Pene «private» e prevenzione penale*, p. 657 ss., secondo cui l'applicazione delle garanzie penalistiche in tale settore produrrebbe «una gigantesca opera di *omogeneizzazione* tra illecito penale, illecito amministrativo ed illecito civile punitivo, che culminerebbe nella superiore figura unificatrice del cd. "*illecito di diritto pubblico*", portatore di una visione "panpenalistica", dovuta alla forza attrattiva esercitata dall'illecito di maggiore durezza». E aggiunge che la peculiarità del contesto

Anzi, come evidenziato, la ricerca dell'equilibrio «tra esigenze di *funzionalità* dei sistemi puntivi "periferici" e rispetto delle *garanzie* dell'individuo» assume centralità nella «sfera processuale, attese le preoccupazioni per un "intasamento" degli apparati giurisdizionali che potrebbe discendere, soprattutto, dall'applicazione delle garanzie procedimentali»[770].

Di recente, ad esempio, la Corte Costituzionale[771] ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE una questione relativa al rispetto del diritto al silenzio[772] anche in caso di illecito amministrativo di natura punitiva (nel caso di specie si tratta dell'illecito amministrativo di cui all'187-*quinquiesdecies,* d.lgs. n. 58/1998[773]). Più in particolare, la Consob irrogava una sanzione pecuniaria per mancata presentazione all'audizione e per rifiuto di rispondere alle domande in udienza, confermata dalla Corte d'appello in séguito ad opposizione. La Cassazione successivamente adìta si rivolgeva alla Consulta, evidenziando come, essendo in presenza di una sanzione intrinsecamente punitiva, «il soggetto al quale la Consob intenda addebitare la commissione di un tale illecito amministrativo dovrebbe godere di tutte le garanzie inerenti al diritto di difesa nei procedimenti penali, così come riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale sulla base dell'art. 24 Cost.», e paventando, in aggiunta, il contrasto della norma con

---

civilistico «fa sì che pure lo standard decisorio ben possa risultare diverso e, quindi, meno "pretenzioso" nel proscenio del processo civile». Egualmente, rispetto a tale ultimo aspetto, L. MASERA, *op. ult. cit.*, p. 249.

[770] F. MAZZACUVA, *La materia penale e il «doppio binario» della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1923. Sul paradigma «garanzia *versus* effettività» cfr. C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta*, cit., p. 1036 ss.

[771] Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117, in *Cass. pen.*, 2020, p. 578, con nota di G. CANESCHI, Nemo tenetur se detegere *anche nei procedimenti amministrativi sanzionatori? La parola alla Corte di Giustizia*.

[772] Sulle cui declinazioni nel procedimento nostrano si rimanda, per tutti, a V. GREVI, *Il diritto al silenzio dell'imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1129 ss.

[773] Pur essendo cambiato in corso di causa il testo dell'articolo, continua a non essere prevista la facoltà di non rispondere.

gli artt. 111, co. 2, 117, co. 1, Cost. (in relazione agli artt. 6 Cedu e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici), 11 e 117 Cost. (in relazione all'art. 47 CDFUE).

La Corte Costituzionale, in linea col proprio costante orientamento secondo cui il diritto al silenzio rappresenta un «corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa»[774], ha ritenuto applicabile tale garanzia anche in sede di sanzioni amministrative punitive[775] sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo, le dichiarazioni rese all'autorità amministrativa potrebbero «in concreto fornire all'autorità stessa informazioni essenziali in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi di prova della condotta illecita, destinati a essere utilizzati anche nel successivo processo penale contro l'autore della condotta».

In secondo luogo, il diritto al silenzio, pur non espressamente garantito, costituisce elemento fondamentale della nozione di «equo processo» e della presunzione di innocenza di cui all'art. 6 Cedu, in base alla costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo[776].

Da ultimo, la Consulta ha rilevato che la sanzione per l'omessa collaborazione deriva da un preciso obbligo stabilito prima dalla direttiva 2003/6/CE, poi dal regolamento (UE) n. 596/2014, che ha abrogato la suddetta direttiva, sicché una dichiarazione di incostituzionalità della sanzione amministrativa punitiva potrebbe contrastare col diritto dell'Unione. Ravvisata, dunque, «la necessità di riconoscere all'autore

---

[774] Corte cost., ord. 28 giugno 2004, n. 202, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3602; Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 291, *ivi*, 2002, p. 3432.

[775] Sulla necessità di «riequilibrare il *nemo tenetur se detegere* della persona fisica avanti le autorità ispettive», cfr. L. LUPÁRIA, *Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale*, cit., p. 7 s.

[776] Cfr., *ex multis*, Corte EDU, Sez. V, 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, § 52, in *echr.coe.int*; Corte EDU, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, § 68-69, *ivi*; Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito, § 45, *ivi*. Sul tema si rimanda a M. CHIAVARIO, *La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2000, p. 1089 ss.

dell'illecito una garanzia analoga a quella che gli viene riconosciuta in materia penale», la Corte Costituzionale, in linea col principio di leale collaborazione tra Corti, ha sollecitato alla Corte di Giustizia un chiarimento sulla interpretazione e validità, alla luce degli artt. 47-48 CDFUE, delle norme europee che pongono l'obbligo di cooperare con l'autorità amministrativa.

Questa breve analisi ci mostra, in altre parole, come la scelta di un sistema sanzionatorio extrapenale, appositamente eletto per garantire una maggior efficienza procedimentale, non possa, in fin dei conti, non considerare l'impianto garantistico costruito contro le sanzioni punitive[777].

Senza poter sovrastimare la portata reale delle nuove sanzioni civili da un punto di vista «quantitativo», è d'altro canto evidente la forza innovativa del recente istituto, soprattutto in una futura ottica espansiva[778] atta a evitare «lo sbocco improprio nel processo penale»[779]: assistiamo alla «protezione di diritti economico patrimoniali e della personalità» quale «terreno di sperimentazione legislativa delle funzionalità preventivo-repressive di forme di responsabilità civile alternative alla tutela penale e amministrativa»[780].

Ecco che, in definitiva, le tecniche di tutela vanno ad arricchirsi e comporsi variabilmente, in una logica di deflazione del processo penale e maggior effettività della sanzione, sollecitando il processual-penalista ad un

---

[777] Secondo R. DONZELLI, *Sanzioni civili pecuniarie punitive e giusto processo*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 408 s., nel caso di sanzioni civili con funzione punitiva non andrebbero applicate le garanzie della giurisdizione penale, ma la legittimità costituzionale sarebbe salvaguardata rispettando i seguenti criteri: conoscibilità per le parti dei criteri che indirizzano il potere discrezionale del giudice; contraddittorio sulle questioni di fatto e di diritto da cui dipende l'irrogazione della sanzione e la sua commisurazione; motivazione adeguata; ricorribilità in cassazione per violazione di legge.

[778] F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme*, cit., p. 1722.

[779] F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza*, cit., p. 70.

[780] A. GARGANI, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi*, cit., p. 23. Soluzione peraltro auspicata da F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private»*, cit., c. 9; F.D. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 940.

perenne confronto del *novum* con le «suggestioni di stampo garantista» di cui si è parlato[781]. Si consideri, inoltre, che, come lucidamente ravvisato dalla Consulta in materia di illeciti amministrativi[782], spesso le sanzioni depenalizzate risultano in concreto più afflittive di quelle originali: come esempio di tale fenomeno si può indicare proprio il d.lgs. 8/2016 sulla depenalizzazione «amministrativa»[783].

La menzionata funzione sanzionatoria del risarcimento del danno, per di più, ha fatto breccia anche nella giurisprudenza della Suprema Corte penale: «il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione

[781] Come rileva A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto,* cit., p. 52, se da un lato si rischia «di affievolire la tutela dell'offeso, al quale si richiede di sopportare i costi di una giustizia pubblica, dei cui proventi non verrà però in alcun modo a beneficiare», dall'altro «si andrebbe ad aggiungere la minor protezione dell'autore della violazione la cui responsabilità sarebbe così accertata con uno *standard* probatorio più basso rispetto al corredo di garanzie del sistema penale».

[782] Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223, in *giurcost.org*: «la presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo rispetto al previgente trattamento sanzionatorio penale nell'ipotesi di depenalizzazione di un fatto precedentemente costitutivo di reato non può che intendersi, oggi, come meramente relativa, dovendosi sempre lasciare spazio alla possibilità di dimostrare, caso per caso, che il nuovo trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depenalizzazione risulti in concreto più gravoso di quello previgente».

[783] Sul tema cfr. G.L. GATTA, *Non sempre depenalizzazione equivale a «mitigazione». La Corte Costituzionale sull'irretroattività delle sanzioni amministrative «punitive» più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca per equivalente per l'*insider trading *secondario),* in *Dir. pen. cont. online*, 13 dicembre 2018. Questo tema è risalente nella dottrina penalistica: v., ad es., P. NUVOLONE, *Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 63 ss.

compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del *quantum* del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda»[784].

Concludendo, la proliferazione di categorie sanzionatorie extra-penali, dovute alle deficienze e al sovraccarico della giustizia penale[785], producono un vistoso disorientamento dell'interprete, il quale è chiamato a misurare la tenuta costituzionale dei nuovi istituti e a verificare il rispetto del corredo di garanzie dell'individuo a fronte di una perenne opera di fuga dal penale sollecitata dalle condizioni sociali della post-modernità[786]. La «materia penale», dunque, oltre che «materia viva», può facilmente tramutarsi in «materia oscura», a causa della «tendenza a ridurre e minimizzare le garanzie che dovrebbero essere assicurate a chi è chiamato a mettere sul piatto la propria vita e le proprie libertà e a introdurre sanzioni di particolare asprezza sottraendole alla sede penale loro propria e immettendole in circuiti nei quali l'effettività del contraddittorio, della difesa, dell'equità del giudizio si abbassano oltre il livello di guardia»[787].

La scarsa fiducia del consumatore nella effettività di una risposta del processo penale potrebbe indurlo ad optare – magari lucrando un accordo in tempi rapidi – per un risarcimento in sede civile[788], in vista di una possibile

---

[784] Cass., Sez. IV, 29 aprile 2015 n. 18099, in *C.E.D. Cass.*, n. 263450.

[785] Autorevole dottrina ritiene «illusoria» l'idea di ottenere un effetto deflattivo tramite la depenalizzazione: cfr. T. PADOVANI, *Ridurre l'area penale*, cit., p. 10.

[786] Secondo M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno*, cit., p. 204, «con la conseguenza che le contaminazioni viste, se sul fronte civilistico si risolvono in incertezze dommatiche e incoerenze sistematiche, sul fronte penalistico queste incertezze minano anche lo stesso senso della pena, che rischia anche per queste ibridazioni di perdere credibilità in nome di una esasperata e incontrollata finalità di deflazione».

[787] In tal senso V. GIGLIO, *La «materia penale» e il suo statuto nella giurisprudenza interna e sovranazionale*, in *Dir. pen. uomo*, 2019, 10, p. 31 s.

[788] C. PIERGALLINI, *«Civile» e «Penale» a perenne confronto*, cit., p. 1315 s. Al contrario, secondo S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1123 s., «l'accesso alla giustizia civile è [...] un'opzione sostanzialmente impercorribile per questa categoria di vittime, sia per i tempi lunghissimi necessari per ottenere una decisione definitiva, sia per i costi legati agli oneri probatori (spesso di natura tecnica e scientifica di alta complessità), insostenibili per un comune cittadino». In maniera pressoché identica, A. BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano*, cit., p. 5 s.

estensione dell'applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili a sua protezione. Al di là di queste riflessioni, non ci si dimentichi di vagliare la reale effettività delle modifiche in atto, che paiono tutt'altro che raggiungere gli obbiettivi sperati[789].

4. Giustizia riparativa e tutela dei consumatori

Se, da un lato, la responsabilità civile parrebbe tendere in maniera sempre più consistente verso la funzione sanzionatoria, dall'altro, si cerca di configurare la pena in maniera «sempre meno (tradizionalmente) punitiva, e sempre più pregnantemente riparatoria»[790]. Si assiste, in pratica, ad una «privatizzazione del conflitto penalistico»[791], in cui il penale è chiamato a sperimentare vie inusitate di risoluzione dei conflitti sociali[792].

Tali percorsi, che possiamo inquadrare nel più ampio *genus* di «giustizia riparativa»[793], si sviluppano non tanto – o non esclusivamente – a causa di

---

[789] Così L. RISICATO, *L'illecito civile punitivo*, cit., p. 11; T. PADOVANI, *Ridurre l'area penale*, cit., p. 12, secondo cui, in merito alle sanzioni pecuniarie civili, le classi meno abbienti dovranno rinunciare al giudizio civile, che costa molto, e, d'altra angolazione, se nullatenenti, saranno liberi di disobbedire ai precetti, non avendo alcuna sanzione da temere; i ricchi, invece, potranno «comprare l'illecito» senza rischiare il processo penale, ma subendo le offese che il povero rivolgerà ad essi sapendo di non incorrere in sanzioni; C. PIERGALLINI, *Pene «private» e prevenzione penale*, cit., p. 653, 661, il quale afferma che «lo "scaricabarile" verso il "Civile" rischia, perciò, di risolversi in un'operazione di denegata giustizia».

[790] G. FIANDACA, *Tra punizione e riparazione. Una ibridazione di paradigmi?*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 298.

[791] C. PIERGALLINI, *«Civile» e «Penale» a perenne confronto*, cit., p. 1318; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in *Vittime di reato e sistema penale*, cit., p. 548.

[792] Come sottolinea M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1207, questa nuova sensibilità conduce ad «*interrompere la spirale maligna*» che il diritto penale classico propone e «rinnova con *l'ideologia del raddoppio del male*». Cfr., ad es., ID., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 236 ss., sulla figura del «delitto riparato» e la costruzione di nuove cornici edittali.

[793] Per un ampio approfondimento definitorio si rinvia a G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 43

esigenze deflattive o di effettività sanzionatoria, ma per un'idea completamente diversa del punire (o dal punire)[794]. È lo stesso linguaggio ad assumere una veste del tutto rinnovata: non più la dicotomia reato-pena, ma quella conflitto-riparazione[795], in cui si cerca di ricucire una relazione tra i protagonisti dello scontro[796] e ove la vittima non viene sostituita dal monopolio statuale[797]. La pratica mediatoria[798] si incasella nella fase investigativa, proprio perché ontologicamente incompatibile con la giurisdizione penale attivata dall'esercizio dell'azione penale[799], andando ad

---

ss.; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, p. 89 ss. Secondo la direttiva 2012/29/UE, con giustizia riparativa si intende «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

[794] Come rileva G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 24, tale cambio di paradigma è dipeso «dal progressivo affermarsi di una cultura "diversa" dei rapporti sociali e dall'accoglimento dell'istanza, avvertita anche a livello internazionale, di una maggiore attenzione per le vittime».

[795] La pena, infatti, produce «ulteriori danni senza riparare l'originale danno prodotto dal reo alla vittima (o alla collettività come tale)»: cfr., C.E. PALIERO, *L'economia della pena*, cit., p. 1370.

[796] G. MANNOZZI, *op. ult. cit.*, p. 27 s.; G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 502 ss.

[797] C.E. PALIERO, *L'autunno del patriarca*, cit., p. 1227; A. ESER, *Giustizia penale «a misura d'uomo». Visione di un sistema penale e processuale orientato all'uomo come singolo e come essere sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1068 ss.

[798] Rispetto alla quale si segnalano i princìpi e i criteri indicati nella Bozza di delega legislativa stilata dalla Commissione Riccio, in *giustizia.it*: «2.3. determinazione dei casi e dei presupposti del ricorso alla mediazione, con l'intervento di un soggetto terzo e imparziale; facoltà delle parti e della persona offesa di proporre il ricorso alla mediazione; potere dell'autorità giudiziaria di attribuire la definizione del caso al mediatore, indicando un termine di conclusione; sospensione del procedimento penale, per un termine massimo predeterminato, fatto salvo il compimento di atti urgenti; garanzie minime della difesa; inutilizzabilità nel procedimento penale degli atti compiuti in sede di mediazione e divieto di testimonianza su quanto ivi accaduto o appreso; potere del giudice di dichiarare con archiviazione la chiusura del procedimento nell'ipotesi di esito positivo della mediazione, ovvero, in caso di esito negativo, prosecuzione del procedimento penale sospeso».

[799] C. FIORIO, *Mediazione e processo penale*, in *Antigone*, 2008, 2, p. 43. Differentemente, G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1324, discorre anche di *mediazione processuale*, che potrebbe operare «come elemento di valutazione per la commisurazione della pena», e di

incidere, prima che a livello sanzionatorio, sulla stessa procedibilità[800]. Ed anzi, una relazione vittima-impresa si realizza già in fase extra-processuale, che può risultare momento decisivo nella logica preventiva: in tale frangente, l'ente «può decidere se e quanto includere i bisogni delle potenziali vittime nella conduzione del proprio *business*, se e quanto informare gli *stakeholder* dei rischi o potenziali rischi per la loro salute, se e come gestire le situazioni dannose, pericolose o penalmente rilevanti con un approccio *victim-sensitive*»[801].

La classe dei consumatori rientra indubbiamente tra le *vittime primarie* – cioè direttamente danneggiate a livello economico, fisico o psichico – della *corporate violence*[802], rispetto alla quale si deve vagliare l'opportunità di un'applicazione del paradigma ristorativo rispetto a quello strettamente penal-sanzionatorio[803]. Come più volte evidenziato, la complessità del

---

mediazione esecutiva, quando la pratica mediatoria venisse utilizzata per definire le modalità e la durata della pena *in executivis*. Ad esempio, stabilire che la mediazione sia il contenuto della sospensione del processo con messa alla prova produce che l'adesione alla mediazione divenga arma di ricatto – in spregio alla logica volontaristica – per scongiurare l'attribuzione di responsabilità. Per tali rilievi, cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 390 s. A livello normativo, espressi riferimenti alla mediazione si hanno agli artt. 464-*bis*, co. 4, lett. c), c.p.p. e 141-*ter*, co. 3, disp. att. c.p.p.; art. 29, co. 4, d.lgs. 274/2000; artt. 9 e 28 d.P.R. 448/1998.

[800] V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa*, cit., p. 554 ss., secondo cui il principio di obbligatorietà dell'azione penale avrebbe fornito un alibi alla difficile penetrazione della logica riparativa nel nostro ordinamento.

[801] S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1113 s.

[802] La «violenza d'impresa» è definibile quale «specifica tipologia di devianza d'impresa che causa danni alla vita, alla salute o all'integrità psicofisica delle persone tramite condotte illecite legate ad attività produttive o commerciali legittime, in ragione di violazioni delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente, o della sicurezza dei prodotti e servizi per i consumatori»: così, A. VISCONTI, «*Victims and corporations»: una breve introduzione*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1020.

[803] Come evidenziato da G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 19 s., rispetto alle vittime *collettive*, tra cui rientrano i consumatori, la giustizia riparativa non è stata ancora sperimentata a sufficienza. Sull'emersione della figura della vittima collettiva, v. M. TANTALO, A. COLAFIGLI, *Una «nuova» vittima collettiva. Riflessione su di un paradosso risarcitorio*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, p. 217 ss. Si ritiene «particularly promising» il paradigma riparativo rispetto al crimine d'impresa in *Annex. Recommendations for national lawmakers and*

crimine contro il consumatore e la sua incapacità a difendersi lo induce il più delle volte a non denunciare fatti penalmente rilevanti e suscita nell'offeso un generale senso di insoddisfazione nei confronti della giustizia penale. La domanda che ci si deve porre, dunque, è se il processo penale, rispetto al fenomeno del *consumer crime*, debba essere «organizzato in modo tale che alle parti direttamente in conflitto siano riservate le più ampie *possibilità di codefinizione* e gli organi dello Stato debbano quindi intervenire solo nel caso che dai diretti interessati non ci si possa attendere una equa composizione della lite e una adeguata risposta sanzionatoria»[804].

Per tentare di dare una risposta a tali interrogativi, l'analisi va condotta sotto due lenti focali: la prima è quella della riparazione strettamente intesa[805], mentre la seconda è data dalla gestione del conflitto attraverso l'eliminazione (o riduzione) della risposta sanzionatoria penale[806] nell'ottica della prevenzione speciale. Oltretutto, dovremmo verificare come e se i c.d. *obiettivi intermedi* del percorso di mediazione[807] possano essere raggiunti dal particolare tipo di autore che caratterizza i reati contro il consumatore, ossia l'impresa, oltre alla considerazione delle variabili esigenze della vittima del reato.

---

policymakers, cit., p. 266. Nello stesso senso, S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1112.

[804] A. ESER, *op. ult. cit.*, p. 1078 s.

[805] Come rileva M. DONINI, Compliance, *negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, cit., p. 587, siamo al cospetto di un «forte movimento penale economico dove grande rilievo assume *il momento della riparazione dell'offesa* quale *sostitutivo della pena tradizionale o quale componente centrale della risposta sanzionatoria*».

[806] G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 73 ss. Tenendo ben a mente come «di fronte ad un paradigma che riflette l'idea di un diritto penale minimo, in cui anche il processo è "minimo", c'è il rischio che si possa finire con il non assicurare il diritto a garanzie "minime"»: in tal senso A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, p. 244.

[807] Così riassunti da G. MANNOZZI, *op. ult. cit.*, p. 101: riconoscimento, da parte del reo, della propria responsabilità; comprensione, da parte del reo, dell'esperienza di vittimizzazione subita dalla vittima e del danno globalmente inteso; elaborazione, da parte della vittima, dell'esperienza di vittimizzazione; presa di coscienza, da parte della comunità, dei livelli di rischio di vittimizzazione.

Il primo ostacolo all'applicazione del paradigma riparativo rispetto all'oggetto d'analisi deriva dalla struttura del crimine d'impresa, ossia l'essere orientato ad una massa indefinita di consumatori, a cui consegue la difficoltà dell'autore a riconoscere le vittime[808] e il patimento subìto dalle stesse (ancor più nella fase antecedente l'avvio del procedimento penale). Se è vero che la giustizia riparativa trova terreno fertile laddove vi sia una vittima ben identificata, con la quale si possa instaurare un rapporto relazionale, allora il crimine che produce vittime diffuse e non distinguibili troverà ardua applicazione nella realtà pratica[809]. Inoltre, procedendo dagli spunti di Sutherland, difficilmente l'impresa percepisce la propria condotta come negativa: a ciò consegue un maggior tasso di criticità nell'apprezzare la sofferenza dell'offeso[810].

Per quel che riguarda il profilo riparativo, una persona giuridica potrebbe impegnarsi a porre in essere determinate condotte, ma una eventuale mediazione abbisogna della presenza di una persona fisica: in questo caso, visto che tale ruolo sarà ricoperto da un rappresentante dell'impresa, si elide un elemento centrale del rapporto di mediazione, ossia la partecipazione personale delle parti in conflitto[811]. Il rappresentante dell'ente, non avendo commesso direttamente il crimine, il quale si sviluppa nella trama complessa dell'organizzazione societaria[812], non si sentirà responsabile

---

[808] Come espressamente stabilito ai considerando 2 e 9 e all'art. 1 della Direttiva 2012/29/UE. Sul tema cfr. C. MAZZUCATO, *Individuare e riconoscere le vittime di* corporate violence, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., p. 28 ss.

[809] Per gli stessi rilievi, G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa per il crimine dei colletti bianchi: una possibilità o un paradosso?*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, vol. II, Padova, 2016, p. 852.

[810] Secondo G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 25, sono tipici reati «che esprimono l'*indifferenza del reo rispetto alle vittime*».

[811] G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 219. Senza considerare il fatto che, in base all'art. 8 del d.lgs. 231/2001, l'autore potrebbe anche non essere identificato. Evidenzia tale obiezione, nella dottrina statunitense, A.B. SPALDING, *Restorative Justice for Multinational Corporations*, 76 Ohio St. L.J., 2015, p. 387.

[812] Sul punto, A. VISCONTI, *«Victims and corporations»*, cit., p. 1028, che pone in risalto tra le caratteristiche centrali della *corporate violence* la sua natura *indiretta* – cioè a

dell'offesa arrecata, né tantomeno l'ente percepirà le istanze di deterrenza derivanti dalla fase di riconoscimento degli addebiti[813]. D'altro lato, la vittima potrà non riconoscere la persona fisica che rappresenta l'ente quale giusto interlocutore rispetto alla propria esperienza di vittimizzazione[814].

Volendo tentare di individuare in maniera realistica i possibili spazi di applicabilità del modello riparativo nell'àmbito del *corporate crime*, pare logico che l'impresa intraprenderà in maniera volontaria[815] la strada della mediazione solo a sèguito di una razionale *cost-benefit analysis*[816]. Ciò significa che i fattori che potrebbero indurre un'azienda ad optare per la mediazione si risolveranno nel risparmio delle spese processuali oppure nell'evitare il danno reputazionale[817] derivante dallo stigma del

---

dire che i danni derivano dalle intricate politiche d'impresa, «i cui (spesso sconosciuti) autori ed esecutori individuali (in genere una pluralità) per lo più non entrano a diretto contatto con gli effetti lesivi delle proprie (frazioni di) condotte» – e *involontaria* – nel senso che gli effetti dannosi prodotti dalla politica d'impresa rappresentano meri «effetti collaterali» dell'agire economicistico delle società.

[813] G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa per il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 852 s.: «la persona giuridica, infatti, non può provare empatia, non sente la necessità di riconciliarsi con la vittima, non cerca il perdono né ha bisogno di riguadagnare autostima e senso di sicurezza».

[814] G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 220.

[815] Elemento imprescindibile della mediazione, come espressamente precisato dalla Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale e dagli artt. 7 e 12, lett. c), dei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, adottati nel 2002 dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Discorre di consenso come «regola d'oro» della mediazione, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 259.

[816] Come sottolinea R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 107 s., la minaccia di pena non scompare, ma resta sullo sfondo, senza per ciò cozzare con la logica riparativa: questo perché «se è vero che minacciando la punizione si esercita una certa costrizione, essa però riguarda il momento di attivazione del procedimento che può avvenire anche sulla base di calcoli utilitaristici, ma decisivo sarà comunque il sostanziale andamento del procedimento che ha come protagonisti l'autore e la vittima». Secondo C.E. PALIERO, *L'economia della pena*, cit., p. 1385 s., la persona giuridica è «espressione di razionalità di scopo economico» e la sua scelta criminale sarebbe «economicamente orientata», pur mantenendo «nuclei di razionalità tradizionale».

[817] Come evidenzia S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1115, «la dimensione *etica-reputazionale* passa attraverso l'adesione ai modelli della *corporate social responsability* (CSR), dei codici etici e delle carte dei valori». Sulla scarsa cogenza degli *ethical codes*, v. capitolo precedente.

procedimento penale, o ancora nel non incorrere in sanzioni di variabile gravità (si pensi a quelle di tipo interdittivo) tramite la realizzazione di condotte di riparazione. A ben vedere, difficilmente l'impresa colmerà il *deficit* informativo dei consumatori in via preventiva e volontaria, magari indicando i rischi cui vanno incontro nel maneggiare determinati prodotti: al contrario, è stato dimostrato come l'impresa tenda «a nascondere la fonte del danno il più a lungo possibile o persino, più o meno dolosamente, a trascurare i segnale di allarme per non essere "costretta" a doverli gestire con investimenti in denaro o altre risorse»[818]. È proprio l'avvio di un procedimento penale a fungere da strumento di pressione nei confronti dell'ente in vista di un'attività riparatoria e di prevenzione *pro futuro*[819].

Tuttavia, come già evidenziato nel capitolo che precede, la logica di tipo premiale e l'attività riparatoria *post-delictum* sono già alla base del *carrot-stick approach* di cui al d.lgs. 231/2001, ma non sono inquadrabili nel sostrato dialettico della *restorative justice*[820]: i modelli di giustizia riparativa, infatti, «trovano la loro legittimazione su basi diverse dalla normativa premiale poiché la loro *ratio essendi* è principalmente la presa in carico dei bisogni di *ascolto*, *riconoscimento* e *riparazione* espressi dalle vittime. Ne deriva che i programmi di giustizia riparativa, pur potendo condividere con gli istituti premiali taluni effetti (per esempio la riduzione della pena, la non procedibilità del fatto o l'estinzione del reato) si rivelano

[818] S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1119 s., la quale ben sottolinea come spesso la stessa impresa sia in difficoltà nell'individuare i fattori di rischio, essendo richieste indagini tecnico-scientifiche altamente complicate e spese di non poco rilievo.

[819] Un'attività di contatto si inizia ad avere quando «si prospetta, a carico di soggetti aziendali o a carico della stessa corporation, un processo, in particolare se potenzialmente implicante costituzione di parte civile di un alto numero di vittime, associazioni o enti esponenziali nei confronti dei rappresentanti dell'impresa e la conseguente citazione in giudizio dell'ente quale responsabile civile»: cfr. S. GIAVAZZI, *Partecipazione al procedimento penale*, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., p. 95

[820] Secondo M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale*, cit., p. 1621 s., siamo al cospetto di «un esempio straordinario di *sanzione postmoderna*» che si sostanzia in un «*vero modello di delitto riparato* (categoria ben distinta dalla *restorative justice*)».

profondamente innovativi rispetto alle *modalità di approccio del conflitto*, che sono sempre di tipo *dialogico-riparativo*»[821]. Quindi, si può ben affermare come il settore dei crimini d'impresa rappresenti un «settore-pilota»[822] nella logica premiale-riparativa, ma non per questo sussumibile nel paradigma ristorativo.

La Suprema Corte, ad esempio, in relazione all'art. 17 d.lgs. 231/2001, ha riconosciuto che «il risarcimento del danno è misura che, nella impossibilità [...] di una determinazione ancorata a parametri rigidi, presuppone una *condotta comunicativa* con il danneggiato il quale potrebbe aderire all'offerta oppure rifiutarla allegando motivazioni non pretestuose ma oggettive e meritevoli di ogni seria considerazione» e che sia necessaria «una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una *collaborazione* o comunque *contatto* tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l'essersi adoperato come preteso dalla disposizione richiamata»[823]. Non sembra che tali modalità di contatto tra vittima e reo siano equiparabili al modello dialogico della *restorative justice*[824].

Il ragionamento che sta alla base del percorso ristorativo produce, tra l'altro, numerosi attriti rispetto al corredo di garanzie che caratterizza la

---

[821] G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 316.

[822] M. DONINI, Compliance*, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, cit., p. 592 ss.: l'A. sottolinea come la riparazione dell'offesa possa costituire la dogmatica entro cui collocare la *restorative justice* (spec. p. 596).

[823] Cass., Sez. II, 17 marzo 2016, n. 11209, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3384, con nota di G. VARRASO, *Un utile «approfondimento» della Suprema Corte in tema di misure interdittive e condotte riparatorie nel d.lg. n. 231 del 2001*; Cass., Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 326, in *Cass. pen.*, 2014, p. 4271; Cass., Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 327, in *De jure online*.

[824] Come rileva S. GIAVAZZI, *Le misure riparatorie nel D.lgs. 231/2001: spazi e limiti per un percorso di giustizia riparativa con gli enti in materia ambientale*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, p. 181, siamo molto lontani dai modelli statunitensi di giustizia negoziata, non prevedendo la normativa 231 «alcun beneficio rispetto all'ipotesi dell'auto-denuncia o di una fattiva collaborazione dell'ente nella fase delle indagini, né offre il beneficio dell'archiviazione o dell'esenzione *tout-court* dalla sanzione in caso di riparazione dell'offesa».

procedura penale, quali, ad esempio, la presunzione di innocenza[825], il *nemo tenetur se detegere*[826], i meccanismi dell'interrogatorio e della sospensione processuale, l'applicabilità dei riti alternativi[827]. Se, da un lato, intraprendere un percorso dialogico con le (potenziali) vittime (o con enti intermedi che le rappresentano, quali le associazioni dei consumatori) non costituisce un'ammissione di colpa, dall'altro l'impresa si esporrebbe a rischi di non poco conto, poiché la notizia di illeciti, per quanto circondata dal crisma della riservatezza, potrebbe condurre all'avviamento di un processo penale[828].

Senza sottacere che l'ente, magari valutando la difficoltà a sostenere l'*onus probandi* nel caso di reato commesso dall'apicale, potrebbe optare

[825] G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 389; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale*, cit., p. 255 ss.; G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, cit., p. 1325, che sottolinea come «unicamente al termine del processo possono aversi non solo l'individuazione del colpevole e l'irrogazione della pena, ma lo stesso riconoscimento di esistenza del reato, secondo il principio *nullum crimen, nulla poena sine iudicio*».

[826] G. UBERTIS, *op. ult. cit.*, p. 1326. Secondo L. EUSEBI, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio.* Vademecum *per un'evoluzione necessaria*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. Mannozzi-G. Lodigiani, Bologna, 2015, p. 108 ss., la necessità di salvaguardare tale principio verrebbe meno se si optasse per la progettualità dialogica del modello riparativo.

[827] G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 333 s. Per quel che riguarda i riti alternativi, G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa per il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 858 ss., indica come possibile opzione di giustizia riparativa dei colletti bianchi una rimodulazione dei criteri di applicabilità del patteggiamento, in linea con la direttiva 2012/29 UE: in sostanza, si potrebbe prevedere quale pre-condizione del rito alternativo lo *story-telling* del crimine, effettuato dal *white collar* in un contesto di *conference group* con gruppi di vittime. Tale ammissione di colpevolezza – che contrasta con la logica di accertamento incompleto del patteggiamento – dovrebbe sfociare nelle scuse formali (*making amends*) da indirizzare alla collettività. Lo sconto di pena, in questo caso, sarebbe correlato all'avvenuta comprensione del reato da parte delle vittime e l'effetto general-preventivo deriverebbe dal *public shaming*. Da ultimo, la fase del «riconoscimento del danno», concretizzabile in «offerte riparatorie simboliche e/o materiali valutabili in sede commisurazione della pena». Tramite la giustizia riparativa, in altre parole, si recupererebbe lo spazio della verità negato dal rito negoziale.

[828] Per tali rilievi, S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1121.

per una mediazione penale alla luce di un calcolo meramente utilitaristico, misconoscendo *in toto* la *ratio essendi* della giustizia riparativa[829].

Infine, pur ipotizzando che l'imputato aderisca spontaneamente al rito dialogico, ciò non esclude che debba essere comunque svolto l'accertamento della colpevolezza – per evitarne la «disponibilità» e decretare la privatizzazione del conflitto[830] – e della congruità dei termini nei quali si concretizza l'accordo di riparazione[831]. La mediazione, in altre parole, non solo non può essere imposta, ma, pur facendo a meno della ritualità del processo e della pena come vendetta, trae la sua potenzialità di riparazione dall'esistenza del diritto penale, in una logica complementare e non alternativa ad esso[832].

Sul versante del *corporate crime*, un esempio di giustizia riparativa si ha negli Stati Uniti con la pratica della «supplemental sentence» in materia ambientale[833], senza dubbio estendibile ad altre forme di *white collar crimes*[834]. Non limitandosi alla classica sanzione penale, tale modalità di

---

[829] In tal senso, si veda l'avvertenza di A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma*, in *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, a cura di Id., vol. III, p. 771.

[830] Cfr., R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, cit., p. 107, secondo cui, pur essendo vero che il paradigma ristorativo non si limita al disvalore penalistico del fatto, è quest'ultimo che deve rappresentare il punto di partenza; P. FERRUA, *Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio* in absentia, a cura di M. Daniele-P.P. Paulesu, Torino, 2015, p. 189.

[831] F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, cit., p. 163.

[832] Sul punto, D. PULITANÒ, *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 664. Secondo M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena*, cit., p. 1208, la riparazione «si inserisce a pieno titolo *alla base della risposta penale*», mentre la mediazione rappresenterebbe un «secondo binario».

[833] Per una prospettiva interna cfr. AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, cit. Sulla logica «premiale» del sistema di responsabilità penale ambientale statunitense si v. A.R. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio* de iure condito *e* de iure condendo, Torino, 2020, p. 89 ss.

[834] Come nel caso dei prodotti pericolosi destinati ai consumatori: in tal senso si esprimono M.L. RUSTAD, T.H. KOENIG, E.R. FERREIRA, *Restorative Justice to Supplement Deterence-Based Punishment: An Empirical Study and Theoretical Reconceptualization of*

composizione del conflitto risponderebbe positivamente a tre *policy goals*: quello dell'accusa nel riparare il danno subìto dalle vittime e non semplicemente di punire l'ente imputato; quello di quest'ultimo di offrire un servizio alla comunità, seppur a volte più costoso, invece di pagare una mera sanzione pecuniaria, sì da salvaguardare la propria reputazione e il proprio rapporto con la comunità di riferimento; quello del giudice di offrire qualcosa in più alla collettività, invece di destinare i soldi alle casse statali[835].

Una volta che il condannato sia costretto a riparare il danno arrecato, chiaramente ove possibile, lo stesso si trova spesso a confrontarsi con la comunità e con i membri di essa che abbiano particolare esperienza, al fine di comprendere quali misure porre in essere al fine di ricucire lo strappo avvenuto[836]. Il *community service* può avere una sua utilità nei casi in cui le vittime siano diffuse e non prontamente identificabili[837], quindi anche nel caso dei consumatori, e servirebbe «to reduce or eliminate the harm threatened, or to repair the harm caused by the offense, when that harm or threatened harm would otherwise not be remedied»[838].

Si tratterebbe ora di capire, per trasporre questo modello nel nostro ordinamento, come l'elemento volontaristico si inserisca nella catena che porta alla «supplemental sentence». Se l'impresa decidesse di collaborare –

---

the EPA's Power Plant Enforcement Initiative, 2000-2011, 65 *Oklahoma Law Review*, 2013, p. 478 ss.

[835] Si confronti A.B. SPALDING, *Restorative Justice for Multinational Corporations*, cit., p. 388 ss. e gli esempi ivi riportati. D. PETRINI, *Le prospettive dell'avvocato*, cit., p. 1079, rispetto al reato ambientale, suggerisce l'utilizzo in chiave sanzionatoria, al posto di «una (spesso inetta) previsione di anni di galera», di «un obbligo di intervenire in chiave di bonifica dei siti contaminati», con il duplice risultato di «superare qualsiasi visione vendicativa del processo penale, ma anche di garantire, ai "superstiti" una sorte degna e sicura».

[836] *Ibidem*, p. 391 s.

[837] Secondo S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1122, la impossibilità di negoziazioni individuali non esclude forme di compensazione collettiva.

[838] *United States Sentencing Commission*, Guidilines Manual 2018, Introductory Commentary, 1 novembre 2018, p. 514.

con la garanzia di inutilizzabilità di quanto affermato in una fase antecedente al processo – allora questo «progetto» di riparazione potrebbe sostituire totalmente la sanzione penale (o para-penale): in tal caso, se anche il prezzo da pagare fosse maggiore, l'ente ci guadagnerebbe in reputazione, rapporto con la collettività e mantenimento del livello di produzione. Se invece questi obblighi di riparazione andassero ad aggiungersi alla sanzione comminata dal giudice penale, allora l'ente potrebbe vivere tale doppia comminatoria come aggravio della propria responsabilità[839]. Oppure la soluzione potrebbe essere mista, con riduzione della sanzione (pensiamo a quelle pecuniarie del d.lgs. 231/2001) e contestuale imposizione di partecipazione ad un *community service*, variamente componibile. In tali ultimi casi, tuttavia, verrebbe meno l'elemento della volontà, poiché l'impresa sarebbe costretta a portare avanti il progetto di riconciliazione.

Si consideri, in ogni caso, che il tempo di celebrazione del procedimento penale conduce ad una riparazione delle conseguenze del reato a distanza di anni – in aperto contrasto con l'art. 16 della Direttiva 2012/29/UE – sicché la condizione di vittimizzazione dei consumatori «vive e si rinnova quotidianamente anche al di fuori delle aule di giustizia, per poi riversarsi di nuovo nelle stesse, in una sorta di "circolo vizioso" senza soluzione di continuità»[840]. Una riduzione dei tempi d'indagine, unita al coordinamento degli uffici investigativi e all'utilizzo di criteri di priorità per i reati a vittimizzazione diffusa darebbero una concreta risposta alla domanda di giustizia delle vittime[841].

---

[839] Secondo A. ESER, *Giustizia penale «a misura d'uomo»*, cit., p. 1072 s., il *community service* non sarebbe una «reale alternativa al diritto penale» poiché «in caso di imposizione ad una violazione di sanzioni con ulteriore contenuto afflittivo, se anche sotto diverso nome, si tratta pur sempre in realtà di diritto penale».

[840] S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, cit., p. 1124.

[841] Più in dettaglio, S. GIAVAZZI, *Partecipazione al procedimento penale*, cit., p. 82 ss.

Ripensare i modelli sanzionatori alla luce del paradigma *victim-oriented*, anche in via sperimentale[842], potrebbe costituire una nuova frontiera dei meccanismi punitivi, vòlta ad una riconciliazione all'interno della comunità, senza trascurare le esigenze della *vittima specifica*[843]. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, difficilmente l'impresa attuerà delle condotte riparatorie/compensative in assenza di una logica di convenienza collegata a meccanismi processuali che inducano l'ente a correre ai ripari il prima possibile.

[842] Come evidenzia C. PEDRAZZI, *Problemi di tecnica legislativa*, cit., p. 24: «una disciplina allo stato latente è preferibile alla mancanza di ogni disciplina».

[843] C.E. PALIERO, *Metodologie* de lege ferenda, cit., p. 542 s., il quale riassumeva i suggerimenti di riforma dell'impianto sanzionatorio nella formula «minimalismo realistico», ossia un diritto penale «minimo» e un apparato di sanzioni «realistico», cioè basato non su quel che si vorrebbe fare in astratto, ma sulle risorse umane e materiali a disposizione per concretizzare le sanzioni (p. 560).

CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

I – El objetivo de este trabajo era comprender cuales son los mecanismos de protección del consumidor en el ámbito de la justicia penal, cuales son las cuestiones más críticas y cuales las posibles perspectivas futuras.

La triple línea de investigación que se ha desarrollado – procesal, pre-procesal y extra-procesal – ha permitido analizar las estructuras y límites del proceso penal, no sólo y exclusivamente desde un punto de vista interno, sino a la luz de una visión sistemática del ordenamiento, evitando la lógica del llamado «mito de las disciplinas»: desde el principio, por tanto, se puede afirmar que un enfoque interdisciplinario y amplio ha sido la clave para entender las interconexiones que diseñan la red de protección del consumidor.

Siguiendo una lógica sistemática, se ha prestado especial atención a la estructura multinivel del sistema, tratando de valorar en el trabajo los decisivos impulsos supranacionales – tanto legislativos como jurisprudenciales – hacia un sistema más moderno y eficaz de protección de los sujetos débiles y las víctimas de delitos, lo que obliga al jurista a formarse de una manera completamente distinta a la del pasado: no es casualidad que proliferen los trabajos que siguen el modelo de "manuales" (y no sólo) sobre el «derecho penal europeo» y el «procedimiento penal europeo».

Si es cierto que los sistemas extrapenales, desvinculados por fuertes condicionamientos superiores, demuestran en la práctica una mejor adaptación a las necesidades específicas de protección que la complejidad social exige, es igualmente observable cómo el orden multinivel ha llevado a un giro deformador incluso en el «recinto sagrado de la justicia penal». Más bien, como se ha subrayado ampliamente, son precisamente las estructuras procesales, con el complejo de garantías que las caracteriza, las que sufren una considerable devaluación en vista de una fácil consecución del objetivo.

Dicho esto, la perspectiva de la protección «efectiva» se ha visto flanqueada por la del respeto de las garantías procesales: por un lado, se han puesto de relieve los límites ontológicos de la justicia penal, más allá de los cuales el juicio perdería sus connotaciones para convertirse en sede de instancias exclusivamente represivas; por otro lado, se ha intentado no perder de vista, incluso con referencia a los sistemas punitivos periféricos –

que muy a menudo implican un «fraude de etiquetas» – el conjunto de garantías que deben acompañar al sujeto acusado en sentido amplio.

II – La obra ha puesto de relieve la importancia de las formas de protección meta-individuales frente a una sociedad cada vez más compleja, organizada y desindividualizada. En lo que respecta al proceso penal en particular, se demostró cómo la regulación de la intervención, tal como se establece en los artículos 91 y siguientes del código de procedimiento penal, creada específicamente para regular la participación de los organismos y asociaciones que representan los intereses afectados por el delito, ha resultado ser totalmente ineficaz, hasta el punto de su abrogación *de facto*.

Tanto la misma disciplina, limitada sobre la base de elementos como el consentimiento del ofendido, como la función de las asociaciones, es decir de estímulo de la actividad del fiscal, frenada por los limitados poderes que les están reservados y por los celos de la función de enjuiciamiento, han producido una prolongación indebida de la institución de la constitución como parte civil.

No sólo se ha eludido la disciplina de la intervención, que se creó precisamente para dar una posición precisa a los sujetos meta-individuales y limitar la posibilidad de ejercer reclamaciones civiles, sino que tanto el legislador como la jurisprudencia han legitimado a la constitución como parte civil a los que difícilmente se puede atribuir claramente la protección de intereses específicos. La *summa divisio* entre el interés difuso y el interés colectivo – sin titularidad el primero, imputable a una cierta dimensión subjetiva el segundo – no desempeñó un papel especial en la limitación de las modalidades de participación en el proceso penal.

En lo que respecta específicamente a las asociaciones de consumidores, la legitimación para constituirse como parte civil se ha producido a través de la valorización de los fines perseguidos, tal y como se encuentran previstos en los estatutos: un delito que perjudique un interés protegido por la asociación equivale a la frustración del fin social, de modo que se produciría una vulneración del derecho de la personalidad de la misma asociación, de su razón existencial.

Además de la previsión estatutaria expresa, se exige que el interés protegido no sea necesariamente exclusivo, sino al menos prevalente. Y es con respecto a este perfil que, analizando superficialmente los estatutos de las asociaciones de consumidores, se puede comprender lo extremadamente difícil que es enuclear las áreas de interés y los bienes jurídicos protegidos

por la acción social. De hecho, los objetivos de las asociaciones, en algunos casos, se refieren a una protección genérica del consumidor, en otros, se sustentan en una vasta e indeterminada lista de campos de acción, por lo que resulta incómodo apreciar el interés predominante.

Este escenario nos ha llevado a repensar la estructura de las asociaciones, legitimando la constitución como parte civil aquellas con los requisitos necesarios de representatividad, pero también una especificación de los fines estatutarios. Esto nos impediría eludir el criterio del fin predominante y dejar al juez, que a menudo es guiado por una lógica de protección, un menor margen de discreción.

Además, se impediría que ciertas asociaciones se sirvan del proceso penal como instrumento de negociación. En esencia, se podría prever un sistema de reconocimiento legal que legitime a la constitución como parte civil las asociaciones que cumplan los requisitos de representatividad y circunscripción inicial de los fines sociales. Sería necesario entonces considerar la forma de estructurar ese sistema con referencia a las asociaciones territoriales, tal vez perfeccionando las leyes regionales que prevén el Registro regional de asociaciones de consumidores y usuarios.

Dicho esto, no se pueden ocultar las dudas que tal elección podría conllevar, como la desarticulación de las asociaciones de consumidores, que bien podrían organizarse en formas asociativas específicas. Sin embargo, una delimitación de los objetivos y criterios de representatividad obligaría al organismo a perseguir con mayor empeño los objetivos que se propone, sin perder la carga de demostrar una acción eficaz y concreta realizada en el sector de referencia.

En resumen, se podría encontrar una solución de compromiso, con la cual ofrecer a los intérpretes «requisitos mínimos» de fiabilidad y dejar a estos últimos que verifiquen la realización concreta de la actividad asociativa.

En adición a estas modificaciones, debe tratarse otra cuestión que, por razones de espacio, no ha sido posible abordar aquí, a saber, el déficit democrático de las asociaciones de consumidores, lo cual constituye sin lugar a duda una condición previa necesaria para la adecuada representación y protección de los consumidores.

III – En lo que respecta a las facultades procesales de los consumidores, asume especial importancia la perspectiva *victim-oriented* de derivación europea, que insta al legislador nacional a aumentar los espacios de participación de los ofendidos por el delito.

En particular, la Directiva 2012/29/UE, además de establecer ciertas categorías de personas que se consideran vulnerables sobre una base presuntiva, ofrece, en el artículo 22, la posibilidad de hacer una «evaluación individual» destinada a determinar las necesidades de protección específicas, basada en ciertos índices.

Dicho esto, los consumidores, en su calidad de víctimas de delitos empresariales, podrían ser incluidos en la categoría de personas vulnerables, estableciendo medidas de protección específicas.

En el plano procesal, si bien son muchas las facultades atribuidas a los consumidores como personas ofendidas, las innovaciones más importantes se han referido a los derechos de información, asistencia y protección, tratando de no marginar la figura de la persona ofendida en el contexto procesal. Una vez más emerge el papel central de la constitución en parte civil, que parece ser la institución más incisiva desde el punto de vista de la participación.

El estudio analítico de los derechos y facultades de las personas ofendidas, dejándonos insatisfechos desde el punto de vista de la protección efectiva, nos ha llevado a desarrollar un razonamiento en torno al ejercicio de la acción penal.

El contexto de referencia es, desde un punto de vista externo, el de la crisis de legalidad, debido a la ya mencionada desformalización de la ley, con un impacto considerable en la activación de la jurisdicción; desde un punto de vista interno, el de la sobrecarga procesal, de la falacia de la obligatoriedad del enjuiciamiento, de las dificultades estructurales de la fiscalía para llevar a cabo sus actividades, de la inevitable actividad de «selección de delitos» por parte del Ministerio Público.

Ante un escenario tan crítico, en el que el Estado no logra garantizar las necesidades de justicia, la contribución de los particulares asume un papel cada vez más decisivo: en esta perspectiva, se ha intentado comprender si es posible prever, junto a la acción penal de la fiscalía, las acciones de ciertas figuras privadas cualificadas, superando así la lógica de la exclusividad de la acción penal en dirección a una protección efectiva.

Para esto se han buscado los institutos internos con mayor incidencia sobre el ejercicio de la acción, entre los que se encuentra el recurso inmediato al Juez de Paz, la oblación y las cláusulas de irrelevancia del hecho.

Un punto de vista privilegiado ha sido ofrecido por el sistema de acciones del proceso penal español, en el que la publicidad de la acusación se entiende no en el sentido de ser reservada al Estado, sino en el de ser

atribuida a cada ciudadano. Además, es el mismo Tribunal Constitucional el que establece que el primer contenido del derecho a la tutela judicial efectiva es el de poder promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial.

Lo que se propone hacer, manteniendo los principios de legalidad y obligatoriedad, es poner junto a la pretensión punitiva del Estado la pretensión subsidiaria de un particular. Es precisamente el campo de la protección del consumidor el que podría resultar ser un sector experimental para el desarrollo de un sistema de acciones privadas, posiblemente atribuidas más a las asociaciones de consumidores que a los consumidores individualmente considerados.

De este modo, perfeccionando los requisitos de representatividad y fines sociales, como ya se ha indicado, se podría legitimar las mencionadas asociaciones que, gracias a su propia organización y a los medios de que disponen, podrían llevar a cabo una actividad de persecución más incisiva, eliminando así la actual subordinación a la figura del fiscal.

De este modo, se superaría la escasa funcionalidad del mecanismo de intervención y se limitaría el uso indiscriminado de la constitución como parte civil, devolviendo la centralidad a la función principal del proceso penal, que sería la de verificación. Atribuir la legitimidad sólo a las asociaciones también evitaría la crítica de una hipotética desviación vengativa del proceso penal.

En todo caso, la acción subsidiaria de las asociaciones de consumidores debe ir acompañada de mecanismos estrictos y serios de garantía y control. Entre estos deberían figurar ciertas formas de fianza, sanciones específicas, como la responsabilidad por calumnias, un período mínimo de tiempo antes del enjuiciamiento y una clara actividad de control que se atribuya al órgano judicial.

También con respecto a este *novum* normativo, no se pueden ocultar los obstáculos que puede suponer la cultura «monopolística», como es bien sabido, anclada en una gestión «posesiva» de la demanda penal. Además, deberían ser calculados los riesgos de discriminación derivados de la legitimidad de determinados sujetos y no de otros, así como, desde el punto de vista del acusado, si podría ocurrir una violación del principio de igualdad de armas.

En cualquier caso, una acusación privada no entraría en conflicto con el sistema acusatorio y podría, por el contrario, traducirse en una manifestación más connatural del mismo. Por otra parte, como también observa la doctrina, es precisamente en lo que respecta a la protección de

intereses difusos y colectivos que una acción subsidiaria podría cumplir su función más natural.

Por último, considérense las contribuciones que un privado calificado podría ofrecer con respecto a otros valores protegidos por la Constitución, como la eficiencia judicial en virtud del art. 97, pár. 2, Const. y la duración razonable del juicio en virtud del art. 111, pár. 2, Const.

IV – Al desplazar el ángulo de observación hacia la contraparte fuerte, es decir, la empresa, se puede decir que la lógica preventiva es la más fructífera en términos de protección efectiva del consumidor. De igual manera, desde esta perspectiva, se exige a los sujetos privados que se organicen por sí mismos para evitar encontrarse con un juicio penal e incurrir en sanciones de diversa índole.

El marco delineado veinte años después de la entrada en vigor del decreto legislativo 231/2001 no parece reconfortante, pero, por otra parte, se ha avanzado hacia un funcionamiento más correcto del dispositivo preventivo.

Es precisamente la disciplina de consumo del sector agroalimentario (es decir, la disciplina elaborada por la Comisión «Caselli», por el momento en la fase de proyecto de ley, aprobada por el Consejo de Ministros) la que actúa como un estímulo para una reforma del microsistema 231 en un sentido más acorde con el tejido socioeconómico italiano, tratando de modular la carga organizativa y la respuesta sancionadora en función del grado de complejidad de la empresa y la intensidad real de la ofensa.

La adición de un modelo organizativo específico basado en el tipo de actividad realizada, con la aclaración de un contenido mínimo que tenga en cuenta las variables de la naturaleza y el tamaño de la empresa, de la conducta que constituye la cadena de suministro de alimentos con miras a la preparación de las precauciones, se convierte, por una parte, en un «prototipo» para orientar a la empresa hacia una mejor autorregulación, basada desde siempre en el *soft law*, y por otra parte, en un instrumento para ayudar al juez penal en la evaluación del *compliance* adecuado de la empresa, limitando la evaluación discrecional.

Lo mismo cabe decir de la figura del órgano de supervisión, que en el caso de las pequeñas y medianas empresas podría ser (aunque no necesariamente) monocrático, pero en todo caso seleccionado de listas nacionales que garantizan un mayor grado de profesionalidad e independencia. En el caso de las empresas muy pequeñas, es el mismo

propietario quien puede llevar a cabo la función de control, pero con la obligación de asistir a cursos de formación calibrados a la actividad específica que realiza la entidad.

La adopción de esas medidas ayuda a la empresa a optimizar su estructura organizativa, facilitando la elección y evitando que se apoye en personas poco profesionales que no tienen el grado necesario de autonomía e imparcialidad.

Esas medidas también podrían tener repercusiones positivas en términos de costos/beneficios para la empresa: las empresas suelen considerar el cumplimiento 231 como una réplica inútil (o una carga) de los sistemas de control existentes, con un aumento de los costos de gestión. La modulación de las cargas organizativas podría alentar a las entidades a adoptar un sistema que, desde el punto de vista económico, se vería compensado por importantes efectos positivos tanto desde el punto de vista del procedimiento/sanción como de la reputación.

En tal sentido, si bien, por un lado, se puede apreciar el considerable progreso de esta tendencia normativa (como ya se ha mencionado, sin embargo, todavía en la fase de proyecto de ley), por otro lado, no se puede subestimar las criticidades aplicativas del Decreto legislativo 231/2001 desde el punto de vista del procedimiento.

En primer lugar, las estadísticas más recientes muestran un nivel muy bajo de persecución de las infracciones administrativas dependientes del delito en todo el país, que llega a picos de sustancial desaprobación en ciertas zonas menos industrializadas. Lo que queremos subrayar es que parece inútil estructurar un sistema de prevención tan sofisticado cuando las posibilidades de activación de los mecanismos procesales y de sanción suelen quedar en el papel.

Desde hace algún tiempo, la doctrina viene poniendo de relieve la ineficacia sustancial del microsistema 231 a reconectarse a la desaprobación judicial, a la discreción ilimitada que el fiscal utiliza en la elección de enjuiciar o no, en función de los recursos de las oficinas, de los tipos de delitos subyacentes, de la propia competencia personal.

Son los mismos órganos de acusación (véase el capítulo III, «Bilancio di Responsabilità Sociale» de 2017 publicado por la Fiscalía del Tribunal de Milán) los que hablan de un sistema que ha llevado a una evidente modernización en la persecución de los delitos empresariales, pero que, debido a su configuración actual, corre el riesgo, veinte años después, de llegar a la quiebra.

Por lo tanto, las conclusiones a las que se ha llegado ponen en evidencia que se debe operar en un doble nivel: por un lado, preparar una modulación variable de los sistemas de auto-organización, pero previendo, si no de forma generalizada, al menos más allá de ciertos umbrales de tamaño de la empresa, la adopción obligatoria de los modelos organizativos de gestión; por otro lado, modificar la disciplina procesal, restableciendo la obligatoriedad de la acción también en el campo 231 y asignando al juez el control de la inacción por parte del fiscal. Parece trivial decir que sólo la amenaza concreta de un proceso penal puede inducir a la empresa a adoptar medidas preventivas adecuadas.

Además, desde el punto de vista del derecho sustantivo, la responsabilidad de las entidades podría estructurarse de manera completamente autónoma de la responsabilidad de los empleados, previendo delitos directamente relacionados con el comportamiento colectivo: una nueva técnica legislativa, en resumen, la cual ciertamente requiere la máxima cautela y grandes esfuerzos de elaboración.

Desde el punto de vista de la protección del consumidor, se podría lograr un aumento de la protección ampliando el catálogo de delitos subyacentes a los sectores paradigmáticos (daños por productos, o.g.m., etc.) que se han examinado ampliamente en este trabajo.

V – a) El paradigma preventivo emerge de manera decisiva en el último capítulo, dedicado a las tendencias de la «ciencia de la legislación».

En primer lugar, existe una estructuración de los delitos con un fuerte valor preventivo, si no precaucional, sobre la base de las grandes presiones derivadas de la legislación europea, que impone un sistema de protección eficaz.

Ese desembarco era inevitable, habida cuenta de la complejidad de la acción empresarial y la incesante expansión tecnológica, que producen daños de muy vasta magnitud a bienes jurídicos de importancia fundamental, y que necesitan, por lo tanto, un sistema de prevención igualmente articulado.

Dicho esto, la lógica de precaución de derivación europea, que también ha impregnado el sistema de protección del consumidor, genera implicaciones procesales que a menudo son inaceptables.

Además de flexibilizar las categorías clásicas del derecho penal hasta el punto de distorsionarlas, el enfoque de precaución tiene un impacto decisivo en los perfiles probatorios del procedimiento penal.

Muy a menudo, como la ciencia no dispone de instrumentos suficientes para comprender los fenómenos lesivos, ante situaciones de duda o incluso de «oscuridad científica», el juez se ve obligado a «producir» normas de precaución que antes no existían, interceptando a veces instancias de pena de la comunidad.

La prueba científica se convierte en protagonista del proceso penal, poniendo al juez en una posición extremadamente complicada: por un lado, tendrá que afrontar y examinar un número importante de formulaciones técnico-científicas, ya que no puede actuar como un mero «receptor pasivo» de las tesis sostenidas por los expertos; por otro lado, se verá obligado a considerar un elemento extra-jurídico, es decir, los resultados vinculados a la evolución del progreso científico. Además, el órgano de juicio se ve obligado a tratar de manera cada vez más intensa con expertos «profesionalizados», es decir, con técnicos que encarnan la dinámica del conflicto social entre las grandes empresas y las asociaciones de consumidores, las primeras inclinadas a menospreciar, hasta la inexistencia, los riesgos de la modernidad, las segundas, temiendo los resultados catastróficos de ciertas actividades empresariales.

Esta complejidad de la evaluación puede muy bien inducir al juez a sufrir las presiones derivadas de la comunidad y, pasando por alto el principio de "más allá de toda duda razonable", optar por una condena incluso en presencia de considerables incertidumbres.

La conclusión es que, en una sociedad democrática, debería ser el legislador quien establezca los umbrales de riesgo aceptables. Además, desde el punto de vista de la sanción, la misma debe contemplar las infracciones que siguen la técnica del orden judicial y se construyen de manera que se sancione a la entidad que, dada su proximidad a las fuentes de riesgo, no informa a las autoridades de supervisión de los peligros que su actividad puede causar.

b) La crisis del sistema de justicia penal puede verse a partir de dos tendencias opuestas que se han puesto de relieve en la obra: la primera está representada por la «punitivización» de la responsabilidad civil; la segunda es la declinación de la pena de manera cada vez más reparadora.

Desde el primer punto de vista, dos instituciones han demostrado ser particularmente interesantes: daños punitivos y sanciones civiles. Los primeros, aunque no están generalmente reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, podrían representar una nueva puerta de entrada para la protección de los consumidores, sector en el que han germinado, en

particular el de la responsabilidad por productos defectuosos. Los segundos, en cambio, representan una novedad absoluta en el panorama de las sanciones y, aunque en la actualidad tienen un alcance limitado, no se puede ocultar el potencial expansivo que podrían demostrar en el futuro.

Estas instituciones han sido analizadas desde una perspectiva procesal-penalista, ya que la fuga de la justicia penal produce una reducción de las garantías defensivas y de los estándares probatorios que siempre deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista del equilibrio de intereses.

Esto es aún más cierto a la luz de los criterios de Engel y el concepto convencionalmente desarrollado de «materia penal». Si es cierto que ciertas sanciones adquieren una tonalidad esencialmente punitiva, hasta el punto de que pueden entrar en el ámbito de la materia penal, habrá que aplicar todas las garantías previstas en el plano convencional, tanto sustantivas como procesales.

Por el contrario, la aplicación de las garantías procesales a las sanciones esencialmente penales representa el «reto extremo» de la complicada relación entre los sistemas jurídicos, cuyo origen conocemos, pero no podemos predecir cómo terminará.

La solución que se propone es la de conciliar las garantías procesales, que deberán aplicarse plenamente sólo en presencia del llamado «núcleo duro» del derecho penal, mientras que será necesario parametrizar y modular el conjunto de garantías respecto de las ulteriores sanciones de tipo administrativo y civil, también en función del grado de influencia que produzcan en la esfera de la libertad del acusado.

A este respecto, se hizo referencia a la reciente ordenanza del Tribunal Constitucional (ord. 117 de 2019) por la que la Consulta planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial relativa al respeto del derecho al silencio en caso de una infracción administrativa inherentemente punitiva.

Parece que, al final, el proceso de aclaración de las garantías aplicables se realizará en pequeños pasos, delegando a la actividad de los jueces gran parte de la resolución de los conflictos hermenéuticos.

También la segunda tendencia, la de la justicia restaurativa, está caracterizada por una pluralidad de implicaciones. Lo que se ha intentado hacer es entender si había espacio para la aplicación del paradigma restaurador en la relación entre los consumidores y la violencia corporativa.

Las conclusiones a las que se llegue no pueden considerarse concluyentes sin antes presenciar una experimentación práctica de las vías de reparación previstas.

Los problemas más importantes se encuentran en el nivel de la relación dialógica que debería caracterizar el procedimiento: en el delito societario no hay un autor específico, la desindividualización subjetiva impide el desarrollo de una lógica relacional, la empresa difícilmente puede reconocer a las víctimas y sus necesidades, ni percibe su conducta como negativa.

En el frente opuesto, la víctima tendrá graves problemas para reconocer a un interlocutor adecuado con respecto a su propia experiencia de victimización, ya que éste generalmente estará representado por el representante legal de la entidad.

Los estudios más recientes sobre el comportamiento de las empresas muestran que éstas no expresan ningún interés en colmar la brecha de información con los consumidores de forma voluntaria, sino que los riesgos se ocultan, incluso de forma maliciosa, para evitar tener que invertir recursos adicionales en la gestión de ellos.

Dicho esto, se considera que la entidad sólo puede ir por el camino de la justicia restaurativa tras un análisis bien meditado de los costos y beneficios. Estos últimos se encuentran claramente en la reducción de las sanciones, en el ahorro de gastos judiciales y en evitar el estigma del juicio penal y los consiguientes daños a la reputación.

Por consiguiente, las principales salidas están en la lógica del *carrot-stick*, que induce la entidad a realizar actividades de reparación o de eliminación/contención de los daños en vista de una reducción de las sanciones. Se podría trabajar de forma más incisiva en el perfil de las actividades de reparación, intentando, como en el modelo de la *supplemental sentence* de origen estadounidense, crear un contacto entre la empresa y la comunidad de referencia, para que los miembros expertos de esta última puedan indicar las medidas que se deben poner en marcha para reparar el vínculo con la empresa.

Dicho esto, este tipo de servicio a la comunidad debe estructurarse de tal manera que no constituya una duplicación de las sanciones, a fin de estimular realmente a la empresa a emprender este camino.

Desde un punto de vista estrictamente procesal, como *modus operandi* adoptado a lo largo de la obra, hay que considerar la fricción que la lógica reparadora produce con respecto a los principios fundamentales del procedimiento penal, como la presunción de inocencia, la prohibición de la autoincriminación, etc.

Si es cierto, por una parte, que la vía del diálogo no adopta la forma de una práctica confesional, por otra parte, a pesar de las garantías de confidencialidad, la filtración de noticias sobre delitos cometidos por la

empresa podría dar lugar a la iniciación de un proceso penal, con todo lo que ello implica.

En última instancia, todo el potencial de esta vía experimental tiene que ser demostrado, especialmente en un sistema en el que a menudo se niega la demanda de justicia. En otras palabras, no es posible razonar sobre estas cuestiones sin reformar todo el procedimiento penal, empezando por la reducción de los tiempos de investigación, la coordinación de las fiscalías y el uso de criterios de prioridad para los delitos que producen víctimas generalizadas.

VI – Por lo tanto, podemos hacer un balance de esta investigación, que ha visto a los consumidores, como individuos y asociados, y el proceso penal relacionarse de manera no lineal.

La primera línea de investigación ha demostrado ser la menos fructífera: la protección a toda costa del consumidor-víctima en el proceso penal puede conducir a una deformación del mismo, hasta el punto de socavar sus fundamentos y estructuras de garantía.

Se intentó destacar hasta dónde pueden llegar los mecanismos de participación, sin ocultar las dificultades que subyacen a las opciones seguidas.

Las otras líneas de investigación, por otra parte, son muy fructíferas, es decir, las que buscan en los mecanismos preventivos y fuera del sistema de justicia penal los elementos para garantizar eficazmente la protección del consumidor.

Como se desprende de todas las tesis, el Estado no puede sino cooperar con los sujetos privados para que la maquinaria de la justicia sea eficiente y, al proporcionarles los instrumentos para auto-organizarse, puede muy bien lograr racionalizar y mejorar la carga judicial.

El fortalecimiento del microsistema 231 se convierte, en esencia, en la principal forma de garantizar la prevención del riesgo de delito: este fortalecimiento debe realizarse de forma razonada y razonable, es decir, teniendo en cuenta el tejido empresarial al que se va a aplicar.

En otras palabras, no podemos pedir demasiado a las empresas, de lo contrario se negarán a adaptarse al sistema preventivo. Además, el legislador debe proporcionar una sólida base reguladora para las mismas entidades, de modo que, una vez que se organicen por sí mismas con las disposiciones adecuadas, puedan escapar fácilmente del proceso penal.

De hecho, como se ha señalado en varias ocasiones, es difícil activar un proceso de 231, especialmente en ciertas zonas de Italia, pero una vez que se ha puesto en marcha, la carga probatoria de la entidad es tan pesada que es casi seguro que sea responsable.

Por lo tanto, lo que debe hacerse es fortalecer el mecanismo procesal, regenerando el enjuiciamiento obligatorio e impidiendo que los fiscales elijan cuando y a quien enjuiciar; al mismo tiempo, se debe instar a las entidades a que adopten estructuras organizativas proporcionales a su realidad empresarial, tal vez situando la obligación de adopción más allá de ciertos umbrales, y dotarlas de todos los instrumentos adecuados para orientarse en la construcción sartorial de un modelo organizativo de gestión.

Desde este punto de vista, deberían crearse sinergias con las asociaciones de consumidores que, reestructuradas desde el punto de vista del déficit democrático, podrían contribuir de manera concreta a la creación de modelos y a la capacitación de los órganos de supervisión, eliminando o al menos reduciendo la brecha conflictiva entre las empresas y los consumidores.

Por último, los esfuerzos de búsqueda fuera del proceso penal o, en todo caso, con mecanismos distintos del castigo clásico de las directrices de los futuros sistemas de protección, parecen igualmente notables. Lo que hay que hacer, como procesalistas, es estudiar de manera orgánica las interpenetraciones de los distintos sectores jurídicos, evaluar las limitaciones de los principios fundamentales y encontrar el llamado fraude de las etiquetas.

Todo ello con la mirada puesta en la «materia penal» convencional, que, aunque ha experimentado un desarrollo considerable hasta la fecha, es capaz de liberar sus efectos en todos los casos de sanciones intrínsecamente punitivas.

En conclusión, no se puede pensar en delegar la protección del consumidor a la justicia penal, ya que a menudo muestra sus límites para estar a la altura de los tiempos. Sólo un sistema integrado de protección, que modifique las garantías sin degradarlas, que apunte a un fuerte grado de auto-responsabilidad, podrá regenerar la confianza perdida de la parte más débil.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Annotazioni in materia di diritto penale industriale: il concetto di contraffazione nel diritto penale vivente*, a cura del Gruppo di studio Diritto penale costituito all'interno del Gruppo Italiano di AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale), in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2020;
- AA.VV., *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli-G. Scalfi, Milano, 1985;
- AA.VV., sub *art. 622 LECrim*, in *Enjuiciamiento Criminal. Ley y Legislación complementaria. Doctrina y Jurisprudencia*, diretto da Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, Madrid, 1998, II, p. 2099 ss.;
- AA.VV., sub *art. 630 LECrim*, in *Enjuiciamiento Criminal. Ley y Legislación complementaria. Doctrina y Jurisprudencia*, diretto da Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, Madrid, 1998, II, p. 2119 ss.;
- AA.VV., sub *art. 650 LECrim*, in *Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, 5ª ed., Madrid, 2018, p. 770 ss.;
- AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino, 2017;
- ABRIANI N., *Il modello di prevenzione dei reati nel sistema dei controlli societari*, in *Diritto penale dell'economia*, t. II, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Milano, 2017, p. 2301 ss.;
- ABRIANI N., GIUNTA F., *L'Organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 3, p. 191 ss.;
- ABRIANI N., *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2009, p. 187 ss.;
- ACCINNI G.P., *Enti «esponenziali», associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1083 ss.;
- AGHINA E., *Un pizzico di azione penale privata nel ricorso diretto della persona offesa. Il controllo del giudice evita il rischio di persecuzioni*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 33, p. 54 ss.;

- AIMONETTO M.G., voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 318 ss.;
- AIMONETTO M.G., *Orientamenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e costituzione di parte civile*, in *Giur. it.*, 1982, II, c. 19 ss.;
- ALBAMONTE A., *Gli interessi collettivi ed il processo penale nel contesto della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, in *Riv. pen.*, 1978, p. 435 ss.;
- ALBAMONTE A., *La tutela civile degli interessi collettivi nel processo penale*, in *Pol. dir.*, 1978, p. 190 ss.;
- ALBANESE B., voce *Illecito (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 50 ss.;
- ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO N., *Lo que debe ser el Ministerio Público*, in *Estudios de derecho procesal*, Madrid, 1934, p. 1 ss.;
- ALESCI T., *La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di regolamento tra luci e ombre*, in *Arch. pen.*, 2014, 1, p. 149 ss.;
- ALESSANDRI A., *I marchi nei delitti contro la fede pubblica (artt. 473 e 474 c.p.)*, in ID., *Reati in materia economica*, Milano, 2012;
- ALESSANDRI A., *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 534 ss.;
- ALESSANDRI A., *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 23 ss.;
- ALESSANDRI A., voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 432 ss.;
- ALESSANDRI A., voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 194 ss.;
- ALESSANDRI A., *Commento all'art. 27 comma 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1991, p. 150 ss.;
- ALESSANDRI A., voce *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, p.145 ss.;
- ALESSANDRI A., *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1984;
- ALESSANDRI A., *Diritto penale industriale: orientamenti giurisprudenziali negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 1431 ss.;

- ALFANO G., *Rappresentatività e democraticità delle associazioni di consumatori*, Napoli, 2020;
- ALIPRANDI F., *L'intervento nel processo penale degli enti esponenziali nella nuova legge delega*, in *Giur. mer.*, 1990, I, p. 224 ss.;
- ALLEGREZZA S., *Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione,* in *Dir. pen. cont. online*, 31 ottobre 2013;
- ALMAGRO NOSETE J., *Acción popular*, in *La reforma del proceso penal*, Madrid, 1989, p. 223 ss.;
- ALPA G., *Le origini del problema nell'esperienza nord-americana*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ID., Milano, 2019, p. 215 ss.;
- ALPA G., *Introduzione*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di ID., Milano, 2019, p. 3 ss.;
- ALPA G., sub *art. 2*, in *Codice del consumo. Commentario* a cura di G. Alpa-L. Rossi Carleo, Napoli, 2005;
- ALPA G., BESSONE M., *La responsabilità del produttore*, 4ª ed., Milano, 1999;
- ALPA G., BESSONE M., *Tutela del consumatore e igiene degli alimenti*, in *Rass. dir. tecnica alimentaz.*, 1983, p. 423 ss.;
- ALPA G., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977;
- AMARELLI G., *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *Riv. pen.*, 2019, 1, p. 1 ss.;
- AMARELLI G., *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *Legisl. pen.*, 23 maggio 2016;
- AMARELLI G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 151 ss.;
- AMODIO E., *I reati economici nel prisma dell'accertamento processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1496 ss.;
- AMODIO E., *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 320 ss.;
- AMODIO E., *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 7 ss.;

- AMODIO E., *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 533 ss.;
- AMODIO E., *La tutela dell'interesse dei consumatori nel processo penale*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, p. 209 ss.;
- AMODIO E., *L'azione penale delle associazioni dei consumatori per la repressione delle frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p. 515;
- ANTOLISEI F., *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930;
- ANTÓN VIVES T.S., *Doctrina constitucional y reforma del proceso penal*, in *Poder Judicial*, 1988, n. especial 2, p. 93 ss.;
- APRILE E., sub *Art. 25*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di in M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2002, p. 231 ss.;
- ARAGONESES MARTÍNEZ S., *Introducción al régimen procesal de la víctima del delito (III). Acción penal y víctima colectiva*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1999, 1, p. 7 ss.;
- ARMENTA DEU T., *La acción popular: claves de una reforma que conviene ponderar*, in *Justicia: revista de derecho procesal*, 2017, 1, p. 71 ss.;
- ARMENTA DEU T., *Principio acusatorio y Derecho Penal*, Barcellona, 1995;
- ARMENTA DEU T., *Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España*, Barcelona, 1991;
- ASSUMMA B., *Il ruolo delle linee guida e della* best practice *nella costruzione del modello di organizzazione e gestione e nel giudizio di idoneità di esso*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 4, p. 191 ss.;
- ASTROLOGO A., *«Interesse» e «vantaggio» quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d.lgs. 231/2001*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 649 ss.;
- ATTILI V., *L'agente-modello «nell'era della complessità»: tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1240 ss.;
- BARESI M., sub *art. 58*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, Padova, 2008, p. 500 ss.;

- BARGIS M., BELLUTA H., *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino, 2017, p. 15 ss.;
- BARGIS M., *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*, 8ª ed., 2016, Torino, 24 settembre 2017;
- BARONE G., *Ancora in tema di costituzione di parte civile dei soggetti collettivi*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2649 ss.;
- BARONE G., *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata*, Milano, 1989;
- BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 96 ss.;
- BARTOLI R., *L'irrilevanza penale del fatto tra logiche deflattive e meritevolezza di pena*, in *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, a cura di G. De Francesco-E. Venafro, Torino, 2002, p. 101 ss.;
- BARTOLOMUCCI S., *La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 TU sicurezza sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, p. 157 ss.;
- BARTOLOMUCCI S., Corporate governance *e responsabilità delle persone giuridiche*, Milano, 2004;
- BASSI A., *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in A. Bassi, T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006;
- BASSINI M., POLLICINO O., *Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome*, in *verfassungsblog.de*, 5 dicembre 2017;
- BASSINI M., POLLICINO O., *The Opinion of Advocate General Bot in Taricco II: Seven «Deadly» Sins and a Modest Proposal*, in *verfassungsblog.de*, 2 agosto 2017;
- BASTIA P., *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 35 ss.;
- BAUMAN Z., *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999;
- BECK U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, ed. it. a cura di W. Privitera, Roma, 2000;

- BECK U., *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999;
- BELLUTA H., *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2019, vol. 5, n. 1, p. 73 ss.;
- BELLUTA H., *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e «processo 231»*, Torino, 2018;
- BELLUTA H., *Le indagini e l'udienza preliminare*, in *Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária, Padova, 2016, 2ª ed., p. 1013 ss.;
- BELLUTA H., *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 95 ss.;
- BENE T., *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 487 ss.;
- BENEDETTI E., *Sviluppi recenti in materia di istituzione della procura europea: l'adozione del regolamento n. 9941/2017*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2017, p. 67 ss.;
- BERNARDI A., CUPELLI C., (a cura di), *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, Napoli, 2017;
- BERNARDI A., *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, p. 1 ss.;
- BERNASCONI A., *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. dir., Annali*, II, 2, Milano, 2008, p. 958 ss.;
- BERNASCONI A., sub *art. 6*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, Padova, 2008, p. 109 ss.;
- BERNASCONI A., *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, in *Il processo penale* de societate, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 55 ss.;

- BERNASCONI A., *I profili della fase investigativa e dell'udienza preliminare,* in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 299 ss.;
- BERTI DE MARINIS G., *La tutela del consumatore nella nuova legge regionale umbra: sviluppo economico, principio di sussidiarietà e tutela del cittadino*, in *Corti Umbre*, 2014, 3, p. 804 ss.;
- BERTI G., *Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento*, Padova, 1986;
- BERTOLINI L., voce *Elezioni. VIII) Reati elettorali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XII, Roma, 1989;
- BERTOLINO M., *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, p. 183 ss.;
- BETTIOL G., *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Padova, 1966;
- BEVILACQUA F.C., *I presupposti della responsabilità da reato degli enti*, in *I modelli organizzativi* ex *d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. Monesi, Milano, 2005, p. 117 ss.;
- BIANCA C.M., *Note sugli interessi diffusi*, in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003, p. 67 ss.;
- BIN R., *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in *Dir. pen. cont. online*, 20 novembre 2017;
- BOBBIO N., voce *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 530 ss.;
- BOLOGNA G., *Gli interessi collettivi nelle pronunce della giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, p. 403 ss.;
- BONAUDI E., *La tutela degli interessi collettivi*, Torino, 1911;
- BORGIA G., *Pubblico ministero europeo: tra presente e passato, nuove prospettive alla luce dei recenti atti di terrorismo*, in *Arch. pen. online*, 2016, 2;
- BORRACCETTI V., *L'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 144 ss.;
- BOVE M., *Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15.1.2016)*, in *Nuova proc. civ.*, 2016, 1;
- BOVE M., *Un nuovo caso di pronuncia d'ufficio: profili processualcivilistici del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 412 ss.;

- BOVE V., CIRILLO P., *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, in *Dir. pen. cont. online*, 7 marzo 2016;
- BRESCIANI L., *Commento all'art. 227, d.lgs. 19.2.1998, n. 51 (giudice unico)*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 474 ss.;
- BRESCIANI L., voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 527 ss.;
- BRICOLA F., *Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto di tutela*, in ID., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, p. 189 ss.;
- BRICOLA F., *La riscoperta delle «pene private» nell'ottica del penalista*, in *Foro it.*, 1985, V, c. 1 ss.;
- BRICOLA F., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, p. 75 ss.;
- BRICOLA F., *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 13 ss.;
- BRICOLA F., *Partecipazione e giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, in *Quest. crim.*, 1976, p. 7 ss.;
- BRICOLA F., *Le azioni a tutela di interessi collettivi nel processo penale*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova, 1976, p. 103 ss.;
- BRICOLA F., *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, p. 951 ss.;
- BRICOLA F., *Dubbi e incertezze sulla qualificazione di un singolare potere dell'ingegnere capo del genio civile in ordine all'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, p. 255 ss.;
- BRUNELLI D., *Giustizia penale e agone politico: quando il contrasto interpretativo si scioglie nel tifo da stadio*, in *Arch. pen. online*, 2020, 1;
- BRUSCO C., *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. «flessibilizzazione delle categorie del reato»*, in *Criminalia*, 2012, p. 383 ss.;
- BRUTI LIBERATI E., *Il dibattito sul pubblico ministero: le proposte di riforma costituzionale in una prospettiva comparata*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 132 ss;

- BUJOSA VADELL L.M., *La protección jurisdiccional de los intereses de grupo*, Barcellona, 1995;
- BUJOSA VADELL L.M., *Notas sobre la protección procesal penal de intereses supraindividuales a través del Ministerio Fiscal y de la acción popular*, in *Justicia*, I, 1990, p. 101 ss.;
- BURATTI G., *D.Lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 1, p. 239 ss.;
- BUSNELLI F.D., *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 909 ss.;
- BUSNELLI F.D., *Verso una riscoperta delle «pene private»?*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 26 ss.;
- BUSSON E., *Il commento*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 389 ss.;
- CAIANIELLO M., *Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, p. 216 ss.;
- CAIANIELLO M., *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003;
- CALAMANDREI P., *La Cassazione civile*, vol. I, in *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. VI, Napoli, 1976;
- CAMALDO L., *Il giudizio e le prove*, in *Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, a cura di G. Canzio-L.D. Cerqua-L. Lupária, 2ª ed., Padova, 2016 p. 1115 ss.;
- CANESTRARI S., voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1991;
- CANZIO G., *La motivazione della sentenza e la prova scientifica «*reasoning by probabilities*»*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, a cura di G. De Francesco-G. Morgante, Torino, 2017, p. 333 ss.;
- CANZIO G., *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in *Arch. pen. online*, 2011, 3;
- CANZIO G., *L'«oltre il ragionevole dubbio» come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 303 ss.;

- CANZIO G., *La tutela dell'ambiente naturale e l'art. 734 codice penale*, in *Riv. giur. edilizia*, 1971, II, p. 90;
- CAPECCHI G., *La responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. comm. int.*, 2006, p. 97 ss.;
- CAPPELLETTI M., *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giur. it.*, 1975, IV, c. 49 ss.;
- CAPPELLETTI M., *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 361 ss.;
- CAPRIOLI F., *La scienza «cattiva maestra»: le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3520 ss.;
- CAPRIOLI F., *Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli*, in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001, p. 163 ss.;
- CAPRIOLI F., *L'archiviazione*, Napoli, 1994;
- CAPRIOLI F., *Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?*, in *Giur. it.*, 1993, II, c. 17;
- CAPUTO M., *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 1, p. 101 ss.;
- CARAVITA B., *Obbligatorietà dell'azione penale e collocazione del pubblico ministero: profili costituzionali*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. Gaito, Napoli, 1991, p. 297 ss.;
- CARLI L., *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale. Accusa e difesa nella ricerca e predisposizione della prova penale*, 2ª ed., Milano, 2005;
- CARLI L., *Il «ricorso immediato» innanzi al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 2001, p. 1533;
- CARNELUTTI F., *Mettere il pubblico ministero al suo posto*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, I, p. 257 ss.;
- CARNELUTTI F., *Questioni sul processo penale*, Bologna, 1950;
- CARTWRIGHT P., *Consumer Protection and the Criminal Law. Law, Theory and Policy in the UK*, Cambridge, 2001;
- CASATI A.P., *Nuovi profili dell'azione penale nel procedimento davanti al giudice di pace*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 407 ss.;
- CASTALDO A.R., *La concretizzazione del «rischio giuridicamente rilevante»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1096 ss.;

- CASTRONOVO C., *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di* chance*, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 315 ss.;
- CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, 3ª ed., Milano, 2006;
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012;
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzione come fattore espansivo del «penale» nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont. online*, 21 luglio 2011;
- CASTRONUOVO D., *La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini-D. Castronuovo, Padova, 2007, p. 3 ss.;
- CASTRONUOVO D., *Responsabilità da prodotto e struttura del fatto colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 301 ss.;
- CENDON P., *La pena privata*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 186 ss.;
- CENTONZE F., *Scienza «spazzatura» e scienza «corrotta» nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1232 ss.;
- CERESA GASTALDO M., *Legalità d'impresa e processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci*, in *Dir. pen. cont. online*, 7 giugno 2019;
- CERESA GASTALDO M., *Procedura penale delle società*, 2ª ed., Torino, 2017;
- CERESA GASTALDO M., *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di P. Corso-F. Peroni, Piacenza, 2010, p. 185 ss.;
- CERESA GASTALDO M., *Condizioni «speciali» di procedibilità e disposizioni* ex *artt. 19 s. d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2107;

- CERETTI A., *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, a cura di ID., vol. III, p. 717 ss.;
- CERQUA F., sub *Art. 6*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani, Torino, 2010, p. 118 ss.;
- CESARI C., *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005;
- CESARI C., *La particolare tenuità del fatto*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001, p. 325 ss.;
- CHIARLONI S., *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 567 ss.;
- CHIAVARIO M., *L'espansione dell'istituto della «tenuità del fatto»: frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocolo, Torino, 2015, p. 235 ss.;
- CHIAVARIO M., *La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2000, p. 1089 ss.;
- CHIAVARIO M., *Noterelle a prima lettura sul progetto della Commissione bicamerale in tema di azione penale*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 129 ss.;
- CHIAVARIO M., *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1515 ss.;
- CHIAVARIO M., *Obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, Milano, 1994, p. 67 ss.;
- CHIAVARIO M., *Riflessioni sul principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, vol. 4, Milano, 1977, p. 91 ss.;
- CHIAVARIO M., *Appunti sulla problematica dell'«azione» nel processo penale italiano: incertezze prospettive limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 864 ss.;
- CHILIBERTI A., *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006;
- CHIMICHI S., *Il processo penale a carico degli enti: il* quantum *della prova della colpa di organizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 617 ss.;

- CHINNICI D., *Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»: figli legittimi del «nuovo» codice, ma ancora eredi del «vecchio»* status *di parti civili,* in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 443 ss.;
- CHOCLÁN MONTALVO J.A., *Hacia la unificación del Derecho penal comunitario. El* Corpus Iuris *europeo*, in *La Ley*, 1998, 1, p. 1916 ss.;
- CIANCI B., *Tutela degli interessi diffusi*, in *Giur. merito*, 1990, II, p. 585 ss.;
- CIANI S., sub *art. 91*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi-E. Lupo, *I soggetti (artt. 1-108)*, vol. I, Milano, 2008, p. 750 ss.;
- CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010;
- CIAVOLA A., *Chiusura delle indagini ed esercizio dell'azione penale*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001, p. 189 ss.;
- CICALA M., *Il pubblico ministero e l'azione penale*, in *Doc. giust.*, 1997, c. 1521 ss.;
- CICALA M., *La parte civile: esercizio dell'azione civile in sede penale o accusa privata?*, in *Crit. giud.*, 1977, p. 157 ss.;
- CINGARI F., *Beni giuridici e modelli di tutela penale dei segni distintivi nell'epoca industriale. Profili criminologici*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. Bartolini-D. Brunelli-G. Caforio, Napoli, 2014, p. 191 ss.;
- COCCO G. sub *art. 473*, in *Codice penale commentato*, a cura di M. Ronco-B. Romano, 4ª ed., Torino, 2012;
- COCCO G., *Il* falso *bene giuridico della fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 66 ss.;
- COCCO G., *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 90 ss.;
- COCO G.S., *Sulla volontà collettiva in diritto privato*, Milano, 1967;
- COFFEE J.C., *«Carrot and Stick» Sentencing: Structuring Incentives for Organizational Defendants*, in *Federal Sentencing Reporter*, 1990, p. 126 ss.;
- COFFEE J.C., *«No Soul to Damn. No Body to Kick»: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment*, in *Michigan Law Review*, 1981, p. 386 ss.;
- COLLIDÀ R., sub *Art. 231 disp. att. c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare*, vol. II,

Norme di coordinamento e transitorie, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1992, p. 179 ss.;

- COLOMBO E., *Le novità del d.lg. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2214 ss.;
- CONSO G., *I nuovi riti differenziati tra «procedimento» e «processo»*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 193 ss.;
- CONSO G., *Formazioni sociali e giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 1 ss.
- CONSORTE F., *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013;
- CONSULICH F., *Tutela del consumatore*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari*, 2ª ed., a cura di F.C. Palazzo-C.E. Paliero, p. 2967 ss.;
- CONTI G., MACCHIA A., *Il nuovo processo penale*, 2ª ed., Roma-Milano, 1990;
- CORBETTA S., *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1343 ss.;
- CORDERO F., *Procedura penale*, 8ª ed., Milano, 2006;
- CORDERO F., voce *Archiviazione*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 1025 ss.;
- CORDERO F., *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, Milano, 1957;
- CORDERO F., *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956;
- CORDIANO A., sub *Art. 112*, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di E. Capobianco-L. Mezzasoma-G. Perlingieri, 2ª ed., Napoli, 2018, p. 625 s.;
- CORDIANO A., sub *Art. 114*, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di E. Capobianco-L. Mezzasoma-G. Perlingieri, 2ª ed., Napoli, 2018, p. 627 ss.;
- CORN E., *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013;
- CORSARO L., voce *Responsabilità civile*, I, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Roma, 1991;
- CRESPI A., *Mauvaises pensées et autres sulle disposizioni penali del progetto per la riforma delle società*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 786 ss.;

- CROALL H., *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime, Law and Social Change*, 2008, 51 (1), p. 128 ss.;
- CUPELLI C., *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l'attesa sentenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 12, p. 177 ss.;
- CUPELLI C., *Le conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia…il dialogo (non) continua*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 10, p. 332 ss.;
- CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, 1, p. 47 ss.;
- CUPELLI C., *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont. online*, 2 novembre 2015;
- CUSUMANO E., voce *Estinzione del reato e della pena (cause di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989;
- D'ACQUARONE V., ROSCINI VITALI R., *Esigenze e prospettive di modulazione dell'obbligatorietà dell'azione penale nel procedimento* de societate, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, p. 115 ss.;
- D'ALESSANDRO F., *Rischio e responsabilità amministrativa degli enti*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, a cura di G. De Francesco-G. Morgante, Torino, 2017, p. 90 ss.;
- D'ALESSANDRO G., *Il modello di organizzazione, gestione e controllo (artt. 30-300, d.lgs. n. 81/2008)*, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di G. Natullo, Torino, 2015, p. 305 ss;
- D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, p. 77 ss.;
- D'ELIA G., *I principi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell'azione penale ed uguaglianza a proposito dei «criteri di priorità» nell'esercizio dell'azione penale*, in *Giur. cost.*, 1998, p. 1878 ss;
- D'ONOFRIO F., *Prime riflessioni sul diritto di accesso alla radiotelevisione*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 3 ss.;
- D'URSO F., *Verso una novità «antica»: la responsabilità penale della persona giuridica*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 825 ss.;

- DANIELE M., *L'archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocolo, Torino, 2015, p. 41 ss.;
- DE CUPIS A., *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, p. 482 ss.;
- DE CUPIS A., *Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 319 ss.;
- DE DIEGO DÍEZ L.A., *La conformidad del acusado*, Valencia, 1997;
- DE MAGLIE C., *Alla ricerca di un «*effective compliance program*»: venticinque anni di esperienza statunitense*, in *Criminalia*, 2016, p. 375 ss.;
- DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002;
- DE MAGLIE C., *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1348 ss.;
- DE MAGLIE C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 88 ss.;
- DE ROBERTO G., *Le parti private diverse dall'imputato*, in *Doc. giust.*, 1988, n. 6, c. 79;
- DE SIMONE G., *La responsabilità da reato dell'impresa nel sistema italiano: alcune osservazioni rapsodiche e una preliminare divagazione comparatistica*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 217 ss.;
- DE SIMONE G., *Persone giuridiche e diritto penale: i paradigmi di responsabilità ipotizzabili*, in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, a cura di A. Cadoppi, Padova, 2002, p. 69 ss.;
- DE VERO G., *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 670 ss.;
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008;
- DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1126 ss.;

- DE VITA A., *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 838 ss.;
- DE VITA A., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi nella prospettiva del sistema francese. Aspetti principali del problema e specificazioni in tema di protezione degli interessi dei consumatori*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 347 ss.;
- DEAN G., *L'impromovibilità dell'azione penale*, Milano, 1996;
- DELLA TORRE J., *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1837 ss.;
- DELMAS-MARTY M., *Verso un diritto penale comune europeo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 543 ss.;
- DELMAS-MARTY M., *Prospettive sulla procedura penale in Europa*, in *Ind. pen.*, 1994, p. 225 ss.;
- DELMAS-MARTY M., *Dal codice penale ai diritti dell'uomo*, Milano, 1992;
- DENTI V., voce *Interessi diffusi*, in *Noviss. dig. it.*, App., vol. IV, Torino, 1983;
- DEVOTO M., *Obbligatorietà–discrezionalità dell'azione penale. Ruolo del p. m.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2024 ss.;
- DI BITONTO M.L., *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, Napoli, 2012;
- DI BITONTO M.L., *Le indagini e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. n. 231/2001*, a cura di G. Lattanzi, 2ª ed., Milano, 2010, p. 591 ss.;
- DI CHIARA G., *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 500 ss.;
- DI CHIARA G., *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in G. Fiandaca-G. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003, p. 235 ss.;
- DI CHIARA G., voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 233 ss.;

- DI CHIARA G., *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988. Salute in fabbrica ed entità «esponenziali»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 426;
- DI GIOVINE O., *Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 1, p. 159 ss.;
- DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. n. 231/2001*, a cura di G. Lattanzi, 2ª ed., Milano, 2010, p. 3 ss.;
- DI LANDRO A.R., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio* de iure condito *e* de iure condendo, Torino, 2020, p. 89 ss.;
- DI MARTINO A., *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Padova, 1998;
- DI RAIMO R., *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003;
- DI SALVO E., *Principio d'irretrattabilità dell'azione penale, regressione del procedimento e poteri del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3327 ss.;
- DIAMANTI F., MESSORI L., *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla* post-normal science, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, a cura di G. De Francesco-G. Morgante, Torino, 2017, p. 313 ss.;
- DIÉZ-PICAZO I., *Artículo 24: Garantías procesales*, in *Comentarios a la Constitución Española de 1978*, diretto da Ó. ALZAGA VILLAAMIL, t. III, Madrid, 1997, p. 19 ss.;
- DÍEZ-PICAZO L.M., *El poder de acusar. Ministerio Fiscal español y Constitucionalismo*, Barcellona, 2000;
- DOLCINI E., voce *Potere discrezionale del giudice (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, 1985, p. 744 ss.;
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 589 ss.;
- DOMINIONI O., sub *Art. 50*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 287 ss.;

- DOMINIONI O., voce *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, p. 398 ss.;
- DOMINIONI O., *Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero*, in *Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di G. Conso, Bologna, 1979, p. 44 ss.;
- DONINI M., *Fattispecie o* case law*? La «prevedibilità del diritto» e i limiti della dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, p. 79 ss.;
- DONINI M., Compliance*, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la* restorative justice, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, t. II, a cura di C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta, Milano, 2018, p. 579 ss.;
- DONINI M., *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1577 ss.;
- DONINI M., *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 1, p. 4 ss.;
- DONINI M., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 236 ss.;
- DONINI M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1162 ss.;
- DONINI M., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini-D. Castronuovo, Padova, 2007, p. 201 ss.;
- DONINI M., *Selettività e paradigmi della teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 338 ss;
- DONISI C., *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644 ss.;
- DONZELLI R., *Sanzioni civili pecuniarie punitive e giusto processo*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 373 ss.

- DOVERE S., *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 2, p. 97 ss.;
- DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982;
- EPIDENDIO T.E., *I modelli di organizzazione dell'ente*, in A. Bassi, T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006;
- ESCOBEDO G., *Il titolo per la costituzione di parte civile specie in rapporto ai sindacati professionali*, in *Riv. pen.*, 1912, c. 1498 ss.;
- ESER A., *Giustizia penale «a misura d'uomo». Visione di un sistema penale e processuale orientato all'uomo come singolo e come essere sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1063 ss.;
- EUSEBI L., *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio.* Vademecum *per un'evoluzione necessaria*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. Mannozzi-G.A. Lodigiani, Bologna, 2015, p. 97 ss.;
- EUSEBI L., *Nemmeno la Corte di Giustizia dell'Unione Europea può erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza Taricco*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 40 ss.;
- FABRI M., *Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale*, in *Polis*, 1997, p. 171 ss.;
- FAIRÉN GUILLÉN V., *El Ministerio Fiscal en la reforma procesal de 1988*, in *Tapia*, marzo-aprile 1989, p. 63 ss.;
- FAIRÉN GUILLÉN V., *Comentarios a la LOPJ*, Madrid, 1986;
- FALCINELLI D., *Gli elementi costituivi dell'illecito amministrativo, ovvero: la metamorfosi della «tipicità» penale*, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 3 ss.;
- FALCINELLI D., *Il mercato economico «segnato» dal mendacio: la difesa penale dei prodotti industriali e la tutela del «made in Italy»*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. Bartolini-D. Brunelli-G. Caforio, Napoli, 2014, p. 227 ss.;
- FARIA COSTA (DE) J., *Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 1238;
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 2011;
- FERRANTE U., *Gli interessi diffusi ed il nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. merito*, 1990, II, p. 594 ss.;

- FERRUA P., *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, 2ª ed., Torino, 2017;
- FERRUA P., *Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale*, in AA.VV., *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio* in absentia, a cura di M. Daniele-P.P. Paulesu, Torino, 2015, p. 181 ss.;
- FERRUA P., *Le anomalie del regime probatorio nel processo penale contro gli enti: onere della prova e incompatibilità a testimoniare*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1845 ss.;
- FERRUA P., *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 223 ss.;
- FERRUA P., *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1479 ss.;
- FERRUA P., *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, in *Crit. dir.*, 1998, p. 21 ss.;
- FIANDACA G., *Tra punizione e riparazione. Una ibridazione di paradigmi?*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 296 ss.;
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, 7ª ed., Bologna, 2014;
- FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, 1987, p. 49 ss.;
- FIANDACA G., *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale. Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, I, 1977, p. 175 ss.;
- FIDELBO G., *Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell'ente al processo*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. n. 231/2001*, a cura di G. Lattanzi, 2ª ed., Milano, 2010, p. 435 ss.;
- FIDELBO G., *Ricorso immediato al giudice*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra-G. Illuminati, Torino, 2001, p. 215 ss.;
- FIDELBO G., *Introduzione di un sistema di responsabilità penale (o amministrativa) delle persone giuridiche e ricadute sul piano processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3282 ss.;
- FIDELBO M., *La cooperazione rafforzata come modalità d'istituzione della Procura europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3, p. 92 ss.;

- FILIPPI L., *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il d.lgs. n. 212/2015,* in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 845 ss.;
- FIMIANI L., *Osservazioni* (a Cass., Sez. un., 10 settembre 2018, n. 40256, in *Cass. pen.*, 2019, p. 728 ss.;
- FIORELLA A, LANCELLOTTI G., *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, Torino, 2004;
- FIORELLA A., voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, diretto da S. Cassese, Milano, 2006;
- FIORIO C., FONTI R., MONTAGNA M., *Corso di procedura penale*, Milano, 2019;
- FIORIO C., *Presunzione di non colpevolezza e onere della prova*, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 145 ss.;
- FIORIO C., MAGLIOCCA G., *Reati presupposto della filiera olearia e modello organizzativo di Costa d'Oro S.p.A.*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, 4, p. 275 ss.;
- FIORIO C., *Mediazione e processo penale*, in *Antigone*, 2008, 2, p. 42 ss.;
- FIORIO C., *La presunzione di non colpevolezza*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 119 ss.;
- FLICK G.M., *Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4032 ss.;
- FLICK G.M., *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 433 ss.;
- FLORES PRADA I., *Nuovi limiti dell'azione popolare in Spagna. Commento alla sentenza del Tribunale Supremo spagnolo 1045/2007 del 17 dicembre*, in *Arch. pen.*, 2008, 2, p. 187 ss.;
- FOFFANI L., *Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini-D. Castronuovo, Padova, 2007, p. 145 ss.;
- FONDAROLI D., POLI U., *Il disegno di legge S. 2231 recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto*

dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale e della responsabilità d'impresa, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 2, p. 9 ss.;

- FONTI R., *Autonomia della responsabilità, limiti al* simultaneus processus *e circolazione probatoria*, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 215 ss.;
- FONTI R., *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione*, in *Arch. pen. online*, 2013, 2;
- FORTI G., MAZZUCATO C., VISCONTI A., GIAVAZZI S., *Victims and corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, Milano, 2018;
- FORTI G., *«Accesso» alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 155 ss.;
- FORTUNA E.M., *Presidenza*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 11 ss.;
- FRANZONI C., *Il sistema sanzionatorio e cautelare. Riflessioni sull'effettività*, in *Il processo penale* de societate, a cura di A. Bernasconi, Milano, 2006, p. 105 ss.;
- FRIONI I., *Le diverse forme di manifestazione della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 538 ss;
- FUSARO A., *I prodotti difettosi e pericolosi: le responsabilità*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di G. Alpa, Milano, 2019, p. 361 ss.;
- GAITO A., LA ROCCA E.N., *Vent'anni di «giusto processo» e trent'anni di «codice Vassalli»: quel (poco) che rimane...*, in *Arch. pen. online*, 2019, 3;
- GAITO A., *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in M. Pisani-A. Molari-V. Perchinunno-P. Corso-O. Dominioni-A. Gaito-G. Spangher, *Manuale di procedura penale*, 8ª ed., Bologna, 2008, p. 667 ss.;
- GAITO A., *Natura, caratteristiche e funzioni del pubblico ministero. Premesse per una discussione*, in ID. (a cura di), *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, Napoli, 1991, p. 11 ss.;
- GAITO A., *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in AA.VV., *I giudizi semplificati*, coordinato da A. Gaito, Padova, 1989, p. 155 ss.;

- GAITO A., *«Electa una via». I rapporti fra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Milano, 1984;
- GAITO A., *Onere della prova e processo penale. Prospettive di indagine*, in *Giust. pen.*, 1975, III, c. 513 ss.;
- GALANTINI N., *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all'efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. cont. online*, 23 settembre 2019;
- GALATI A., *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in *Il Tommaso Natale. Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, III, 1979;
- GALGANO F., *Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali*, in *Contr. impr.*, 1987, p. 531 ss.;
- GALGANO F., *Civile e penale nella produzione di giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 1, p. 53 ss.;
- GALGANO F., *Criminalità economica: il punto di vista del civilista*, in *Riv. soc.*, 1980, p. 423 ss.;
- GALGANO F., *Riflessione penale e riforma civile*, in *Quest. crim.*, 1978, p. 413 ss.;
- GALLETTI D., *I modelli organizzativi nel d.lgs. 231/2001: le implicazioni per la* corporate governance, in *Giur. comm.*, 2006, 1, p. 126 ss.;
- GALLI C., *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p. 60 ss.;
- GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, p. 1 ss.;
- GAMBARO A., *Interessi diffusi, interessi collettivi e gli incerti confini tra pubblico e diritto privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 779 ss.;
- GARGANI A., *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3879;
- GARGANI A., *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 577 ss.;
- GARGANI A., *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di «riforma della disciplina sanzionatoria» (art. 2. L. 28.4.2014 n. 67)*, in *Legisl. pen.*, 7 luglio 2015;

- GARGANI A., *Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo: due piani irrelati?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1061 ss.;
- GARUTI G., *Il processo «penale» agli enti a dieci anni dalla nascita*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 789 ss.;
- GARUTI G., voce *Responsabilità delle persone giuridiche, II) Profili processuali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 2003;
- GASCÓN INCHAUSTI F., *La tutela de los consumidores y usuarios a través del proceso penal*, in AA.VV., *Protección penal de consumidores y usuarios. Consejo General del Poder Judicial - Manuales de Formación Continuada*, Madrid, 2001, p. 13 ss.;
- GATTA G.L., *Non sempre depenalizzazione equivale a «mitigazione». La Corte Costituzionale sull'irretroattività delle sanzioni amministrative «punitive» più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca per equivalente per l'*insider trading *secondario)*, in *Dir. pen. cont. online*, 13 dicembre 2018;
- GATTA G.L., *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *Dir. pen. cont. online*, 25 gennaio 2016;
- GATTA G.L., *La fiducia della collettività nel «marchio» e il valore penale del «segno»*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. Bartolini-D. Brunelli-G. Caforio, Napoli, 2014, p. 215 ss.;
- GATTA G.L., *La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?*, in *Dir. pen. cont. online*, 1 ottobre 2012;
- GAVAZZI G., voce *Effettività (principio di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989;
- GENNARI G., *I criteri di ammissione della prova scientifica nel contesto internazionale*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. Canzio-L. Lupária, Milano, 2018, p. 165 ss.;
- GERACI R.M., *Le parti accusatrici nel processo penale spagnolo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 3, p. 798 ss.;
- GHIARA A., sub *art. 90 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989, p. 401 ss.;
- GHIARA A., *Partecipazione popolare all'esercizio dell'azione penale*, in *Giust. pen.*, 1982, I, c. 255 ss.;

- GIALUZ M., DELLA TORRE J., *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 2020, 4, p. 145 ss.;
- GIALUZ M., CABIALE A., DELLA TORRE G., *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, p. 173 ss.;
- GIALUZ M., *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 59 ss.;
- GIANNINI M.S., *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, p. 23 ss.;
- GIARDA A., *Procedimento di accertamento della «responsabilità amministrativa degli enti»*, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, 9ª ed., Padova, 2018, p. 1259;
- GIARDA A., *Ridisegnato il perimetro della tutela penale dei diritti di proprietà industriale*, in *Corr. merito*, 2009, p. 1057 ss.;
- GIARDA A., *L'accusa privata: offeso dal reato ed enti collettivi nelle indagini e nel giudizio*, in *Dif. pen.*, 1989, II, p. 14 ss.;
- GIARDA A., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971;
- GIAVAZZI S., *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di* corporate violence, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1111 ss.;
- GIAVAZZI S., *Partecipazione al procedimento penale*, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, a cura di A. Visconti, Milano, 2017, p. 82 ss.;
- GIAVAZZI S., *Le misure riparatorie nel D.lgs. 231/2001: spazi e limiti per un percorso di giustizia riparativa con gli enti in materia ambientale*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, p. 179 ss.;
- GIGLIO V., *La «materia penale» e il suo statuto nella giurisprudenza interna e sovranazionale*, in *Dir. pen. uomo*, 2019, 10;

- GIMENO SENDRA V., *Derecho procesal penal*, 2ª ed., Pamplona, 2015;
- GIMENO SENDRA V., *La doctrina del Tribunal Supremo sobre la acusación popular: los casos «BOTÍN» y «ATUTXA»*, in *Diario La Ley*, 18 giugno 2008, n. 6970;
- GIMENO SENDRA V., *Costitución y Proceso*, Madrid, 1988;
- GIMENO SENDRA V., *La acción popular, el jurado y los tribunales de escabinos*, in *Comentarios a la legislación penal*, diretto da M. Cobo del Rosal, vol. I, *Derecho y Constitución*, Madrid, 1982, p. 337 ss.;
- GIORDANO S.E., *Il «concorso esterno» al vaglio della Corte Edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia*, in *Arch. pen. online*, 2015, 2;
- GIOSTRA G., *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma, 2020;
- GIOSTRA G., ILLUMINATI G., (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001;
- GIOSTRA G., *I limiti dell'archiviazione «in via amministrativa»*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 748 ss.;
- GIOSTRA G., *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, 2ª ed., Torino, 1994;
- GIUNTA F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 227 ss.;
- GIUNTA F., *Attività bancaria e responsabilità* ex crimine *degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, p. 1 ss.;
- GIUNTA F., *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva»*, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 35 ss.;
- GOISIS F., *Pretesa sostanziale del cittadino elettore nel contenzioso elettorale avanti al giudice amministrativo e profili di incostituzionalità dell'art. 129 c.p.a.*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, p. 147 ss.;
- GOLZIO L., MONTEFUSCO A., *Modelli di organizzazione e gestione*, in *Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2008, p. 391 ss.;
- GÓMEZ AMIGO L., *El ejercicio de la acusación popular en los delitos de violencia de género*, in *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 18 dicembre 2008, n. 765, p. 1 ss.;

- GÓMEZ ORBANEJA E., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de setiembre de 1882: con la legislación orgánica y procesal complementaria*, vol. II, Barcelona, 1951;
- GÓMEZ ORBANEJA E., *La acción penal como derecho al proceso,* in *Revista de derecho privado*, n. 371, Febrero 1948, p. 85 ss.;
- GÓMEZ TOMILLO M., *Los distintos modelos de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas: sistema español. Antecedentes*, in AA.VV., *Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas*, diretto da A. Juanes Peces e coordinato da E. Diez Rodriguez, Madrid, 2015, p. 39 ss.;
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato,* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 679 ss.;
- GREVI V., *Il diritto al silenzio dell'imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1129 ss.;
- GREVI V., *Processo penale e riforme costituzionali nel faticoso cammino della Commissione bicamerale,* in *Pol. dir.*, 1998, p. 129 ss.;
- GREVI V., *Pubblico ministero e azione penale: riforme costituzionali o per legge ordinaria?*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 493 ss.;
- GREVI V., *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1274 ss.;
- GRIMALDI T., *L'azione civile nel processo penale*, Napoli, 1965;
- GRONDONA M., *L'auspicabile «via libera» ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*, in *Dir. civ. cont.*, 31 luglio 2016;
- GUALTIERI M., sub *art. 90 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, I, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2017;
- GUALTIERI M., sub *art. 91 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, I, a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2017;
- GUALTIERI P., *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 101 ss.;
- GUALTIERI P., *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1071 ss.;

- GUERRINI R., *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, Milano, 2006;
- GUIDOTTI F.P., *Persona offesa e parte civile*, Torino, 2002;
- GULLO A., *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Legisl. pen.*, 29 luglio 2016;
- GULLO A., *La particolare tenuità del fatto* ex *art. 131*-bis *c.p.*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocolo, Torino, 2015, p. 3 ss.;
- GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES P., *La Tutela Jurisdiccional de los Intereses Supraindividuales: Colectivos y Difusos*, Navarra, 1999;
- GUTIERRÉZ-ALVIZ Y ARMARIO F., MORENO CATENA V., *Art. 125: La participación popular en la Adminsitración de justicia*, in AA.VV., *Comentarios a la Constitución Española de 1978*, diretto da Ó. Alzaga Villaamil, t. IX, Madrid, 1983, p. 568 ss.;
- HABERMAS J., *Morale, Diritto, Politica*, trad. it. a cura di L. Ceppa, Torino, 1992;
- HIRSCH H.J., *La criminalisation du Comportement Collectif – Allemagne*, in H. de Doelder-K. Tiedemann (ed.), *La criminalisation du Comportement collectif – Criminal Liability of Corporations*, The Haghue-London-Boston, 1996, p. 31 ss.;
- IACOBONI A., *Le sanzioni pecuniarie civili*, in *Il Libro dell'Anno del diritto 2017*, in *treccani.it*;
- ICHINO G., *Vulnerabilità e vittime di* corporate violence *nel processo penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1095 ss.;
- ICHINO G., *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 287 ss.;
- ICHINO G., *Costituzione di parte civile di associazioni e sindacati nel processo penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 639 ss.;
- IELO P., *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm soc. enti*, 2008, 2, p. 57 ss.;
- IELO P., Compliance program: *natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 1, p. 99 ss.;
- ILLUMINATI G., *Il processo penale del giudice di pace*, in *Giudici di pace e competenza penale*, in *Giust. cost.*, 1997, n. 3-4, p. 44 ss.;

- ILLUMINATI G., *Giudizio immediato,* in AA.VV., *I procedimenti speciali*, a cura di A.A. Dalia, Napoli, 1989, p. 267 ss.;
- ILLUMINATI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979;
- ÍÑIGO CORROZA M.E., *La responsabilidad penal del fabricante por defectos de sus productos*, Barcellona, 2001;
- IPPOLITO M., *I compiti dell'Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e* check list *di controllo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 4, p. 219 ss.;
- JAKOBS G., *Strafbarkeit juristischer Personen?*, in AA.VV., *Festschrift für Klaus Lüderssen*, Baden-Baden, 2002, p. 559 ss.;
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ I., *Pluralidad de partes en el proceso penal*, Madrid, 1998;
- JONAS H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, a cura di P.P. Portinaro, Torino, 2014;
- KAPLAN J.M., MURPHY J.E., SWENSON W.M., *Compliance Programs and the Corporate Sentencing Guidelines. Preventing Criminal and Civil Liability*, New York, 1993;
- KOSTORIS R.E., *Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno*, in *Processo penale e paradigmi europei*, Torino, 2018, p. 163 ss. (già pubblicato in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1177 ss.);
- KOSTORIS R.E., *Equità, processo penale, diritto europeo. Riflessioni di un giurista di* civil law, in *Processo penale e paradigmi europei*, Torino, 2018, p. 203 ss. (già pubblicato in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2016, p. 1655 ss.);
- KOSTORIS R.E., *Pubblico ministero europeo e indagini «nazionalizzate»*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4738 ss.;
- KOSTORIS R.E., *Modello accusatorio, cultura inquisitoria, scenari europei, tra presente e futuro del processo penale*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Milano, 2011, p. 323 ss.;
- KOSTORIS R.E., *Verso un processo penale non più statocentrico*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008;
- KOSTORIS R.E., *Criteri di selezione e moduli deflativi nelle prospettive di riforma*, in Aa.Vv., *Il giudice unico nel processo penale*, Milano, 2001, p. 39 ss.;

- KOSTORIS R.E., *Obbligatorietà dell'azione penale, esigenze di deflazione e «irrilevanza del fatto»*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme*, Milano, 1996, p. 207 ss.;
- KUHN T.S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, trad. it. a cura di A. Carugo, 2ª ed., Torino, 1969;
- LA ROSA M., *Teoria e prassi del controllo «interno» ed «esterno» sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1297 ss.;
- LA TORRE M., *Un punto fermo sul problema dei «danni punitivi»*, in *Danno resp.*, 2017, p. 421 ss.;
- LANDINI S., *La condanna a danni punitivi tra penale e civile: la questione rimane attuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 262 ss.;
- LAVARINI B., *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009;
- LECIS U., *L'Organismo di Vigilanza e l'aggiornamento del Modello organizzativo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 4, p. 37 ss.;
- LEO G., *Concorso esterno nei reati associativi*, voce per *Il Libro dell'Anno del diritto 2017 Treccani*, rinvenibile in *Dir. pen. cont. online*, 9 gennaio 2017;
- LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961;
- LEONE G., voce *Azione penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959;
- LIBERTINI M., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, p. 1033 ss.;
- LLAMAS POMBO, *Las formas de prevenir y de reparar el daño*, Madrid, 2020;
- LLAMAS POMBO E., *Contra los daños punitivos*, in *Culpa y responsabilidad*, a cura di L. Prats Albentosa-G. Tomàs Martìnez, 2017, p. 669 ss.;
- LLAMAS POMBO E., *Nuevo debate sobre los* punitive damages, in *Práctica de Derecho de Daños*, n. 101, 1 febbraio 2012, Editorial;
- LLAMAS POMBO E., *Requisitos de la acción colectiva de responsabilidad civil*, in *Diario La Ley*, n. 7141, 24 marzo 2009, p. 1 ss.;
- LLAMAS POMBO E., *Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños*, in *La responsabilidad civil y su problemática actual*, coord. da J.A. Moreno Martínez, Madrid, 2007, p. 445 ss.;

- LO RUSSO S., sub *Art. 58*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani, Torino, 2010, p. 653 ss.;
- LO RUSSO S., *La prova scientifica*, in *La prova penale*, diretto da A. Gaito, vol. I, Milano, 2008, p. 295 ss.;
- LO RUSSO S., *Responsabilità «da reato» delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2522 ss.;
- LOTTINI R., *I criteri di imputazione soggettiva: i modelli di organizzazione, l'organismo di vigilanza e la colpevolezza dell'ente*, in *Diritto penale dell'economia*, t. II, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Milano, 2017, p. 2477 ss.;
- LOTTINI R., *I modelli di organizzazione e gestione*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta-D. Micheletti, Milano, 2010, p. 167 ss.;
- LOZANO-HIGUERO PINTO M., *Notas sobre la participación procesal y su proyección en las formas alternativas de justicia*, in *Revista universitaria de derecho procesal*, n. 0, 1998, p. 37 ss.;
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, 13ª ed., Torino, 2018;
- LUCEV R., *Le conclusioni dell'avvocato generale Bot nella causa sul rinvio pregiudiziale Taricco: verso uno scontro frontale*, in *Giur. pen.*, 21 luglio 2017;
- LUPÁRIA L., VACIAGO G., *Modelli organizzativi*, compliance *aziendale e vigilanza 231: un quadro d'insieme*, in Compliance *231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, a cura di L. Lupária-G. Vaciago, Milano, 2020, p.
- LUPÁRIA L., *Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 5, p. 1 ss.;
- LUPÁRIA L., *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 33 ss.;
- LUPÁRIA L., *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1751 ss.;

- LUPO E., *La sentenza europea c.d.* Taricco-bis*: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 12, p. 109 ss.;
- LUPO E., *La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla sentenza Taricco*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 1, p. 217 ss.;
- LUPO E., sub *art. 22 c.p.p.*, in *Esposizione di giurisprudenza sul codice di procedura penale dal 1960*, a cura di E. Lupo-L. Carinci-G. Lattanzi, I, Milano, 1969;
- MADEO A., *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006;
- MAGLIOCCA G., *Il modello di organizzazione, gestione e controllo*, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 41 ss.;
- MAIELLO V., *La Cassazione ripristina la legalità convenzionale nel* caso Contrada*. Il punto di vista del sostanzialista*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 224 ss.;
- MALAVASI M., *La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo* ex *d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 1, p. 85 ss.;
- MALOMO A., *Responsabilità civile e funzione punitiva*, Napoli, 2018;
- MANACORDA S., *Unione europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di sviluppo*, in *Studium juris*, 1997, p. 945 ss.;
- MANCA G., *Il diritto penale dei marchi e del* made in Italy, Padova, 2017;
- MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99*, Padova, 2009;
- MANCUSO E.M., *Informazione*, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, a cura di A. Visconti, Milano, 2017, p. 44 ss.
- MANCUSO E.M., *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, I, a cura di G. Dean, Torino, 2009, p. 521 ss.;
- MANCUSO E.M., sub *art. 58*, in *Responsabilità «penale» delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda-E.M. Mancuso-G. Spangher-G. Varraso, Milano, 2007;

- MANES V., CAIANIELLO M., *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi,* Torino, 2020;
- MANES V., *Profili e confini dell'illecito para-penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 988 ss.;
- MANES V., «Common law-isation *del diritto penale»? Trasformazione del* nullum crimen *e sfide prossime future*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 955 ss;
- MANNA A., *Rapporti tra diritto penale sostantivo e processo penale a trent'anni dal Codice Vassalli*, in *Arch. pen. online*, 2019, 3;
- MANNA A., *La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?*, in *Dir. pen. cont. online*, 4 ottobre 2016;
- MANNA A., *Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici (Taricco e Contrada)*, in *Arch. pen. online*, 2016, 3;
- MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1101 ss.;
- MANNA A., *Il risarcimento del danno tra diritto civile e diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 591 ss.;
- MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017;
- MANNOZZI G., *La giustizia riparativa per il crimine dei colletti bianchi: una possibilità o un paradosso?*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, vol. II, Padova, 2016, p. 847;
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003;
- MARAFIOTI L., *Inazione e forme abusive di addebito penale: concetti vintage e nuovi approdi nelle scelte del pubblico ministero*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2016, p. 338 ss.;
- MARANDOLA A., *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali*, Padova, 2001;
- MARCOLINI S., *Processo penale spagnolo*, in *Enc. dir., Annali*, Milano, 2008, vol. II, t. I, p. 781;
- MARCONI G., *La tutela degli interessi collettivi in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 1052 ss.;
- MARINI L., PEPINO L., *Crisi di un modello o crisi del processo?*, in *Quest. giust.*, 2001, p. 1017 ss.;

- MARINUCCI G., *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza,* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 29 ss.;
- MARINUCCI G., *Relazione di sintesi,* in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 297 ss.;
- MARINUCCI G., «Societas puniri potest»*: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1193 ss.;
- MARINUCCI G., *Sui rapporti tra scienza penale italiana e legislazione. Uno schizzo,* in *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto*, a cura di P. Grossi, Milano, 1997, p. 457 ss.;
- MARINUCCI G., *Ricordo di Franco Bricola*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1024 ss.;
- MARINUCCI G., *L'abbandono del Codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *Quest. crim.*, 1981, p. 297 ss.;
- MARINUCCI G., *Il diritto penale dei marchi*, Milano, 1962;
- MARRA G., *Prevenzione mediante organizzazione*, Torino, 2009;
- MARTÍN BERNAL J.M., *La acción popular y la tutela de los grupos, in Actualidad penal*, 1988, 3, p. 809 ss.;
- MARTINI A., voce *Oblazione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 401 ss.;
- MARTINI R., *L'avvento delle sanzioni pecuniarie civili. Il diritto penale tra evoluzione e mutazione*, in *Legisl. pen.*, 28 settembre 2016;
- MARZADURI E., sub *Art. 3*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di M.Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2002, p. 37 ss.;
- MARZADURI E., *Sul principio di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Il Ponte*, 1998, n. 2-3, p. 78 ss.;
- MASERA L., *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino, 2018;
- MASINI S., *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015;
- MASSARO A., *Principio di precauzione e diritto penale:* nihil novi sub sole*? Funzioni e limiti del principio di precauzione* de iure condito *e* condendo, in *Dir. pen. cont. online*, 9 maggio 2011;

- MAZZA L., voce *Oblazione volontaria*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 567 ss.;
- MAZZA O., *Tradimenti di un codice*, in *Arch. pen. online*, 2019, 3;
- MAZZA O., *La presunzione di innocenza messa alla prova*, in *Dir. pen. cont. online*, 9 aprile 2019;
- MAZZA O., *Legge e potere: l'irruzione delle corti sovranazionali*, in *Dir. pen. cont. online*, 6 giugno 2017;
- MAZZACUVA F., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017;
- MAZZACUVA F., *La materia penale e il «doppio binario» della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1899;
- MAZZANTI M., voce *Reati elettorali*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 794 ss.;
- MAZZERANGHI A., GANDINI A., *Implementazione di modelli organizzativi* ex *d.lgs. 231/2001 in organizzazioni mediamente complesse: i contenuti e la strutturazione della documentazione che definisce il modello*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 3, p. 201 ss.;
- MAZZUCATO C., *Individuare e riconoscere le vittime di* corporate violence, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, a cura di A. Visconti, Milano, 2017, p. 28 ss.;
- MAZZUCATO C., *Vulnerabilità e protezione*, in *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, a cura di A. Visconti, Milano, 2017, p. 53 ss.;
- MELCHIONDA A., *Interferenze di disciplina fra la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità «da reato» degli enti*. *Il ruolo dei c.d. «codici etici»*, in *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi*, a cura di S. Scarponi, Trento, 2007, p. 215 ss.;
- MELILLO G., *L'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*, in *Il nuovo ordinamento giudiziario*, a cura di D. Carcano, Milano, 2006, p. 217 ss.;
- MENCARELLI F., *Procedimento probatorio e archiviazione*, Napoli, 1993;
- MEZZASOMA L., *Il sovraindebitamento e la tutela del consumatore*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, a cura di E. Llamas Pombo-L. Mezzasoma-U. Rana-F. Rizzo, Napoli, 2018, p. 135 ss.;

- MEZZASOMA L., *La tutela del sovraindebitato quale contraente debole*, in *Scritti in onore di Vito Rizzo*, a cura di E. Caterini-L. Di Nella-A. Flamini-L. Mezzasoma-S. Polidori, Napoli, 2017, p. 1253 ss.;
- MEZZASOMA L., *Il consumatore e il professionista*, in *Diritti e tutele dei consumatori*, a cura di G. Recinto-L. Mezzasoma-S. Cherti, Napoli, 2014;
- MEZZASOMA L., *Consumatore e Costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 311 ss.;
- MINTZBERG H., *La progettazione dell'organizzazione aziendale*, Bologna, 1996;
- MONATERI P.G., *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2017, p. 437 ss.;
- MONGILLO V., *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, p. 300 ss.;
- MONGILLO V., *L'Organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 4, p. 83 ss.;
- MONGILLO V., *Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione* ex *d.lg. n. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, p. 69 ss.;
- MONTAGNA M., *I diritti minimi della vittima*, in *I princìpi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 299 ss.;
- MONTAGNA M., *L'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 231 ss.;
- MONTALENTI P., *Società per azioni* corporate governance *e mercati finanziari*, Milano, 2011;
- MOSCATI E., voce *Pena (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, p. 770 ss.;
- MURPHY J.E., MOORE M.D., *Compliance Programs and the U.S. Sentencing Guidelines*, in BNA/ACCA, *Compliance Manual*, 1993;
- MUSCO E., *Funzioni e limiti del sistema penale*, in *Studium Iuris*, 1997, p. 113 ss.;
- NANNUCCI U., *Flusso delle notizie di reato, organizzazione delle risorse, obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quad. C.S.M.*, 1992, n. 56, p. 183 ss.;

- NAPPI A., *Guida al codice di procedura penale*, 9ª ed., Milano, 2004;
- NATALE A., *Le tappe della cd.* Saga Taricco *e alcune riflessioni in ordine sparso*, in *Quest. giust.*, 7 dicembre 2017;
- NATALINI A., *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017;
- NATALINI A., *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 2, p. 357 ss.;
- NEGRI D., sub *art. 21*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2002, p. 195;
- NEPPI MODONA G., *Principio di legalità e nuovo processo penale*, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, Milano, 1994, p. 119 ss.;
- NIGRO M., *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 7 ss.;
- NISCO A., *Persona giuridica «vittima» di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 784 ss.;
- NOBILI M., *Storie d'una illustre formula: il «libero convincimento» negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 71 ss.;
- NOBILI M., *Nuovi modelli e connessioni: processo – teoria dello Stato – epistemologia*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 27 ss.;
- NOBILI M., *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 181 ss.;
- NOBILI M., *L'accusatorio sulle labbra, l'inquisitorio nel cuore*, in *Crit. dir.*, 1992, 4/5, p. 11 ss.;
- NOBILI M., *La nuova procedura penale. Lezione agli studenti*, Bologna, 1989;
- NOBILI M., *La disciplina costituzionale del processo*, Bologna-Perugia, 1976;
- NORMANDO R., *L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale*, Torino, 2000;
- NOSENGO S., sub *art. 91 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989;
- NUVOLONE P., *Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 60 ss.

- OCHOA MONZÓ V., *La acción popular,* in *La Reforma del Proceso Penal*, Madrid, 2011;
- ORLANDI R., *I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino, 2017, p. 167 ss.;
- ORLANDI R., *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Milano, 2011, p. 51 ss.;
- ORLANDI R., *Qualche rilievo intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo,* in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, a cura di L. Picotti, Milano, 1999, p. 207 ss.;
- ORLANDI R., *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 452 ss.;
- OROMÍ VALL-LLOVERA S., *El ejercicio de la acción popular*, Madrid-Barcellona, 2003;
- PADOVANI C., *Il Settore del* Fashion, in Compliance *231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, a cura di L. Lupária-G. Vaciago, Milano, 2020, p. 239 ss.;
- PADOVANI T., *Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida dir.*, 2016, 8, p. 76 ss.;
- PADOVANI T., *Ridurre l'area penale non ha effetti deflattivi ed è poco efficace*, in *Guida dir.*, 2016, 1, p. 10 ss.;
- PADOVANI T., *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 383 ss.;
- PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità «amministrativa» delle persone giuridiche*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva»*, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 13 ss.;
- PADOVANI T., *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni della legalità penale*, in *Ind. pen.*, 1999, p. 527 ss.;
- PADULA L., *L'archiviazione nel procedimento per gli «illeciti amministrativi dipendenti da reato» ascrivibili agli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2799;
- PAGLIARO A,, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Milano, 2003;

- PAGLIARO A., *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, p. 199 ss.;
- PALAZZO F., *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 285 ss.;
- PALAZZO F., *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1693 ss.;
- PALIERO C.E., *Responsabilità per danno da prodotto tra persona fisica ed ente collettivo*, in *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, a cura di G. De Francesco-G. Morgante, Torino, 2017, p. 286 ss.;
- PALIERO C.E., *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una* «gabella delicti»*?*, in *Le società*, 2015, p. 1285 ss.;
- PALIERO C.E., *La società* punita*: del* come, *del* perché, e *del* per cosa, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1516 ss.;
- PALIERO C.E., PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, p. 167 ss.;
- PALIERO C.E., *L'economia della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1336 ss.;
- PALIERO C.E., *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia «punitiva»*, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004, p. 21 ss.;
- PALIERO C.E., *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 17 ss.;
- PALIERO C.E., *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri d'imputazione*, in AA.VV. *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, p. 47 ss.;
- PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1220 ss.;
- PALIERO C.E, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, p. 1021 ss.;

- PALIERO C.E., *Metodologie* de lege ferenda*: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 510 ss.;
- PALIERO C.E., *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 849 ss.;
- PALIERO C.E., *«Materia penale» e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione «classica» a una svolta radicale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 894 ss.;
- PALIERO C.E., «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985;
- PALIERO C.E., *La legge 689 del 1981: prima «codificazione» del diritto penale amministrativo in Italia*, in *Pol. dir.*, 1983, p. 117 ss.;
- PANSINI C., *Contributo dell'offeso e snodi procedimentali*, Padova, 2004;
- PANTOJA J.M., *Introducción a la Jurisprudencia Criminal*, Madrid, 1871;
- PAOLOZZI G., *Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per l'accertamento della responsabilità degli enti [I]*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 108 ss.;
- PAOLOZZI G., Vademecum *per gli enti sotto processo. Addebiti «amministrativi» da reato (D.lgs. n. 231 del 2001)*, Torino, 2005;
- PAONE M., *Contestazione dell'illecito amministrativo: controlli giurisdizionali e oneri motivazionali*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 1089 ss.;
- PAONE M., *L'«idoneità» e l'«efficace» attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo*, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 59 ss.;
- PARDOLESI R., *L'attività d'impresa e i privati nel processo economico. Impresa, mercato e intervento statale*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, a cura di N. Lipari, Bari, 1974, p. 677 ss.;
- PAREDES CASTAÑÓN J.M., RODRIGUEZ MONTAÑES T., *El caso de la colza: responsabilidad penal por productos adulterados o defectuosos*, Valencia, 1995;
- PARLATO L., sub *art. 90*, in *Codice sistematico di procedura penale*, 3ª ed., a cura di H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, Torino, 2018, p. 154;

- PARLATO L., *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di «ascolto effettivo» nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3293 ss.;
- PATANÈ V., *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino, 2017, p. 545 ss.;
- PATRONE I., *Le priorità nel processo penale: una scelta difficile*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 578 ss.;
- PATTI S., *Autonomia contrattuale e diritto privato europeo*, in *Contr. impr.*, 2013, p. 633 ss;
- PAULESU P.P., *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in AA.VV., *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino, 2017, p. 127 ss.;
- PAULESU P.P., *Responsabilità «penale» degli enti e regole di giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 846 ss.;
- PEDRAZZI C., *Codici etici e leggi dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, p. 1049 ss.;
- PEDRAZZI C., *Problemi di tecnica legislativa*, in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1979, p. 17 ss.;
- PELISSERO M., *La responsabilità degli enti*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, 13ª ed., vol. I, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007;
- PELISSERO M., *La «nuova» responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001, n. 231). Disposizioni sostanziali*, in *Legisl. pen.*, 2002, p. 575 ss.;
- PÉREZ GIL J., *La Acusación Popular*, Granada, 1998;
- PÉREZ LUÑO A.E., *Derechos humanos, estado de derecho y constitución*, 5ª ed., Madrid, 1995;
- PÉREZ MACHÍO A.I., *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español. A propósito de los programas de cumplimiento normativo como instrumentos idóneos para un sistema de justicia penal preventiva*, Granada, 2017;
- PERINI C., *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella «società del rischio»*, in *Dir. pen. cont. online*, 30 marzo 2018;

- PERLINGIERI P., *Fonti del diritto e «ordinamento del caso concreto»*, in *Riv. dir. priv.*, 4 anno XV, ottobre/dicembre 2010, p. 7 ss.;
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli, 2006;
- PERLINGIERI P., *Complessità e unitarietà nell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.;
- PERLINGIERI P., *L'art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non convince*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 775 ss.;
- PERLINGIERI P., *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 116 ss.;
- PERLINGIERI P., *«Depatrimonializzazione» e diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 1 ss.;
- PETRINI D., *Le prospettive dell'avvocato nell'approccio delle vittime di* corporate violence, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1063 ss.;
- PETRINI D., *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1996;
- PIATTOLI B., *Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo*, Milano, 2002;
- PICOTTI L. (a cura di), *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, Milano, 1999;
- PIERGALLINI C., *Pene «private» e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, a cura di C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta, Milano, 2018, p. 631 ss.;
- PIERGALLINI C., Ius sibi imponere*: controllo penale mediante autonormazione?*, in *La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali*, a cura di C.E. Paliero-S. Moccia-G. De Francesco-G. Insolera-M. Pelissero-R. Rampioni-L. Risicato, Napoli, 2016, p. 117 ss.;
- PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo»* ex *d.lg. n. 231/2001), Parte I*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 376 ss.;
- PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (Dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo»* ex *d.lg. n. 231/2001), Parte II*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 842 ss.;
- PIERGALLINI C., *«Civile» e «Penale» a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1299 ss.;

- PIERGALLINI C., *La regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» al banco di prova di un ordinamento di* civil law, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 593 ss.;
- PIERGALLINI C., *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1125 ss.;
- PIERGALLINI C., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1684 ss.
- PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004;
- PIERGALLINI C., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda-S. Seminara, Padova, 2002, p. 65 ss.;
- PIERGALLINI C., Societas delinquere et puniri non potest*: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, p. 571 ss.;
- PIERGALLINI C., *La responsabilità del produttore: avamposto o Sackgasse del diritto penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 354 ss.;
- PIGHI G., *Sicurezza generale dei prodotti di consumo e dei prodotti farmaceutici*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini-D. Castronuovo, Padova, 2007, p. 41 ss.;
- PIGHI G., *La legislazione sugli organismi geneticamente modificati e il principio di precauzione*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini-D. Castronuovo, Padova, 2007, p. 53 ss.;
- PINTO F., *Obbligatorietà dell'azione penale e organizzazione delle Preture circondariali*, in *Quest. giust.*, 1991, p. 419 ss.;
- PISAPIA G., *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Azione civile e processo penale*, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1971;
- PISTORELLI L., *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 4, p. 121 ss.;
- PISTORELLI L., *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare nel procedimento per l'accertamento della responsabilità degli enti giuridici da reato*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 299 ss.;

- PIZIALI G., *L'archiviazione nella giurisprudenza costituzionale*, in *Ind. pen.*, 1993, p. 399 ss.;
- PONZANELLI G., *Scienza, verità e diritto: il caso Bendectin*, in *Foro it.*, 1994, IV, c. 184 ss.;
- PONZANELLI G., *I* punitive damages *nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, p. 435 ss.;
- PRESUTTI A., BERNASCONI A., *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013;
- PRESUTTI A., *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in *Verso una giustizia penale «conciliativa». Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, a cura di L. Picotti-G. Spangher,Milano, 2002, p. 177 ss.;
- PULITANÒ D., *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 641 ss.;
- PULITANÒ D., *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 46 ss.;
- PULITANÒ D., *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, in *Cass. pen.*, 2003, supplemento al n. 6/2003, p. 7 ss.;
- PULITANÒ D., *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 415 ss.;
- PULITANÒ D., voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 953 ss.;
- PULITANÒ D., *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, 1987, p. 33 ss.;
- PULITANÒ D., *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 484 ss.;
- PUNZI C., *La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003, p. 17 ss.;
- QUAGLIERINI C., *Le parti diverse dall'imputato e l'offeso dal reato,* in *Trattato di procedura penale,* VIII, a cura di G. Ubertis-G.P. Voena, Milano, 2003;
- QUAGLIERINI C., *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003;

- QUAGLIERINI C., *Il ricorso immediato al giudice da parte dell'offeso*, in *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. Scalfati, Padova, 2001, p. 233 ss.;
- QUAGLIERINI C., *In tema di onere della prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1255 ss.;
- QUAGLIERINI C., *Le associazioni ambientaliste fra costituzione ed intervento*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 1366 ss.;
- QUARTA F., *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013;
- QUATTORCOLO S., *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, 2004;
- QUATTROCOLO S., sub *Art. 34*, in *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, a cura di in M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 2002, p. 295 ss.;
- RANALDI G., *Parte civile e processo* de societate: *profili di un'esclusione ragionevole*, in *Arch. pen. online*, 2013, 2;
- RANALDI G., *L'accertamento della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *La prova penale*, diretto da A. Gaito, vol. I, Milano, 2008, p. 545 ss.;
- RAWLS J., *A Theory of Justice*, Oxford, 1972;
- RECCHIA G., *Considerazioni sulla tutela degli interessi diffusi nella Costituzione*, in AA.VV, *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 25 ss.;
- RENZETTI S., *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, 2017;
- REPETTO G., *Quello che Lussemburgo (non) dice. Note minime su Taricco II*, *diritticomparati.it*, 21 dicembre 2017;
- REPETTO G., *Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in *diritticomparati.it*, 20 febbraio 2017;
- REPETTO G., *La Cassazione sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi in malam partem e mancata attivazione dei controlimiti*, in *Rivista AIC*, 2016, 2, 15 maggio 2016;
- RICCIO G., *Spunti per un'azione penale a tutela degli interessi collettivi*, in G. Riccio, *Processo penale e modelli di partecipazione*, Napoli, 1977, p. 85 ss.;

- RICCIOTTI R., *Inammissibilità della costituzione di parte civile dell'A.N.P.I. nei procedimenti aventi per oggetto reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645 (sanzioni contro il fascismo)*, in *Crit. pen.*, 1975, p. 356 ss.;
- RICCIUTO V., *La nozione di consumatore nella disciplina consumeristica e nella normativa del sovraindebitamento*, in *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, a cura di E. Llamas Pombo-L. Mezzasoma-U. Rana-F. Rizzo, Napoli, 2018, p. 43 ss.;
- RISICATO L., *L'illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuridiche eterogenee: un esperimento sostenibile?*, in *Discrimen*, 9 settembre 2019;
- RISICATO L., *L'illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 487 ss.;
- RIVELLO P.P., *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 608;
- RIVELLO P.P., *Sulla legittimazione delle associazioni sindacali a costituirsi parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose, con violazione delle norme poste a cautela della salute dei lavoratori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 1558;
- RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964;
- RODOTÀ S., *Persona-consumatore*, in *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, a cura di P. Stanzione, Napoli, 1999, p. 19 ss.;
- ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 393 ss.;
- ROMANO M., *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 1031 ss.;
- RONCARI A., *I reati della globalizzazione – Aree a rischio 231*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2012, 1, p. 65 ss.;
- RONCO M., voce *Responsabilità delle persone giuridiche, I) Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, agg. vol. XVII, Roma, 2002;
- RORDORF R., *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre-1 dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, supplemento al n. 6/2003, p. 79 ss.;

- RORDORF R., *Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 3 ss.;
- ROSSI A., *La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi*, in AA.VV., *Responsabilità penali e rischio nelle attività mediche e di impresa. Un dialogo con la giurisprudenza*, a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, p. 393 ss.;
- ROSSI A., *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da A. Di Amato, vol. IV, *Il diritto penale industriale*, Padova, 1993, p. 55 ss.;
- ROSSI AGNELLO, *Per una concezione «realistica» dell'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, p. 309 ss.;
- ROSSI G., *L'etica degli affari*, in *Riv. soc.*, 1992, p. 541 ss.;
- ROXIN C., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3 ss;
- RUGGERI S., *Indagini e azione penale nei procedimenti di competenza della nuova procura europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 3, p.602 ss.;
- RUGGIERO R.A., *Le condotte di collaborazione previste nel d.lg. n. 231 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 397 ss.;
- RUSSO L., *I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed esercizio dei poteri di vigilanza*, in *Dir. pen. cont. online*, 9 novembre 2016;
- RUSTAD M.L., KOENIG T.H., FERREIRA E.R., *Restorative Justice to Supplement Deterence-Based Punishment: An Empirical Study and Theoretical Reconceptualization of the EPA's Power Plant Enforcement Initiative, 2000-2011*, 65 *Oklahoma Law Review*, 2013, p. 427 ss.;
- SÁEZ JIMÉNEZ J., LÓPEZ FERNÁNDEZ DE GAMBOA E., *Compendio de Derecho Procesal civil y penal*, t. 4, vol. 1, Madrid, 1966;
- SALAZAR L., *Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 10, p. 328 ss;
- SALAZAR L., *Habemus Eppo! La lunga marcia della Procura europea*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3;
- SALAZAR L., *Interessi diffusi, territorio, urbanistica e costituzione di parte civile del Comune*, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1979, p. 1074, in nota a Cass., Sez. un., 19 giugno 1979, Pelosi ed altro;

- SALVI C., *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985;
- SALVI C., *Risarcimento del danno extracontrattuale e «pena privata»*, in AA.VV., *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli-G. Scalfi, Milano, 1985;
- SALVI C., *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 123 ss.;
- SAMMARCO A.A., *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993;
- SAMMARCO A.A., *Considerazioni sulla persona offesa dal reato nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giust. pen.*, 1989, III, c. 731 ss.;
- SANCHÉZ MORÓN M., *La participación del ciudadano en la Administración pública*, Madrid, 1980;
- SANTORIELLO C., *Non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Arch. pen. online*, 2015, 4;
- SANTORIELLO C., GAITO A., *Ma davvero il processo penale è il luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 391 ss.;
- SANTORIELLO C., *La procedura di archiviazione nel processo nei confronti degli enti collettivi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 3, p. 141 ss.;
- SANTORIELLO C., *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, 3, p. 49 ss.;
- SANTORO PASSARELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 35ª ed., 1991;
- SANTORO PASSARELLI F., *Diritto soggettivo ed interesse legittimo dei sindacati al rispetto della libertà sindacale nei luoghi di lavoro*, in *Riv. dir. lav.*, 1973, I, p. 3 ss.;
- SARTARELLI S., *Tutela penale della proprietà industriale e responsabilità degli enti: alcune considerazioni*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di A. Bartolini-D. Brunelli-G. Caforio, Napoli, 2014, p. 251 ss.;
- SARTORIS C., *La responsabilità civile tra funzione riparatoria e funzione sanzionatoria*, in *Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni tra sistemi*, a cura di D. Bianchi-M. Rizzuti, Torino, 2020, p. 1 ss.;
- SARZOTTI C. (a cura di), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Milano, 2007;

- SATURNINO R., voce *Discrezionalità*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989;
- SCACCIANOCE C., *L'inazione del pubblico ministero*, Milano, 2009;
- SCALFATI A., *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1185 ss.;
- SCALFATI A., *I moduli introduttivi del giudizio. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in AA.VV., *La competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2000, p. 99 ss.;
- SCAPARONE M., *Processo penale e interessi collettivi*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 491 ss.;
- SELVAGGI E., *Art. 141 – Procedimento di oblazione*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare*, vol. I, *Norme di attuazione*, Torino, 1992, p. 531 ss.;
- SEMINARA S., *Il reato di* insider trading *tra obbligo di astensione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su riforme ordite, abortite e partorite*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, p. 322 ss.;
- SFAMENI P., *La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in AA.VV. *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, p. 65 ss.;
- SGUBBI F., *L'interesse diffuso come oggetto della tutela penale (considerazioni svolte con particolare riguardo alla protezione del consumatore)*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 547 ss.;
- SGUBBI F., *Tutela penale di «interessi diffusi»*, in *Quest. crim.*, 1975, p. 439 ss.;
- SICURELLA R., *Spazio europeo e giustizia penale: l'istituzione della Procura europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 845 ss.;
- SICURELLA R., *Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovrannazionale o diritto nazionale «armonizzato»? Le questioni in gioco*, in *Dir. pen. cont. online*, 17 dicembre 2013;
- SICURELLA R. (a cura di), *Verso uno spazio giuridico europeo*. Corpus juris *contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea*, Milano, 1997 (trad. it. di

M. Delmas-Marty (a cura di), *Corpus Juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne*, Parigi, 1997);

- SILGUERO ESTIGMAN J., *La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos*, Madrid, 1995;
- SILVELA F., *La acción popular*, in *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, n. 73, 1888, p. 457 ss.;
- SOLÉ RIERA J., *La tutela de la víctima en el proceso penal*, Barcelona, 1997;
- SPAGNA MUSSO E., *Potere di promovimento dell'azione penale da parte dell'ingegnere capo del genio civile ed art. 112 della Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, p. 675 ss.;
- SPAGNOLO P., *sub art. 91 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Canzio-G. Tranchina, II, Milano, 2012;
- SPALDING A.B., *Restorative Justice for Multinational Corporations*, 76 Ohio St. L.J., 2015, p. 357 ss.;
- SPANGHER G., *Azione civile e processo penale*, in *Arch. pen.*, 2013, 2, p. 509 ss.;
- SPATARO A., *Le «priorità» non sono più urgenti e comunque la scelta spetta ai giudici*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3401 ss.;
- SPINA G., *Depenalizzazione e abrogazione di reati 2016. I nuovi illeciti con sanzioni pecuniarie civili: tutele sostanziali e strategie processuali*, in *Nuova proc. civ.*, 2016, 3;
- SQUARCIA E., *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002;
- SQUILLACI E., *In margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione*, in *Arch. pen.*, 2014, 1, p. 168 ss.;
- STELLA F., *A proposito di talune sentenze civili in tema di causalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 1159 ss.;
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3ª ed., Milano, 2003;
- STELLA F., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 55 ss.;
- STELLA F., *Il mercato senza etica*, Introduzione a C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002;

- STELLA F., *Il rischio da ignoto tecnologico e il mito delle discipline*, in AA.VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, p. 3 ss.;
- STELLA F., *Criminalità d'impresa: nuovi modelli di intervento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1254 ss.;
- STELLA F., *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, p. 459 ss.;
- STELLA F., *La teoria del bene giuridico e i cosiddetti fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 3 ss.;
- STORELLI F., *L'illecito amministrativo da reato degli enti nella esperienza giurisprudenziale*, Torino, 2005;
- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in AA.VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, p. 85 ss.;
- STORTONI L., voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, p. 342 ss.;
- SUNSTEIN C.R., *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, trad. it. a cura di U. Izzo, Bologna, 2010;
- SUTHERLAND E.H., *Il crimine dei colletti bianchi*, a cura di G. Forti, Milano, 1987;
- TANTALO M., COLAFIGLI A., *Una «nuova» vittima collettiva. Riflessione su di un paradosso risarcitorio*, in *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, p. 217 ss.;
- TARUFFO M., *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 219 ss.;
- TAVASSI L., Time danaos*: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3;
- TERRADILLOS BASOCO J., *Sistema penal y empresa*, in *Nuevas tendencias en Derecho Penal económico. Seminario Internacional de Derecho Penal (Jerez 24, 25 y 26 de septiembre 2007)*, Cádiz, 2008;
- TIEDEMANN K., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 615 ss.;
- TONINI P., *Prova scientifica e contraddittorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1459 ss.;
- TONINI P., *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 929 ss.;

- TONINI P., *Il Pubblico Ministero europeo nel* Corpus Juris *sulla repressione delle frodi comunitarie,* in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1999, p. 3 ss.;
- TONINI P., *Le organizzazioni dei consumatori nel processo penale,* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 151 ss.;
- TONINI P., *L'intervento di sindacati ed associazioni nel processo penale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 1421;
- TRANCHINA G., *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4051 ss.;
- TRAPELLA F., *La lista testimoniale della persona offesa*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, 4, p. 106 ss.;
- TRIMARCHI P., *La responsabilità civile*, in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1971, p. 463 ss.;
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961;
- TROCKER N., *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 1112 ss.;
- TUMMINELLO L., *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, p. 265 ss.;
- TUMMINELLO L., *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione,* in *Dir. pen. cont.*, 2013, 4, p. 272 ss.;
- UBERTIS G., *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1321 ss.;
- UBERTIS G., voce *Azione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, Roma, 1988;
- UBERTIS G., *Obbligatorietà dell'azione e* diversion *nel sistema penale italiano,* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 1494 ss.;
- UBERTIS G., *Azione penale e sovranità popolare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 1191 ss.;
- URBINATI F., *Sull'abnormità della restituzione degli atti al p.m. per valutare la particolare tenuità,* in *Giur. it.*, 2018, p. 2012 ss.;
- URBINATI F., *L'epilogo di «Taricco* bis*»: la Corte di Giustizia cede all'ordinanza della Consulta*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3;
- URBINATI F., *Le conclusioni dell'avvocato generale nel caso «Taricco»: presagio di un contrasto insanabile?*, in *Arch. pen. online*, 2017, 3;
- URBINATI F., *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. online*, 2017, 1;

- VALENTINI C., *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen. online*, 2019, 3;
- VALENTINI REUTER C., *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Padova, 1994;
- VALENTINI V., *Versatilità del diritto penale e certezza della punizione: l'implacabile arsenale «made in Italy» in una recente sentenza della Cassazione*, in *Arch. pen. online*, 2020, 2;
- VALENTINI V., *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018;
- VALENTINI V., Sweetening the pill. *Il caso Taricco e l'illusionismo prospettico della Consulta*, in *Quest. giust.*, 12 giugno 2017;
- VALENTINI V., *Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani. Lo strano caso del dottor Bruno Contrada*, in *Arch. pen.*, 2017, 2, p. 491 ss.;
- VALENTINI V., *La ricombinazione genica della legalità penale:* bio-technological strengthening *o manipolazione autodistruttiva?*, in *Dir. pen. cont. online*, 20 giugno 2016;
- VALENTINI V., *Diritto penale della privativa industriale e misure di* compliance, in *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, a cura di R. Borsari, Padova, 2016, p. 249 ss.;
- VALENTINI V., *Colpa di organizzazione e misure di* compliance, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di C. Fiorio, Torino, 2016, p. 81 ss.;
- VALENTINI V., *Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea*, Milano, 2012;
- VALENTINI V., Marktradikalismus *addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori di cibo dopo il Trattato di Lisbona*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, p. 323 ss.;
- VARRASO G., *Procedimento a carico di enti*, in *I princìpi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 623 ss.;
- VARRASO G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006;
- VENEZIANI P., sub *Art. 5*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani, Torino, 2010, p. 103 ss.;
- VETTORI G., sub *art. 2*, in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, in E. Capobianco-G. Perlingieri (a cura di), Napoli, 2009;

- VICOLI D., *Scelte del pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione,* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 251 ss.;
- VIDIRI G., *Interessi collettivi, sindacato e costituzione di parte civile,* in *Giust. pen.*, 1985, III, c. 38 ss.;
- VIGANÒ F., *Il nullum crimen conteso: legalità «costituzionale» vs. legalità «convenzionale»?,* in *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, a cura di S. Tordini Cagli, Bologna, 2017, p. 9 ss.;
- VIGANÒ F., *Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 9, p. 173 ss.;
- VIGANÒ F., *Il caso Taricco davanti alla Corte Costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco*, in *Dir. pen. cont. online*, 9 maggio 2016;
- VIGANÒ F., *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di iva? Primato del diritto UE e* nullum crimen sine lege *in una importante sentenza della Corte di giustizia (sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14)*, in *Dir. pen. cont. online*, 14 settembre 2015;
- VILANACCI G., *Autonomia privata e buona fede nella complessa relazione evolutiva con la normativa consumeristica,* in *Contr. impr.*, 2013, p. 917 ss.;
- VILANACCI G., *I profili dell'abuso del diritto e la funzione integrativa del programma negoziale,* in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 158 ss.;
- VINCIGUERRA S., *Quale specie di illecito?,* in *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, a cura di S. Vinciguerra-M. Ceresa Gastaldo-A. Rossi, Padova, 2004, p. 183 ss.;
- VIOLANTE L., *Conclusioni*, in AA.VV., *Legalità e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezza del presente e ipotesi del futuro*, Padova, 2001, p. 71 ss.;
- VISCONTI A., *«Victims and corporations»: una breve introduzione*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, p. 1017 ss.;
- VIZZARDI M., *Una recente indagine su modelli organizzativi 231 e anticorruzione,* in *Dir. pen. cont. online,* 9 maggio 2017;
- VOCINO C., *Sui cosiddetti interessi diffusi,* in *Studi in memoria di Salvatore Satta*, vol. II, Padova, p. 1879 ss.;

- VOENA G.P., voce *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 264 ss.;
- VOENA G.P., sub *Art. 231 disp. att. c.p.p.*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale, Appendice, Norme di coordinamento e transitorie*, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, a cura di G. Ubertis, Milano, 1990, p. 183 ss.;
- VOGLIOTTI M., *Il giudice al tempo dello scontro tra paradigmi*, in *Dir. pen. cont. online*, 2 novembre 2016;
- VOLK K., *La responsabilità penale di enti collettivi nell'ordinamento tedesco*, in AA.VV., Societas puniri potest. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 189 ss.;
- ZACCHÈ F., *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Arch. pen.*, 2016, 3;
- ZAGREBELSKY V., *Stabilire le priorità nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale*, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, Milano, 1994, p. 101 ss.;
- ZAGREBELSKY V., *Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di G. Conso, Bologna, 1979, p. 3 ss.;
- ZANON N., *Pubblico ministero e Costituzione*, Padova, 1996;
- ZANUTTIGH L., *«Italia Nostra» davanti alla Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1979, I, c. 167 ss.;
- ZANUTTIGH L., *Legittimazione e danno nella costituzione di parte civile di enti esponenziali*, in AA.VV., *Studi in onore di E.T. Liebman*, IV, Milano, 1979, p. 2743 ss.;
- ZAPATERO L.A., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nella penisola iberica*, in A. Fiorella-A. Stile (eds.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, Napoli, 2012, p. 107 ss.;
- ZUGALDÍA ESPINAR J.M., *La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones*, Valencia, 2008;

GIURISPRUDENZA

- Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Giur. it.*, 2020, p. 578, con nota di M.F. GHIRGA, *Corte costituzionale e «sanzioni» processuali*;
- Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117, in *Cass. pen.*, 2020, p. 578, con nota di G. CANESCHI, Nemo tenetur se detegere *anche nei procedimenti amministrativi sanzionatori? La parola alla Corte di Giustizia*;
- Cass., Sez. II, 1 febbraio 2019, n. 5238, in *De jure online*;
- Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 223, in *giurcost.org*;
- Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 2018, n. 22571, in *De jure online*;
- Cass., Sez. V, 19 luglio 2018, n. 33900, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, p. 425;
- Cass., Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 22022, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3672;
- CGUE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B, in *eur-lex.europa.eu*;
- Cass., Sez. un., 28 novembre 2017, n. 53683, in *Dir. pen. cont. online*, 24 aprile 2018, con nota di C. MOSTARDINI, *A proposito della inapplicabilità dell'art. 131*-bis *c.p. ai reati di competenza del giudice di pace*;
- Cass., Sez. I, 20 settembre 2017, n. 43112, in *Cass. pen.*, 2019, p. 298;
- Cass., Sez. V, 1 agosto 2017, n. 38382, in *De jure online*;
- Cass. civ., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Resp. civ. prev.* 2017, p. 1596, con nota di A. BRIGUGLIO, *Danni punitivi e delibazione di sentenza straniera: turning point «nell'interesse della legge»*;
- Corte cost., 5 aprile 2017, n. 109, in *Dir. pen. cont. online*, 15 maggio 2017, con nota di F. VIGANÒ, *Una nuova pronuncia della Consulta sull'irretroattività delle sanzioni amministrative*;
- Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 43, in *giurcost.org*;
- CGUE, Sez. IV, 19 gennaio 2017, n. 282, Queisser Pharma GmbH & Co. KG c. Bundesrepublik Deutschland, C-282/15, in *eur-lex.europa.eu*;
- Cass., Sez. II, 13 ottobre 2016, n. 43494, in *C.E.D. Cass.*, n. 268427;

- Cass., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354, in *De jure online*;
- Trib. Milano, Sez. X, 4 aprile 2016, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, p. 640, con nota di M.T. STURLA, *La partecipazione degli enti esponenziali al processo penale. Un problema sempre attuale*;
- Cass., Sez. II, 17 marzo 2016, n. 11209, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3384, con nota di G. Varraso, *Un utile «approfondimento» della Suprema Corte in tema di misure interdittive e condotte riparatorie nel d.lg. n. 231 del 2001*;
- Cass., Sez. V, ord. 23 febbraio 2016, n. 7125, in *Guida dir.*, 2016, 13, p. 36, con nota di G. BUFFONE, *Quell'assenza di norme transitorie che apre alla Consulta*;
- Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3258, in *Guida dir.*, 2016, 17, p. 51;
- Cass., Sez. III, 3 novembre 2015, n. 44335, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 220 ss., con nota di I. MARCHI, *Deleghe di funzione, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare*;
- CGUE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, in *eur-lex.europa.eu*;
- Trib. Reggio Calabria, ord. 14 maggio 2015, in *Dir. pen. cont. online*, 18 maggio 2016, con nota di E. GUIDO, *La costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: una perdurante forzatura normativa*;
- Cass., Sez. IV, 29 aprile 2015 n. 18099, in *C.E.D. Cass.*, n. 263450;
- Cass., Sez. V, 23 aprile 2015, n. 17108, in *De jure online*;
- Corte EDU, Sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, in *echr.coe.int*;
- Cass., Sez. un., 17 marzo 2015, n. 11170, in *Dir. pen. cont. online*, con nota di M. Riverditi, *Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca* ex *d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito*;
- Cass., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 9362, in *Cass. pen.*, 2015, in *C.E.D. Cass.*, n. 262841;
- Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2014, n. 51080, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1974;
- Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, p. 426;
- Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in *Le società*, 2014, p. 469 ss., con note di C.E. PALIERO, *Responsabilità degli enti e principio*

di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis*?*, e V. SALAFIA, *La condizione di non punibilità per responsabilità amministrativa, delle società ed enti, nel recente intervento della Corte di cassazione*;

- Cass., Sez. un., 30 gennaio 2014, n. 10561, in *C.E.D. Cass.*, n. 258647;
- Cass., Sez. III, 14 gennaio 2014, n. 1180, Z.L., in *C.E.D. Cass.*, n. 258256;
- Cass., Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 327 in *De jure online*;
- Cass., Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 326, in *Cass. pen.*, 2014, p. 4271;
- Cass., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265, in *C.E.D. Cass.*, n. 258577;
- Cass., Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503, in *C.E.D. Cass.*, n. 257126;
- Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13458, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2118;
- Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559, in *C.E.D. Cass.*, n. 255442;
- Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 11835, in *Dir. pen. cont. online*, 14 giugno 2013, con nota di F. FERRI, M. MIGLIO, *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti di una catena di supermercati*;
- Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, in *C.E.D. Cass.*, n. 255369;
- Cass., Sez. II, 20 settembre 2012, n. 35972, in *De jure online*;
- Cass., Sez. un., 8 giugno 2012, n. 22225, in *Dir. pen. cont. online*, 11 giugno 2012, con commenti di S. ZIRULIA, *Le Sezioni Unite escludono la rilevanza penale della condotta di acquisto di merce con marchio contraffatto*, e A. MADEO, *Ricettazione e acquisto per uso personale di cose contraffatte al vaglio delle Sezioni unite: specialità o eterogeneità dell'illecito amministrativo?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 1, p. 238 ss.;
- Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 797, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 343, con nota di M. PETRARULO, *La lista testimoniale della persona offesa: reale facoltà?*;
- Cass., Sez. II, 3 agosto 2012, n. 31543, in *De jure online*;
- Cass., Sez. III, 17 luglio 2012, n. 28590, in *Foro it.*, 2013, II, c. 141;

- Cass., Sez. III, 21 maggio 2012, n. 19251, in *Dir. giur. agr.*, 2012, p. 765, con nota di S. MASINI, *Il giudice penale e la gestione del rischio economico nella coltivazione di OGM*;
- Corte EDU, Sez. V, 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, in *echr.coe.int*;
- Cass., Sez. III, 22 marzo 2012, n. 11148, in *Dir. giur. agr.*, 2012, p. 342, con nota di S. MASINI, *Accanimento processuale e accertamento di responsabilità in materia di coltivazione non autorizzata di varietà geneticamente modificata*;
- Cass., Sez. II, 8 aprile 2011, n. 14053, in *Foro it.*, 2012, II, c. 209;
- Cass., Sez. III, 23 febbraio 2011, n. 6872, in *Giust. pen.*, 2011, II, c. 463, con nota di A. PALMA, *Divieto di pesca del novellame: principio di fedeltà comunitaria* versus *principio di legalità*;
- Cass., Sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 4372, Bonardi, in *Guida dir.*, 2011, 25, p. 74, commentata da R. CUDEMO, *È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1471 ss.;
- Cass., Sez. un., 23 gennaio 2011, n. 34476, in *C.E.D. Cass.*, n. 250347;
- Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1876 ss., con *Osservazioni* di A. AGNESE;
- CGUE, 28 gennaio 2010, Commissione c. Francia, C-333/08, in *eur-lex.europa.eu*;
- STS 8/2010, 20 de enero de 2010, in *supremo.vlex.es*;
- G.i.p. Milano, 17 novembre 2009, in *Le società*, 2010, 4, p. 473, con nota di C.E. PALIERO, *Responsabilità dell'ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione «lassista» o interpretazione costituzionalmente orientata?*;
- Cass., Sez. un., 20 ottobre 2009, n. 40538, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 35;
- Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655, in *Foro amm.*, 2019, p. 1607;
- CGUE, 3 settembre 2009, Aceites del sur-Coosur SA, C-498/07 P, in *eur-lex.europa.eu*;
- Cass., Sez. un., 4 marzo 2009, n. 9857, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3326, con nota di A. SCARCELLA, *Motivi deducibili nel ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di rigetto* ex *art. 263, comma 5, c.p.p., ed individuazione del rito camerale applicabile*;

- Trib. Torino, uff. g.i.p/g.u.p, ord. 2 ottobre 2008, in *Dir. pen. cont. online*, 2 ottobre 2008;
- Corte EDU, 17 giugno 2008, Synnelius & Edsbergs Taxi AB v. Sweden, in *echr.coe.int*;
- Trib. Castrovillari, 16 giugno 2008, n. 297, in *Dir. pen. cont. online*, 16 giugno 2008;
- STS 54/2008, 8 de abril de 2008, in *supremo.vlex.es*;
- Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Riv. it. dir. proc. pen*, 2008, p. 1746, con note di V. MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, e di E. LORENZETTO, *Sequestro preventivo* contra societatem *per un valore equivalente al profitto del reato*;
- Trib. Milano, Sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774, in *Riv. dott. comm.*, 2008, p. 1265, con nota di L. TROYER, A. INGRASSIA, *Vi è una posizione di garanzia in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza? Spunti di riflessione*;
- STS 1045/2007, de 17 de diciembre de 2007, in *supremo.vlex.es*;
- Cass., Sez. un., 18 dicembre 2007, n. 46982, Pasquini, in *Arch. n. proc. pen.*, 2008, p. 148;
- CGUE, 28 giugno 2007, Dell'Orto, C-476/05, in *eur-lex.europa.eu*;
- Cass., Sez. I, 28 maggio 2007, n. 21021, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1046;
- CGUE, 26 aprile 2007, Travatan, C-412/05 P, in *eur-lex.europa.eu*;
- Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 24 gennaio 2007, pubblicata parzialmente in *Dir. pen. cont. online*;
- Cass., Sez. III, 3 novembre 2006, n. 36514, in *De jure online*;
- Trib. Parma, ufficio g.i.p., ord. 24 ottobre 2006, inedita;
- Cass., Sez. III, 12 ottobre 2006, n. 34095, in *Dir. giur. agr.*, 2008, p. 129, con nota di P. MAZZA, *Il concetto di persona offesa dal reato ed il ruolo nel processo penale delle associazioni e degli enti di protezione degli animali*;
- Corte EDU, 28 marzo 2006, Perk e altri c. Turchia, in *echr.coe.int*;
- Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, in *echr.coe.int*;
- Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *Cass. pen.*, 2007, p. 74 ss.;
- Trib. Milano, Sez. I, ord. 19 dicembre 2005, rinvenibile in parte in *Foro ambrosiano*, 2005, p. 433 ss.;

- Cass., Sez. V, 22 novembre 2005, n. 41756, in *C.E.D. Cass.*, n. 232442;
- Cass., Sez. V, 29 luglio 2005, n. 28748, Neroni, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 576 s.;
- Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 25 gennaio 2005, in *Foro ambrosiano*, 2004, p. 464;
- Cass., Sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46746, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, p. 181;
- G.i.p. Milano, ord. 11 novembre 2004, in *Foro it.*, 2005, II, c. 56;
- Corte cost., ord. 28 giugno 2004, n. 202, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3602;
- CGUE, 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, C-236/01, in *eur-lex.europa.eu*;
- Trib. Milano, 4 giugno 2003, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 166;
- G.i.p., Roma, ord. 4 aprile 2003, in *Cass. pen.*, 2004, p. 253, con nota di P. DI GERONIMO, *Responsabilità da reato degli enti: l'adozione di modelli organizzativi* post factum *ed il commissariamento giudiziale nell'ambito delle dinamiche cautelari*;
- STS 702/2003, 30 de mayo de 2003, in *supremo.vlex.es*;
- Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 10 febbraio 2003, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 167, con nota di M. GAMBIRASIO, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*;
- CGUE, 11 settembre 2002, Alpharma Inc. c. Consiglio dell'Unione europea, T-70/99, in *curia.europa.eu*;
- CGUE, 11 settembre 2002, Pfizer Animal Health SA c. Consiglio dell'Unione europea, T-13/99, in *curia.europa.eu*;
- Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 27 giugno 2002, in *Foro ambrosiano*, 2003, p. 165;
- Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 291, in *Cass. pen.*, 2002, p. 3432;
- Cass., Sez. III, 24 maggio 2002, n. 20426, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3512;
- Trib. Roma, 7 maggio 2002, in *Giur. merito*, 2002, p. 1356;
- Cass., Sez. III, 10 giugno 2002, n. 22539, in *Giur. it.*, 2003, p. 694;
- Corte EDU, 28 marzo 2002, Birutis c. Lituania, in *echr.coe.int*;
- Corte EDU, 7 febbraio 2002, E.K. c. Turchia, in *echr.coe.int*;

- Cass., Sez. II, 8 novembre 2001, n. 39863, in *C.E.D. Cass.*, n. 22023601;
- Corte EDU, 4 maggio 2001, Kelly e altri c. Regno Unito, in *Recueil*, 2001-III;
- Corte EDU, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia, in *echr.coe.int*;
- Corte EDU, 28 marzo 2000, Mahmut Kaya c. Turchia, in *Recueil*, 2000-III;
- Corte EDU, 16 marzo 2000, Camilleri c. Malta, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1815 ss.;
- Corte EDU, 3 marzo 2000, Haralambidis, Y. Haralambidis-Liberpa SA & Liberpa Ltd. v. Greece, in *echr.coe.int*;
- Trib. Milano, ufficio g.i.p., ord. 20 gennaio 2000, in *Foro Ambrosiano*, 2000, p. 18;
- Cass., Sez. IV, 5 novembre 1999, n. 2982, Taboni, in *C.E.D. Cass.*, n. 215270;
- CGUE, Sez. VI, 8 luglio 1999, C-235/92 P, Montecatini S.p.A., in *eur-lex.europa.eu*;
- CGUE, Sez. VI, 8 luglio 1999, C-199/92 P, Hüls AG, in *eur-lex.europa.eu*;
- CGUE, 22 giugno 1999, Lloyd, C-342/97, in *eur-lex.europa.eu*;
- Pret. Milano, 11 marzo 1999, in *Foro Ambrosiano*, 2000, p. 171;
- Cass., Sez. V, 3 dicembre 1998, n. 12744, in *Quaderni dir. pol. eccles.*, 2000, p. 820;
- CGUE, 16 luglio 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Racc. pag. I-4657, in *eur-lex.europa.eu*;
- Cass., Sez. V, 27 aprile 1998, n. 4982, in *Cass. pen.*, 1999, p. 507, con nota di C. LAZZARI, *Offesa diffusiva: una discutibile affermazione della Corte di cassazione*;
- STC 154/1997, de 29 de septiembre, BOE núm. 260, de 30 de octubre de 1997, in *hj.tribunalconstitucional.es*;
- STS 895/1997, 26 de septiembre de 1997, in *supremo.vlex.es*;
- Cass., Sez. III, 29 aprile 1997, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, p. 209;
- Corte EDU, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, in *echr.coe.int*;
- Cass., Sez. III, 26 settembre 1996, n. 8699, in *Giust. pen.*, III, c. 590;
- Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito, in *echr.coe.int*;
- STS 61/1995, 2 de febrero de 1996, RJ 1996/788;

- Cass., Sez. III, 28 giugno 1994, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1932;
- Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1164;
- *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 113 S. Ct. 2786 (28 giugno 1993);
- STC 220/1993, de 30 de junio, BOE núm. 183, de 2 de agosto de 1993, in *hj.tribunalconstitucional.es*;
- STC 241/1992, 21 de diciembre 1992, in BOE núm. 17, de 20 de enero de 1993, in *hj.tribunalconstitucional.es*;
- STS, 23 de abril de 1992, n. 1996, in *supremo.vlex.es*;
- Corte cost., 18 febbraio 1992, n. 58, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1459;
- STC 246/1991, 19 de diciembre, BOE núm. 13, de 15 de enero de 1992, in *hjtribunalconstitucional.es*;
- Corte cost., 11 luglio 1991, n. 333, in *Giur. cost.*, 1991, p. 2660;
- Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 586;
- Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, p. 37;
- Cass.., Sez. un., 21 maggio 1988, n. 6168, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1190;
- Corte EDU, 26 marzo 1985, X e Y c. Paesi Bassi, in *Riv. dir. int.*, 1987, p. 147 ss.;
- STC 147/1985, 29 de octubre de 1985, in BOE n. 283, de 26 de noviembre de 1985, in *hj.tribunalconstitucional.es*;
- STC 115/1984, de 3 de diciembre, BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 1984, in *hj.tribunalconstitucional.es*;
- Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, in *echr.coe.int*;
- STC 62/1983, de 11 de julio, BOE núm. 189, de 9 de agosto de 1983, in *hj.tribunalconstitucional.es*;
- Corte Ass. Torino, 26 aprile 1983, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 836, con nota di G. Lozzi, *La costituzione di parte civile di un Consiglio dell'Ordine in un procedimento per omicidio*;
- Cons. Stato, Ad. plen., 19 ottobre 1979, n. 24, in *Giur. it.*, 1980, III, c. 81;
- Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, in *Giur. cost.*, 1979, p. 637;
- Cass., Sez. un., 19 giugno 1979, Pelosi ed altro, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1979, p. 1074;
- Cass. civ., Sez. un., 9 marzo 1979, n. 1463, in *Foro it.*, 1979, I, c. 939;
- Corte EDU, 28 giugno 1978, König c. Germania, in *echr.coe.int*;

- Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2208, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 385;
- Cass. civ., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, in *Giur. it.*, 1978, I, c. 2128;
- Trib. Torino, 27 aprile 1977, in *Giur. merito*, 1979, p. 164;
- Pret. Roma, ord. 18 marzo 1977, in *Giur. merito*, 1977, p. 833 con nota di A. POSTIGLIONE, *Sulla costituzione di parte civile di Comitati di quartiere*;
- Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in *echr.coe.int*;
- Pret. Treviso, 30 aprile 1974, n. 204, Chiari, in *Foro it.*, 1974, c. 322;
- Cass., 15 gennaio 1974, in *Foro it.*, 1975, II, c. 146;
- Trib. Prato, 19 luglio 1974, in *Riv. giur. lav.*, 1975, p. 274;
- Cass., 6 maggio 1972, n. 1380, in *Foro it.*, 1972, c. 1201;
- Cass., 6 giugno 1969, in *Cass. pen.*, 1970, p. 1949;
- Corte cost., 24 maggio 1967, n. 61, in *Giur. cost.*, 1967, p. 711;
- Trib. Roma, 25 luglio 1965, Marotta e altro, in *Giur. it.*, 1966, II, p. 214;
- Cass., sez. I, 26 febbraio 1964, Natoli e altro, in *Foro it.*, 1965, II, c. 463;
- Corte cost., 20 ottobre 1963, n. 154, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, con nota di F. BRICOLA, *Dubbi e incertezze sulla qualificazione di un singolare potere dell'ingegnere capo del genio civile in ordine all'azione penale*, p. 255;
- Trib. Ravenna, 23 marzo 1962, in *Riv. giur. idrocarburi*, 1962, p. 626;
- Cass., sez. I, 7 marzo 1962, Zullo, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1962, p. 651;
- Trib. Milano, 28 luglio 1960, Libonati e altro, in *Foro pen.*, 1965, p. 155.
- Cass., sez. I, 11 marzo 1960, Pedrotta, in *Giust. pen.* 1960, III, c. 526;
- Corte App. Venezia, 18 aprile 1959, Pensa e altro, in *Riv. pen.*, 1960, II, p. 759.
- *Frye v. United States* 54 App. D.C. 46, 293 F. 1013 (1923).